PROGRESSUS

XII
2/2025

nuova immagine

Progressus è promosso da

Progressus con Agrhistory Lab è membro di EURHO e un suo rappresentante fa parte del consiglio direttivo internazionale dell'associazione.

Direzione
Silvia Bianciardi (direttore scientifico), Giacomo Zanibelli (condirettore), Alice Tavares (vice direttore).

Redazione
Domenico Elia, Angelina Marcelli, Maria Cristina Piva, Vito Ricci, Elisabetta Sellaroli.

Comitato Scientifico
Fabio Bertini, Alessandra Bulgarelli, Pietro Paolo Cannistraci, Gavina Cherchi, Gioachino Chiarini, Lea Cimino, Giuseppe Conti, Piero Nicola di Girolamo, Roberto Farinelli, Eva Fernandéz Garcia, Luca Fiorito, Pasquale Iuso (coordinatore), Marina Garone Gravier, Marcello Marchioni, Antonella Meniconi, Outi Merisalo, Alessandra Mita Ferraro, Gustavo Mola di Nomaglio, Stefano Moscadelli, Bruno Pellegrino, Edoardo Peñalosa, Monika Poettinger, Pedro Porras, Maurizio Ridolfi, Andrea Sangiovanni, Diana Toccafondi, Stefano Traini, Manuel Vaquero Piñeiro, Mario Viana, Georges Virlogeus, Andrea Zagli.

Norme redazionali
http://www. rivistaprogressus. it/wp-content/uploads/Norme-redazionali-Progressus. pdf

Codice Etico
http://www. rivistaprogressus. it/wp-content/uploads/codice-etico. pdf

Registrazione Tribunale di Siena n. 2 del 29 aprile 2013
Direttore Responsabile: Giacomo Zanibelli

La rivista ha cadenza semestrale - Nuova serie

Progressus adotta il sistema di valutazione double blind peer review

La Rivista è inserita tra le riviste scientifiche delle Aree 10, 11 e 14 dell'ANVUR

ISSN 2532-7186 (CARTACEO) - 2284-0869 (ONLINE)

© nuova immagine editrice
Via Ucciano 3 I 53018 Sovicille
<http://nielibrionline.it> info@nuovaimmaginesiena.it

SOMMARIO

SYMBOLAE

Valori condivisi. La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*: un approccio interdisciplinare

p.

6 Premessa

7 Teaching, Research and Dissemination of European Values: Results of the Jean Monnet Module: "Storia dei Valori Europei e della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*"
Alessandra Mita Ferraro

14 Articolo 1 – Dignità umana
Dignità e soggettività in *La donna gelata* e *La figlia oscura*. Percorsi comparativi tra Ernaux e Ferrante
Antonella De Blasio

27 Articolo 5 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Gli ultimi *forzati delle galere* del papa. Il viaggio da Civitavecchia a Malta nel 1797
Alessandra Mita Ferraro

41 Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale
Innovazione tecnologica in finanza: sicurezza, tutela dei dati e non discriminazione
Antonella Notte - Rosa Adamo

53 Articolo 9 – Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
La condizione giuridica della donna nel diritto anglosassone e nelle leggi longobarde
Cristina Raffaghello

71 Articolo 11 – Libertà di espressione e d'informazione
Libertà di espressione e disinformazione: sfide aperte e soluzioni proposte dall'Unione Europea per difendere l'articolo 11 della Carta dei Diritti
Arianna D'Ulizia - Alessia D'Andrea - Marco Pirrone

95 Articolo 16 – Libertà d'impresa
Il ruolo delle imprese nella tutela dei diritti fondamentali dell'UE. Lo sguardo dell'Economia civile per un mercato responsabile e una società pacifica
Sabrina Bonomi

107 Articolo 18 – Diritto di asilo
Narrazioni del confine: diritto d'asilo e rappresentazione del migrante in *Voci del verbo andare* ed *Exit west*
Antonella De Blasio

122 Articolo 21 – Non discriminazione
Diritti a Geometria Variabile: Le Contraddizioni dell'Unione Europea tra *Carta dei Diritti* e Pratiche Nazionali
Alberto Pesce

137 Article 21 – Non-discrimination
Agir en classe de FLE en faveur de l'application de l'article 21
Marilena Genovese

150 Article 22 – Cultural, religious and linguistic diversity
Words Through Time: The Language of European Values
Alexandra-Corina Stavinschi

172 Articolo 23 – Parità tra donne e uomini
La disuguaglianza di genere nel sistema finanziario: tendenze e opportunità.
Domenica Federico - Rosa Adamo

185 Articolo 31 – Condizioni di lavoro giuste ed eque
Per le mondariso e i lavoratori delle risaie: il riformismo socialista, la legislazione sociale e la forza dell'organizzazione
Silvia Bianciardi

196 Articolo 37 – Tutela dell'ambiente
L'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue: un impegno ambientale disatteso
Matteo Di Napoli

206 Titre V – Citoyenneté (art. 39-46)
Culture Français, notion de Citoyenneté et enjeux théoriques pour un nouveau paradigme citoyen
Francesco Pigozzo

217 Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione
Osservazioni sul Triballo negli Uccelli di Aristofane
Leonardo Fiorentini

Note

235 Articolo 52 – Portata dei diritti garantiti
La CEDU e il diritto del lavoro. Una breve introduzione
Fabrizio Ferraro

SYMBOLAE

PREMESSA

Questo numero di *Progressus* (XII, 2/2025) è interamente dedicato al tema "Valori condivisi. *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*: un approccio interdisciplinare". Raccoglie i contributi accademici più rilevanti degli studiosi che hanno partecipato negli anni al modulo europeo Jean Monnet "Storia dei Valori Europei e della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*" (STOVALUE). I contributi si propongono di offrire uno sguardo critico e interdisciplinare sulla storia, l'applicazione e le sfide attuali dei diritti fondamentali nell'Unione Europea.

Il modulo è stato

TEACHING, RESEARCH AND DISSEMINATION OF EUROPEAN VALUES: RESULTS OF THE JEAN MONNET MODULE "STORIA DEI VALORI EUROPEI E DELLA *CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA*"

Alessandra Mita Ferraro

Riassunto: L'articolo presenta in sintesi i risultati del Modulo Jean Monnet "Storia dei valori europei e della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*" (STOVALUE), attuato presso l'Università Telematica eCampus tra il 2022 e il 2025 con il supporto del Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Il progetto ha avuto come obiettivo il miglioramento della comprensione dei valori fondanti dell'Unione Europea e della *Carta* attraverso l'insegnamento universitario, la ricerca interdisciplinare e l'impegno civico nelle scuole secondarie. In un'epoca caratterizzata da frammentazione politica e crescente incertezza democratica, il Modulo ha cercato di ricollegare le tradizioni storiche e filosofiche al dibattito contemporaneo sui diritti umani, la cittadinanza e l'identità europea. Il progetto ha ricevuto un riconoscimento positivo sia dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) sia dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la Gioventù, lo Sport e la Cultura (DG EAC) della Commissione Europea. L'esperienza STOVALUE fornisce pertanto un modello per integrare ricerca, pedagogia e *outreach* nella diffusione dei valori dell'UE e nell'educazione alla cittadinanza.

Parole chiave: valori europei; *Carta dei diritti fondamentali dell'UE*; educazione alla cittadinanza; Modulo Jean Monnet; didattica interdisciplinare; public history.

Abstract: This paper briefly presents the results of the Jean Monnet Module *"*Storia dei valori europei e della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"* (STOVALUE), implemented at eCampus University between 2022 and 2025 with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. The project aimed to enhance the understanding of the European Union's founding values and of the Charter of Fundamental Rights through university teaching, interdisciplinary research, and civic outreach in secondary schools. At a time marked by political fragmentation and growing democratic uncertainty, the Module sought to reconnect historical and philosophical traditions with the contemporary discourse on human rights, citizenship, and European identity. The project received positive recognition from both the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and the European Commission's Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC). The STOVALUE experience thus provides a model for integrating research, pedagogy, and outreach in the dissemination of EU values and citizenship education.

Keywords: European values; EU Charter of Fundamental Rights; citizenship education; Jean Monnet Module; interdisciplinary teaching; public history.

1. Introduction – Why a Jean Monnet Module on this Subject?

The Jean Monnet Module "Storia dei valori europei e della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*" (STOVALUE) was conceived in response to a pressing educational and civic challenge: the widespread lack of awareness among students and the general public about the European

Union's founding values and the meaning of the *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (hereafter "the Charter")[1]. As noted in the *Erasmus+ Programme Guide* (European Commission, 2022), Jean Monnet Actions are designed "to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies" and to "foster dialogue between the academic world and society".

The rationale of the Module derived from the observation that many university students, even within the humanities, were unfamiliar with the philosophical and historical background of the Charter and its legal articulation within the EU framework. Teaching about "values" and "rights" was thus seen as essential to shaping informed and active European citizens. As the *Charter's* Preamble states, the Union "is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity" and is based on "democracy and the rule of law".

At a time when these principles are being tested by populist movements and rising euroscepticism, the STOVALUE project aimed to provide a space for historical reflection and civic understanding. Developed within the Department of Human and Social Sciences (DiSUS) at eCampus University, and in cooperation with the *CITOYEN·NE·S Research Centre*, the Module linked academic teaching with research and with civic education initiatives, bridging higher education and public engagement.

The project built upon the university's prior Jean Monnet experiences (*EUAct*, *European Citizenship Education in Theory and Practice*, and *Multiscale EU*), and was recognized by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), which affirmed: "Projects like yours are important. Ultimately, young people will decide how Europe and Human Rights will develop. So you are investing in the right place"[2].

This institutional encouragement underscored the Module's alignment with the EU's strategic priorities – particularly inclusion, democratic participation, and digital transformation – as established in the *Erasmus+ 2021–2027* framework.

2. Teaching EU Values at the University

At the core of the STOVALUE Module was a university course on the *History of European Values and the "Charter of Fundamental Rights"*, taught through eCampus University's digital learning

[1] The *Charter of Fundamental Rights of the European Union* was originally proclaimed in Nice on 7 December 2000, a revised version was adopted in Strasbourg on 12 December 2007 and finally entered into force with the Treaty of Lisbon on 1 December 2009. The Charter has the same legal value of the Treaties (Article 6(1) TEU). The consolidated publication of the Treaty on European Union (TEU), the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and of the *Charter of Fundamental Rights of the EU* is in the Official Journal of the European Union, C 326, 26 October 2012, pp. 391-407.

[2] European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), email correspondence to A. Mita Ferraro, 17 December 2024 (on file with author).

environment. The course combined asynchronous video lectures, online discussions, and synchronous virtual meetings an approach consistent with the European Council's emphasis on "blended learning" as a key to inclusion and innovation in higher education (Council, 2021).

The course was expanded from the planned 48 to 64 hours, divided into 32 thematic lessons. The syllabus mirrored the internal architecture of the Charter, analysing each of its six sections – *Dignity, Freedoms, Equality, Solidarity, Citizenship,* and *Justice* – from a historical, philosophical, and cultural perspective. The first lessons retraced the intellectual roots of Europe – from classical thought to Christian humanism, the Renaissance, and the Enlightenment – before turning to the 1948 *Universal Declaration of Human Rights* and the 1950 *European Convention on Human Rights*. Subsequent lectures examined individual articles of the Charter in relation to European history and contemporary challenges.

A multidisciplinary team contributed to the course. Alongside the coordinator, Alessandra Mita Ferraro (Modern History), Professors Silvia Bianciardi (Contemporary History), Federica Di Sarcina (History of European Integration), and Francesco Pigozzo (European Literature and Civic Education and Director of *CITOYEN·NE·S Research Centre*) offered complementary perspectives. This interdisciplinarity was fundamental to understanding the Charter as both a legal and cultural document.

Student engagement was extraordinary. Participation grew from 12 students in the first academic year (2022-2023) to 135 in the second, and to 175 in the third. Numerous BA and MA theses explored the historical and philosophical roots of specific Charter articles, including *Article 5 (Prohibition of Slavery and Forced Labour)*, *Article 23 (Equality between Women and Men)*, and *Article 37 (Environmental Protection)*. These works illustrate the students' ability to connect historical inquiry with contemporary civic reflection.

Through interactive assignments and discussions, the course fostered the very competences the *Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education* (Council of Europe, 2010) and identify as essential for the future European Education Area: critical thinking, intercultural awareness, and participation.

3. The Academic Research Dimension

Beyond teaching, STOVALUE functioned as a platform for interdisciplinary research. Two annual workshops and one final conference explored the conceptual implications of the Charter of Fundamental Rights.

The first academic workshop (February 2023) focused on "Valori condivisi. La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*: storia, sviluppi e comunicazione". Professors and PhD

candidates discussed selected Charter articles from historical and philosophical viewpoints, addressing topics such as slavery, disability, and citizens' rights.

The second workshop (February 2024) broadened the perspective, featuring contributions on gender equality, cultural diversity, environmental heritage, and the evolving discourse of rights in literature and media. The involvement of doctoral students from the PhD programme Medium e Medialità ensured the integration of new generations of researchers.

The final conference (6 May 2025) concluded the research cycle. Entitled "Valori condivisi. La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*: un approccio interdisciplinare", it gathered twelve university professors and twenty-three doctoral students. Topics included freedom of expression, data protection, environmental justice, and social inclusion. The debates reaffirmed that the Charter is not a static text but a dynamic framework that continues to shape the EU's moral and political landscape.

This special issue of the peer-reviewed journal *Progressus* collects the main contributions. The academic output ensures that the Module's results will contribute to broader scholarly discussions on EU citizenship and value education, thus responding to the Jean Monnet Action's objective: "to generate knowledge and insights in support of EU policy-making" (European Commission, 2022).

Through these academic events, the Module not only advanced interdisciplinary scholarship but also embodied the Jean Monnet objective of fostering knowledge and insight in support of EU policymaking.

4. The Third Mission - Bridging Academia and Society

A defining feature of the Module was its *third mission*, bridging academia and society through outreach in secondary education and civil society. Between 2022 and 2025, 29 conferences were organized in different secondary schools, engaging 517 students and 44 teachers. In addition, five public conferences engaging civil society were also held that involved around 170 participants.

The pedagogical model combined civic dialogue with creative production. The students were invited to reflect on the content of the Charter also presenting concrete cases. For example, students were asked whether it might ever be permissible to torture one person in order to save hundreds of lives. After a rich and participative discussion, each student was invited to illustrate one article of the Charter through drawing. The students' illustrations - covering all the articles of the Charter- revealed their intuitive understanding of rights as lived realities rather than abstract norms.

At the end of each meeting, participants received a free copy of the book *Per un'Europa a colori. Conoscere e far valere la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"* (Mita Ferraro – Benotti, 2023).

Teachers' feedback, documented in the Module's annual reports, was overwhelmingly positive. They emphasized how the activities promoted both historical knowledge and emotional engagement with European citizenship.

The project received a special mention from the Associazione Italiana di Public History (AIPH) "for combining historical method and civic engagement in a perspective of inclusion and respect for diversity"[3].

These activities reflected also the objectives of the *Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning* (2018), particularly the Citizenship competence based on knowledge of social and political concepts and structures (European Council, 2018).

5. Conclusions – Institutional Feedback and Legacy

The results of the Jean Monnet Module STOVALUE confirm the potential of combining teaching, research, and civic outreach in the dissemination of European values. Quantitatively, the Module exceeded all planned targets; qualitatively, it transformed participants' understanding of citizenship, linking humanistic inquiry with democratic practice.

The project received remarkable institutional recognition. The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) commended the initiative as an investment "in the right place," emphasizing the role of education in shaping Europe's future[4].

Even more significantly, the European Commission's Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC), through its Head of Unit, addressed a letter to the project coordinator, stating:

> Promoting knowledge of the European Union is not just an academic commitment; it is a civic duty. […] At a time when democratic principles are being questioned, educating the younger generations about our common values and making them aware of their rights is particularly important. […] Through your passionate work, you are contributing to a deep and articulated understanding of our common European project[5].

[3] Associazione Italiana di Public History (AIPH), *Annual Conference Report*, Florence, June 2023.
[4] See above note 2.
[5] European Commission, DG EAC.A.1, Letter to A. Mita Ferraro, Brussels, 17 September 2025, (on file with author).

Such institutional feedback confirms that the Module's contribution aligns with the EU's broader strategy to build a European Education Area grounded in shared values, critical reflection, and civic participation.

The project's legacy could be continued through a Jean Monnet Chair (2026-2029), which will expand teaching activities, reinforce international cooperation, and promotes further interdisciplinary research on the Charter and its reception.

Ultimately, the STOVALUE experience demonstrates that educating about European values requires the integration of history, philosophy, law, economics, and pedagogy. Teaching the Charter's origins is not merely an academic exercise, it is a civic act. By linking past ideals with contemporary challenges, the Module has helped form a generation of students and teachers aware that Europe's strength lies in the living practice of its values.

As Jean Monnet famously observed, "Nothing is possible without people; nothing is lasting without institutions" (Monnet, 1976, 522). The STOVALUE Module confirms that when knowledge and participation converge, both people and institutions become stronger and the European project itself is renewed.

Bibliography

Council of Europe (2010). *Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education CM/Rec (2010) 7*.

European Commission (2022). *Erasmus+ Programme Guide 2022–2027*, Part B, Section 5: "Jean Monnet Actions in the field of Higher Education". https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

European Council (2018). *Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning*, 2018/C 189/01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)

European Council (2021). *Council Recommendation on blended learning approaches for high-quality and inclusive primary and secondary education*. 2021/C 504/03. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2021_504_R_0003

Mita Ferraro, A. – Benotti, R. (2023). *Per un'Europa a colori. Conoscere e far valere la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*, Trararitipi, Available at: https://stovalue.eu/wp-content/uploads/2023/12/Diritti-UE_A5_exe_SECONDA-EDIZIONE_pagine-affiancate.pdf.

Monnet J. (1976). *Mémoires*, Fayard.

DIGNITÀ E SOGGETTIVITÀ FEMMINILE IN *LA DONNA GELATA* E *LA FIGLIA OSCURA.* PERCORSI COMPARATIVI TRA ERNAUX E FERRANTE

Antonella De Blasio

Riassunto: Il contributo propone un'analisi comparativa di *La donna gelata* (1981) di Annie Ernaux e *La figlia oscura* (2006) di Elena Ferrante, due romanzi che, se pur radicati in contesti storico-culturali diversi, mettono in scena la crisi del diritto alla integrità fisica e psichica sancito dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, mostrando come la dignità individuale della donna debba confrontarsi con forme interiorizzate di dominio che influenzano la percezione del corpo, l'espressione del desiderio e l'uso del linguaggio. In *La donna gelata* (1981), Ernaux racconta la progressiva paralisi della soggettività di una donna modellata dalle aspettative sociali: il suo corpo, da spazio di libertà, si riduce a funzione e la perdita dell'integrità psichica si manifesta come anestesia affettiva. In *La figlia oscura* (2006), Ferrante esplora la stessa tensione mettendo in scena il conflitto interiore di Leda, incapace di aderire alle aspettative legate al ruolo materno, che attraverso un gesto di disobbedienza e di sottrazione afferma la propria autodeterminazione. L'analisi congiunta dei due testi delinea un'etica della rappresentazione che riconosce e valorizza la complessità dell'esperienza femminile nella sua dimensione corporea e relazionale.

Parole chiave: dignità; corpo; vulnerabilità; autodeterminazione; femminismo europeo; diritto e letteratura.

Abstract: This contribution offers a comparative analysis of *La femme gelée* (1981) by Annie Ernaux and *La figlia oscura* (2006) by Elena Ferrante, two novels which, although rooted in different historical – cultural contexts, stage a crisis of the right to physical and psychological integrity enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Both works show how women's individual dignity must confront internalised forms of domination that shape the perception of the body, the expression of desire, and the use of language. In *La femme gelée* (1981), Ernaux narrates the progressive paralysis of a woman's subjectivity, shaped by social expectations: her body, once a space of freedom, is reduced to function, and the loss of psychological integrity manifests itself as affective anaesthesia. In *La figlia oscura* (2006), Ferrante explores the same tension by staging the inner conflict of Leda, unable to conform to the expectations associated with motherhood, who, through an act of disobedience and withdrawal, asserts her self-determination. The joint analysis of the two texts outlines an ethics of representation that recognises and values the complexity of female experience in its bodily and relational dimensions.

Keywords: Dignity; human body; vulnerability; self-determination; European feminism; Law and literature.

1. Introduzione

Nel pensiero contemporaneo, la dignità umana rappresenta un principio cardine non solo del diritto, ma anche dell'etica e dell'estetica. Gli articoli 1, 2 e 3 della *Carta dei diritti*

fondamentali dell'Unione europea – relativi all'inviolabilità della dignità, al diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica – restituiscono una visione dell'umano fondata sulla relazione, sulla responsabilità reciproca e sulla vulnerabilità. Nonostante sia ritenuto un valore comune, su cui si fonda una società pluralistica, non esiste un modo univoco per definirne il contenuto. Nella sua teoria della giustizia, la filosofa Martha C. Nussbaum attribuisce un posto di rilievo a tale nozione, evidenziando che non si tratta di uno status ontologico, ma di una condizione che si realizza quando l'individuo può sviluppare e utilizzare le capacità fondamentali che definiscono la vita umana, come la salute, l'immaginazione, il pensiero, la libertà di coscienza o la possibilità di prendere parte alle scelte sul proprio ambiente (Bernardini, 2010).

In ambito estetico-letterario, il concetto di dignità umana traccia un orientamento etico nella costruzione delle immagini del racconto. L'arte e la narrazione possono restituire la complessità dell'esperienza e delineare un soggetto dotato di dignità che non è esclusivamente destinatario di tutela, ma è anche soggetto attivo e dunque in grado di esercitare la propria *agency*. A partire da questi presupposti, si è scelto di leggere in un'ottica comparata i romanzi *La femme gelée* (1981) di Annie Ernaux e *La figlia oscura* (2006) di Elena Ferrante, due opere che mettono in evidenza come la dignità possa essere minacciata non solo da una violenza esplicita, ma anche dai processi di lenta colonizzazione dell'interiorità femminile da parte delle norme sociali. *La femme gelée* è un romanzo autobiografico in cui Ernaux racconta la sua esperienza di donna educata, sin da bambina, alla libertà e alla realizzazione di sé, valori che verranno meno in età adulta, poiché, una volta sposata, sarà costretta nei ruoli tradizionali di moglie e madre. *La figlia oscura* (2006) esplora la maternità come esperienza di tensione tra desiderio di autonomia e doveri legati alla cura, mostrando come l'interiorizzazione delle norme sociali possa generare senso di colpa e vergogna. Entrambe le scrittrici traducono il principio giuridico in pratica immaginativa, facendo del linguaggio letterario uno strumento di interrogazione e riconoscimento della soggettività. I due romanzi operano come narrazioni etiche (Nussbaum, 1996), trasformando il diritto alla dignità in un'esperienza concreta, vissuta attraverso il corpo, le emozioni e le relazioni.

2. Corpo e linguaggio in *La femme gelée*

La scrittrice francese Annie Ernaux, nata in Normandia nel 1940 e cresciuta in una famiglia della piccola borghesia operaia, nelle sue opere coniuga autobiografia e analisi sociale, facendo dialogare la memoria personale con la storia collettiva (McIlvanney, 2010: 5). Il suo romanzo del 1981 dal titolo *La femme gelée* (*La donna gelata*) narra la parabola esistenziale di una donna la cui dignità e integrità vengono minate da un sistema di aspettative sociali che la relega ai ruoli funzionali di madre, educatrice e moglie.

L'io finzionale ripercorre, con tono documentario, la sua formazione – l'infanzia trascorsa in un ambiente popolare, l'educazione borghese, il matrimonio e la maternità –, facendo emergere un percorso di progressiva perdita della libertà che culmina in una condizione di anestesia emotiva e linguistica. La protagonista, laureata, insegnante, madre, si trova davanti a un paradosso: la libertà conquistata attraverso l'istruzione e il lavoro coincide con una nuova forma di subordinazione, poiché il matrimonio, la maternità e le convenzioni sociali congelano il desiderio e il pensiero:

> Sono finiti senza che me ne accorgessi, i miei anni di apprendistato. Dopo arriva l'abitudine. Una somma di intimi rumori d'interno, "macinacaffè, pentole, una professoressa sobria, la moglie di un quadro che per uscire si veste Cacharel o Rodier. Una donna gelata (Ernaux, 2021: 262).

L'infanzia, attraverso la narrazione retrospettiva, viene ricordata come l'età dell'indipendenza («Una bambina che cerca sempre il massimo di piacere e felicità senza preoccuparsi dell'effetto sugli altri», Ernaux, 2021: 51), gli anni dell'università coincidono con immagini di «scoperta e libertà» (Ernaux, 2021: 164), la maternità viene descritta come una condizione oppressiva («Per due anni, nel fiore dell'età, tutta la libertà della mia vita si è concentrata in quei momenti di tensione appesi al riposo pomeridiano di un bambino», Ernaux, 2021: 226), mentre il presente è fatto di immobilità e rinuncia («Le differenze? Ma quali differenze? Non le notavo più, Ernaux, 2021: 261). Anche la scelta di non attribuire un nome alla protagonista può essere un ulteriore elemento che tematizza un'usurpazione della sua personalità da parte del ruolo sociale (McIlvanney, 2010: 51).

Come evidenziato da Eylem Aksoy Alp, Ernaux prosegue e rinnova il percorso della *littérature engagée* inaugurata da Simone de Beauvoir, ma ne sviluppa la prospettiva sociologica attraverso le teorie formulate da Pierre Bourdieu (2014) sul linguaggio e sul potere simbolico, in base alle quali ogni atto linguistico è determinato da condizioni sociali, storiche e politiche che stabiliscono ciò che è "reale" e "legittimo". Esiste, spiega Bourdieu, una violenza simbolica che viene esercitata in maniera silente attraverso il linguaggio, i gesti, i significati e le rappresentazioni. I confini del pensabile e del dicibile vengono dunque tracciati dal *language légitime*, uno strumento di esclusione per le donne che, anche quando accedono alla cultura, scoprono di parlare una lingua che non le include (Aksoy Alp, 2022).

La femme gelée è una riscrittura del romanzo del 1967 *La femme rompue* di Simone de Beauvoir, ma, se quest'ultima rappresenta la donna come vittima tragica, Ernaux, modellando l'ipotesto di partenza alla luce di un mutato contesto sociale, sposta l'attenzione dalla sofferenza femminile come destino privato, a una condizione collettiva (Aksoy Alp, 2022:

461). Questa strategia intertestuale sollecita il lettore a un lavoro di memoria e confronto, favorendo un'etica della ricezione in cui la dignità della persona torna al centro non come concetto astratto, ma come entità dotata di un corpo e della possibilità di parola.

Il processo di "gelificazione" evocato dal titolo rappresenta una metamorfosi simbolica in cui la sensibilità viene meno e la vita psichica si riduce a sopravvivenza automatica. Questa condizione del soggetto è il sintomo di una dignità violata non nel corpo fisico, ma nella psiche e nella parola, e minata da forme di coercizione interiorizzata che annullano la capacità di autodeterminarsi: «Tutta la mia storia di donna è la storia di una scala scesa con riluttanza» (Ernaux, 2025: 257). Il corpo della protagonista è vivo, ma è congelato da un punto di vista sociale, è divenuto un corpo riproduttivo e silenzioso, progressivamente espropriato della sua autonomia. A partire da questa condizione, la protagonista si interroga su una parità che, pur essendo riconosciuta a livello normativo, non trova una concreta applicazione nel reale: «Dall'inizio del matrimonio ho la sensazione di rincorrere un'uguaglianza che mi sfugge sempre» (Ernaux, 2025: 240-241).

La scrittura in prima persona, neutra e spogliata di effetti lirici, delinea uno stile documentaristico e impersonale che rifiuta di estetizzare la sofferenza; mentre nei *récits* successivi, da *La place* (1983) a *Une femme* (1987), diventerà impersonale e testimoniale. Simon Kemp evidenzia che la sua *écriture plate* e l'organizzazione del tempo della narrazione articolano una funzione etica della scrittura, che consiste nel rendere visibile ciò che è socialmente invisibile, nel trasformare il silenzio in discorso (Kemp, 2010). La voce narrante, alternando il racconto retrospettivo con l'immediatezza diaristica, analizza i gesti quotidiani trovando le tracce di una violenza simbolica:

> Siamo nella stessa stanza, a due metri l'uno dall'altra, sto lavorando su La Bruyère o su Verlaine. La pentola a pressione, regalo di nozze, utilissimo vedrete, borbotta sul fuoco. Uniti, simili. Il trillo acuto del timer da cucina, altro regalo. La somiglianza finisce qui. Uno dei due si alza, spegne la fiamma sotto la pentola, attende che la valvola impazzita si calmi, solleva il coperchio, filtra il brodo e torna ai propri libri cercando di riprendere il filo della lettura. Io. Eccola cominciata, la differenza (Ernaux, 2025: 189-190).

I primi tre primi romanzi di Ernaux, *Les Armoires vides* (1974), *Ce qu'ils disent ou rien* (1977) e *La Femme gelée* (1981) affrontano questioni relative alle appartenenze di classe e al genere, seguendo personaggi femminili che si allontanano dalle proprie origini popolari grazie all'istruzione, ma che sperimentano nuove forme di oppressione nella sfera sociale e domestica. L'educazione, considerata come strumento di emancipazione, viene dunque riletta come un dispositivo di integrazione all'interno di in un sistema che nega alle donne la

possibilità di avere uno spazio sociale e linguistico in cui esistere come persone nella loro interezza. Dopo essersi allontanata dal proprio *milieu* popolare di origine, la protagonista di *La femme gelée* scopre che l'emancipazione economica e culturale non la rendono libera da una subordinazione simbolica. Il matrimonio e la maternità, infatti, la intrappoleranno in un sistema di ruoli che riproduce, mediante altre forme, le stesse logiche a cui aveva cercato di sottrarsi.

Le figure femminili che Ernaux delinea nei suoi romanzi non incarnano un ideale di emancipazione, non conquistano un profilo identitario netto, né una piena libertà, ma sono "figure d'eccezione" (Wolf, 2011: 130-133) poiché rivelano l'impossibilità della piena emancipazione all'interno di un ordine sociale che incide sulle loro esistenze attraverso il linguaggio, il sapere e le divisioni di genere. La loro singolarità non risiede nel successo, ma nella coscienza della propria condizione e nell'atto di riuscire a nominare ciò che per altre donne resta inespresso, nel riuscire a esprimere le contraddizioni tra i discorsi della modernità e le pratiche ancora regolate da norme patriarcali. La protagonista di *La femme gelée* manifesta costantemente la sua coscienza autoriflessiva:

> Sì, lo so, il Picio rideva davanti ai cigni, gattonava sul prato, […]. Ma io. Parlare della paralisi, dell'asfissia, subito il sospetto, eccone un'altra che pensa solo a se stessa, mia cara signora, se non sente la grandezza di questa missione, essere presente al risveglio di un bambino, il suo per giunta, nutrirlo, cullarlo, guidarne i primi passi, rispondere ai primi perché – qui il tono deve salire per poi abbattersi come una mannaia –, allora avrebbe fatto meglio a non averne, di figli. Il mestiere più bello del mondo, prendere o lasciare, mica star lì a guardare i dettagli (Ernaux, 2021: 231).

La narratrice adulta riconosce quanto sia difficile resistere alla distorsione mediatica relativa alle caratteristiche femminili convenzionali, a partire dalle riviste che incoraggiano le lettrici a dedicare la propria vita allo spazio domestico e alla cura del marito (McIlvanney, 2010): «Dieci anni dopo, mi aggirerò in cucina, indaffarata e silenziosa, con le fragole e la farina: sono entrata dentro il quadro, e mi sento morire» (Ernaux, 2025: 91).

Il confronto con le donne della sua famiglia, descritte come «Donne in nero, avvizzite, dalle gonne che sanno di burro dimenticato a irrancidire in dispensa» (Ernaux, 2025: 18), mette in evidenza l'assenza di rappresentazioni letterarie autentiche di figure femminili lavoratrici, confermando che l'obiettivo del suo progetto narrativo è quello di restituire visibilità a un'esperienza che altrimenti sarebbe rimossa. La protagonista incarna una forma di resistenza interiore che passa per il linguaggio e per la memoria, e che trasforma la fragilità in strumento di analisi e l'esperienza privata in pensiero collettivo.

L'opera non si configura come romanzo psicologico, né come *memoir* intimo, è invece una forma di autobiografia sociologica in cui la soggettività femminile viene delineata in rapporto alle strutture collettive. L'autrice francese inaugura una nuova letteratura del sociale che utilizza la scrittura del sé non al fine di raccontare una vita nello specifico, ma per indagare, a partire da una traiettoria individuale, il modo in cui le trasformazioni sociali modellano la soggettività femminile. *La femme gelée*, delineando una coscienza femminile radicata nella dimensione sociale, testimonia dunque come le storie individuali siano sempre iscritte nella dimensione collettiva (Kemp, 2010). In questo senso, le memorie personali, attraverso la letteratura, compongono l'archivio emotivo di una cultura.

3. *La figlia oscura*: maternità, desiderio e autodeterminazione

A distanza di oltre vent'anni dalla pubblicazione di *La femme gelée*, il tema della dignità del corpo femminile come fondamento della soggettività viene affrontato anche nella produzione letteraria della scrittrice italiana Elena Ferrante (1943-). In questa sede si sceglie di analizzare il suo romanzo *La figlia oscura* (2006) – oggetto nel 2021 di una trasposizione cinematografica diretta da Maggie Gyllenhaal –, che si concentra sulle ambivalenze della maternità e su come esse possano influenzare la costruzione narrativa del sé femminile. *La figlia oscura* può essere letto alla luce del dialogo intertestuale ricostruito da Alyssa Granacki (2023) tra le opere di Ferrante e *La femme rompue* (1967) di Simone de Beauvoir, poiché propone il tema della scrittura come spazio di riacquistata dignità, e dunque come gesto di autogenerazione simbolica.

La protagonista del romanzo, Leda, è nata e cresciuta a Napoli, una città che ha sempre trovato rozza e rumorosa, e che a diciott'anni abbandona per andare a studiare a Firenze, per lei simbolo di cultura e raffinatezza. Ora è una donna di quarantotto anni, è diventata insegnante universitaria e si è separata da tempo da suo marito Gianni, che è andato a vivere a Toronto. Di recente anche le sue figlie, Bianca e Marta, una di ventiquattro e l'altra di ventidue anni, si sono trasferite a Toronto, un cambiamento che la donna vive come un processo di diluizione delle sue responsabilità:

> Quando le mie figlie si trasferirono a Toronto, dove da anni viveva e lavorava il padre, scoprii con imbarazzata meraviglia che non provavo alcun dolore, ma mi sentivo leggera come se solo allora le avessi definitivamente messe al mondo. Per la prima volta in quasi venticinque anni non avvertii più l'ansia di dovermi curare di loro. […]
>
> Ma poiché la distanza mi metteva nell'impossibilità fisica di intervenire direttamente nelle loro esistenze, l'esaudirne desideri o capricci diventò un insieme di gesti rarefatti e irresponsabili, ogni richiesta mi sembrò lieve, ogni incombenza

> che le riguardasse un'abitudine affettuosa. Mi sentii miracolosamente svincolata, come se un'opera difficile, giunta infine a compimento, non mi gravasse più addosso (Ferrante, 2006: 8-9).

In questa condizione di nido vuoto, Leda sperimenta un inaspettato senso di libertà e, con questo stato d'animo, parte per una vacanza al mare in una città della costa ionica. In spiaggia comincia a osservare con attenzione sempre maggiore, fino a esserne quasi ossessionata, Nina, una giovane madre, che gioca con una bambola insieme a sua figlia piccola, Elena. Fanno parte di una chiassosa famiglia napoletana che parla il dialetto e che rievoca in lei i ricordi dell'infanzia e della giovinezza nella sua terra d'origine, definita come un "pozzo nero" da cui è scappata per andare a studiare letteratura a Firenze, rinnegando il dialetto napoletano per parlare esclusivamente l'italiano.

A venticinque anni, la protagonista aveva due figlie piccole, ma si era sentita immediatamente soffocare dalla maternità, che la assorbiva in maniera pervasiva, compromettendo la sua carriera accademica:

> Non riuscivo più a studiare, giocavo senza gioia, mi sentivo il corpo inanimato, senza più desideri. Quando Marta cominciava a strillare nell'altra stanza, per me era quasi una liberazione. Mi tiravo su bloccando in malo modo i giochi di Bianca, ma mi sentivo innocente, non ero io che mi sottraevo a mia figlia, era la mia secondogenita che mi strappava alla prima. […]
>
> A quell'epoca avevo continuamente mal di stomaco per la tensione, erano i sensi di colpa: pensavo che ogni malessere delle mie figlie fosse causato da un mio ormai comprovato difetto d'amore (Ferrante, 2006: 46; 56).

Leda, che aveva poi abbandonato le figlie per tre anni, lasciandole con il marito, è attratta dall'immagine di Nina, che ai suoi occhi appare invece come la madre perfetta:

> Ridevano tra loro godendosi il piacere di sentirsi corpo contro corpo, toccarsi il naso col naso, sputarsi fiotti d'acqua, baciarsi. In un'occasione le vidi giocare insieme con la bambola. Lo facevano divertendosi molto, la vestivano, la svestivano, fingevano di ungerla con crema solare, le facevano il bagno dentro un secchiello verde, l'asciugavano strofinandola per non farle prendere freddo, se la stringevano al seno come per allattarla o la rimpinzavano con pappe di sabbia, la tenevano al sole accanto a loro, sdraiata sul loro stesso telo. Se la ragazza era di per sé bella, in quel suo modo di essere madre c'era qualcosa che la distingueva, pareva non aver voglia d'altro che della bambina (Ferrante, 2006: 17).

Il modo in cui Nina si relaziona a sua figlia diventa oggetto costante dell'attenzione di Leda, che progressivamente sviluppa una forma di ossessione per quella famiglia:

> La piccola aveva qualcosa di sbilenco, non so cosa però, una tristezza infantile forse o una malattia silente. Tutto il viso rivolgeva in permanenza alla madre la richiesta di stare insieme: una supplica senza pianti o capricci, e la madre non si sottraeva. Una volta notai l'attenzione delicata con cui la spalmava di crema. Un' altra volta mi colpì il tempo lento che madre e figlia passavano insieme in acqua, l'una che se la stringeva contro, l'altra che le teneva le braccia strette intorno al collo […].
>
> Se la ragazza era di per sé bella, in quel suo modo di essere madre c'era qualcosa che la distingueva, pareva non aver voglia d'altro che della bambina (Ferrante, 2006: 17).

Dopo pochi giorni, le loro vite si intrecciano, poiché accade che la piccola Elena scompare e sarà proprio Leda a ritrovarla, ricordando il panico sperimentato quando una delle sue figlie si era persa da piccola. In Leda si scatenano i ricordi infelici della sua infanzia, durante la quale sua madre minacciava spesso di andarsene, e del periodo in età adulta in cui aveva sacrificato i propri sogni per crescere le figlie, che – come confessa a Nina con tono distaccato – aveva poi abbandonato quando la più grande aveva sei anni e la più piccola quattro.

Nina, Elena e la sua bambola, osservate con fascinazione e allo stesso tempo con disagio, rappresentano il contraltare del rapporto che Leda ha avuto con sua madre durante l'infanzia e di quello che instaurato con le figlie:

> Le lingue per me hanno un veleno segreto che ogni tanto schiuma e per il quale non c'è antidoto. Ricordo il dialetto nella bocca di mia madre quando smarriva la cadenza dolce e ci strillava, intossicata dallo scontento: non ce la faccio più con voi, non ce la faccio più. […]
>
> Quella donna, Nina, pareva tranquilla e provai invidia (Ferrante, 2006: 19).

Prima di ritrovare la bambina, Leda ruba la sua bambola, un gesto che avvia un processo di regressione psichica (Bacarin e Dias da Silva, 2024) e riattiva il trauma materno:

> […] sono stata pazientemente la bambola di Bianca, nei suoi primi anni di vita. Lei mi trascinava sotto il tavolo di cucina, era la nostra capanna, mi faceva sdraiare. Ero stanchissima, mi ricordo: Marta non chiudeva occhio la notte, dormiva un poco soltanto di giorno, e Bianca mi stava sempre intorno piena di pretese, non voleva andare al nido, le volte che riuscivo a lasciarcela si ammalava complicandomi ancora di più l'esistenza. Tuttavia cercavo di tenere i nervi saldi, volevo essere una buona madre (Ferrante, 2006: 45-46).

L'oscurità attribuita nel titolo alla figlia riflette le zone d'ombra che caratterizzano la madre. Il desiderio di una vita diversa e la tensione tra il ruolo di intellettuale e quello di madre non implicano la negazione dell'amore materno, ma lo rendono più complesso e

stratificato, poiché l'affetto si mescola con pulsioni divergenti. Nella sua forma più compiuta, l'amore materno riconosce la presenza simultanea di desiderio e ostilità, e dunque è consapevole della sua ambivalenza (Parker, 2010).

Leda sente il desiderio di prendersi cura della bambola che ha rubato come se fosse una bambina, ma questo impulso riapre la ferita della separazione dalle figlie e, ancora più nel profondo, della scissione tra il proprio sé e il proprio corpo. Come osserva Enrica Maria Ferrara (2023: 268-269), nei romanzi di Ferrante, la perdita e il recupero di oggetti, come abiti, bambole o gioielli, e i sentimenti di lutto e riparazione che accompagnano questi processi rappresentano il motore dell'atto narrativo attraverso cui il soggetto femminile si costituisce. Si tratta dunque di elementi che non sono materia inerte, ma diventano costitutivi dell'identità dei soggetti. Le protagoniste dei romanzi di Ferrante, nel loro processo di formazione identitaria, instaurano un dialogo non solo con soggetti umani, ma anche con entità non umane, ad esempio una chiave o un cane ne *I giorni dell'abbandono*, un braccialetto in *La vita bugiarda degli adulti*, una bambola in *La figlia oscura* e in *L'amica geniale*. Ferrara sottolinea dunque come la bambola non sia solo un oggetto simbolico, ma una presenza attiva, un catalizzatore di memoria e di desiderio. Essa incarna una "materia agente" (Ferrara, 2023: 268), vale a dire una forma di vitalità intrinseca della materia, che partecipa alla costruzione della soggettività: «Nani era una bambola brutta, vecchia, aveva in faccia e sul corpo segni di penna biro. Tuttavia in quei momenti sprigionava una forza viva» (Ferrante, 2006: 36).

Ferrara interpreta la bambola anche come figura del postumano, come corpo artificiale capace di attivare relazioni affettive e trasformative; in questo senso essa richiama le figlie perdute, ma anche il corpo infantile di Leda stessa, il sé frammentato che la protagonista tenta di ricomporre. Il gesto di Leda è un tentativo di stabilire un contatto con un'entità non umana, che, proprio per la sua estraneità, le consente di ripensare la propria umanità (Ferrara 2023: 274). La bambola, dunque, non è soltanto il segno di un'ossessione, ma il luogo in cui la soggettività si rigenera attraverso l'alterità. Il furto della bambola diviene il motore della regressione psichica di Leda, che rievoca la propria infanzia, la sua bambola Mina (o "mammuccia") e il rapporto problematico con la madre. La bambola diventa così doppio materno e specchio dell'identità, costituisce un oggetto perturbante che unisce amore e distruzione (Kaya, 2019).

Se l'amore materno comprende elementi legati all'ostilità al rifiuto, che la società tende a censurare, nel suo racconto Ferrante riconosce questa parte oscura, restituendole dignità nel processo di autodeterminazione (Lewin, 2023). Leda incarna l'ambivalenza etica che contraddistingue la maternità, ma si riconosce nella propria frattura e non tenta più di

rimuoverla. Attraverso l'atto di confessione che prende forma nella narrazione («Le cose più difficili da raccontare sono quelle che noi stessi non riusciamo a capire», Ferrante, 2006: 8), Leda riconquista il proprio diritto alla parola, diventa "essere narrabile" (Pinto, 2016: 13). In questo modo il racconto si configura come esercizio di integrità, come atto di riparazione simbolica che converte il senso di colpa in un processo di conoscenza.

Una lettura delle relazioni funzionali tra temi letterari e spazio geografico permette di interpretare la spiaggia come luogo altamente simbolico del romanzo. Si tratta di uno spazio liminale, posto tra mare e terra, dove si riattivano nella protagonista memorie e conflitti legati alla maternità. La spiaggia è anche spazio sociale che mette in scena i ruoli di classe e di genere e spazio psichico, luogo winnicottiano di transizione, che racchiude desiderio, colpa, perdita e trasformazione. Infine è teatro del gesto trasgressivo del furto della bambola, che rappresenta la frattura tra mondo esterno e dimensione psichica (Haugen, 2020).
Leda riflette sul modo in cui provare a restituire il giocattolo, ma continua a rimandare, perché a volte le capita di pensare di aver bisogno della bambola più della piccola Elena, che ne frattempo è molto inquieta per la sua perdita e sua madre fa fatica a calmarla. Anche da questi aspetti emerge come la bambola rappresenti un veicolo di identificazione e sostituzione, che agisce da mediatore tra le generazioni e le diverse parti della psiche (Kaya, 2019). Leda si era presa cura della bambola in maniera quasi chirurgica, operando su di lei come avrebbe fatto su sé stessa:

> […] mi accorsi che alla bambola era uscito altro liquido scuro dalla bocca, mi aveva macchiato la gonna. Le esaminai le labbra raccolte intorno a un forellino. Le sentii cedevoli sotto le dita, di una plastica più morbida del resto del corpo. Gliele scostai con delicatezza. Il foro della bocca si allargò e la bambola ebbe un sorriso, mi mostrò gengive e dentini da latte. Le richiusi subito la bocca 84 con repulsione, la scossi forte. Sentii l'acqua che aveva nella pancia, mi immaginai un putridume del ventre, liquido chiuso, stagnante, misto a rena (Ferrante, 2006: 84-85).

L'atto di "riparare" il giocattolo coincide con una rinascita psichica della protagonista, espressa nella frase conclusiva del romanzo («Sono morta, ma sto bene»).

Quando, alla fine, la protagonista restituisce la bambola, confessando a Nina di averla rubata, la giovane donna, scioccata e arrabbiata, la maledice e la pugnala con lo spillone di un cappello, per poi scappare. Mentre inizia lentamente a impacchettare le sue cose per lasciare la casa della villeggiatura, Leda riceve una telefonata delle figlie, che le chiedono come sta e perché non le ha chiamate. Lei mormora commossa: «Sono morta, ma sto bene» (Ferrante, 2006: 141). Il romanzo si chiude dunque con una formula ironica (Merrit, 2017) che, dopo un'esperienza di disorientamento e di messa in discussione dei ruoli e delle categorie

identitarie, condensa la morte simbolica e la rinascita di una donna che rivendica la propria vita non come dovere biologico. L'ironia agisce così come una forma di pensiero critico che permette alla protagonista di rientrare in contatto con la propria umanità.

4. Il sé femminile tra esperienza e storia

I romanzi di Ernaux e Ferrante delineano due figure speculari della soggettività femminile contemporanea. In *La donna gelata* la dissoluzione del sé e la violazione della dignità assumono la forma dell'anestesia e del silenzio, poiché il corpo femminile, ridotto a ruoli sociali, perde la propria capacità di sentire e di significare – un processo che viene restituito attraverso una scrittura neutra e sociologica. Il racconto-confessione di Leda, donna apparentemente libera e autonoma, ma ancora imprigionata nel reticolo delle aspettative sociali legate alla maternità, ridefinisce l'integrità psichica non come adesione a un ideale morale, ma come riconoscimento della propria complessità e di un sentire ambivalente, che viene accettato come parte dell'esperienza interiore.

Per entrambe le protagoniste, l'istruzione rappresenta al tempo stesso un mezzo di mobilità sociale e una fonte di disallineamento identitario, poiché introduce una distanza tra la matrice culturale popolare d'origine e l'universo di pratiche, valori e aspirazioni borghesi che introiettano progressivamente, sperimentando delle polarità antitetiche: ascesa culturale/alienazione affettiva nel caso della figura delineata da Ernaux; lingua italiana/dialetto per Leda. Il modello tradizionale del *Bildungsroman* viene dunque profondamente riconfigurato (McIlvanney, 2001: 49-95), poiché il percorso di formazione delle due donne non conduce a una sintesi armonica, ma a una disintegrazione del sé.

Entrambe le opere descrivono i traumi e le lotte che la coscienza attraversa per conformarsi alle aspettative sociali relative ai comportamenti e alle funzioni associate all'essere donna, indagando in maniera critica il processo di socializzazione femminile. Nel romanzo di Ferrante, Leda ritrova una forma di integrità grazie al racconto della propria contraddizione, dunque il gesto narrativo le permette di accogliere le tensioni che la abitano senza annullarle, ma integrandole nella propria identità. Se Ernaux registra la perdita dell'integrità, Ferrante ne racconta la riconquista, ma per entrambe la scrittura è molto più del semplice racconto di sé, poiché, agendo sul piano simbolico, diventa un atto di testimonianza e di riparazione, in cui il linguaggio ha la possibilità di cambiare il pensiero.

Le due scrittrici si inscrivono in un processo di trasformazione del panorama letterario contemporaneo che coniuga lo sguardo sulla realtà con la consapevolezza delle procedure formali, un nuovo realismo che viene declinato da entrambe collegando l'esperienza soggettiva alla dimensione storico-sociale e trasformano le scelte formali in

strumenti di presa di posizione sul mondo (Mello, 2025). Come ha evidenziato Marianne Hirsh (1989), ampliare i confini della rappresentazione del femminile in letteratura, dando spazio al punto di vista materno e portando alla luce ciò che, tradizionalmente, è rimasto inascoltato, costituisce un gesto radicale. I romanzi analizzati rappresentano due diverse declinazioni della letteratura intesa come progetto non solo estetico, ma anche etico, poiché danno voce a passioni e sentimenti complessi che, nel momento in cui vengono nominati e messi in forma narrativa, sono resi "pensabili", un'operazione che può trasformare il dolore individuale in consapevolezza condivisa.

Bibliografia

Aksoy Alp, E. (2022). La récriture au féminin: La Femme rompue de Simone de Beauvoir et La femme gelée d'Annie Ernaux. *Litera*, 32 (1), 457-476.

Bacarin, A. V. e Dias da Silva, A. (2024). Novas configurações entre a obra *A filha perdida*, de Elena Ferrante, e *Marta e Maria*, de Caravaggio: literatura, psicologia, intermidialidade e interartes. *Travessias*, 18 (3), 1-20.

De Beauvoir, S. (1967), *La femme rompue*. Gallimard.

Bernardini, P. (2010). Human dignity and human capabilities in Martha C. Nussbaum. *Iustum Aequum Salutare*, 6 (4), 45-51.

Bourdieu, P. (2014), *Il dominio maschile*. Feltrinelli.

Ferrara, E. M. (2023). Posthumanism and trauma: The non-anthropocentric world of grief and objects in Elena Ferrante and Catherine Dunne. *Romance Studies*, 41 (4), 267-282.

Granacki, A. M. (2023). Writing the 'Woman Destroyed' in Elena Ferrante and Simone de Beauvoir. *The Italianist*, 43 (1), 123-132.

Haugen, M. W. (2020). Stranden hos Elena Ferrante. *Kultur & Klasse*, 130, 209-237.

Hirsch, M. (1989). *The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism*. Indiana University Press.

Kaya, N. (2019). Lost dolls, lost souls in Elena Ferrante's *La figlia oscura*. *Annali di Ca' Foscari. Serie orientale*, 55, 637-650.

Kemp, S. (2010). *Annie Ernaux and the narrating of time*. In Id. *French Fiction into the Twenty-First Century. The Return to the Story*. University of Wales Press.

Lewin, M. (2023). La madre oscura. *Psicoanálisis*, 45 (1), 39-44.

McIlvanney, S. (2001). *Annie Ernaux: The Return to Origins*. Liverpool University Press.

McIlvanney, S. (2001). The Adult Woman: Female Behaviour Paradigms in *La Femme gelée* and *Passion simple*. In ID., *Annie Ernaux: The Return to Origins* (49-95). Liverpool University Press.

Mello, L. L. da S. (2025). Inleiarsi: History, fiction, and *Bildung* in the writing of Annie Ernaux and Elena Ferrante. *Varia Historia*, 41, 1-33.

Merritt, M. M. (2017). Motherhood in Ferrante's *The Lost Daughter*: A case study of irony as extraordinary reflection. *Philosophy and Literature*, 41, 185-200.

Nussbaum. M. (1996), *Il giudizio del poeta*. Feltrinelli.

Parker, R. (2010). *Torn in Two: The Experience of Maternal Ambivalence*. Virago.

Pinto, I. (2016). Intervista ad Adriana Cavarero. Filosofia della narrazione e scrittura del sé: primi appunti sulla scrittura di Elena Ferrante. *Testo & Senso*, 17.

Wolf, N. (2011). Figures d'exception féminine dans les trois premiers romans d'Annie Ernaux. *Études françaises*, 47 (1), 129-140.

Antonella De Blasio insegna Critica letteraria e letterature comparate presso l'Università Telematica eCampus. I suoi campi di interesse includono l'indagine dei fenomeni narrativi contemporanei attraverso la prospettiva della narratologia cognitiva e dei processi transmediali. Ha pubblicato diversi studi su temi legati alla teoria della narrazione e all'analisi cognitiva dei testi letterari, tra cui *Narrazioni identitarie. Teorie e analisi nella letteratura del secondo millennio* (Mimesis, 2025).

GLI ULTIMI *FORZATI DELLE GALERE* DEL PAPA: IL VIAGGIO DA CIVITAVECCHIA A MALTA NEL 1797

Alessandra Mita Ferraro

Riassunto: Il presente contributo analizza un episodio finora marginale nella storiografia sulla schiavitù mediterranea: il trasferimento di forzati appartenenti allo Stato pontificio da Civitavecchia a Malta nel 1797, un anno prima dell'abbandono dell'arcipelago da parte dell'Ordine di San Giovanni e del suo trasferimento alla Repubblica francese. La corrispondenza presa in esame, tra l'inquisitore Giulio Carpegna e la Segreteria di Stato pontificia, consente di ricostruire il destino dell'ultimo *carico* di *forzati a vita* del papa inviato a Malta. Il contributo chiarisce anche le peculiarità della schiavitù atlantica e di quella mediterranea, mettendo in luce le specificità della seconda - caratterizzata da reciprocità, temporaneità e reversibilità - e il suo radicamento nelle logiche politico-religiose della guerra di corsa.

Parole chiave: schiavitù mediterranea; Ordine di San Giovanni; Inquisizione; Malta; XVIII secolo.

Abstract: This paper examines an episode that has so far remained marginal in the historiography of Mediterranean slavery: the transfer of convicts belonging to the Papal States from Civitavecchia to Malta in 1797, one year before the Order of St John abandoned the archipelago and ceded it to the French Republic. The correspondence under consideration, exchanged between the inquisitor Giulio Carpegna and the Papal Secretariat of State, makes it possible to reconstruct the fate of the last group of papal life convicts sent to Malta. The paper also elucidates the distinctive features of both Atlantic and Mediterranean forms of slavery, highlighting the specific characteristics of the latter - marked by reciprocity, temporariness, and reversibility - and its deep entrenchment within the politico-religious logic of privateering warfare.

Keywords: Mediterranean slavery; Order of St John; Inquisition; Malta; 18th century.

Introduzione

La possibilità che un individuo possa essere assunto come oggetto di proprietà di un altro uomo, istituendo in tal modo una classe di soggetti equiparabili a cose, ha costituito una delle strutture più persistenti della storia umana attraverso forme e modalità diverse. Lungi dall'essere un residuo di epoche primitive essa ha accompagnato lo sviluppo delle civiltà dall'antichità all'età contemporanea[1]. Nel nostro presente essa continua ad assumere una

[1] Degna di nota la distinzione di Bales fra una *vecchia* e una *nuova* schiavitù. La contemporanea, definita "usa e getta" per la brevità del suo rapporto, pur in assenza del requisito della proprietà legale, è caratterizzata dal basso costo e dall'abbondanza dei potenziali soggetti reclutabili (Bales, 2002: 20).

fisionomia peculiare e radicata, comprensibile non solo in rapporto alla dimensione economica ma come un "dispositivo politico e simbolico" capace di definire le gerarchie tra culture e religioni (Del Rosso, 2018; Messinetti, 2020; Bonazza, 2022). La pratica ha una storia millenaria.

Nell'antichità classica, il lavoro servile costituiva la base dell'economia e dell'ordine sociale: lo schiavo era al tempo stesso forza produttiva e segno tangibile del potere. Con la cristianizzazione dell'Impero romano e le trasformazioni economiche successive, la schiavitù non scomparve, ma assunse una funzione principalmente agraria e domestica, lasciando spazio in età moderna, a forme di cattività legate alla guerra, alla fede e alla politica marittima. La ripresa dei traffici mediterranei tra XV e XVII secolo fece da propulsore alla guerra di corsa e alla pirateria, combattute anche sotto la bandiera della fede, e produssero una peculiare schiavitù, detta appunto mediterranea, ormai oggetto da decenni di un vivace e proficuo dibattito storiografico[2]. Parallelamente, l'espansione coloniale europea generò la più nota schiavitù atlantica – la cui bibliografia è ormai copiosa e indomabile[3] – fondata sull'idea di razza e sulla produzione nelle piantagioni del Nuovo Mondo.

La vicenda degli ultimi *forzati delle galere* del papa trasferiti a Malta che qui si presenta (prima parte di un lavoro più ampio), rientra nella schiavitù mediterranea e chiude in qualche modo una parabola servile tutta cristiana. I cento galeotti giunti nel Porto Grande della Valletta nel maggio del 1797 non potevano immaginare che un anno dopo avrebbero posto fine alla loro reclusione isolana: il 12 maggio 1798, infatti, le navi francesi guidate da Bonaparte diretto in Egitto giunsero nell'arcipelago e dopo averlo conquistato, decretarono l'abolizione della schiavitù strumento politico e identitario della schiavitù mediterranea in età moderna.

Schiavitù atlantica e schiavitù mediterranea

L'età moderna vide affermarsi due grandi modelli di schiavitù: uno transoceanico, legato alla tratta africana, e uno regionale, centrato sul bacino del Mediterraneo. I due sistemi schiavistici, pur fondandosi sull'appropriazione del corpo, divergono per motivazione e finalità. Se nel mondo atlantico, infatti, la schiavitù si basava sul profitto economico e sulla

[2] Precisando che è stato Fernand Braudel (1949) a rilevare la relazione che intreccia l'attività corsara e la schiavitù, oltre ai numerosi lavori di Salvatore Bono, merita anche un accenno il gruppo di ricerca diretto da Anne Duprat che dal 2006 raccoglie storie e memorie di schiavi mediterranei. Per una panoramica storiografica Bonazza (2022) e Del Rosso (2018).

[3] Solo per un iniziale orientamento, accanto al classico Williams (1964) almeno il *Trans-Atlantic Slave Trade Database* (online), Lindsay (2011), Delpiano (2009) e Bonazza (2022).

costruzione di una gerarchia razziale, nel Mediterraneo, essa conservava una forte connotazione religiosa e penitenziale e si inscrive nella tradizione della guerra giusta contro l'infedele. La distinzione si radica nel criterio dell'alterità: nell'orizzonte atlantico, sostenuto dai governi iberici, francesi e britannici, fondato sulla deportazione di milioni di africani verso le Americhe, lo schiavo è definito dal colore della pelle. Nel Mediterraneo l'altro si identifica, invece, con il musulmano, il "turco", il "moro", il "barbaresco" (Fiume, 2009; Del Rosso, 2018). La peculiarità della schiavitù mediterranea risiede inoltre nella sua reciprocità e nella visibilità sociale. A differenza di quella coloniale[4], essa non era relegata alle piantagioni, ma pienamente inserita nella vita urbana: schiavi e captivi popolavano i porti, i cantieri e le galere. A Malta, Napoli, Genova o Livorno, la schiavitù era un fenomeno pubblico, regolato da norme e gestito da magistrature dedicate.

A differenza di quella atlantica, la schiavitù del Mediterraneo moderno era spesso temporanea. Il prigioniero poteva essere riscattato, scambiato o convertirsi[5]: il comune spettro d'acqua condiviso da schiavi, corsari e mercanti che partecipavano allo stesso spazio economico, era unito da una logica comune di mobilità e rischio (Bennassar, 1998: 307–310). Le reti dei redentori, principalmente l'Ordine dei Trinitari e Mercedari, insieme ai negoziatori laici, definirono un'economia parallela fondata sul riscatto, che coinvolgeva Stati, famiglie e istituzioni religiose. La prigionia costituiva dunque un evento che poteva essere reversibile, inscritto in un ciclo di cattura e liberazione che rinsaldava i legami tra fede e identità[6]. Essa, inoltre, diversamente della tratta atlantica, non mirava alla produzione, ma al servizio e alla punizione. Gli schiavi cristiani nelle reggenze barbaresche e quelli musulmani a Malta come a Livorno erano impiegati come rematori nelle galere, come lavoratori nei cantieri o come servi nelle case nobiliari.

Le galere degli ordini cavallereschi, attive nel mediterraneo moderno (quelle dell'Ordine di Malta e di Santo Stefano) costituivano un microcosmo, in cui convivevano

[4] Salzmann collega i flussi di schiavi musulmani catturati da guerre, pirateria o naufragi e destinati a Francia, Italia, Malta e Spagna alla logica di una "crociata globale" contro l'Islam. La schiavitù mediterranea, almeno per quanto riguarda i maschi adulti, è vista come un "Galley Complex", diversa dalla "agricultural slavery" nelle Americhe. "[…] the Galley Complex also differed in important ways from agricultural slavery in the Americas. Unlike the plantation system, the actual oarsmen who were enslaved (as opposed to convicts and volunteers) were part of a crew owned, maintained and managed by a state or one of the state-like lay religious orders. (Salzmann, 2013: 399).

[5] Le pratiche e i meccanismi di conversione degli schiavi musulmani a Malta hanno attirato l'attenzione di molti studiosi soprattutto nel nuovo millennio, per un inquadramento bibliografico Bosco (2014) e Zammit (2019).

[6] Si vedano, solo un iniziale orientamento, Fontenay (2001); Cipollone (1997), Brogini 2008 e Fiume 2009, e per l'abiura, (Fiume, 2009: X, 70-78). In relazione alla posizione della Chiesa sul tema: Lenci (2006: 150-153) e Benedetti (2013).

schiavi, forzati e marinai liberi, riuniti in una gerarchia di fatica e di fede. Indispensabile per conseguire il successo in mare era la costante tensione disciplinare. Lo schiavo turco incatenato al remo costituiva una "prova vivente" della vittoria cristiana (Del Rosso, 2018; Mita Ferraro 2024a). La cattura, dunque, si traduceva in un atto di guerra e in un gesto rituale, detto altrimenti in un trofeo morale.

L'Ordine di San Giovanni fece delle proprie galere istituzioni disciplinari e devozionali oltre che economiche: spazi di addestramento per i cavalieri e luoghi di pena per gli schiavi. L'equipaggio delle galere, lunghe orientativamente 50 metri e larghe dai 5 ai 7 metri, composto da circa 500 uomini, riuniva una minoranza di ufficiali e di lavoratori liberi e la ciurma formata da buonavoglia (uomini liberi che sceglievano di remare spinti dalla miseria), schiavi e forzati incatenati cui si aggiungevano i rinnegati, convertiti all'islam o al cristianesimo secondo le fortune della guerra, generando una comunità di bordo che rifletteva, in scala ridotta, le tensioni del Mediterraneo: cristiani e musulmani, nobili e plebei, liberi e schiavi coabitavano nello stesso spazio fisico e simbolico (Tabella 1).

Tabella 1. Categorie di rematori e mansioni a bordo delle galere dell'Ordine di Malta.

Categoria	Definizione	Condizione giuridica	Mansioni principali
Schiavi	Prigionieri musulmani catturati in guerra o acquistati nei porti europei	Proprietà dell'Ordine o di privati	Rematori, lavori portuali, servizio domestico
Forzati	Condannati dai tribunali a scontare pene ai remi	Soggetti alla giurisdizione criminale	Rematori, lavori pesanti
Buonavoglia	Uomini liberi che si offrivano volontariamente al remo per bisogno	Liberi sotto contratto annuale	Rematori, servizi minori
Rinnegati	Ex cristiani convertiti all'islam, poi catturati	Schiavi infedeli riconvertiti	Ultimi banchi, mansioni più dure
Aguzzini	Custodi armati responsabili della disciplina della ciurma	Liberi, stipendiati dall'Ordine	Sorveglianza e punizione
Cavalieri / Ufficiali	Nobili membri dell'Ordine	Liberi, aristocratici	Comando e addestramento militare

La schiavitù a Malta

L'isola di Malta rappresentò, tra il XVI e il XVIII secolo, uno dei più stabili e complessi sistemi di gestione della schiavitù mediterranea. Lì, la cattività non era solo una conseguenza della guerra di corsa, ma una vera e propria istituzione inserita nel tessuto politico e sociale

dell'Ordine di San Giovanni. Fin dal suo insediamento nel 1530, l'Ordine aveva fatto della cattura e dell'impiego di schiavi musulmani un elemento costitutivo della propria economia marittima, della sua ideologia cavalleresca e della sua identità religiosa tanto che nel 1660 un'ordinanza del gran maestro intimò espressamente a tutti i corsari dell'Ordine di "catturare il maggior numero possibile di schiavi infedeli" da impiegare nelle ciurme delle galere e delle galeotte (Brogini, 2013: 49).

Come ha scritto Fontenay "Malta fu, per oltre due secoli, un arcipelago di catene", dove la schiavitù si presentava come "presenza strutturale, e non accidentale, della vita urbana e marittima" (Fontenay, 1991: 63). Il sistema maltese era complesso, capillare e formalizzato. Ogni schiavo aveva un padrone – spesso un cavaliere o un ufficiale – ma, a differenza del mondo coloniale, non esisteva una totale alienazione giuridica: la Santa Sede manteneva un ruolo di vigilanza morale, e la conversione al cristianesimo comportava generalmente il diritto alla libertà. L'Inquisizione, rappresentata dal suo tribunale stanziato a Birgu o Vittoriosa, conservava un potere significativo regolando le dinamiche.

Il numero degli schiavi a Malta si accrebbe progressivamente in età moderna in ragione dello sviluppo della corsa fino a raggiungere i duemila nel XVII secolo (che rimase il limite massimo imposto dall'Ordine) pari al 10% della popolazione portuale maltese (Brogini, 2013: 53). Tutti erano obbligati a portare un anello di ferro alla caviglia e gli uomini dovevano indossare pantaloni abbastanza corti da renderlo visibile per non incorrere nella pena di 50 colpi di frusta in pubblico. Solo gli schiavi cattolici e convertiti avevano il privilegio di non indossare l'anello. Due volte l'anno ricevevano abiti di tela grossa e un paio di scarpe bicolore, nere e bianche, simbolo che attestava il loro stato servile. Agli schiavi era permesso svolgere anche lavori domestici per l'Ordine per i quali ricevevano un compenso. Il gran maestro, come i cavalieri, possedevano schiavi che erano al loro servizio: quelli personali del gran maestro erano impegnati al suo servizio personale, alla cura del palazzo magistrale e alla gestione delle stalle (Bono, 2016: 132-133). Gli schiavi dei cavalieri erano vestiti elegantemente, riflettendo l'importanza del loro proprietario[7]. Gli schiavi lavorano anche alla costruzione di opere pubbliche: furono determinanti nella costruzione e nell'ampliamento della capitale La Valletta e dei forti che vegliano sul Porto grande.

[7] Sono attestati anche casi in cui un cavaliere "scambiava" uno schiavo con un galeotto. Ad esempio, nel 1654 un cavaliere cedette uno schiavo al Tesoro dell'Ordine ottenendo in cambio la disponibilità di un galeotto. Inoltre, nel 1621 a Malta e nel 1640 (nel caso di un condannato dall'Inquisizione di Avignone), è documentato che un galeotto venisse sostituito da uno schiavo per il completamento della pena (Wettinger, 1965).

L'alcolismo e l'abuso di droghe come l'oppio erano comuni nella comunità schiavile dell'isola, e causa di risse e disordini frequenti.

Gli schiavi pubblici vivevano in tre grandi bagni - chiamati *Prigioni degli schiavi* -, costruiti a Vittoriosa nel 1539, alla Valletta nel 1571 e a Senglea nel 1629 dove erano separati per sesso e per età. Un chirurgo e un barbiere si occupavano della loro salute e alloggiavano nelle prigioni insieme ai guardiani e ai soldati (circa 600 in ogni prigione). Su tutti vegliavano l'aguzzino e il sottoaguzzino impiegati dell'Ordine (Brogini, 2015: 82-83).

Dopo il 1608, quando il gran maestro rilasciò a un cavaliere-corsaro indicazioni precise sulla gestione del bottino, si definì un puntuale ordine gerarchico per la destinazione e l'utilizzo delle merci catturate, determinando quali beni dovessero essere necessariamente portati a Malta e quali potessero essere venduti. In breve tempo, questa disciplina fu adottata uniformemente da tutti i corsari, inclusi i privati, che si uniformarono alle direttive stabilite. La regolamentazione imponeva una netta differenziazione delle merci in base al loro valore e alla loro deperibilità. I beni deperibili e di prima necessità, in particolare il frumento e il riso, erano soggetti all'obbligo imperativo di essere trasferiti a Malta per garantire l'approvvigionamento ed era auspicabile che il trasporto fosse effettuato con un naviglio confiscato, che poteva essere venduto o utilizzato dall'Ordine. I manufatti minori, principalmente di cuoio, dovevano essere venduti al miglior prezzo. Al contrario, i materiali di rilevanza strategica e duratura (artiglieria, ferro, legname) godevano di una gestione più elastica: la loro vendita o il trasporto a Malta dipendeva dalle esigenze contingenti. Merci di pregio (tessuti e spezie) o preziose (oro argento gioielli) dovevano invece giungere nell'isola in modo integro e intatto. Infine, per le prese umane, i corsari erano incaricati di vendere al miglior prezzo donne e bambini insieme alla maggior parte dei prigionieri di alto rango, che potevano essere riscattati immediatamente, nei mercati del Levante e della Sicilia. A Malta dovevano essere portati unicamente gli uomini che potevano essere impiegati come forza lavoro, per rispondere alle necessità economiche strutturali dell'Ordine. (Brogini, 2015)

I bottini più preziosi della corsa, e per la corsa, erano dunque gli esseri umani: principalmente uomini giovani e professionisti dello spazio marittimo (mercanti, soldati, rematori, marinai). Al loro arrivo in porto la gran parte era destinata a formare la ciurma delle galere (schiavo da remo) e a svolgere lavori di carattere pubblico nei porti (schiavi di

terra) cui abbiamo già accennato. I restanti, comprese le donne (non numerose) e i più giovani, erano invece venduti all'asta[8].

La gran parte degli schiavi maltesi era dunque destinata al remo nelle galere. La richiesta di rematori divenne infatti costante e pressante per tutte le marinerie mediterranee, compresa quella giovannita. Ciò dipese anche dal passaggio – tra XVI e XVII secolo – dalla voga "alla sensile", che richiedeva grande abilità e coordinamento perché ogni galeotto manovrava un remo (con tre rematori per banco), alla voga "a scaloccio", in cui un unico grande remo era azionato da più rematori seduti sullo stesso banco. Questo sistema permetteva di armare una galea molto più rapidamente, mescolando rematori esperti con altri appena imbarcati, senza il lungo apprendistato richiesto dalla voga alla sensile, e garantiva inoltre un significativo risparmio di legname per i remi[9].

Il lavoro dei rematori musulmani aveva anche una funzione eminentemente penitenziale e simbolica. Remare sotto la croce ottagonale dell'Ordine significava, per il mondo cristiano, non solo esercitare un dominio materiale, ma compiere un atto di redenzione collettiva. La faticosa sincronia dei remi - spesso scandita da preghiere o canti religiosi - rappresentava un rituale di purificazione; lo stesso gran maestro Pinto raccomandava che gli schiavi al remo fossero trattati con umanità in vista della loro auspicata conversione. La fortuna marittima dell'Ordine che raggiunse il suo culmine nel XVII secolo si avviò verso una parabola discendente nel secolo successivo quando si trovò progressivamente a fare i conti con una crisi strutturale. Nel XVIII secolo, la guerra di corsa perse la sua funzione economica, e con essa il flusso di prigionieri musulmani che aveva sostenuto l'intero sistema. Le galere, costose da mantenere e militarmente sempre più obsolete furono progressivamente ridotte. Le idee abolizioniste e la nuova sensibilità illuministica contribuirono ulteriormente a minare la legittimità della schiavitù.

[8] Soprattutto le donne, i bambini e gli uomini anziani o troppo giovani per remare, sono impiegati al servizio dell'Ordine: negli *alberghi*, dove vivono i cavalieri, alla sacra infermeria, dove sono curati i cavalieri e tutti i cristiani del porto, oltre che all'armeria, ai forni, compiono i grandi lavori di fortificazioni e di miglioramento portuale, puliscono le strade, etc. Gli schiavi privati hanno invece mansioni domestiche e sono acquistati dai cavalieri in occasioni della vendita all'asta. Queste sono organizzate sulla piazza centrale della capitale Valletta, qualche giorno dopo l'arrivo del naviglio che li trasporta. Sono venduti *alla candela*, ovvero l'asta dura fin quando una candela resta accesa e un'asta raramente dura più di quattro giorni, per non far abbassare il prezzo di vendita. Il prezzo è identico nel Mediterraneo cristiano e musulmano e lo stesso schiavo vale più o meno lo stesso prezzo a Malta, a Messina a Tunisi a Istanbul.

[9] 49 erano i remi – per altro più lunghi e resistenti – impegnati nelle galere con voga a scaloccio rispetto ai 150 utilizzati nella voga a sensile (Lo Basso, 2006: 117-120).

Il caso di studio: il viaggio da Civitavecchia a Malta

Nell'Archivio Apostolico Vaticano (Segreteria di Stato, Malta 185, Carte diverse 1578-1794, cnn) in una nota redatta dal comandante di Civitavecchia, sono schematicamente riportati i profili di 100 forzati sulle galere pontificie che nel 1797 furono trasferiti a Malta come *forzati delle galere* dell'Ordine. Tutti cristiani 96 di loro erano stati privati a vita della libertà e destinati alle galere per aver commesso vari reati[10]. La corrispondenza fra Giulio Carpegna, inquisitore e nunzio apostolico a Malta, e il segretario di Stato pontificio, prima Ignazio Busca (1789-marzo 1797) e poi Giuseppe Doria Pamphilj (1797-1799), consente di ricostruire la vicenda[11].

Il corpus è composto da 13 lettere che corrono dal 18 ottobre 1796 al 6 maggio 1797. In un clima di estrema incertezza politica, di progressivo disorientamento nel quadro delle tensioni internazionali dopo l'89 e la minaccia dell'esercito repubblicano nella Penisola, il cardinale Busca, chiede al nunzio e inquisitore di Malta, Giulio Carpegna, di adoperarsi per riuscire nell'immediato, o comunque il prima possibile, a far acquistare all'Ordine 100 forzati stanziati nel porto di Civitavecchia che avrebbero potuto fomentare, laddove, come si temeva, le truppe repubblicane cercassero adepti, endemiche rivolte.

Non era la prima volta che il papa e i Giovanniti "trafficavano" in galeotti. La mancanza di manodopera sulle galere giovannite – impiegate nel corso dell'età moderna come polizia marittima delle potenze cattoliche – per le ragioni già richiamate, rendeva i cavalieri, impiegati nella loro funzione di polizia del mare, costantemente alla ricerca di manodopera remiera fra i condannati dei paesi cattolici europei[12]. Così accanto a quelli proveniente dalla Francia e da Napoli[13], vi erano quelli dello Stato pontificio[14] di cui è

[10] La schiavitù nello Stato della Chiesa era, generalmente ritenuta lecita: vescovi, cardinali, ricche famiglie e gli stessi pontefici, possedevano schiavi (papa Clemente XI Albani nel Settecento possiede due schiavi). La servitù penale, infatti, parte del diritto romano, era pienamente condivisa dalla religione cristiana, in quanto la privazione della libertà e la costrizione ai lavori forzati per aver commesso determinati crimini erano considerate la giusta punizione per i peccati commessi dagli uomini (Caffiero, 2022: 112-122; Fiume, 2009: 109-111; Grantaliano, 2006: 29).

[11] La corrispondenza si legge in Archivio dell'Inquisizione, Medina, Malta (d'ora in poi AIM), Corrispondenza 102 e sempre in AIM, Memorie Mons Carpegna, 37 cc. 467-473, e in Archivio privato Carpegna, *Carteggio di Mons. Giulio Carpegna*, Tomo II (1796-1798), cnn.

[12] Ciò non esclude affatto che avvenisse anche il contrario: Salzmann (2013: 399-400) afferma che circa 200 schiavi, principalmente musulmani, erano inviati ogni anno a Civitavecchia da Malta.

[13] Wettinger (1965: 31) parla di vari invii dal Regno di Napoli. Nel 1789, a seguito del riscatto degli schiavi posseduti dall'Ordine da parte del sovrano del Marocco, l'Ordine sperava di ricevere trecento/quattrocento galeotti da Napoli.

attestato l'arrivo nel 1651, 1663, 1666 e nel 1700 (Wettinger, 1965: 31) e poi, appunto, nel 1797.

Ma la situazione negli anni novanta del Settecento era profondamente mutata. Le finanze dell'Ordine erano disastrose: nel 1792 erano stati confiscati i beni delle tre lingue di Francia che rappresentavano tra metà e due terzi del bilancio delle rendite complessive (Blondy, 2002: 348-351).

Lo stesso Carpegna alla prima richiesta del Cardinale di Stato scriveva di non saper "dissimulare la quasi impossibilità" di venire "a capo dell'affare almen per ora"[15], dal momento che "La Religione è in tali strettezze che non può caricarsi di veruna anche leggerissima spesa di più, non potendo neppure supplire alle necessarie ed indispensabili"[16]. La difficoltà maggiore che spiega gli otto mesi necessari per concludere il trasferimento riguarda le disastrose finanze dell'Ordine. Vana era risultata per esempio la decisione presa dal gran maestro il 15 dicembre 1796 di ottenere un versamento doppio rispetto a quello ordinario da parte dei commendatori ancora in possesso delle loro rendite[17]. La soluzione giunse dallo stesso Carpegna ben consapevole dell'urgenza papale di liberarsi dei galeotti e dell'impossibilità oggettiva dell'Ordine di addossarsi le spese non certo dell'acquisto ma anche del loro solo mantenimento. Mediatore capace, sempre informato dai suoi "uomini", dai cavalieri che frequenta quotidianamente, oltre che dalle visite settimanali al gran maestro, propone alla Camera Apostolica a continuare a farsi carico delle spese versando la stessa cifra pagata per le galere pontificie, ovvero 20 scudi annui per ciascuno di loro[18], come per altro aveva fatto pochi mesi prima il re di Napoli[19].

Definito l'accordo, fu necessario attendere l'occasione propizia per il loro trasferimento riducendo per entrambe le parti i costi del trasporto. Una prima occasione sfumò in novembre quando una nave giovannita diretta in Spagna avrebbe potuto ricevere i

---

[14] Fontenay ha calcolato che il 70% dei rematori delle galere papali erano di forzati (Fontenay, 1996: 119). Civitavecchia tra XVII e XVIII secolo fu uno dei maggiori punti di raccolta di schiavi dell'Italia centrale (Caffiero, 2022: 41).

[15] Giulio Carpegna al Cardinale Busca, Segretario di Stato, Malta, 18 ottobre 1796, in Archivio Apostolico Vaticano (d'ora in poi AAV), Malta, 185 cnn e copia in Archivio privato Carpegna, *Carteggio di Mons. Giulio Carpegna*, Tomo II (1796-1798), cnn.

[16] AAV, Malta, 185, Giulio Carpegna al Cardinale Busca, Segretario di Stato, Malta, 29 novembre 1796.

[17] Ivi, Giulio Carpegna al Cardinale Busca, Segretario di Stato, Malta, 28 febbraio 1797.

[18] Della cifra da versare all'Ordine scrive diffusamente la Camera Apostolica al Segretario di Stato, Montecitorio, 29 novembre 1796, e Carpegna al Cardinale Busca, Segretario di Stato, Malta 5 gennaio 1797 e ancora il 7 febbraio scrive il Segretario a Carpegna, in cui si accorda per 20 scudi romani per testa.

[19] Pochi mesi prima, la data esatta non è riportata, il Re di Napoli aveva, infatti, inviato "a sue spese" i forzati, versando per ciascuno di loro "un carlino". AAV, Malta, 185, Giulio Carpegna al Cardinale Busca, Segretario di Stato, Malta, 18 ottobre 1796 e copia in Archivio privato Carpegna, *Carteggio di Mons. Giulio Carpegna*, Tomo II (1796-1798), cnn.

forzati, che avrebbero costituito essi stessi parte della ciurma per il rientro alla Valletta[20]. Il Segretario di stato scrivendo il 7 febbraio 1797 a Carpegna propose per evitare i costi a carico della Chiesa di attendere che l'Ordine si portasse a Civitavecchia per prendere una galera che gli doveva essere consegnata in cambio "delle mezze galere" ricevute il novembre precedente[21]. "Il tempo contrario" dei primi mesi dell'anno ritarda la partenza del vascello diretto a prendere la galera a Civitavecchia[22]. Infine, il primo aprile parte da Malta al comando del Commendatore de Dienne il vascello diretto a Civitavecchia per recuperare la galera. In quella occasione Carpegna scrive che il Governo "desidera principalmente […] per proprio lume e regolamento […] una nota distinta del nome, cognome, Patria de' condannati, e dei delitti da loro commessi"[23]. Il 17 aprile giunse finalmente al porto di Civitavecchia una tartana con 160 uomini di equipaggio.

La lista finale inviata all'inquisitore riporta i dati di 100 detenuti esatti.

Alla fine, il 3 maggio del 1797, i 100 forzati lasciano Civitavecchia e pochi giorni dopo entrano nel Porto grande della Valletta[24]. La loro età media non superava i trent'anni, 74 di loro erano stati condannati all'ergastolo per reati che oggi diremmo *minori* (fughe, furti e rapine), 22 erano gli omicidi. Quattro, infine, le eccezioni: due dovevano scontare una pena rispettivamente di 10 e di 15 anni, un altro era da tenere sotto stretta custodia ma non è specificato il reato e infine l'ultimo non era stato giudicato definitivamente[25].

Alla loro schiavitù – come a quella di tutti gli schiavi musulmani - pose fine, il 28 pratile anno VI (16 giugno 1798), Bonaparte sbarcato sull'isola quattro giorni prima, con la flotta diretta in Egitto. Vivant Denon, testimone oculare della liberazione, giunto sull'isola con l'armata francese scrisse:

> On délivra tous les esclaves turcs et arabes; jamais la joie ne fut prononcée d'une manière plus expressive : lorsqu'ils rencontroient les Français, la reconnoissance se peignoit dans leurs yeux d'une manière si touchante, qu'à plusieurs reprises elle me fit verser des larmes; ce fut un vrai bonheur que j'éprouvai à Malte. Pour prendre une idée de leur extrême satisfaction dans cette circonstance, il faut savoir que leur gouvernement ne les rachetait et ne les

[20] AAV, Malta, 185, Giulio Carpegna al Cardinale Busca, Segretario di Stato, Malta, 29 novembre 1796.
[21] Ivi, Segretario di Stato a Carpegna, [Roma], 7 febbraio 1797 e Antonio Frosini al Cardinale Busca, Civitavecchia, 17 aprile 1797.
[22] Carpegna scrivendo il 1° aprile al Cardinale Segretario di Stato specifica che il vascello – comandato dal commendatore de Dienne – avrebbe dato fondo a Gaeta.
[23] Malta primo aprile 1797 e la nota fu consegnata il 28 aprile dal Tesoriere, Montecitorio 28 aprile.
[24] La data esatta della partenza viene comunicata da Civitavecchia al cardinale Doria Pamphili, Segretario di stato che risponde il 6 maggio allegando alla lettera l'elenco dei galeotti.
[25] Ci limitiamo in questa sede ad un'analisi complessiva rimandando ad altra sede per un'analisi dettagliata dei dati.

> échangeoit jamais, que leur esclavage n'était adouci par aucun espoir; ils ne pouvoient pas même rêver la fin de leurs peines (Denon, 1802: 10).

Non so dire al momento se e quanti degli ex galeotti pontifici partirono per l'Egitto con la l'*Armé d'Orient* come corpo ausiliare, inquadrati in drappelli di 20 uomini come aveva comandato il generale (Ilari, Crociani, Paoletti, 2001: 720)[26]. Certamente però Malta da laboratorio di cattività, si trasformò in simbolo della dissoluzione del Mediterraneo tradizionale. La sua storia schiavile, radicata nella reciprocità della cattura e del riscatto e nell'economia giovannita, si chiuse con un atto sancito dalla Repubblica francese che nelle speranze degli isolani avrebbe dovuto condurre, sulla base nuova sensibilità politica, all'autonomia[27].

Conclusioni

La vicenda degli ultimi galeotti del papa giunti a Malta costituisce il punto terminale di una lunga tradizione politico-religiosa che aveva intrecciato guerra, fede e servitù nel cuore del Mediterraneo. La schiavitù mediterranea, fondata per secoli sulla reciprocità religiosa e sulla funzione penitenziale del lavoro forzato, si dissolve con l'avvento della sovranità moderna e della libertà individuale come principio politico universale. Nel nuovo ordine geopolitico imposto da Bonaparte, la libertà non era più concessa dalla grazia ma garantita dalla legge. Con la fine del secolo e la sua laicizzazione gli equilibri del Mediterraneo cambiano radicalmente. La potenza spagnola, veneta, ottomana e giovannita scompare e, temporaneamente, anche lo Stato pontificio. La schiavitù mediterranea costruita su una logica di reciprocità divenne così inapplicabile nel mondo delle nazioni moderne che videro economicamente la marginalizzazione economica del mare interno a vantaggio di una economia mondo incentrata sul mare del nord.

Come nota Delpiano, l'Illuminismo non abolì la schiavitù, ma fu "all'interno della cultura *philosophique* che maturò una sua condanna radicale sul piano dei principi teorici […] fu anche in questo ambito che si verificò il passaggio da una denuncia di tipo morale a una di carattere politico" (Delpiano, 2009, 87).

---

[26] Wettinger riferisce che i francesi trovarono al loro arrivo a Malta 700 forzati del Regno di Napoli e altri 500 schiavi ma non è citata la fonte (Wettinger, 1965: 29). Esiste invero una *Lista dei Turchi schiavi in Malta imbarcati e mandati liberi, gratis, del Governo francese*, che riporta un elenco di 598 schiavi, recentemente studiata da Grita (2020). La fonte era già stata individuata da Fontenay, (2001: 394).

[27] In realtà Malta fu sottoposta a un governo di tipo coloniale e i maltesi non acquisirono la cittadinanza francese (Blondy, 2002: 383-385 e Mita Ferraro, 2024b).

Le strutture mentali e istituzionali della schiavitù sopravvissero ancora per decenni, riprodotte in altre forme di subordinazione, come il lavoro forzato carcerario o la leva militare (Delpiano, 2009: 122; Moroni, 1999: 183) e nel Mediterraneo dei nostri giorni non tutti gli esseri umani godono dei diritti fondamentali come codificati dall'Unione Europea.

Bibliografia

Bales, K. (2000). *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*. Feltrinelli.

Benedetti, R. (2013). Servi introvabili e schiavi visibili. Un'analisi delle fonti giuridiche dello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII). *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 53-80.

Bennassar, B. (1998). La marchandise humaine. In J. Carpentier & F. Lebrun (a cura di), *Histoire de la Méditerranée*. Fayard.

Blondy, A. (2002). L'Ordre de Malte au XVIIIe siècle: Des dernières splendeurs à la ruine. Bouchène.

Bono, S. (2021). Histoires et mémoires d'esclaves dans le monde méditerranéen. In Fusaro, M., Heywood, C., Mohamed-Salah Omri, M. (a cura di), *Échanges culturels et commerciaux dans la Méditerranée moderne. L'héritage maritime de Fernand Braudel*, Septentrion, 123-142.

Bonazza, G. (2022), Storia della schiavitù e storia del lavoro non libero: intrecci e problematiche dal dopoguerra a oggi. *Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale*, anno XLV/88, 41-61.

Bosco, M. (2014). Schiavitù e conversioni religiose nel Mediterraneo moderno. Un bilancio storiografico. *Daedalus. Quaderni di Storia e Scienze sociali*, 5, 9-36

Braudel, F. (1949). *La Méditerranée et le Monde méditerranée à l'époque de Philippe II*. Librarie Armand Colin.

Brogini, A. (2008). Intermédiaires de rachat laïcs et religieux à Malte aux XVIe et XVIIe siècles. In Kaiser W. (a cura di) *Le commerce des captifs : les intermédiaires dans l'échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, XVe-XVIIIe siècle*, Publications de l'École Française de Rome, 47-63.

Brogini, A. (2013). Une activité sous contrôle : l'esclavage à Malte à l'époque moderne. Cahiers de la Méditerranée, 87, 49-61.

Brogini, A. (2015). *Les Hospitaliers et la mer – XIVe-XVIIIe siècles*, Illustoria.

Caffiero, M. (2022). *Gli schiavi del papa*. Morcelliana.

Cipollone G. (1997). Trinitari. In *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, IX, Edizioni Paoline, 1330-1371.

Delpiano, P. (2009). *La schiavitù in età moderna*. Laterza.

Del Rosso, G. (2018). Gli schiavi, i corsari e l'Ordine di Malta. *Studi melitensi*, XXVI, 69-138.

Denon, V. (1802). *Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, pendant les campagnes du général Bonaparte*, Didot l'Aine.

Fiume, G. (2009). *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi d'età moderna*. Mondadori.

Fontenay, M. (1991). Les missions des galères de Malte (1530-1798). In Vergé-Franceschi M. (a cura di), *Guerre et commerce en Méditerranée (IXe-XXe siècles)*, Veyrier.

Fontenay, M. (1996). L'esclave galérien dans la Méditerranée des Temps modernes. In Bresc H. (a cura di), *Figures de l'esclave au Moyen-Âge et dans le monde moderne*, L'Harmattan, 115-143.

Fontenay, M. (2001). Il mercato maltese degli schiavi al tempo dei Cavalieri di San Giovanni (1530- 1798). *Quaderni Storici*, XXXVI, 2, 391-413.

Grantaliano, E. (2006). Le Carceri Nuove (1658-1883). In Antonielli L. (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerato. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubbettino, 23-47.

Grita, I. (2020). *Riscatti e scambi di schiavi e captivi musulmani nel Mediterraneo tra XVI e XVIII secolo: il caso di Malta e l'operato del sultano del Marocco Sidi Muhammad*. Tesi di dottorato, Università di Roma, La Sapienza.

Ilari, V. Pietro Crociani, P., Paoletti, C., (2001). *Storia militare dell'Italia giacobina (1796-1802)*. Tomo II La guerra peninsulare, Ufficio Storico SME.

Lo Basso, L. (2006). Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova. In Antonielli L. (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerato. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubbettino, 117-144.

Lenci, M. (2006). *Guerra, schiavi, rinnegati nel Mediterraneo*, Carocci.

Lindsay, L. A. (2011, ed. it.). *Il commercio degli schiavi*. Bologna.

Messinetti, M. (2020). *Diritto e schiavitù. Il paradigma dell'uomo merce nel secolo XVIII tra Regno di Napoli e colonie spagnole*, Editoriale Scientifica.

Mita Ferraro, A. (2024a). La vita dei marinai sulle galere dell'Ordine di Malta e dell'Ordine di Santo Stefano. In G. Perta (a cura di), *Come fanno i marinai. Storie di mare per una Storia del Mediterraneo*, Guida, 125-139.

Mita Ferraro, A. (2024b). *Malta 1798. Il crepuscolo dei cavalieri e la geopolitica mediterranea*. FrancoAngeli.

Moroni, M. (1999). *Corsari, pirati e schiavi nell'Adriatico di età moderna*. Il Lavoro Editoriale.

Salzmann, A. (2013) Migrants in Chains: On the Enslavement of Muslims in Renaissance and Enlightenment Europe. *Religions*, 4, 391-411.
Trans-Atlantic Slave Trade Database, on line https://www.neh.gov/project/transatlantic-slave-trade-database.
Wettinger, G. (1965). The Galley-Convicts and Buonavoglia in Malta during the rule of the Order. *Journal of the Faculty of Arts*, 3 (1), 29-37.
Williams, E. (1964). *Capitalism and Slavery*. Andre Deutsch.
Zammit, W. (2019) The Faith Triumphant. Muslims convert to Catholicism and the Order of St John 1530-1798. In Morton N. (a cura di) T*he Military Orders Vol. VII: Piety, Pugnacity and Property*, Routledge, 160-171.

Alessandra Mita Ferraro è Professore associato di Storia moderna presso l'Università Telematica eCampus. Le sue recenti ricerche si sono concentrate sulla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* sulla storia di genere e sulla storia politico-religiosa del Mediterraneo in età moderna con particolare attenzione all'Ordine di Malta. Il suo ultimo volume è *Malta 1798*. *Il crepuscolo dei cavalieri e la geopolitica mediterranea* (FrancoAngeli, 2024).

INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN FINANZA: SICUREZZA, TUTELA DEI DATI E NON DISCRIMINAZIONE

Antonella Notte - Rosa Adamo

Riassunto: La diffusione di nuove tecnologie nel settore finanziario, con particolare riguardo all'adozione di algoritmi di intelligenza artificiale nei processi di produzione e distribuzione dei servizi finanziari, genera impatti rilevanti sui diritti umani. Tali tecnologie, pur fornendo maggiore efficienza, accessibilità e personalizzazione, sollevano importanti criticità in termini di trasparenza, responsabilità ed equità. In questo contesto, il lavoro si propone di riflettere sul modo in cui l'innovazione finanziaria possa interferire con alcuni diritti, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il principio di non discriminazione, rispettivamente sanciti dall'articolo 8 e dall'articolo 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*. Dopo una breve panoramica sul funzionamento dell'innovazione tecnologica in ambito finanziario, il lavoro si concentra sulle principali questioni etiche e normative sollevate dal ricorso a tecnologie automatizzate e si conclude con una riflessione sull'equilibrio tra innovazione finanziaria e tutela dei diritti umani attraverso anche l'analisi dei risultati di un'indagine condotta dalla Banca d'Italia.

Parole chiave: innovazione finanziaria; intelligenza artificiale; Diritti umani; protezione dei dati, non discriminazione.

Abstract: New technologies diffusion in the financial sector, particularly the adoption of artificial intelligence algorithms in the production and distribution of financial services, has significant impacts on human rights. These technologies provide greater efficiency, accessibility, and customization, but they also raise significant issues in terms of transparency, accountability, and fairness. This study aims to reflect on how financial innovation may interfere with some rights, particularly the right to protection of personal data and the principle of non-discrimination, respectively enshrined in Articles 8 and Article 21 of the *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. After a brief overview of how technological innovation are adopted in the financial sector, the study focuses on main ethical and regulatory issues raised by the use of automated technologies, and it concludes with a reflection on the balance between financial innovation and the protection of human rights, including an analysis of the results of a survey conducted by the Bank of Italy.

Keywords: Financial innovation; Artificial intelligence; Human rights; Data protection; Non-discrimination.

1. Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni, la diffusione dell'innovazione tecnologica nel settore finanziario ha prodotto radicali e profonde trasformazioni nei processi di produzione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari, rendendo le operazioni più efficienti, rapide e personalizzate.

In particolare, le istituzioni finanziarie impiegano le nuove tecnologie per automatizzare diversi processi, tra cui la personalizzazione dei prodotti finanziari, la valutazione del merito creditizio, l'assistenza ai clienti, l'ottimizzazione delle gestioni patrimoniali, nonché la semplificazione degli adempimenti normativi. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono capaci di analizzare enormi quantità

di dati in tempi brevissimi, di identificare le tendenze di mercato e di ottimizzare le decisioni di investimento. Inoltre, le nuove tecnologie rendono possibile l'accesso ai servizi finanziari in modo più inclusivo, ampliando le opportunità di investimento e riducendo le barriere economiche.

In sostanza, le nuove tecnologie ridisegnano l'intero rapporto tra il settore finanziario e i risparmiatori/investitori. Tuttavia, pur rendendo tutto più semplice e sicuro, è evidente che alcuni processi digitalizzati hanno necessità di essere maggiormente attenzionati. Ad esempio, l'utilizzo di algoritmi per la valutazione del merito creditizio può portare a decisioni distorte se i dati su cui si basano risultano incompleti o parziali. Allo stesso tempo, i processi automatizzati spesso sono poco trasparenti e poco inclini a valutare singoli casi in modo più flessibile e meno discriminatorio.

In un contesto del genere, è evidente l'ampio interesse che sia il mondo scientifico che gli organismi deputati al rispetto dei diritti umani stanno mostrando nei confronti dell'innovazione tecnologica nel settore finanziario. Se, da un lato, è chiaro che l'attenzione si concentra sulle potenzialità che le nuove tecnologie offrono al sostegno della crescita economica, dall'altro, la stessa attenzione deve essere volta a riflettere sul modo in cui le diverse tecnologie possono influire sui diritti fondamentali dell'uomo.

La letteratura ha affrontato il tema secondo direttrici diverse partendo dal presupposto che, nel dare valore ai diritti umani fondamentali, è importante considerare come gli stessi possano subire profondi cambiamenti dovuti a rivoluzioni tecnologiche o movimenti sociali (Schulz & Raman, 2020). Ad esempio, Sartor (2020) sostiene che i diritti umani fondamentali possono fornire un utile riferimento normativo per garantire eticità nell'affrontare le questioni normative che sorgono in relazione all'intelligenza artificiale. Teo (2025) mette in evidenza come l'individuo è spesso incapace di comprendere i danni derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che può minare alcuni diritti come il diritto alla privacy, la libertà di espressione e la libertà di pensiero, e propone un nuovo modello di responsabilità in materia di diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale.

Nel corso degli ultimi anni, anche le istituzioni europee hanno iniziato ad interessarsi in modo crescente al tema delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Nel 2020, la Commissione Europea ha presentato il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale nel quale vengono delineati i principi fondamentali per promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, affrontare i rischi legati all'utilizzo della stessa (Commissione Europea, 2020). Nel 2024, il Consiglio d'Europa ha adottato il primo Trattato internazionale sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, con il fine di garantire giuridicamente la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale.

Ancora oggi, nonostante gli studi in letteratura e gli interventi delle istituzioni internazionali, non si dispone di un ampio corpus di prove empiriche sul vasto insieme di diritti umani interessati

dall'innovazione tecnologica o sulle garanzie necessarie per assicurare che l'utilizzo delle stesse nella pratica sia conforme ai diritti fondamentali.

Alla luce di queste brevi considerazioni, il lavoro si propone di effettuare uno studio sul legame tra l'innovazione nel settore finanziario e alcuni dei diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, focalizzando l'attenzione sull'articolo 8 relativo alla «protezione dei dati di carattere personale» e sull'articolo 21 che concerne il principio di «non discriminazione», al fine di evidenziare possibili campi di ingerenza e criticità.

Dopo una breve disamina del funzionamento dell'innovazione tecnologica in finanza (sezione 2), il lavoro si concentra sui principali diritti fondamentali coinvolti (sezioni 3 e 4). Il lavoro si conclude con una riflessione sulle prospettive future e sull'equilibrio tra progresso tecnologico e tutela dei diritti umani, supportata dall'analisi di un'indagine condotta dalla Banca d'Italia (sezione 5).

2. L'evoluzione della FinTech e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi finanziari

Lo sfruttamento delle nuove tecnologie al servizio delle attività finanziarie prende comunemente il nome di Financial Technology (FinTech).

Il termine FinTech è stato coniato nel 2009 quando la crisi finanziaria del 2008 (la peggiore crisi dopo la Grande depressione del 1929) e la conseguente perdita di fiducia nei confronti dei sistemi finanziari tradizionali fornirono la spinta per l'incontro tra attività finanziarie e tecnologia (Roy & Vasa, 2025).

Nel corso dei decenni l'attenzione è cresciuta e agli investimenti nella tecnologia si è aggiunta la possibilità di sfruttare un'ingente quantità di dati dal valore incalcolabile. Invero, già in passato, la Commissione Europea (2014, p. 2) affermava che «è in atto una nuova rivoluzione industriale trainata dai dati digitali, dall'informatica e dall'automazione».

In particolare, i dati rappresentano oggi l'asset più prezioso dell'economia moderna. La detenzione e l'utilizzo dei dati agiscono inevitabilmente, infatti, sulle dinamiche competitive e concorrenziali del mercato, fungendo da parametro concorrenziale tra le imprese. Essi costituiscono anche una risorsa fondamentale per la creazione di modelli di business innovativi e mercati completamente nuovi, come appunto la FinTech (Finocchiaro & Falce, 2019).

La grande accessibilità e disponibilità di dati è strettamente connessa al potere computazionale attualmente disponibile. Infatti, i dati costituisco l'input non solo di molti servizi on line ma, soprattutto, di tecnologie rivoluzionarie come l'intelligenza artificiale.

Con il termine intelligenza artificiale, coniato negli anni '50, si rappresenta generalmente un insieme di scienze e tecniche capaci di disegnare soluzioni informatiche in grado di riprodurre l'intelligenza umana. Per svolgere al meglio i propri compiti, i sistemi di intelligenza artificiale utilizzano procedure matematiche e di calcolo (algoritmi) che permettono di riconoscere schemi nei dati, di fare

previsioni o di prendere decisioni. Gli algoritmi godono di un'ampia disponibilità di dati e hanno cominciato a esprimere il loto potenziale sia nel tessuto produttivo che nella vita personale.

Le tecniche di intelligenza artificiale non formalizzano un procedimento deterministico (tipico della programmazione tradizionale), ma sviluppano modelli di natura induttiva o deduttiva capaci di apprendere automaticamente dai dati disponibili, ricavando dagli stessi dati informazioni utili e conoscenza.

L'intelligenza artificiale può essere suddivisa in due principali approcci, che danno origine a diverse tecniche algoritmiche: l'approccio induttivo e l'approccio deduttivo. Nell'approccio induttivo, il sistema costruisce la propria conoscenza partendo dall'analisi dei dati osservati, apprendendo attraverso un processo di generalizzazione basato sull'esperienza. L'approccio deduttivo utilizza, invece, i linguaggi di Knowledge Representation and Reasoning (KRR) per avere una rappresentazione formale della conoscenza e produrne della nuova dai dati in input in un processo di inferenza. In sostanza, nell'approccio induttivo, le macchine vengono addestrate per trovare la soluzione migliore ad un problema imparando dai dati e dai propri errori, mentre nell'approccio deduttivo si consente al modello di dedurre un risultato basato su verità e prove matematiche.

L'approccio induttivo è conosciuto come apprendimento automatico o machine learning, mentre l'approccio deduttivo è noto come ragionamento automatico o automated reasoning.

Nel settore finanziario, le tecniche di machine learning e i relativi algoritmi trovano particolare applicazione nell'analisi del rischio di credito, ovvero nell'attività volta a valutare il merito creditizio dei clienti che richiedono dei prestiti (Fuster et al., 2020). Nei modelli statistici tradizionali di analisi del rischio di credito, che prevedono l'impiego della regressione logistica per stimare la probabilità di insolvenza del cliente (Fantazzini & Figini, 2009; Khandani et al., 2010), la scelta delle variabili da inserire e la definizione delle relazioni tra le stesse sono guidate solitamente da principi teorici dell'economia (Kruppa et al., 2013). A differenza di questi modelli statistici tradizionali, gli algoritmi di machine learning individuano automaticamente le variabili più significative, riuscendo a cogliere anche connessioni complesse e non lineari, spesso di difficile interpretazione (Barboza et al., 2017).

Da diversi decenni, gli studi in letteratura hanno messo a confronto l'efficacia predittiva delle tecniche di machine learning con quella degli approcci statistici classici. I risultati indicano che, nella maggior parte dei casi, i modelli basati sul machine learning offrono performance superiori in termini di accuratezza nella previsione delle insolvenze (Bacham & Zhao, 2017; Moscatelli et al., 2020; La Gatta et al., 2025).

L'applicazione delle tecniche di machine learning alla valutazione del merito creditizio consente di comprendere uno dei principali vantaggi di queste tecniche, ossia la capacità di trattare ed elaborare grandi moli di dati, sia in termini di quantità (numero di osservazioni) che di complessità (diversità e numerosità delle variabili), grazie anche al continuo progresso nella potenza computazionale disponibile

negli ultimi anni. In ambito creditizio, si è osservata una progressiva espansione delle fonti informative utilizzate per valutare l'affidabilità dei richiedenti. Si è passati dall'uso di dati finanziari strutturati – come indici patrimoniali, indicatori economico-finanziari e informazioni relative a conti, pagamenti e mercati – all'integrazione di dati strutturati non finanziari, ad esempio quelli socio-demografici, talvolta ottenuti da fonti esterne. A questi si aggiungono poi dati non strutturati di natura finanziaria (come quelli provenienti da analisi di transazioni o sistemi di open banking) e non finanziaria (ad esempio dati di navigazione online, tracce digitali e contenuti pubblicati sui social network) (Óskarsdóttir et al., 2019; Berg et al., 2020).

Inoltre, l'impiego del machine learning consente di includere nel processo valutativo variabili che, pur non avendo una chiara interpretazione economica o una relazione evidente con il merito creditizio, risultano informative grazie alla logica di apprendimento dei modelli. L'utilizzo di queste informazioni complementari o alternative a quelle impiegate nei modelli convenzionali può portare a un miglioramento della capacità predittiva e rendere possibile l'analisi di soggetti che, altrimenti, sarebbero esclusi o svantaggiati nei percorsi di accesso al credito. L'integrazione di nuove fonti di dati apre spazi competitivi per operatori non tradizionali, che potrebbero proporre soluzioni di finanziamento più rapide, meno onerose e con requisiti documentali ridotti.

3. Diritti fondamentali coinvolti nell'ecosistema finanziario digitale

Il rapido sviluppo dell'innovazione tecnologica nel settore finanziario sta generando, come illustrato in precedenza, nuove opportunità e, al tempo stesso, rischi inediti in tutti gli ambiti della società, non ultimi quelli dei diritti umani. Infatti, il binomio innovazione tecnologica e diritto ripropone problematiche destinate a incidere sugli effetti che la rivoluzione digitale avrà sulla tutela dei diritti dei singoli. Ad esempio, l'imprevedibilità dei modi in cui i sistemi di intelligenza artificiale (e i relativi algoritmi) sono in grado di evolvere comporta l'oggettiva difficoltà di anticipare tutte le possibili ingerenze che potrebbero profilarsi con riguardo al rispetto e alla salvaguardia dei diritti umani. Per i sistemi finanziari, ciò significa assicurare che l'implementazione di algoritmi e l'elaborazione di grandi quantità di dati siano compatibili con i principi di dignità umana, trasparenza e giustizia.

A livello europeo, la principale fonte normativa in materia di tutela dei diritti fondamentali è costituita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Essa riflette i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata a Parigi il 10 dicembre1948, e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, rafforzando la loro applicazione e racchiudendo in un unico testo i diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini dell'Unione Europea.

In questo contesto normativo, l'impiego di sistemi automatizzati richiede anzitutto che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'individuo (principio cardine da

cui discendono tutti gli altri diritti fondamentali). L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, ossia il diritto del soggetto al quale i dati si riferiscono di esercitare un controllo, anche attivo, di tali dati. Questo diritto afferma che i dati personali devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge e che ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il diritto alla protezione dei dati personali si configura come il diritto di un soggetto di controllare l'insieme delle informazioni che allo stesso si riferiscono e che, quindi, costituiscono il suo riflesso e delineano lo stesso suo essere nella società dell'informazione. Tale diritto ha un oggetto molto ampio, come rivela la stessa definizione di «dato personale». Quest'ultimo, infatti, rappresenta «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile» (Regolamento UE 2016/679, Art. 4, punto 1).

Nell'ambito del settore finanziario, accanto al diritto alla protezione dei dati personali, assume particolare rilevanza anche il principio di non discriminazione, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Esso mira a prevenire specificamente lo sviluppo o l'intensificazione di qualsiasi discriminazione tra individui o gruppi di individui derivanti dall'impiego di tecnologie finanziarie. Questo principio può risultare minacciato dalla possibilità che gli algoritmi di intelligenza artificiale applicati nella produzione e distribuzione di servizi finanziari generino o accentuino disuguaglianze tra soggetti o categorie di utenti.

È opportuno evidenziare che il diritto alla protezione dei dati e il principio di non discriminazione, su cui il lavoro si concentra, costituiscono solo alcuni dei diritti fondamentali che possono essere potenzialmente interessati da un utilizzo improprio delle tecnologie finanziarie. Infatti, un simile utilizzo può determinare effetti pregiudizievoli su ulteriori diritti e principi, quali la tutela della vita privata, la sicurezza, la trasparenza e l'equità.

4. Protezione dei dati e non discriminazione nell'era dell'algoritmo: principi e limiti

I sistemi finanziari utilizzano la disponibilità di grandi quantitativi di dati, nonché le tecnologie che li processano, per rendere più efficienti e per personalizzare i prodotti e i servizi finanziari. Attraverso l'uso delle nuove tecnologie è possibile ottenere stime sempre più accurate dei profili di rischio relativi al singolo individuo.

Per assicurare un sistema non solo efficiente ma sicuro e garantista, è essenziale curare innanzitutto la completezza e l'attendibilità dei dati e delle fonti utilizzate, la correttezza della loro elaborazione, la trasparenza dei processi decisionali fondati sugli algoritmi e sui sistemi automatizzati, spesso difficili da comprendere.

L'attuale quadro normativo offre una cornice adeguata a fronteggiare molti dei rischi emergenti. Al momento il quadro è composito e annovera norme contenute in distinte discipline, tra cui la Direttiva

(UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento, la Direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, la Direttiva (UE) 2016/1148 sulla cybersecurity e il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In particolare, il Regolamento UE 2016/679 detta un complesso di regole uniformi di responsabilità e trasparenza nel trattamento dei dati personali, applicabili a tutti coloro che fanno uso di tali informazioni e, dunque, anche agli attori coinvolti nell'ambito della FinTech.

In primo luogo, il principio di responsabilità caratterizza la normativa europea sulla protezione dei dati personali, imponendo al titolare del trattamento di dati personali di osservare le norme del Regolamento e di dare prova di tale osservanza. In forza di tale principio, anche i protagonisti del settore FinTech, in quanto utilizzano dati personali, devono essere in grado di giustificare il trattamento di dati personali nel suo complesso. In questo ambito, è necessario dimostrare non solo la scelta dei dati personali trattati e dei soggetti a cui comunicare gli stessi, ma anche l'adozione delle misure ritenute idonee alla loro tutela, avvalorando il rispetto dei principi fondamentali del trattamento, ossia che i dati siano adeguati, pertinenti, aggiornati e conservati limitatamente al tempo necessario al perseguimento delle finalità del trattamento.

In secondo luogo, in virtù del rispetto del principio di trasparenza, risulta necessario garantire chiarezza sulle «modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali» (considerando n. 39 del Regolamento UE 2016/679). Il principio di trasparenza assume una rilevanza ancora più significativa nel contesto di analisi automatizzate di dati personali, di impiego di algoritmi e di decisioni prese senza l'intervento umano in quanto rendono più complesso evincere le modalità con cui sono trattati i dati personali, i soggetti che possono venirne a conoscenza e le altre caratteristiche del trattamento. Inoltre, la trasparenza non deve essere intesa solo come un obbligo in capo al titolare del trattamento di dati personali, ma anche come uno strumento di controllo che consente all'interessato di conoscere i rischi connessi al trattamento, nonché di valutare la gestione dei dati personali.

Con riguardo a questi principi bisogna però far emergere anche alcuni limiti.

L'efficacia del principio di responsabilità potrebbe risultare inficiata quando nel trattamento di dati personali sono coinvolti molteplici attori i cui ruoli e le cui responsabilità non sono chiaramente definiti. Questo accade proprio nel settore FinTech dove si avvicendano svariati player, dai fornitori di servizi agli sviluppatori dei programmi fino ai gestori dei digital marketplace, con l'effetto di creare una lunga catena su cui si snoda la responsabilità. Come è noto, poi, la qualità dei dati è essenziale nel contesto di tecnologie che si alimentano di dati personali. Da dati qualitativamente non corretti, non possono che scaturire elaborazioni non corrette, secondo il noto criterio «garbage in, garbage out». Secondo tale criterio, infatti, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le

quali sono trattati (Ridzuan & Zainon, 2024). Il parametro della qualità dei dati assurge, oltre che a requisito di protezione dei dati personali, ad elemento essenziale affinché l'elaborazione automatizzata e il risultato basati sui dati siano corretti. È chiaro come l'osservanza di tale criterio sia particolarmente onerosa quando siano coinvolte innumerevoli informazioni che richiedano ciascuna un controllo specifico di qualità.

Ancora, il principio di trasparenza impone di fornire all'interessato una serie di informazioni sul trattamento dei dati personali, tra cui le finalità perseguite attraverso il trattamento. Tuttavia, quando il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante l'impiego di certe tecnologie, come ad esempio quelle basate su tecniche di machine learning, la finalità del trattamento potrebbe non essere chiara fin dal principio, bensì potrebbe andarsi definendo con il trattamento stesso. Questa situazione comporta che l'eventuale consenso al trattamento dei dati personali potrebbe non essere ritenuto valido in quanto espresso in relazione a un trattamento le cui finalità non sono chiare o note. Analogamente, l'obbligo di fornire informazioni sulla logica di funzionamento di processi automatizzati, tra cui la profilazione, sembra applicarsi solo alle decisioni interamente automatizzate. Tale specificazione costituisce un forte limite all'applicabilità della norma la cui effettività risulta di fatto ridotta – se non annullata – a fronte di un, seppur minimo, intervento umano.

Con riguardo al principio di non discriminazione è necessario prendere in considerazione i bias algoritmici che possono riflettere pregiudizi umani e condurre a discriminazioni sistematiche. È stato dimostrato che le macchine possono interiorizzare i pregiudizi presenti negli esseri umani, come quelli basati su razza, genere, età o aspetto fisico. I bias algoritmici derivano da un insieme di regole che permettono ai sistemi di apprendere, ragionare, riconoscere schemi e svolgere compiti in autonomia. Di conseguenza, se non progettato adeguatamente, un algoritmo rischia di prendere decisioni discriminatorie influenzate da fattori quali etnia, sesso ed età, soprattutto nel campo dei servizi finanziari (Ntoutsi et al., 2020).

È importante sottolineare che spesso, nonostante il preciso intento di eliminare dall'algoritmo ogni informazione discriminatoria o potenzialmente tale, la discriminazione persiste sotto forma di «disparità istituzionale», ovvero di pregiudizi di decisori precedenti, ormai consolidati nel sistema di intelligenza artificiale, o della stessa società.

Nell'ambito del sistema finanziario, quando gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono impiegati nella valutazione del merito creditizio, i bias possono causare una scorretta classificazione del rischio e una possibile discriminazione nei confronti dei clienti potenziali.

In particolare, con «scorretta classificazione del rischio» si fa riferimento all'incapacità di un modello di ordinare accuratamente i clienti in base al loro merito creditizio, impedendo così un'efficiente allocazione delle risorse. L'impiego di un modello che non distingue adeguatamente il rischio può

generare problemi sia nella selezione dei clienti a cui concedere credito, sia nella determinazione del prezzo.

La «possibile discriminazione» si manifesta, invece, quando pregiudizi o forme di favoritismo influenzano il trattamento riservato a determinati clienti o gruppi di clienti, riconoscibili attraverso caratteristiche considerate «sensibili». Essa emerge dunque come risultato di distorsioni negli algoritmi di valutazione del merito creditizio, che generano svantaggi sistematici nei confronti di specifiche categorie. Lo svantaggio può derivare da decisioni o comportamenti che tengono esplicitamente conto di attributi legati alla vulnerabilità di certi soggetti (discriminazione diretta), oppure dall'uso di variabili strettamente correlate con l'appartenenza a un gruppo vulnerabile (discriminazione indiretta). Al fine di identificare e prevenire fenomeni discriminatori, potrebbe risultare utile quantificare il grado di imparzialità di un modello, analizzandone il comportamento complessivo.

Inoltre, la presenza di meccanismi di non corretta differenziazione o di discriminazione possono anche generare un ciclo di reazioni in cui i bias sono confermati e rinforzati. Un modello di valutazione non correttamente specificato, che penalizzi sistematicamente determinati gruppi sociali, può portare alla loro esclusione reiterata dal mercato del credito. Questa forma di esclusione modifica la composizione dei dati disponibili, generando un bias storico che si riflette nei campioni utilizzati per aggiornare il modello stesso. In questo modo, l'errore iniziale viene incorporato e rafforzato in un circolo vizioso di apprendimento distorto. In realtà, le fonti di distorsione possono manifestarsi in ogni fase del ciclo di vita di un algoritmo di intelligenza artificiale. Durante la raccolta dei dati, la distorsione si può manifestare quando il campione non rappresenta adeguatamente la popolazione di riferimento. Nella fase di modellizzazione e apprendimento, la distorsione si genera se la specificazione del modello o la funzione obiettivo privilegiano implicitamente certi gruppi rispetto ad altri. Infine, nell'analisi e interpretazione degli output, la distorsione si può creare quando le decisioni automatizzate vengono utilizzate senza una valutazione critica del contesto o delle conseguenze distributive.

Quanto brevemente evidenziato mostra come lo sforzo congiunto tra legislatori, autorità di vigilanza e operatori del settore è volto a rafforzare la qualità, la trasparenza e la tracciabilità dei processi algoritmici, nonché a incentivare la progettazione etica delle tecnologie e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale equi, spiegabili e verificabili, capaci di coniugare innovazione, efficienza e pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.

5. Evidenze empiriche sull'uso dell'intelligenza artificiale nel credito: l'esperienza italiana

Nel contesto dell'evoluzione tecnologica che investe il settore finanziario, la Banca d'Italia (2022) ha condotto un'analisi approfondita sull'uso di tecniche di intelligenza artificiale e machine learning per la valutazione del rischio di credito da parte degli intermediari finanziari italiani.

Nell'indagine condotta dalla Banca d'Italia, l'obiettivo principale è di verificare la consapevolezza degli operatori circa i rischi specifici connessi all'adozione di tali tecnologie, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali e alla possibilità che si verifichino distorsioni o discriminazioni, anche involontarie, nei processi decisionali.

L'attenzione principale è rivolta alle difficoltà degli intermediari di comprendere il funzionamento dei modelli algoritmici, spesso complessi rispetto ai modelli tradizionali, con conseguente minaccia alla completezza e all'attendibilità dei dati e delle fonti utilizzate, e di individuare eventuali effetti distorsivi e/o discriminatori che possono scaturire da bias nei dati o nelle logiche di apprendimento automatizzato.

La verifica empirica condotta su un campione di dieci intermediari finanziari italiani (bancari e non bancari) di diverse dimensioni, selezionati per la loro esperienza nell'implementazione o sperimentazione di modelli avanzati di valutazione del rischio di credito, ha fatto emergere risultati divergenti.

Sebbene l'adozione di queste tecnologie non sia ancora generalizzata, essa risulta in progressiva espansione. Gli intermediari coinvolti hanno riferito lo sviluppo di 38 modelli, dei quali circa il 60% era già operativo al momento della rilevazione. La maggior parte di essi è destinata alla clientela corporate e alle imprese di piccole e medie dimensioni, con un utilizzo che, nella quasi totalità dei casi, rimane a supporto del giudizio umano, lasciando l'ultima parola all'analista. Tuttavia, alcuni intermediari hanno manifestato l'intenzione di ridurre progressivamente l'intervento umano nei processi di concessione del credito.

Il principale vantaggio percepito nell'adozione di modelli di intelligenza artificiale e di machine learning è il miglioramento dell'accuratezza delle previsioni, ma non mancano altri benefici, come la possibilità di sviluppare processi di erogazione dei prestiti interamente digitali e automatizzati (instant lending) e di sfruttare fonti di dati alternative – incluse quelle relative ai movimenti di conto corrente ottenuti tramite open banking – che consentano di valutare soggetti con una limitata storia creditizia, ampliando così la platea potenziale dei clienti. Tuttavia, l'utilizzo di dati tratti dal web o dai social media rimane residuale, probabilmente a causa delle maggiori complessità etiche, legali e metodologiche.

Sul piano della trasparenza, quasi tutti gli intermediari intervistati hanno adottato o pianificano di adottare tecniche di spiegabilità, in particolare metodi post hoc, utili a rendere intelligibile il funzionamento dei modelli già addestrati. Tuttavia, si evidenzia una significativa carenza nell'impiego di tecniche esplicitamente finalizzate alla mitigazione della distorsione, come il bilanciamento dei dataset e il controllo di bias storici.

Infine, tutti gli intermediari hanno istituito o intendono istituire un sistema di governance dei modelli, corredato da specifica reportistica. Tuttavia, soltanto in poco più della metà dei casi, il monitoraggio copre in modo adeguato la qualità e l'integrità dei dati di input. Questo aspetto rivela quanto sia ancora in fase di maturazione la capacità del settore finanziario di affrontare in modo strutturato le sfide poste

dall'intelligenza artificiale, non solo in termini di efficienza, ma anche di rispetto dei principi fondamentali della protezione dei dati personali e della non discriminazione, imprescindibili in un sistema finanziario giusto e inclusivo.

6. Conclusioni

Nel rapporto tra innovazione tecnologica nel settore finanziario e tutela dei diritti umani è possibile individuare molteplici e complessi profili di ingerenza che evidenziano come il diritto alla protezione dei dati e il principio di non discriminazione potrebbero risultare minacciati da una innovazione tecnologica che non sia sufficientemente «umanocentrica» e orientata al rispetto dell'individuo nella sua essenza.

Il punto centrale è rappresentato dal concetto di «equilibrio», necessario per evitare, da un lato, di rinunciare ai significativi benefici derivanti dall'adozione e dall'innovazione di queste tecnologie avanzate, dall'altro, di compromettere i diritti e i valori che sono stati finora consolidati. I rischi per i diritti umani, associati all'aumento dell'uso di sistemi algoritmici, si presentano in molteplici forme e con crescente intensità. L'analisi svolta evidenzia come l'interazione tra l'intelligenza artificiale e la tutela dei diritti umani possa generare potenziali situazioni di interferenza, spesso complesse da gestire.

Numerosi diritti fondamentali potrebbero, infatti, essere messi a repentaglio, in modi diversi e con gradi di impatto variabili, qualora l'intelligenza artificiale non sia progettata in modo sufficientemente «umanocentrico», rispettando l'individuo nella sua essenza più profonda. In definitiva, è il bilanciamento che deve rimanere al centro del dibattito, affinché si possano sfruttare i vantaggi tecnologici senza mettere a rischio le conquiste sociali in termini di diritti e valori.

Bibliografia

Banca d'Italia (2022). Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano. *Questioni di economia e finanza*, 721.

Bacham, D. e Zhao, J. (2017). Machine learning: challenges, lessons, and opportunities in credit risk modeling. *Moody's Analytics Risk Perspectives*, 9, 30-35.

Barboza, F., Kimura, H. e Altman, E. (2017). Machine learning models and bankruptcy prediction. *Expert Systems with Applications*, 83, 405-417.

Berg, T., Burg, V., Gombović, A. e Puri, M. (2020). On the rise of fintechs: Credit scoring using digital footprints. *The Review of Financial Studies*, 33 (7), 2845-2897.

Commissione Europea (2020). *Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*. Bruxelles.

Commissione Europea (2014). COM (2014)442 final, *Verso una florida economia basata sui dati*. 2 luglio.

Fantazzini, D. e Figini, S. (2009). Random survival forests models for SME credit risk measurement. *Methodology and computing in applied probability*, 11 (1), 29-45.

Finocchiaro, G. e Falce, V. (2019). La digital revolution nel settore finanziario. Una nota di metodo. *Analisi Giuridica dell'Economia,* 1, 313-326.

Fuster, A., Goldsmith-Pinkham, P., Ramadorai, T. e Walther, A. (2020). Predictably unequal? The effects of machine learning on credit markets. *The Journal of Finance*, 77 (1), 5-47.

Khandani, A.E., Kim, A.J. e Lo, A.W. (2010). Consumer credit-risk models via machine-learning algorithms. *Journal of Banking & Finance*, 34 (11), 2767-2787.

Kruppa, J., Schwarz, A., Arminger, G. e Ziegler, A. (2013). Consumer credit risk: Individual probability estimates using machine learning. *Expert Systems with Applications*, 40 (13), 5125-5131.

La Gatta, V., Postiglione, M. e Sperlì, G. (2025). A novel augmentation strategy for credit scoring modeling. *Neural Computing and Applications*, 37 (9), 6663–6675.

Moscatelli, M., Parlapiano, F., Narizzano, S. e Viggiano, G. (2020). Corporate default forecasting with machine learning. *Expert Systems with Applications*, 161 (113567).

Ntoutsi, E., Fafalios, P., Gadiraju, U., Iosifidis, V., Nejdl, W., Vidal, M.E., ... e Staab, S. (2020). Bias in data-driven artificial intelligence systems. An introductory survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 10 (3), e1356.

Óskarsdóttir, M., Bravo, C., Sarraute, C., Vanthienen, J. e Baesens, B. (2019). The value of big data for credit scoring: Enhancing financial inclusion using mobile phone data and social network analytics. *Applied Soft Computing*, 74, 26-39

Ridzuan, F. e Zainon, W.M.N.W (2024). A Review on Data Quality Dimensions for Big Data. *Procedia Computer Science*, 234, 341-348.

Roy, J.K. e Vasa, L. (2025). Financial technology and environmental, social and governance in sustainable finance: a bibliometric and thematic content analysis. *Discover Sustainability*, 6 (1), 148.

Sartor, G. (2020). Artificial intelligence and human rights: Between law and ethics. *Maastricht Journal of European and Comparative Law,* 27 (6), 705-719.

Schulz, W.F. e Raman, S. (2020). *The Coming good Society: why new Realities Demand new Rights*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Teo, S. (2025). Artificial intelligence and its "slow violence" to human rights. *AI Ethics*, 5, 2265-2280.

Antonella Notte è Professore Associato di Finanza aziendale presso l'Università Telematica eCampus. Svolge attività di ricerca nei campi del finanziamento delle imprese, del mercato dei capitali e dell'innovazione e sostenibilità dei modelli di business.

Rosa Adamo è Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università della Calabria. Svolge attività di ricerca in materia di soggetti e tecniche di intermediazione finanziaria, di finanza inclusiva, di vigilanza e controlli a tutela del risparmiatore.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA NEL DIRITTO ANGLOSASSONE E NELLE LEGGI LONGOBARDE

Cristina Raffaghello

Riassunto: In questo studio è stata esaminata la condizione giuridica femminile in ambito germanico, essenzialmente nel diritto anglosassone, anglonormanno e longobardo. Per ragioni di spazio sono stati analizzati alcuni aspetti inerenti alla posizione giuridica della donna, in particolare sulla protezione esercitata dall'autorità maschile, sia nella famiglia d'origine (padre, fratello o parente prossimo), sia in quella del marito. Relativamente all'Inghilterra anglosassone e anglonormanna, sono state evidenziate le leggi emesse dai sovrani di entrambi i periodi, la cui peculiarità fu di legiferare soprattutto sulle donne appartenenti al clero, riguardo al divieto di sposarsi, al rapimento e alla violenza carnale. Anche nelle leggi longobarde è stato analizzato il matrimonio sotto vari aspetti (dote, tradimento e adulterio). In materia di reati, sia laddove le donne erano vittime, sia laddove erano colpevoli, nel primo caso è stata considerata la violenza carnale, nel secondo il furto e il complotto contro il marito. Dal confronto tra le due civiltà e i periodi storici in cui furono promulgate le leggi emerge la totale mancanza di autonomia e indipendenza della figura femminile, oltre alle condanne particolarmente severe soprattutto in Inghilterra, nonostante l'influsso della Chiesa le avesse già mitigate.

Parole chiave: adulterio; faida; guidrigildo; matrimonio; tutela.

Abstract: This article regards the women legal status in Anglo-Saxon, Anglo-Norman and Lombard reigns in the law-texts promulgated by the respective sovereigns. In particular, the aspects hereby analyzed concern the conditions of women, who were forced to live under men jurisdiction. In fact, they were submitted to the men of their families before getting married and their husbands' families to which she belonged after their marriage. The man jurisdiction could be imposed by their father, brother or any relative of theirs.
The laws of Anglo-Saxon, Anglo-Norman and Lombards kings regarded marriage, kidnapping and rape. Specially in the Lombards laws (called *cawarfidae* in Lombard language) marriage was examined under few aspects (dowry, conspiracy against their husband and adultery). Furthermore, relating to crimes, I illustrated the cases in which women were guilty (theft and murder), or ones in which they were victims (rape). Moreover, concerning England, we can find the laws regarding women belonging to clergy. The comparison between the England kingdom (during both Anglo-Saxon and Anglo-Norman periods) and Lombard reign in Italy revealed a total lack of independence and autonomy for women, as well as particularly severe sentences, especially in England, despite the influence of the Church had already mitigated them.

Keywords: Dowry; husband; father: brother; imposition; Old English e Lombard: anagrip, faderfio; meta; morgingab; mund.

Premessa

Riguardo al diritto degli antichi Germani, è stata analizzata la condizione giuridica della donna presso gli Anglosassoni e i Longobardi mediante le raccolte di leggi promulgate dai sovrani di entrambe le civiltà. Riguardo ai primi, si tratta delle disposizioni emesse dai sovrani che si avvicendarono alla guida dell'Inghilterra tra i secoli VI-VII e XII (dal periodo anglosassone a quello della dominazione normanna),

come Æþelbehrt (580 o 590-616), Alfredo (871-899), Eadmund (940-946), Æþelred (978-1016), Canuto (1016-1035)[1] nonché Guglielmo il Conquistatore (1066-1087) ed Enrico I Beauclerc (1100-1135). Invece, relativamente ai Longobardi, l'attenzione è stata rivolta alle 'consuetudini' (*cawarfidae* in longobardo) emesse durante la dominazione in Italia durante i regni di Rotari (636-652), Grimoaldo (662-671) e Liutprando (712-744).

Ciò che è importante sottolineare è l'utilizzo della scrittura presso entrambe le popolazioni; infatti era costume presso tutti i Germani tramandare oralmente le proprie leggi (e la propria cultura). Soltanto in seguito ai contatti coi Romani, le popolazioni germaniche iniziarono ad affidare alla pergamena le loro consuetudini giuridiche, affinché non venissero dimenticate.

In questa sede verranno esaminati il matrimonio, il diritto ereditario e i reati penali. Ciò che emerge è che in tutto il mondo germanico la donna era priva della libertà personale, giacché sottostava alla protezione maschile (il padre, il fratello, uno zio, un parente prossimo o, in mancanza di parenti, un nobile o la corte regia); invece col matrimonio era il marito che esercitava la tutela su di lei. Anche le vedove dovevano avere una figura maschile che le tutelasse. Infatti, la definizione di 'donna libera' è relativa allo *status* giuridico della famiglia di appartenenza della donna. Ciò valeva sia per le donne di condizione nobile, sia per quelle appartenenti alla classe degli uomini liberi; mentre le schiave e le liberte (le quali avevano da poco ottenuto la libertà) restavano sotto la tutela del proprio padrone o ex padrone. Alle donne schiave venivano affidati per lo più lavori domestici, sebbene alcune si occupassero anche di altre mansioni, tra cui la macinazione del grano.

Ne emerge una situazione di totale assoggettamento alla figura maschile, attestata nei codici di leggi oggetto di esame. I sovrani anglosassoni legiferarono maggiormente sulla tutela esercitata dagli uomini sulle donne, soprattutto su quelle appartenenti al clero; mentre quelli longobardi in materia di matrimonio, eredità e diritto penale.

La struttura della società germanica

Nel mondo germanico la società era divisa in classi. Al vertice c'era il sovrano, il quale era il padrone assoluto del regno, col dovere di proteggere tutti i suoi sudditi (i quali gli dovevano fedeltà assoluta) e tutto ciò che era nel regno. Al di sotto del re vi erano i nobili (laici ed ecclesiastici), gli uomini liberi (impegnati a svolgere diverse attività, tra cui il commercio, l'artigianato e varie professioni), i liberti e gli schiavi.

1.1 Il diritto anglosassone – I termini relativi alla protezione del re

[1] Canuto il Grande era il sovrano danese il quale nel 1016 conquistò l'Inghilterra e regnò fino al 1035. Inizialmente era pagano, ma si convertì presto al Cristianesimo, instaurando un rapporto stretto con il papato. La dominazione danese dell'isola durò fino al 1042 (Canuto il Forte, 1035-42), anno in cui il regno del Wessex venne ripristinato sotto Edoardo il Confessore.

Nell'Inghilterra anglosassone erano utilizzati termini diversi per indicare la protezione che il re esercitava sulle persone e sugli edifici del suo regno. Il primo era *byrgea* il quale indicava la 'sicurezza', la 'garanzia', derivante dalla radice indoeuropea BHORGH-, BHERGH-, BHRGH- 'proteggere' (v. anche lat. *bajulare* 'portare un peso' o *bajulus* > franc. a. *bail* 'custodia> franc. mod. *bailler* 'dare', 'portare') > germ. **burg*. Dalla stessa radice hanno anche origine i sostantivi *borh*, attestato in tutte le lingue germaniche (v. fris. a. *borh/borch*, atm. *borc* > ted. mod. *Borg*) e *burh* 'protezione', che però passò successivamente a indicare 'fortezza', come nelle lingue romanze (v. lat. *burgus* > it. mod. *borgo;* franc. mod. *bourg*).

Un altro sostantivo era *friđ* legato alla 'pace nazionale del re' e alla 'pace tra i popoli', anch'esso di origine indoeuropea (radice PRI- > germ. **fri*). Inoltre, è attestato *griđ* relativo alla 'protezione del sovrano' su tutto ciò che è presente nel regno. Si tratta di un prestito scandinavo, introdotto durante le prime incursioni vichinghe in Inghilterra (IX secolo); infatti in norreno *griđr* significa 'casa', 'domicilio' e, solo in seguito, il suo significato si estese a 'pace', 'tregua'. Il *griđ* era tutelato dagli uomini al servizio del re e godevano di questa protezione i nobili (laici ed ecclesiastici), le vedove e le suore, oltre le assemblee pubbliche, le abitazioni, gli edifici laici e religiosi.

Tuttavia, il termine maggiormente attestato nelle lingue germaniche per indicare la **tutela** delle donne era *mund,* lett. 'mano', 'protezione' (v. ata. e atm. *munt;* sass. a e fris. a. *mund*; norr. *mundr* e long. *mundio* 'prezzo di una sposa'). Nella società anglosassone questo termine era inizialmente riferito alla 'protezione del re' (dunque era quasi sinonimo di *griđ*); successivamente re Æþelbehrt lo utilizzò anche nel significato di 'protezione del sovrano sulle vedove', come si vedrà a breve. Al contrario, nel periodo di dominazione normanna, troviamo per lo più l'espressione *paiz le roi* 'pace del re' sia per indicare la 'pace nazionale', sia la 'protezione del sovrano' sulle persone (e quindi anche sulle donne) nonché su tutto ciò che apparteneva al suo regno.

1.2 La figura della donna nel diritto anglosassone

Nell'Inghilterra anglosassone furono molti i sovrani che decretarono sulla condizione della donna. Re Æþelbehrt del Kent emise soprattutto disposizioni nei confronti delle vedove, oltre che sulla violenza contro le donne. Su quest'ultimo argomento, legiferarono anche i sovrani Alfredo, Eadmund, Æþelred e Canuto.

1.2.1 La protezione delle donne appartenenti al clero

Le donne che avevano pronunciato i voti erano sotto la protezione reale. Nei testi delle loro leggi i sovrani anglosassoni rivolsero particolare attenzione ai rapporti illeciti con una donna consacrata[2]. Nella gerarchia ecclesiastica vi erano molte donne appartenenti alla nobiltà; infatti alcune parteciparono alle missioni

[2] I sovrani sia anglosassoni, sia longobardi legiferarono anche sui rapporti con donne divorziate o appartenenti alla stessa famiglia.

cristiane che portarono Wynfred-Bonifacio (675-754), conosciuto come l'Apostolo della Germania, a diffondere la parola divina tra le popolazioni germaniche ancora pagane. Di conseguenza, non solo i monaci, bensì anche le monache offrirono il loro contributo.

Nelle leggi i riferimenti alle donne consacrate hanno un carattere molto vario e sono distribuiti in modo discontinuo e frammentario nelle raccolte giuridiche. I divieti imposti alle suore riguardano per lo più il matrimonio e il concubinato; sebbene non si sappia con certezza quanti fossero i matrimoni che vedevano coinvolta una suora. L'unico dettaglio di cui si è a conoscenza è la lettera che papa Giovanni VIII (872-882) inviò a re Burgred della Mercia (852-874) nell'874 con la quale egli menzionava, tra i molti abusi, il matrimonio delle suore. Ciò nonostante, le norme specifiche riguardo alle donne consacrate si riscontrano maggiormente nella legislazione più tarda (leggi di Alfredo), ma soprattutto nei codici di Æþelred e Canuto.

1.2.1 Le leggi di re Æþelbehrt

Come sopra menzionato, questo sovrano ebbe particolarmente a cuore la situazione delle vedove; infatti egli prevedeva che, se qualcuno avesse importunato una vedova di classe nobile, avrebbe dovuto pagare una multa di 50 *scilling*[3]

Mund þare betstan widuwan eorlcundre. L. scillinga gebete.

'Si dovrà pagare una multa di 50 *scilling* se si importuna una vedova appartenente alla classe nobile' (*Æþelbehrt,* 75).

1.2.2 Le leggi di re Alfredo il Grande[4]

Alfredo del Wessex reputava il rapimento di una suora dal suo convento, al fine di farle violenza, un reato particolarmente grave, vista la pena inflitta; infatti egli prevedeva una multa molto severa, uguale a quella per la violazione della pace di una chiesa (v. *Alfredo* 2§1)

Gif hwa nunnan of mynstere ut álede butan kyninges lefnesse oðde biscepes, geselle hundtwentig scill', healf cyninge, healf biscepe 7 þære cirican hlaforde, ðe ðone munuc age.

'Se qualcuno rapisce una suora dal chiostro senza il permesso del re o del vescovo, paghi centoventi *scilling,* di cui metà al re e metà divisa tra il vescovo e il signore della chiesa a cui appartiene la suora' (*Alfredo*, 8).

---

[3] Il termine anglosassone *scilling* (pl. *scillingas*) > i.mod. *shilling*; got. *scillings*; norr. *skillingr*, ata. *scilling* > ted. mod. *Schilling* deriva dal germanico **skild-ling* 'piccolo scudo', voce impiegata per indicare il *solidus* aureo. È formata dal sostantivo germanico **skelduz-* 'scudo' > gor. *skildus*; norr. *skjöðr*; i.a. *scield* > i. mod. *shield;* ata. *scilt* > ted. mod. *Schild* e dal suffisso germanico **-(l)inga* per la formazione dei diminutivi. Originariamente lo *scilling* era una moneta d'oro, utilizzata come unità di conto a partire dall'VIII secolo. Il suo valore variava dipendentemente dai distretti: in Mercia e a nord del confine sassone occidentale uno *scilling* equivaleva a quattro *pening*; il medesimo rapporto era riscontrabile nel Wessex durante il regno di Ine (688-726). Al contrario ai tempi di Æþelstan (924-939) uno *scilling* corrispondeva a cinque *pening*. Questo cambiamento avvenne probabilmente come conseguenza dell'affermazione della supremazia del Regno sassone occidentale.

[4] Rispetto alle leggi dei predecessori, le leggi di Alfredo sono maggiormente permeate dallo spirito cristiano, giacché la nuova Fede era ormai consolidata nel regno.

Inoltre, se la suora rapita avesse vissuto più a lungo del suo rapitore non avrebbe ereditato alcunché dei suoi beni

Gif hio leng libbe ðonne se ðe hie utlædde, nage hio his ierfes owiht.
'Se ella vive più a lungo di colui il quale l'ha rapita, non erediti niente dei suoi beni' (*Alfredo*, 8§1).

Infine, Alfredo stabilì anche che se qualcuno avesse tentato di usare violenza a una suora, afferrandola per la veste o al seno, avrebbe dovuto pagare il doppio dell'ammenda (dieci *scilling*), rispetto a quanto avrebbe dovuto corrispondere per una donna laica (per la quale si dovevano pagare cinque *scilling*)

Gif hwa nunnan mid hæmeðþinge oðde on hire breost butan hire leafe gefo, sie hit twybete swa we ær be læwdum men fundon.
'Se qualcuno afferra una suora per la veste o al seno in modo lascivo senza il suo consenso, sia soggetto a un'ammenda doppia di quella che noi abbiamo stabilito prima, nei casi riguardanti una donna laica' (*Alfredo,* 18).

1.2.3 Le leggi di re Eadmund

Questo sovrano stabilì che chiunque avesse osato avere rapporti con una suora avrebbe dovuto essere seppellito in terra sconsacrata, a meno che non avesse fatto ammenda

Be nunna hæmede 7 forlygre. Se þe wið nunnan hæme, gehalgodre legerstowe ne sy he wyrðe – buton he gebete – þe ma þe manslaga; þæt icle we cwædon be æwbrice.
'Sui rapporti illeciti con una suora. Colui il quale osi avere rapporti illeciti con una suora, che è ancor più grave della colpevolezza di omicidio, sia seppellito in terra sconsacrata, a meno che egli non faccia ammenda. Abbiamo decretato lo stesso in merito all'adulterio' (*Eadmund,* I. 4).

1.2.4 Le leggi di Æþelred e di Canuto[5]

Nelle leggi di entrambi i sovrani, notiamo che le vedove e le donne appartenenti al clero ricevevano la stessa protezione. Infatti sia Æþelred, sia Canuto stabilirono che nessuno avrebbe avuto diritto a sposare una suora; inoltre il divieto era esteso anche alla propria madrina e a una donna divorziata

[5] Le leggi di entrambi i sovrani furono redatte sotto la supervisione di Wulfstan, dapprima vescovo di Londra (996), poi vescovo di Worcester (1002-1016) e arcivescovo di York (1016-1023). Infatti nell'Inghilterra anglosassone e anglonormanna era prassi comune che gli ecclesiastici di alto rango fossero consiglieri dei sovrani e facessero parte dell'Assemblea Nazionale dei Saggi (*Witenagemot*) del Re durante il periodo anglosassone, denominata successivamente *Grand Counseil* durante la dominazione normanna.

Ne on gehalgode ænigre nunnan ne on his gefæderan ne on ælætan ænig Cristen man ne gewifige æfre; ne na ma wifa þonne hæbbe, ac beo be þære anre, þa hwile heo libbe, se þe wille Godes lage gyman mid rihte 7 wiþ hellebryne his sawle.
'Né un cristiano sposi mai alcuna suora, né la sua madrina, né una donna divorziata, né abbia più di una moglie, ma rimanga con quell'unica fin tanto che ella vive, [così agisca] colui il quale intenda osservare rettamente la leggi di Dio e preservare la sua anima dalle fiamme infernali' (*VI Æþelred,* 12§1).

Canuto prevedeva che chiunque avesse osato sposare una suora, avrebbe perso tutte le sue proprietà a favore del sovrano, oltre a incorrere nella scomunica ed essere considerato fuori legge, a meno che avesse fatto prontamente ammenda. Egli insistette particolarmente sulla pena della scomunica, poiché era una punizione molto tenuta, a causa del terribile anatema che si riversava sul colpevole.

Ne his gefæderan, ne on gehalgodre nunnan, ne on ælætan ænig Cristen man ne gewifige.
'Un cristiano non si sposi mai né con la sua madrina, né con una suora consacrata, né con una donna divorziata' (*I Canuto,* 7§1).

Riguardo, poi, alla violenza sulle donne, Æþelred ordinò che, se qualcuno avesse usato violenza a una suora o a una vedova, avrebbe dovuto fare ammenda sia alla Chiesa, sia allo Stato

7 gif hwa nunnan gewemme oððe wydewan nydnæme, gebete þæt deope for Gode 7 for worolde.
'Se qualcuno disonora una suora o usa violenza a una vedova, faccia profondamente ammenda di ciò in campo religioso e in campo secolare' (*VI Æþelred,* 39).

Anche Canuto nel suo *Proclama* del 1020 aggiunse che, se qualcuno avesse osato macchiarsi di un simile misfatto, avrebbe dovuto essere dichiarato fuorilegge e scomunicato

Gyf hit hwa gedon hæbbe, beo e ultlah wið God 7 amansumod fram eallum Cristendome 7 wið þone cyning scyldig ealles þæs þe he age, buton he þe raðor geswice 7 þe deopplicor gebete wið God.
'E se qualcuno ha fatto ciò, sia egli fuorilegge dinanzi a Dio e scomunicato da tutto il mondo cristiano, nonché debitore col re di tutto ciò che possiede, a meno che non desista subito oppure faccia prontamente ammenda a Dio (*Proclama 1020,* 7).

Inoltre, in materia di vedove, Canuto stabilì che le donne non avrebbero dovuto prendere i voti ed essere consacrate suore troppo in fretta dopo la morte dei mariti; probabilmente poiché egli intendeva proteggere le vedove da eventuali pressioni delle loro famiglie, le quali avrebbero potuto esercitare un forte influsso su di loro per indurle a scegliere la conversione, allo scopo di venire in possesso dei loro beni

And ne hadige man næfre wuduwan to hrædlice.
'E che una vedova non sia consacrata troppo in fretta' (*II Canuto,* 73§3).

1.2.5 Il periodo di dominazione normanna: Le leggi di Guglielmo il Conquistatore ed Enrico I Beauclerc

Nel periodo di dominazione normanna entrambi i sovrani legiferarono soprattutto in materia di violenza carnale contro le donne. Dal confronto tra le consuetudini del periodo anglosassone e quelle del periodo successivo emerge l'inasprimento dei provvedimenti per i colpevoli. Questa caratteristica risulta piuttosto singolare, per via dei precetti legati al Cristianesimo (ormai pienamente osservato in Inghilterra) che tendevano a mitigare le condanne.

Guglielmo il Conquistatore prevedeva una multa di dieci *scilling* per chi avesse tentato di usare violenza a una donna e addirittura la castrazione se l'avesse violentata

Ki abat femme a terre pur fere lui force, al munte al seinur x sol.
'Se qualcuno getta a terra una donna al fine di usarle violenza, paghi una multa al suo signore di 10 solidi' (*Leggi di Guglielmo I*, 18§1)

S'il la purgist, forfait est de membres.
'Se poi le usa violenza, che sia castrato (*Leggi di Guglielmo I,* 18§2).

Un altro argomento sul quale Guglielmo il Conquistatore emise decreti fu l'**adulterio**, stabilendo che se un padre o un figlio avessero sorpreso la propria figlia o la propria madre in flagranza di reato avrebbero potuto uccidere entrambi gli adulteri

Si le pere truvet sa file en avulterie en sa maison u en la maison soun gendre, ben li laist ocire l'avultere.
'Se il padre sorprende la propria figlia mentre commette adulterio in casa sua o nella casa del proprio genero, ha la libertà di uccidere l'adultera' (*Leggi di Guglielmo I*, 35).
Similiter si filius matrem in adulterio deprehendit, patre vivente, licet adulterium occidere.
'Allo stesso modo, se un figlio scopre la propria madre a commettere adulterio, se suo padre è ancora vivo, gli sia consentito di uccidere gli adulteri (*Leggi di Guglielmo I,* 35§1).

Da quanto esposto nei testi delle leggi di entrambi i periodi è la diversificazione delle condanne, le quali vanno dal pagamento di una multa alla confisca dei beni, dalla scomunica fino all'uccisione nei casi più gravi.

2. La figura della donna nel diritto longobardo

I Longobardi iniziarono a fissare per iscritto le proprie leggi durante il periodo di dominazione in Italia. La prima raccolta è rappresentata dall'*Edictum Rothari,* promulgato a Pavia tra il 636 e il 652, sotto la supervisione del notaio Ansoaldo. Con l'emanazione dell'*Editto*, per la prima volta, i Longobardi fecero uso della scrittura, affinché i propri usi e costumi non fossero dimenticati. Il documento si propone come la raccolta meditata di tutto il patrimonio giuridico longobardo e consta di 388 capitoli. La materia è tipicamente germanica (soprattutto sul diritto privato), nonostante la scelta della redazione scritta abbia aperto la strada agli influssi romani, per lo più attraverso la Chiesa. Inoltre, nel cap. 383 Rotari permette ai suoi successori di apporre aggiunte o modifiche alle sue disposizioni (*cawarfidae*[6]).

In questa sede sono stati presi in considerazione gli articoli emessi da Rotari, Grimoaldo e Liutprando. Gli argomenti ivi trattati sulle donne riguardano essenzialmente il matrimonio, l'eredità e il diritto penale.

2.1 Il matrimonio

Innanzitutto il matrimonio nel mondo germanico appare profondamente diverso da quello romano, il quale si fonda sulla convivenza tra l'uomo e la donna e un elemento spirituale (l'*affectio maritalis).* Invece il diritto germanico ha alla base due negozi giuridici: la promessa bilaterale (*convenientia, stantia*), stretta il giorno della promessa (sponsali) tra il *mundioaldius* (colui il quale ha la tutela sulla ragazza) e lo sposo: il primo si impegna a consegnare la donna e il secondo a riceverla (*desponsatio*). In un secondo momento era prevista la "consegna" della donna stessa *(traditio*, v. *Rothari*, 183). Dunque la donna appare come *res tradita*, oggetto e non soggetto del negozio, giacché incapace di diritto. Il *mundio* passa quindi dalla famiglia d'origine a quella del marito, la quale l'ha "acquistata" mediante il versamento della *meta*[7]*,* su questo istituto abbiamo notizie da re Rotari

De sponsalibus et nuptiis. Si quis sponsaverit puellam liberam aut mulierem, et post sponsalias factas et fabola firmata duo annus sponsus neclexerit eam tollere et dilataverit nuptias exequi: post transactum biennium potestatem habeat pater aut frater, vel qui mundium eius potestatem habet, distringere fideiussorem, quatinus adinpleat metam illam, quae in diae sponsaliorum promisit: postea leciat eos ad marito alii dare, libero tamen. Et meta quae exacta fuerit, sit in potestatem puellae aut mulieris, eo quio sponsus intra prefenitum tempus uxorem accepere neclexit aut si volontariae dilatavit, excepto inevitavele causa.

'Degli sponsali e delle nozze. Se qualcuno contrae gli sponsali con una ragazza o con una donna libera e, dopo aver contratto gli sponsali e aver sottoscritto l'accordo, il promesso sposo per due anni trascura di prenderla in moglie e ritarda di concludere le nozze, trascorsi i due anni, il padre o il fratello o colui il quale detiene il *mundio* su costei,

[6] Infatti, sono giunte fino a noi le integrazioni di Grimoaldo (662-671), Liutprando (680 o 690-744), Rachi (744-749) e Astolfo (749-756).

[7] La *meta* è il prezzo di acquisto della donna, ossia la somma che il futuro marito si impegna a versare al padre di lei per riceverla in moglie ed acquisire dunque il suo *mundio.* Essa viene stabilita *per convenientiam* all'atto degli sponsali e poi "versata" all'atto della *traditio* della donna nella casa del marito.

abbiano facoltà di costringerlo a restituire la *meta* che aveva promesso nel giorno degli sponsali e poi sia consentito loro di darla a un altro marito, purché sia libero. La *meta* riscossa rimanga in potestà della ragazza o della donna, perché il promesso sposo ha trascurato di prenderla in moglie entro il periodo stabilito o se ha ritardato, a meno che non sia stato per una causa inevitabile' (*Rothari*, 178).

Re Liutprando legiferò poi che un uomo libero deve dare in sposa la propria figlia (o la propria sorella) a un uomo della medesima condizione

Si quis filiam suam aut sororem sponsare voluerit, habeat potestatem, cui voluerit, libero tamen hominem, sicut anterior contenit edictus. Nam posteus eam sponsaverit, non habeat potestatem alteri homini eam ad maritum dandi ante bienni tempus. Et si dare cuilevit presumpserit aut ipsa spunsalia inrumpere voluerit, conponat sponso ipsius, sicut inter se poena posuerunt, qualiter in anteriorem edicto legitur pagina, insuper in palatium regis conponat wirgild suum. Et ille, qui eam tollere presumpserit, conponat similiter in palatio wirgild suum; si vero sine volontatem patris aut fratris eam tollere presumserit, qui iam alteri est disponsata, conponat sponso eius dubbla metam, sicut edictus anterior contenit; in palatium regis conponat wirgild[8] *suum. Pater vero aut frater, qui in tali causa non consenserunt, sint soluti, Puella vero ipsa, qui suam volontatem hoc facere presumpserit, si aliqua ei portio ex parentum succesionem devetur, amittat ipsam portionem suam, et nuta et vacua de rebus parentum suorum vadat, et ipsi succedant, qui per legem succedere possint; nec possent ei pater aut frater per quolevit genium aliquid dare aut hereditatem relinquere. Quia excrevit vicium hoc in gentem nostram pro cupiditatem pecuniae, et ideo eum resegare volumus, ut inimicidias cessent et faida non habeant […].*

'Se qualcuno vuol far contrarre gli sponsali a una sua figlia o sorella, abbia facoltà di farlo con chi egli vuole, purché sia un uomo libero, come è contenuto nel precedente *Editto*. Ma dopo che le ha fatto contrarre gli sponsali, non abbia facoltà di darla in moglie a un altro prima di due anni. Se osa darla a qualcuno o vuole annullare gli sponsali, paghi come composizione al promesso sposo quella pena che hanno disposto tra loro, come si legge nelle pagine del precedente *Editto*; paghi inoltre come composizione al palazzo del re il proprio guidrigildo. Colui il quale osa prendersela paghi anch'egli come composizione il proprio guidrigildo al Palazzo del Re. Se poi osa prendere colei che ha già contratto gli sponsali con un altro, senza il consenso del padre o del fratello, paghi come composizione al suo promesso sposo una *meta* doppia, come è contenuto nell'*Editto* precedente e versi come composizione al Palazzo il proprio guidrigildo. Il padre o il fratello se non sono consenzienti in tale faccenda siano assolti. La ragazza che osa agire così di sua volontà, se le è dovuta una parte dell'eredità dei parenti, perda questa sua parte e se ne vada spogliata e priva dei beni, a favore di coloro i quali sono in grado di succedere per legge; né possano il padre o il fratello lasciarle un'eredità o darle qualcosa per nessun motivo. Questo perché tale vizio si è sviluppato

[8] *Wergilt* significa letteralmente 'prezzo dell'uomo'. Si tratta di un composto di due elementi: *wer*- 'uomo' (cfr. lat. *vir*; got. *wair* norr. *verr*; i.a. *wer*; ata. *wer* > ted. mod. *Wer* 'guerriero') e -*geld*/*gild*/*gilt* 'prezzo', 'valore' (< ie. GHEL 'brillare' > germ. **gel* > i.a. *geald*/*geald* 'prezzo' > i.mod. *gold* 'oro'; ata. *geld* > ted. mod. *Geld* 'denaro'). In tutto il mondo germanico ogni individuo aveva il proprio 'valore', dipendentemente dal ceto sociale di appartenenza. Più elevata era la condizione sociale, più alta era la somma che una persona avrebbe dovuto percepire se fosse stata vittima un reato (in proporzione anche all'entità del reato). Parimenti, se qualcuno avesse commesso un misfatto, avrebbe dovuto pagare la somma del *wergeld* alla vittima e, se quest'ultima fosse stata uccisa, il risarcimento sarebbe andato ai suoi parenti. Questo termine è entrato come prestito nella nostra lingua durante la dominazione longobarda in Italia (568-774) nella forma *guidrigildo*.

nella nostra stirpe per la brama di denaro e perciò vogliamo reprimerlo, perché cessino le inimicizie e non ci siano faide[9][…].' (*Liutprando*, 119).

Un altro istituto tipicamente germanico legato al matrimonio era il *morgingab*[10]; attestato nelle leggi di Rotari e Liutprando. Prendiamo qui in considerazione l'articolo di Liutprando

Si quis langobardus morgingab coniugi suae dare voluerit, quando eam sibi in coniugio sociaverit, ita dicernimus, ut alia diae ante parentes et amicos suos ostendat per scriptum a testibus rovoratum et dicat: "Quia ecce quod coniugi meae morgingab dedi", ut in futuro pro hac causa periuro non percurrat. Ipsum autem morgingap nolumus ut amplius sit, nisi quarta pars de eius substantia, qui ipsum morgingab fecit. Si quidem simus voluerit dare de rebus suis, quam ipsa quarta portio sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum voluerit, nam super ipsam quartam portionem dare nullatenus possit.

'Se un longobardo vuole dare il 'dono del mattino' a sua moglie quando la unisce a sé in matrimonio, stabiliamo così, che il giorno dopo lo mostri davanti ai suoi parenti e amici con un documento scritto ratificato da testimoni e dica: "Ecco ciò che ho dato come *morgingab* a mia moglie, in modo che in futuro non incorra in uno spergiuro riguardo a quella questione. Inoltre vogliamo che il 'dono del mattino' non sia più di un quarto del patrimonio di colui che lo conferisce. Se qualcuno vuole dare di meno dei suoi beni di detto quarto, abbia licenza ad ogni riguardo di dare quanto vuole, ma non possa in alcun modo dare più di un quarto' (*Liutprando*, 7).

2.1.2 L'adulterio

In questo capitolo Rotari affronta il tradimento commesso dalla promessa sposa

Si dixerit sponsus de sponsa sua, quod adulterassit, postquam eam spunsatam habuit, leceat parentibus eam pureficare cum duodicem sacramentalis suos: tunc, post pureficata est, accipiat eam spunsam spunsus, sicut in priori fabola stetissit. Et si, postquam pureficata fuerit, eam tollere uxorem neclexerit, sit culpabiles spunsus dubla meta, quantum dictum est in diae illa, quando fabola firmata fuerat. Et si parentes, ut dictum est, eam mundare non potuerint de ipso crimen, tunc spunsus recepit res suas, quas dedit, et illa patiatur pena adulterii, sicut in hoc edictum constitutum est.

'Se un promesso sposo sostiene che la sua promessa sposa ha commesso adulterio dopo che egli ha contratto gli sponsali con lei, sia consentito ai parenti di scagionarla con dodici dei loro sacramentali e allora, dopo che è stata scagionata, il promesso sposo la prenda come promessa sposa, come è stato precedentemente stabilito nell'accordo. Ma se, dopo che è stata scagionata, trascura di prenderla in moglie, il promesso sposo sia condannato a pagare il doppio della *meta* che si era concordata nel giorno in cui era stato sottoscritto l'accordo. E se i parenti, come si è detto, non hanno potuto discolparla da quell'accusa, allora il promesso sposo si riprenda i beni che aveva dato e quella subisca la pena dell'adulterio, come è stabilito in questo *Editto'* (*Rothari*, 179).

[9] Il sostantivo *faida* è entrato in italiano a seguito della dominazione longobarda. Deriva dalla radice germ. **feind* 'odiare'; letteralmente significa quindi 'colui che odia'.

[10] Il *morgingab* lett. 'dono del mattino' era la donazione che il marito faceva alla moglie il mattino dopo la prima notte di nozze, come una sorta di "ringraziamento", il cui ammontare dipendeva dallo stato sociale del marito. È composto da due elementi *morgin-* 'mattino' (v. ia. *morgen* > i. mod. *morning*; ata. *morgen* > ted. mod. *Morgen* 'mattino') e *-gab* 'dono' (v. radice del verbo forte *geban* 'dare', v. i.a. *geafan* > i. mod. *give* e *gift* 'regalo'; ata. *geben* > ted. mod. *geben*).

Al contrario se una donna sposata fosse stata sorpresa a commettere adulterio dal proprio marito, avrebbe potuto essere uccisa

Si quis cum uxorem suam alium fornicantem invenerit. Si quis cum uxorem suam alium fornicantem invenerit, liberum aut servum, potestatem habeat eos ambos occidendi, et si eos occiderit, non requirantur.

'Se qualcuno scopre un altro a commettere adulterio con sua moglie, libero o servo che sia, abbia facoltà di ucciderli entrambi e se li uccide non gli sia chiesta ragione' (*Rothari*, 212).

2.1.3 Il matrimonio delle vedove

In materia di matrimonio delle vedove Rotari legiferò in questo modo

De vidua, qualem habeat licentiam. Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in coniugium alii dederit, et contegerit casus, ut ille maritus moriatur, potestatem habeat illa vidua, si voluerit, ad alio marito ambolandi, libero tamen. Secundus autem maritus, qui eam tollere disponit, de suis propriis rebus medietatem pretii, quantum dictum est, quando eam primus maritus spunsavit, pro ipsa meta dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse invenitur. Et si noluerit accepere, habeat ipsa mulier et morgingab et, quod de parentes adduxit, id est faderfio: parentes vero eius potestatem habeant eam dandi ad alium maritum, ubi ipsi et illa voluerint. Et mundium eius prioris mariti parentes non habeant pro eo, quod ei denegaverunt volontatem suam: ideo redeat mudium eius ad proximus parentes, qui prius eam ad amartum dederunt. Et si parentes nn fuering legitimi, tunc mundius ille ad curtem regis preteneat. Et si tales fuerit mulier, quae maritum non vellit aut non possit habere, sit in potestatem illius, ad quem mundius de ea pertenit. Et si ipse eam male habuerit aut racaverit, et probatur, tunc liceat eam ad parentes suos reverti, et si parentes non habuerit, tunc ad curtem regis habeta refugium et mundium eius sit in potestatem regis.

'Della vedova, quali prerogative abbia. Se qualcuno dà in sposa la propria figlia o una qualsiasi sua parente e il marito muore, la vedova abbia facoltà – se lo vuole – di avere un altro marito, purché libero. Tuttavia, il secondo marito (che decide di prenderla in moglie) deve dare come *meta* dai suoi beni personali il 50% del valore che era stato fissato quando il primo marito aveva contratto gli sponsali a colui che viene riconosciuto come erede prossimo del primo marito. Se questi non vuole accettarla, la donna abbia sia il *morgingab,* sia ciò che portò con sé dai suoi parenti, ossia il *faderfio*[11]; i suoi parenti abbiano comunque la facoltà di darla a un altro marito, qualora loro e lei lo vogliano. E i parenti del primo marito non abbiano il suo *mundio* se le hanno negato il loro consenso; pertanto il suo *mundio* ritorni ai suoi parenti, i quali l'avevano maritata in precedenza. E se non ci sono parenti legittimi, allora il suo *mundio* sia di pertinenza della corte del re. E se una donna non vuole o non può avere marito, sia in potestà di colui al quale spetta il *mundio* su di lei. Se poi costui la tiene o la maltratta (e ciò è comprovato), allora le sia consentito di ritornare dai suoi parenti e, se non ha parenti, allora trovi rifugio presso la corte del re e il suo *mundio* sia in potestà del re' (*Rothari*, 182).

[11] Il *faderfio* era una donazione in beni o in denaro che il padre, il fratello o comunque il tutore conferiva alla donna prima che si sposasse. Si tratta di un composto di due elementi *faðer-* 'padre' (v. got. *faðar*; norr. *faðir*; ia. *fæðer* > i. mod. *father*; ata. *fatar* > ted. mod. *Vater*) e *-fio* 'tassa', 'tributo' (v. ia *feoh* > i. mod. *fee*; ata. *fioh* > ted. mod. *Vieh* 'bestiame'). Questo termine è entrato nel lessico italiano nella forma *fio* (pagare il *fio*) proprio a seguito della dominazione longobarda in Italia.

2.1.4 Il ripudio della propria moglie

Nelle leggi dei successori di Rotari notiamo il reato di ripudio della moglie da parte del marito; su questo argomento Grimoaldo legiferò quanto segue

De uxoribus dimittendis. Si quis uxorem suam absque culpam legitimam posposuerit, et alia in domo superinduxerit, conponat solidos quingentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris, mundio vero eius mulieris, qua, postposuit, amittat, et si noluerit ad maritum suum reverti, revertatur ad aprentes suos cum rebus suis et mundium.

'Delle mogli ripudiate. Se qualcuno trascura la propria moglie senza un legittimo motivo e ne fa venire in casa un'altra, paghi una composizione di 500 *solidi*, metà al re e metà ai parenti della donna, perda inoltre il *mundio* su di lei e se costei non vuole tornare dal marito, torni dai suoi parenti, coi suoi beni e il suo *mundio* (*Grimoaldo*, 6).

2.1.5 I matrimoni incestuosi e illeciti

Come già decretato da Æþelred e Canuto in ambito anglosassone, anche Rotari ordinò che nessuno avrebbe dovuto sposare le donne della propria famiglia sebbene, a differenza dei suddetti sovrani, egli specifichi che il divieto riguarda la propria matrigna, la figliastra e la cognata

De incestas et inlecetas nuptias. Nulli leciat novercam suam, id est matrinia, qui fuit uxor patris, neque privignam[12]*, quod est filiastra, neque cognatam, qui fuit uxor fratis, uxorem ducere. Et ipsa consenserit, vir, qui eam ducit, conponat pro culpa in curte regis solidos centum et mox separetur ab ea constrictus a rege; et ipsa mulier habeat medietatem de onmis res suas, et medietatem amittat et curtes regia suscipiat; eo quod inlecitas consenserunt celebrare nuptias; hac poena susteneant et mox, ut dictum est, separentur.*

'Delle nozze incestuose e illecite. A nessuno sia consentito prendere in moglie la propria *noverca,* ossia la matrigna, che è stata moglie di suo padre, né la *privigna*, ossia la figliastra, né la cognata, che è stata moglie di suo fratello. E se costei acconsente, l'uomo che la prende in moglie paghi per la colpa una composizione di cento *solidi* alla corte del Re e sia separato subito da lei, per ordine del Re. La donna abbia la metà di tutti i suoi beni e l'altra metà vada alla corte regia. Poiché essi hanno consentito di celebrare nozze illecite, subiscano questa pena e, come detto, siano subito separati' (*Rothari*, 185).

Successivamente Liutprando fa esplicito riferimento alle disposizioni canoniche inerenti ai figli illegittimi nati da queste unioni

De his, qui de inlicito matrimonio nati sunt, vel nascuntur, id est de matrinia, filiastra vel cognata, quod est uxor fratris aut soror uxoris, quia et canones si habent de duabus sororibus, sicut et de duobus fratribus: qui de tale matrimonio natus fuerit, heredes legitimus patri suo non sit, nisi habeant ipsas res parentes propinqui: et si parentes non fuerint, succedat curtis regias.

[12] I termini longobardi *noverca* 'matrigna' e *privigna* 'figliastra' sono tradotti in latino mediante glosse lessicali ed esplicative.

'Su coloro che sono nati o nasceranno da un matrimonio illecito, ossia da una matrigna, una figliastra o una cognata che è la moglie di un fratello o la sorella della moglie, perché anche i Canoni stabiliscono così a proposito di due sorelle, così come anche di due fratelli: chi nasce da un tale matrimonio non sia erede legittimo di suo padre, ma i beni vadano piuttosto ai parenti prossimi. Se non ci sono parenti prossimi, succedano alla corte regia' (*Liutprando*, 32).

Invece Grimoaldo legiferò in materia di donne che, pur sapendo che un uomo è sposato, mostrano di volerlo maritare ugualmente

Si mulier aut puella notum habuerit quemcumque habere uxorem, et super ipsam introierit et tulerit ei maritum non suum: iubemus ut omnes res suas perdat ipsa mulier, qui sciendo alterius marito volontarie consensit: et medietatem de rebus eius accipiat curtis regia et medietatem parentibus. Et illam priorem mulierem recipiat maritus suus, et colat eam, ut decet uxorem legitimam. Vitium suum reputet, quae super alienam uxorem introire presumpsit, et nihil ei conponatur, et faida non requiratur.
'Se una donna o una ragazza viene a sapere che un uomo ha una moglie e si fa avanti scavalcandola e le porta via il marito; ordiniamo che la donna se ha dato il proprio consenso a un marito altrui, pur essendone a conoscenza, perda tutti i suoi beni: metà di questi vadano ai parenti, metà alla corte regia. La moglie riprenda suo marito e ne abbia cura come si addice a una moglie legittima. Colei che osò farsi avanti, scavalcando una moglie altrui, consideri la propria colpa e non le venga pagata alcuna composizione e non si ricerchi la faida' (*Grimoaldo*, 8).

2.1.6 L'uxoricidio

Se un marito avesse ucciso la propria moglie sarebbe incorso nella seguente condanna

De occisione mulieris. Si maritus uxorem suam occiderit inmerentem, quod per legem non sit merita mori, conponat solidos mille duocentus, medietatem illis parentibus, qui eam ad maritum dederunt et mundium susciperunt, et medietatem regi, ita ut per actorem regis distringatur, et poena suprascripta conponatur. Et si filius de ipsa muliere habuerit, habeant filii morgingab et faderfio matris suae mortuae. Et si filius ex ipsa non habuerit, revetatur ipsa facultas ad parentes, qui eam ad maritum dederunt. Et si parentes non fuerint, tunc ipsa compositio et praedicta facultas ad curtem regis perveniat.
'Dell'uccisione di una donna. Se un marito uccide la propria moglie incolpevole, che non aveva meritato di essere messa a morte per legge, paghi una composizione di 1.200 *solidi*, metà ai parenti che l'hanno data in sposa e che percepirono la somma del *mundio* e metà al Re. Di ciò si occuperà un *actor regis*[13]; inoltre la suddetta pena sia ricompensata. Se ha avuto un figlio dalla donna, i figli abbiano il *morgingab* e il *faderfio* della loro defunta madre, se non ha avuto un figlio da lei, le sue sostanze tornino ai parenti che la diedero in sposa. Se non ci sono parenti, la composizione e le summenzionate sostanze vadano alla corte del Re' (*Rothari,* 200).

2.2 L'eredità di una ragazza data in sposa

[13] Il titolo di *actor regis* era di pertinenza degli ufficiali minori di nomina regia aventi funzioni amministrative.

Rotari legiferò che quando una ragazza veniva data in sposa non doveva pretendere altro, ma solo i beni della sua famiglia

De nuptiis. Si pater filiam suam aut frater sororem legitimam alii ad maritum dederit, in hoc sibi sit contempta de patris vel matris substantia, quantum ei pater aut frater in diae traditionis nuptiarum dederit et amplis non requirat.
'Delle nozze. Se un padre dà in sposa la propria figlia o il fratello la sorella legittima, che ella si accontenti dei beni del padre o della madre e che il padre o il fratello le diedero nel giorno in cui è stata data in moglie e non reclami oltre' (*Rothari*, 181).

2.3 I reati contro le donne - La violenza carnale

Anche i sovrani longobardi emisero disposizioni su questo reato, ma con condanne meno severe di quelle dei re anglosassoni e anglonormanni

De violentia. Si vir mulieri violentias fecerit, et invitam tullerit uxorem, sit culpabilis sold. nongentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris: et si parentes non habuerint, ipsi nongenti solidi ad curtem regis exegantur. Et mulier ipsa licentiam habeat cum omnes res suas proprias, quae ei lege perteneunt, elegendum, qui mundium eius in potestatem debeat habere, vult ad patrem, si habuerit, vult ad fratrem, vult ad barbanem, vult ad manum regia: in ipsius mulieris sit potestatem ubi sibi ipsa elegerit.
'Della violenza. Se un uomo fa violenza a una donna e la prende in moglie contro la sua volontà, sia condannato a pagare 900 *solidi*, metà al re e metà ai parenti della donna; se la donna non ha parenti, i 900 *solidi* siano riscossi dalla corte del re. La donna abbia, insieme a tutti i suoi beni personali che le spettano per legge, la libertà di scegliere chi debba avere in potestà il suo *mundio*: il padre, se ce l'ha, il fratello, il *barba*[14] o la mano del re: sia facoltà della donna, come ella stessa sceglie per sé' (*Rothari*, 186).

Particolare interesse è rivolto invece al rapporto consenziente nel caso di una ragazza di condizione libera

De fornicationis causa. Si puella aut mulier liberam voluntariae fornicaverit, cum libero tamen homine, potestatem habeant parentes in eam dare vindictam. Et si forte ambarum partium steterit, ut ille, qui fornicavit, eam tollat uxorem, conponat pro culpa, id est anagrift, solidos viginti, et si non convenerit, ut eam habeat uxorem, conponat solidos centum, medietatem regi et medietatem ad quem mundius de ea pertenuerit. Et si parentes neglexering aut noluernint in ipsa dare vindictam, tunc liceat gastaldium regis aut scudhais ipsam ad manum regis tollere et iudicare de ipsa, uod regi placuerit.
'Del caso di fornicazione. Se una ragazza o una donna libera fornica volontariamente, purché con un uomo libero, i parenti abbiano facoltà di prendere vendetta su di lei. Chi ha commesso il reato paghi l'*anagrif*[15] di 20 *solidi;* se i parenti non convengono che l'abbia in moglie, egli paghi un'ammenda di 100 *solidi*, metà al re, metà a colui al quale

[14] Il *barba* era lo zio materno. Questo sostantivo è tuttora attestato in alcune forme dialettali lombarde.
[15] Il sostantivo *anagrif* è un composto (presente anche nella forma *anagrip,* senza mutazione consonantica alto tedesca) dal numerale *ana-* 'uno' e dalla radice del verbo forte 'afferrare' *-grip* (v. i.a. *gripan* > i. mod. *grip*; ata. *greiffan* > ted. mod. *greiffen*,). Letteralmente significa 'afferrare su', 'afferrare la carne con la mano' e indica il 'rapporto sessuale illecito'.

spetta il *mundio* su di lei. Se i parenti rifiutano o trascurano di intraprendere vendetta su di lei, allora sia consentito al gastaldo del re o allo sculdascio di consegnarla nelle mani del re, il quale può sentenziare a suo piacimento' (*Rothari*, 189).

2.4 I reati commessi dalle donne

In questa sede sono stati presi in considerazione il furto e l'omicidio del marito.

2.4.1 Il furto

Il reato di furto commesso da una donna dipendeva dalla condizione sociale della colpevole. Infatti le donne appartenenti a una famiglia libera erano condannate al pagamento di una multa pari a nove volte il valore della refurtiva, come leggiamo nell'*Editto*; mentre per le schiave e le liberte era il padrone che doveva pagare la multa

Si mulier libera fulcfrea[16] *super furtum conprehensa fuerit, furtum, quod fecerit, sibi nonum conponat: nam alia culpam non requiratur pro eo, quod iniuria passa est; sed vitium suum reputet, qui opera indecentem facere temptavit*.

'Se una donna libera *fulcfrea* viene catturata durante un furto, paghi ciò che ha rubato nove volte tanto, ma non si reclami un'altra colpa, per il fatto che si è sopportata un'offesa, bensì consideri suo il vizio chi tenta di fare un'azione sconveniente' (*Rothari*, 257).

Si aldia aut ancilla super furtum tempta fuerit, conponat dominus earum furtum ipsum sibi nonum excepto pro culpa solidos quadraginta.

'Se un'*aldia*[17] o una serva vengono prese durante un furto, il loro padrone paghi ciò che è stato rubato nove volte tanto, oltre a 40 *solidi* per la colpa' (*Rothari*, 258).

2.4.2 La volontà di uccidere il marito

Riguardo alle donne che si macchiano di reati, vediamo l'istigazione all'omicidio del marito

Si mulier in morte mariti sui consiliaverit per se aut per supposita persona, sit in potestatem mariti de ea facere, quod voluerit, simul et de res ipsius mulieris. Nam si illa negaverit, liceat parentibus eamm pureficare aut per sacramentum, aut per camphionem, id est per pugna.

'Se una donna trama per la morte del marito da sé o per interposta persona, sia facoltà del marito fare di lei e dei suoi beni ciò che vuole. Ma se ella nega, sia consentito ai suoi parenti scagionarla con un giuramento o mediante un campione, ossia un duello' (*Rothari*, 202).

[16] Il termine *fulcfrea* indica la donna di una famiglia appartenente alla classe degli uomini liberi. È composto da due aggettivi *fulc-* 'pieno' e da *-frea* 'libera'.

[17] Presso i Longobardi gli *aldii* (chiamati *læti* in Inghilterra) erano coloro i quali avevano ottenuto da poco la libertà e che vivevano ancora sotto la tutela del loro ex padrone.

Se poi una moglie arriva a uccidere il marito era prevista la pena di morte

Si mulier maritum suum occiderit, ipsa occidaturm et res eius, si filii non fuerint, parentes mariti habeant postestatem.
'Se una donna uccide il proprio marito, sia essa uccisa e i suoi beni, se non ci sono figli, siano di proprietà dei parenti del marito' (*Rothari*, 203).

2.5 Quali mancati diritti avevano le donne nella società longobarda?

Tra le limitazioni imposte alle donne, assume maggior rilievo il mancato diritto di alienazione dei beni

Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum viventem liceat in sui potestatem aribitrium, id est selbmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere: nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.
'A nessuna donna libera che viva sotto la giurisdizione del nostro regno secondo la legge dei Longobardi sia consentito avere potestà del proprio arbitrio, ossia *selpmundia*[18], ma al contrario debba sempre restare sotto la potestà degli uomini o del Re. Non abbia facoltà di donare o alienare alcunché dei beni mobili o immobili senza il consenso di colui sotto il cui *mundio* si trova (*Rothari*, 204).

Conclusioni

Da quanto emerso dalle leggi dei sovrani anglosassoni, anglonormanni e longobardi riscontriamo la totale mancanza di libertà individuale della donna nubile, sposata e vedova.

Inoltre, emergono diverse sfaccettature in Inghilterra e in Italia durante il regno longobardo. Nonostante l'influsso cristiano, si riscontrano provvedimenti eccessivamente severi dei sovrani normanni, come nel caso di Enrico I Beauclerc, il quale prevedeva addirittura la castrazione per un colpevole di violenza carnale. Tuttavia, la Chiesa ebbe il suo influsso sul diritto, considerati i diversi casi in cui era applicata la pena della scomunica, soprattutto in Inghilterra.

Al contrario, durante la dominazione longobarda, viene per lo più ordinato il pagamento di ammende o viene concessa la facoltà di discolparsi tramite giuramento. Solo in alcuni casi donna avrebbe potuto essere uccisa dal proprio marito, ossia se fosse stata sorpresa in flagranza di reato a commettere adulterio (v. *Rothari*, 212).

Da quanto esposto, ciò che maggiormente fa riflettere è che, sebbene questo contributo riguardi il mondo medievale, viene spontaneo accostare alcuni istituti qui esaminati con altri ancora in vigore ai nostri giorni in diversi Paesi, nonostante siano trascorsi molti secoli. Deve essere nostro l'impegno di combatterli e sradicarli, affinché tutti, al di là del genere di appartenenza, possano condurre un genere di vita improntato sull'uguaglianza e sul rispetto.

[18] Il composto *selpmundia* (*selp*- 'stesso', v. i. a. *seolf* > i. mod. *self* e ata. *selbo* > ted. mod. *selb* 'stesso' e *-mundia* 'protezione') indica l'indipendenza giuridica di una donna, istituto del tutto assente nel mondo germanico.

Bibliografia

Attenborough, F.L. (1922). *The Laws of the Earliest English Kings*. University Press.

Azzara, C. e Gasparri, S. (2005), *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*. Viella.

Bergamo, N. (2018). *I Longobardi: dalle origini mitiche alla caduta del regno in Italia*. LEG.

Blair, P.H. (1991). *An Introduction to Anglo-Saxon England*. University Press.

Liebermann, F. (1858). *Die Gesetze der Angelsachsen: in der Ursprache mit Übersetzung, Erläuterungen und einem antiquarischen Glossar, herausgegeben bei Dr. Reinhold Schmid*. F.A. Brockhaus.

Loyn, H. R. (1984). *The Governance of Anglo Saxon England: 500-1087*. Edward Arnold.

Paulus Diaconus (1978). *Pauli Historia Langobardorum* (a cura di G. Waitz). Hahnsche Buchhandlung.

Pollock, F e Maitland, F.M. (1952). *The History of English Law before the Time of Edward I*. University Press. Cambridge.

Robertson, A.J. (1974). *The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I*. Ams Press.

Sirianni, G. (2015). Il *mundio* nelle carte di Conversano: Un caso esemplare dell'assimilazione longobarda in terra di Puglia. In C. Falluomini (a cura di), *I Longobardi in Italia: Lingua e cultura*. Atti del XV Seminario Avanzato in Filologia Germanica di Torino, 8-12 settembre 2024. Dell'Orso.

Van der Rhee, F. (1970). *Die Germanischen Wörter in den Langobardischen Gesetzen*. Drukkerij Bronder-Offset N.V.

Vinogradoff, P. (1968). *English Society in the Eleventh Century: Essays in English Medieval History*. Clarendon Press.

Whitelock, D. (1981). *History, Law and Literature in 10.-11. Century England*. Variorum reprints.

Whitelock, D. (1965). *The Beginnings of English Society*. Penguin Books.

Dizionari e grammatiche

Bosworth, J. e Toller, N. (1991). *An Anglo-Saxon Dictionary*. University Press.

Campbell, A. (1975). *Old English Grammar*. Clarendon Press..

Klein, E. (1971). *A comprehensive Etymological Dictionary of the English Language: dealing with the origin of words and their sense development thus illustrating the history of civilization and culture*. Elsevier Scientific Publishing.

Scardigli, P.G. e Gervasi, T. (1990). *Avviamento all'etimologia inglese e tedesca*. Le Monnier.

Cristina Raffaghello. Laureata in Lettere Moderne – Indirizzo linguistico-filologico con una tesi in Filologia Germanica, dal titolo *La società anglosassone attraverso il corpus giuridico da Æþelred a Canuto*. PhD in Scienze del Testo – Curriculum di Filologia e Linguistica Germanica – con una tesi dal titolo *I calendari di*

area anglosassone tra scienza e Credo cristiano. Insegna Filologia Germanica all'Università del Piemonte Orientale e all'Università Telematica eCampus. Ha pubblicazioni inerenti alle aree anglosassone e longobarda sul diritto, sul computo del tempo, sulle glosse e sui testi medici in inglese medio.

LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DISINFORMAZIONE: SFIDE APERTE E SOLUZIONI PROPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA PER DIFENDERE L'ARTICOLO 11 DELLA *CARTA DEI DIRITTI*

Arianna D'Ulizia, Alessia D'Andrea, Marco Pirrone

Riassunto: La disinformazione che circola nell'ecosistema digitale rappresenta oggi una delle minacce più serie per le democrazie: erode la fiducia nelle istituzioni, altera il dibattito pubblico e può persino condizionare i processi elettorali. Questo contributo prende in esame le risposte messe in campo dall'Unione Europea per difendere l'articolo 11 della Carta dei Diritti Fondamentali, dedicato alla libertà di espressione. Dopo una riflessione sui limiti di questo diritto e sul suo necessario bilanciamento con altre libertà fondamentali, l'analisi mette in evidenza alcune criticità tipiche del contesto europeo: incertezza normativa, squilibrio di potere tra istituzioni e grandi piattaforme, debolezza dei meccanismi di autoregolazione, dimensione geopolitica della disinformazione e vulnerabilità cognitiva degli utenti. Il contributo dedica ampio spazio anche agli strumenti adottati in Europa: dal Digital Services Act al Codice di condotta rafforzato, passando per l'European Digital Media Observatory e per i programmi di educazione ai media. La conclusione guarda alle sfide emergenti, come l'intelligenza artificiale generativa, il deepfake, la gestione ed il controllo dei dati. In questo contesto, l'articolo propone una lettura "ecosistemica" in cui la regolamentazione, l'innovazione tecnologica e le competenze dei cittadini sono integrate.

Parole chiave: disinformazione; libertà di espressione; Unione Europea; piattaforme digitali; intelligenza artificiale

Abstract: Disinformation that circulates in the digital ecosystem represents one of the most serious threats to democracies nowadays: it erodes trust in institutions, distorts public debate, and can even influence electoral processes. The responses that the European Union has been implementing to safeguard Article 11 of the *Chart of Fundamental Rights*, devoted to freedom of expression, are analyzed in this paper. After reflecting on the limits of this right and their necessary balancing with other fundamental freedoms, the analysis underlines some critical issues typical of the European context: regulatory uncertainty, power imbalances between institutions and great platforms, the weakness of self-regulatory mechanisms, the geopolitical dimension of disinformation, and users' cognitive vulnerability. In the paper, much attention is also dedicated to the tools adopted in Europe: from the Digital Services Act to the Strengthened Code of Practice on Disinformation, from European Digital Media Observatory to media literacy programs. The conclusion discusses emerging challenges, such as generative artificial intelligence, deepfakes, and data management and control. It, therefore, outlines an "ecosystemic" perspective where regulation, technological innovation, and citizens' competencies are integrated.

Keywords: Disinformation; Freedom of expression; European Union; Digital platforms; Artificial intelligence.

Introduzione

L'epoca in cui viviamo si distingue senza dubbio per la velocità elevatissima con la quale l'informazione viene prodotta e poi diffusa. In questo contesto, la possibilità di esprimersi è stata democratizzata prevalentemente tramite il libero accesso alle piattaforme digitali. Se da un lato queste possibilità possono essere considerate indubbiamente un vantaggio, dall'altro esse possono rappresentare un pericolo, dal momento che aprono anche la strada a molteplici nuove forme di manipolazione dell'opinione pubblica. Il tema della disinformazione, qui intesa come diffusione intenzionale di contenuti falsi o fuorvianti, si rivela essere oggi un elemento di grande pericolo capace di intaccare il normale funzionamento dei sistemi democratici contemporanei e di minare la fiducia nelle istituzioni, influenzando e alterando non solo il dibattito pubblico, ma anche le scelte politiche collettive, coinvolgendo anche i processi elettorali (Hassan & Tremayne, 2015; Nyhan & Reifler, 2010).

In prospettiva europea, il quadro diventa ancora più complicato. Infatti, l'Unione si definisce in base alla libertà – unicità, dignità, pluralismo – e la libertà di espressione è al centro della sua attività. In base all'articolo 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, "ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione […] che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche o di un motore economico dominante". Tale articolo descrive il diritto democratico in qualità di agente su base informativa. Va però precisato che l'articolo 54 della stessa Carta non descrive la libertà di espressione in qualità di un diritto "assoluto", sottolineando che nulla può essere disposto o interpretato per ledere diritti e libertà altrui. Di conseguenza, sorge una tensione insita. È necessario preservare la libertà della parola e insieme proteggere la verità e l'attendibilità. E il limite tra opinione lecita e disinformazione deliberata è spesso labile e difficile da tracciare. È particolarmente complicato farlo in un mondo digitale: l'informazione, infatti, si concentra attorno a piattaforme digitali globali gestite da algoritmi caratterizzati dalla quasi totale assenza di trasparenza. Google, Meta, X sono oggi i principali arbitri del pubblico accesso all'informazione e di fatto esercitano un potere normativo di natura informale sulla visibilità e credibilità dei contenuti (Boididou et. al, 2018; Guess et al., 2019).

La pandemia di covid-19, la guerra in Ucraina e le ultime campagne elettorali europee hanno dimostrato che la disinformazione può essere un'arma di guerra ibrida o un mezzo per

esercitare l'influenza politica transnazionale. Le cosiddette "information disorders", per utilizzare il concetto di Wardle e Derakhshan (2017), non riguardano più esclusivamente la veridicità dei fatti, ma la capacità di costruire cornici narrative in grado di orientare le emozioni e i comportamenti collettivi. L'Unione europea ha in questo ambito declinato un ampio ventaglio di strumenti e strategie per affrontare queste sfide combinando la regolamentazione delle piattaforme digitali con strategie di cooperazione, prevenzione e alfabetizzazione mediatica (Helberger et. al, 2018).

Le ultime strategie, a partire dal Digital Services Act (2022) e dal Codice rafforzato di condotta sulla disinformazione (2022), fino al European Media Freedom Act (2024) segnano un cambio radicale di paradigma: non più una moderazione passiva basata sui privati, ma una moderazione attiva associata a nuovi obblighi di trasparenza, responsabilità e supervisione pubblica. Allo stesso tempo l'European Digital Media Observatory (EDMO) e il Rapid Alert System (RAS) mostrano come si stiano già gettando le basi per una infrastruttura europea organizzata e collaborativa per contrastare la disinformazione con condivisione tra istituzioni, accademia, giornalismo e società civile. Non mancano, tuttavia, perplessità che spingono a capire fino a che punto la stessa regolamentazione diventi in realtà censura. In altre parole, è ancora possibile preservare la libertà d'espressione, e, al contempo, salvaguardare la verità e la qualità delle informazioni in un mondo governato in ultima analisi dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale stessa? Questo contributo si è proposto di sintetizzare le principali criticità e le soluzioni adottate dall'Unione Europea per far fronte alla disinformazione, analizzando i nodi giuridici, tecnologici e cognitivi da cui deriva tale fenomeno e che ne rendono difficile la neutralizzazione.

Dopo la riflessione teorica sui confini della libertà di espressione, il presente articolo esaminerà diverse criticità attuali nell'ambito dell'operato dell'Unione Europea, a partire dall'ambiguità dei regolamenti per poi riflettere sulla vulnerabilità cognitiva del popolo, e proverà a presentare delle linee di azione specifiche. Infine, la sezione conclusiva offrirà una panoramica sulle nuove criticità che emergono dall'utilizzo di particolari tecniche basate sull'intelligenza artificiale, come i deepfake, evidenziando il bisogno di costruire un rapporto più bilanciato tra la libertà e la verità e la responsabilità nel contesto della diffusione delle informazioni nell'ecosistema sociale europeo.

1. Quadro teorico: libertà di espressione e limiti

La libertà di espressione è uno dei principi fondamentali delle democrazie liberali; è inoltre prescritta all'interno di diversi trattati internazionali e nel diritto europeo. In particolare, è contemplata nell'articolo 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

L'articolo 11 della Carta e l'articolo 10 della CEDU stabiliscono il diritto alla libertà di espressione di ciascuno e il diritto di ciascuno a tenere e ricevere informazioni e idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche.

Questo diritto, in ogni caso, non è assoluto. Infatti, lo stesso articolo 10 della CEDU presenta delle specifiche limitazioni concepite per la tutela di diritti o interessi legittimi come la sicurezza nazionale, la reputazione altrui oppure la salute. In altre parole, questa clausola costituisce il principio di bilanciamento dei diritti che sta alla base dell'intera strategia europea in merito alla libertà di informazione.

Inoltre, il bilanciamento tra libertà e responsabilità è uno dei nodi centrali nel dibattito contemporaneo sulla disinformazione. L'idea di un bilanciamento tra libertà e responsabilità è d'altronde uno dei nodi centrali del dibattito che circonda il tema della disinformazione oggi. Da un lato, la libertà di parola è indicata come la condizione di possibilità del pluralismo democratico, la cui censura sarebbe intollerabile. Dall'altro, sembra impossibile ignorare che un diffondersi incontrollato di informazioni non veritiere comprometta la stessa funzionalità del discorso pubblico (Sunstein, 2017).

Benkler (2018) sostiene che l'informazione è un bene pubblico e la sua qualità influenza la capacità della popolazione di esercitare la scelta informata. Quando il mercato stesso è distorto da incentivi economici o algoritmici, la libertà di espressione potrebbe cambiare con il rischio di diventare libertà di manipolazione.

Sul piano teorico, la libertà di espressione si basa su due tradizioni filosofiche principali. La prima è quella liberale classica, con riferimento principale a John Stuart Mill. Nel saggio "On Liberty" del 1859, Mill difende la libertà di opinione sostenendo che la ricerca della verità è possibile soltanto in presenza di tutte le idee, anche quelle false, perché ogni idea falsa è tale proprio perché la verità possa confrontarsi con essa e rafforzarsi. Questa è la posizione classica di una tradizione liberale e individualista. La seconda è la tradizione repubblicana e partecipante, che sottolinea la libertà di parola come diritto di ogni individuo ad essere effettivamente parte del processo di deliberazione.

Tuttavia, con l'avvento del digitale, i principi fondanti di entrambe le tradizioni sono messi in dubbio. Se da un lato la rete ha enormemente amplificato le possibilità d'accesso e di diffusione delle informazioni, dall'altro ha contemporaneamente creato un ambiente comunicativo fortemente caratterizzato da asimmetrie di potere e vulnerabilità cognitive. In questo contesto, gran parte degli algoritmi che determinano la visibilità dei contenuti prodotti non lo fanno sulla base della verità, ma del profitto.

Inoltre, Lazer et al. (2018) e Vosoughi et al. (2018), definiscono questo un meccanismo che spinge a condividere le notizie false rispetto alle informazioni autentiche, in quanto i titoli che attirano l'attenzione sono di solito quelli sensazionalistici (e spesso polarizzanti). La questione è stata aggravata dall'emergere di piattaforme digitali, influencer e reti di bot automatizzati che lavorano per stabilire l'agenda informativa.

In questo quadro la storica distinzione tra produttore e consumatore di notizie si dissolve, lasciando spazio ad un potere distribuito tra cittadini, media, e algoritmi (Vaccari & Chadwick 2020). La libertà di parola diventa una questione di governance delle notizie. I paesi dell'Unione europea, consapevoli di questa trasformazione strutturale, hanno rinegoziato il significato politico e giuridico della libertà d'espressione. Oggi non è più solo un diritto dei cittadini, ma anche una funzione pubblica. Ciò significa che l'UE riconosce che le sue istituzioni non solo hanno il diritto, ma anche il dovere di adottare misure volte a garantire trasparenza. Alla luce di tali presupposti, la disinformazione viene concepita come qualcosa di molto più serio di un mero errore comunicativo, ma come un fenomeno molto pericoloso per l'ecosistema democratico.

Il Gruppo di esperti ad alto livello sulla disinformazione della Commissione Europea (HLEG) ha formulato nel 2018 una definizione allargata del fenomeno, osservando che la disinformazione implica la diffusione consapevole di informazioni false o fuorvianti "al fine di danneggiare qualcuno". Tale definizione, che in seguito è stata ampiamente accettata, sposta l'enfasi dall'errore informativo al comportamento intenzionale di un attore che manipola i fatti.

Il report del Consiglio d'Europa (Wardle & Derakhshan, 2017) illustra ancora una volta il fenomeno con una tassonomia che distingue tra *misinformation* (false news diffuse senza dolo), *disinformation* (diffusione di false news con dolo) e *malinformation* (news vere, ma decontestualizzate e usate per fini dannosi). Tale classificazione evidenzia come il problema non sia tanto il contenuto e la sua veridicità o meno, quanto la forma e il contesto in cui esso si presenta (Molina et. al, 2021; Tandoc et. al, 2018). Sul piano giuridico, il dibattito europeo

si concentra attorno ad un assunto: la libertà di espressione implica responsabilità. Specificamente, le Corti europee, ovvero la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e la Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno affermato in più occasioni che l'uso della libertà di espressione deve essere conferente con i diritti altrui e la tutela del dialogo democratico.

In questo senso, combattere le fake news non può ridursi alla censura o alla moderazione dei contenuti, ma è necessario che riguardi una forma di equilibrio normativo tra libertà e tutela. Pertanto, le istituzioni europee si trovano in una zona grigia cercando di consentire la libertà di parola senza che questa venga ostacolata o distorta da altri fattori, come quelli economici o politici.

Tale svolta viene sancita dal Digital Services Act (2022) dove le piattaforme non vengono più concepite come "intermediari responsabili" indipendenti dai contenuti altrui. Si tratta pertanto di conciliare la libertà d'espressione con la tutela dello spazio d'informazione comune mediante precisi requisiti di trasparenza, tracciabilità e cooperazione fra componenti pubbliche e private.

In definitiva, tre principi interdipendenti definiscono il quadro teorico della libertà di espressione nell'era digitale:

1. Proporzionalità: secondo questo principio, ciascun tipo di restrizione viene definita come necessaria e adeguata allo scopo legittimo perseguito;
2. Responsabilità condivisa: secondo questo principio, il discorso pubblico deve essere tutelato in sinergia con le istituzioni, i media e i cittadini anche attraverso l'uso delle piattaforme;
3. Resilienza cognitiva: secondo questo principio, la libertà di espressione può esistere solamente a patto che la società sia in grado di identificare, comprendere e combattere le forme di manipolazione delle informazioni.

Sebbene l'equilibrio fondato su questi tre principi sia ancora in fase di definizione, le politiche europee in merito al contrasto alla disinformazione che verranno analizzate nelle sezioni successive si reggono su questo fondamento teorico.

2. Le sfide europee

Il contrasto alla disinformazione nell'Unione Europea presenta una certa complessità in termini giuridici, tecnologici, politici e psicologici. A differenza di altri sistemi normativi, come lo stesso GDPR, il fenomeno non può essere regolato da un unico atto giuridico. La

disinformazione, infatti, riguarda valori fondamentali e diritti che possono essere potenzialmente in conflitto: libertà di espressione, diritto all'informazione, sicurezza democratica e collettiva.

Nelle sottosezioni successive vengono identificate cinque criticità strutturali che ostacolano una risposta efficace al fenomeno della disinformazione. Tali criticità comprendono sfide di tipo normativo, tecnologico, politico e cognitivo.

2.1 Ambiguità normativa e frammentazione giuridica

Per lungo tempo, in Europa, parlare di disinformazione significava muoversi in un terreno scivoloso: mancava una definizione giuridica chiara, e questo era un problema non da poco. Solo negli ultimi anni la questione è stata affrontata con più decisione. Il Gruppo di esperti ad alto livello sulla disinformazione (HLEG, 2018) ha proposto una distinzione utile in questo senso, ponendo da un lato i contenuti esplicitamente illegali, come l'incitamento all'odio o la diffamazione, e dall'altro quelli che, pur non configurando un reato, possono comunque minare la qualità del dibattito democratico.

Ora, potrebbe sembrare una distinzione accademica, quasi un gioco di definizioni. In realtà no: le conseguenze pratiche sono enormi. I contenuti illegali, infatti, possono essere rimossi facendo leva sulle norme già in vigore. La disinformazione "legale", invece, resta in sospeso, in quella zona grigia che costringe a bilanciare due valori in conflitto: da una parte la libertà di espressione, dall'altra la necessità di difendere l'integrità dello spazio pubblico.

Mancando un quadro armonizzato, gli Stati membri si sono mossi in ordine sparso. C'è chi, come Francia e Germania, ha scelto la via più dura: leggi ad hoc contro le fake news e controlli più stringenti. Altri Paesi, invece, hanno imboccato la direzione opposta, puntando su soluzioni "soft": campagne educative, strumenti di autoregolazione, talvolta anche semplici codici di condotta.

Il risultato non era difficile da prevedere: un puzzle di norme nazionali che minacciava, da un lato, l'unità del mercato digitale e, dall'altro, la coerenza complessiva del diritto europeo. E proprio per colmare questa frattura è stato varato, nel 2022, il Digital Services Act (DSA), pensato come cornice sovranazionale capace di riportare un po' di ordine.

2.2 Asimmetria di potere tra istituzioni e piattaforme

Un'ulteriore questione da considerare è legata allo squilibrio crescente tra le istituzioni europee e i giganti del digitale. In questo contesto, colossi aziendali come Google, Meta, X, TikTok ed altri, hanno in mano la gran parte dei flussi informativi. Possiedono dati, algoritmi e infrastrutture che i soggetti pubblici, semplicemente, non possono replicare. Come nota Gorwa (2019), siamo di fronte a una sorta di "governance privata dell'informazione": sono le piattaforme, attraverso i loro termini di servizio, a dettare le regole del discorso pubblico, decidendo chi vede cosa e con quale priorità. La conseguenza? Un'asimmetria informativa strutturale. Gli Stati, per capire la portata delle campagne di disinformazione, devono chiedere dati alle stesse piattaforme che dovrebbero controllare. E non dispongono di strumenti autonomi per verificare davvero l'efficacia delle misure adottate.

Un tentativo di riequilibrare questo rapporto viene effettuato dal Digital Services Act, che ha cercato di imporre una maggiore trasparenza nella progettazione degli algoritmi, e di garantire controlli indipendenti e specifiche regole di accesso ai dati da parte dei ricercatori. Sulla carta sembra chiaro. Ma la traduzione pratica resta ancora tutta da vedere. Il problema è anche un altro: queste aziende ragionano su scala globale. Spesso si oppongono alle regole locali, appellandosi alla libertà d'impresa o, più semplicemente, alla complessità tecnica dei loro sistemi. E così rimane un vuoto. Non c'è ancora un vero controllo democratico sulle infrastrutture digitali. Per l'Unione Europea questo è un punto critico: come garantire autonomia senza restare legata, di fatto, ai colossi privati che gestiscono lo spazio informativo comune?

2.3 Regolamentazione debole e autoregolazione inefficace

Tra il 2018 e il 2022 la strategia europea contro la disinformazione si è basata, in larga parte, su un modello di co-regolamentazione di tipo volontario. Al centro c'era il Codice di condotta sulla disinformazione, firmato inizialmente da grandi piattaforme e da alcuni attori del settore pubblicitario. Tale codice veniva concepito in modo da essere efficace su diversi frangenti, cercando di puntare su una maggiore trasparenza, grazie all'utilizzo di strumenti di segnalazione dei contenuti falsi, in maniera da ridurre i profitti legati alla circolazione della disinformazione.

Sulla carta, un passo importante. Nella pratica, però, l'impatto è stato piuttosto limitato. Ulteriori ricerche (ERGA, 2020; EDMO, 2021) descrivono la maniera in cui le misure

applicate siano disomogenee, difficili da verificare e soprattutto prive di sanzioni reali. In particolare, più volte le piattaforme hanno fornito dati parziali o eccessivamente aggregati, rendendo di fatto impossibile un controllo indipendente.

La svolta è arrivata nel 2022, con il Codice rafforzato, strettamente legato al Digital Services Act. Pur restando formalmente volontario, è stato incluso nel quadro di conformità del DSA: gli aderenti devono ora presentare report periodici verificabili e collaborare con la Commissione europea e con i centri di ricerca riconosciuti.

Nonostante ciò, la transizione da un modello di autoregolazione a un sistema realmente vincolante è tutt'altro che conclusa. Le piattaforme, di fatto, conservano ancora un forte potere: sono loro a influenzare la definizione stessa di "disinformazione" e a decidere, in larga misura, come affrontarla.

2.4 La disinformazione come minaccia ibrida e geopolitica

Il fenomeno della disinformazione non riguarda puramente questioni di natura tecnico-normativa, ma coinvolge la dimensione geopolitica facendo leva sulle fragilità sociali e politiche degli Stati europei. Negli ultimi anni, diverse campagne di influenza provenienti da attori esterni, Russia e Cina in testa, ma non solo, hanno puntato a delegittimare le istituzioni democratiche, a dividere l'opinione pubblica e a diffondere sfiducia nei confronti dei media e persino della scienza.

L'Unione Europea non è rimasta del tutto inerme. Già nel 2015 ha istituito la East StratCom Task Force all'interno dell'European External Action Service e, qualche anno dopo, nel 2019, ha attivato il Rapid Alert System (RAS). Entrambi gli strumenti mirano a coordinare gli Stati membri, a migliorare la "situational awareness" e a rendere più rapida la condivisione di informazioni sulle campagne di disinformazione transnazionali.

Il limite, però, è evidente: il RAS non dispone di veri poteri vincolanti, ma conserva solamente una funzione di canale informativo intergovernativo. Di conseguenza, non è possibile applicare sanzioni direttamente sulle piattaforme, lasciando l'Europa direttamente esposta al rischio di operazioni di influenza ibrida (cyberattacchi, manipolazione dei media ecc.). Il fenomeno della disinformazione, in questi scenari, non è più esclusivamente legato alla verità o falsità dei contenuti, ma coinvolge direttamente la sicurezza democratica.

2.5 Vulnerabilità cognitiva e bias dell'utente

Esiste infine una sfida forse meno visibile delle altre (ma non meno importante) che riguarda la sfera cognitiva. Infatti, la maniera in cui le persone pensano, ricordano le informazioni e si lasciano convincere da esse rappresenta un elemento centrale che va considerato durante la progettazione di interventi sulle normative o sulle tecnologie. In questo contesto, diversi studi nell'ambito della psicologia e della comunicazione (Lewandowsky et al., 2012; Ecker et al., 2022) dimostrano che il fenomeno della disinformazione non è soltanto pericoloso per i contenuti che afferma, ma anche e soprattutto per la maniera in cui tali contenuti vengono elaborati dalle menti di chi li riceve.

A tal proposito, entra in gioco il concetto di bias cognitivo. L'effetto di conferma, il pregiudizio di disponibilità, la polarizzazione affettiva: vecchi meccanismi, che però funzionano benissimo ancora oggi. In pratica, tendiamo a credere a ciò che conferma le idee che già abbiamo, anche se davanti ci sono dati che dicono l'opposto.

Ecco perché limitarsi a rimuovere i contenuti falsi serve a poco. Bisogna, piuttosto, lavorare sulle competenze critiche e metacognitive: strumenti che aiutino i cittadini a distinguere da soli cosa è attendibile e cosa non lo è (Flaxman et. al, 2016).

Su questo terreno l'Unione Europea si è mossa, investendo nella media literacy: basti pensare alle iniziative dell'EDMO o ai progetti avviati in collaborazione con i sistemi scolastici nazionali. Ma il quadro rimane frastagliato. Alcuni Paesi sono più avanti, altri molto meno; e in generale la formazione digitale incontra ostacoli non da poco. Tra saturazione informativa e piattaforme di intrattenimento come TikTok – che riscrivono di fatto i criteri di credibilità – diventa difficile costruire un'educazione uniforme.

3. Le soluzioni europee

L'Unione Europea ha avviato una serie di iniziative volte a far fronte alle sfide emerse, in maniera da strutturare un approccio a più livelli per combattere la disinformazione. Non si tratta soltanto di norme vincolanti rivolte alle piattaforme digitali: accanto a queste, troviamo strumenti di cooperazione internazionale, sistemi di allerta precoce, programmi di educazione civica e un sostegno mirato alla creazione di un ecosistema europeo di fact-checking e di ricerca.

Il percorso non è privo di limiti, ma un cambiamento è evidente. Infatti, se inizialmente le strategie venivano impiegate per l'autoregolazione delle piattaforme, successivamente è stata

adottata una logica di co-regolamentazione che ha portato, nel 2022, alla stesura del Digital Services Act (DSA), che oggi rappresenta il pilastro di questo processo evolutivo. Nelle sottosezioni successive, verranno descritti sei principali strumenti e strategie impiegate dall' Unione Europea nella lotta alla disinformazione.

3.1 Il Digital Services Act: un cambio di paradigma

Con l'entrata in vigore, nel novembre 2022, l'Unione ha ridefinito il ruolo delle piattaforme digitali — in particolare i cosiddetti Very Large Online Platforms (VLOPs) e Very Large Online Search Engines (VLOSEs), ossia quei servizi che raggiungono oltre il 10% della popolazione europea.

Lo scopo del regolamento non è vietare o censurare contenuti, bensì assicurare che la gestione dello spazio informativo rispetti principi di trasparenza, responsabilità e controllo pubblico. Per questo motivo le piattaforme dovrebbero, tra l'altro, spiegare meglio come funzionano i loro algoritmi di raccomandazione e moderazione, sottoporsi ad audit indipendenti, condividere dati significativi con ricercatori accreditati e predisporre sistemi interni di gestione del rischio, compresi meccanismi rapidi di risposta in caso di campagne coordinate.

Si tratta di una svolta: per la prima volta, l'UE combina obblighi legali vincolanti e verifiche esterne.

Naturalmente, non mancano i problemi. Le procedure di audit e di accesso ai dati dipendono ancora dalla disponibilità delle stesse aziende e spesso si scontrano con questioni di riservatezza commerciale. Inoltre, la Commissione deve ancora rafforzare la propria capacità amministrativa per vigilare sull'operato di compagnie e piattaforme. Nonostante queste difficoltà, il DSA rimane ad oggi il quadro più ambizioso e strutturato mai adottato in Europa per la governance dell'informazione.

3.2 Il Codice di condotta rafforzato sulla disinformazione

Un altro elemento cardine della lotta alla disinformazione in chiave europea è rappresentato dal Codice di condotta sulla disinformazione, che viene inizialmente istituito nel 2018 e poi aggiornato nel 2022. Nella sua prima versione era poco più di un impegno volontario: le piattaforme dichiaravano di voler aumentare la trasparenza della pubblicità politica, limitare i guadagni legati alla diffusione di notizie false e collaborare con le reti di fact-checking.

Inoltre, mancavano anche vincoli reali e sistemi di monitoraggio che fossero in qualche modo affidabili. I rapporti pubblicati dalle stesse piattaforme erano spesso incompleti o talmente aggregati da rendere impossibile una valutazione accurata. Non a caso, sia l'ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) sia l'EDMO hanno più volte denunciato queste lacune.

La revisione del 2022 ha provato a colmare quelle debolezze, grazie a un collegamento diretto tra il Codice di condotta sulla disinformazione e il Digital Services Act, che rimane da un lato formalmente volontario, ma dall'altro impone obblighi e sanzioni ben definite in caso di inadempienze successive alle adesioni. Le piattaforme che vi partecipano devono presentare rapporti dettagliati e verificabili, fornire dati concreti sull'efficacia delle azioni intraprese, consentire l'accesso alle informazioni a ricercatori indipendenti e adottare strumenti specifici di verifica dei contenuti, dal fact-checking al debunking.
Questa trasformazione mostra bene il passaggio da un modello di "soft law" a un quadro ibrido che cerca di combinare la flessibilità del dialogo con il settore privato con vincoli legali più chiari e più difficili da eludere.

3.3 Il Rapid Alert System (RAS) e la cooperazione istituzionale

Considerato che il fenomeno della disinformazione è per natura multisfaccettato, si sono rese necessarie specifiche forme di coordinamento a livello europeo. Per questo, nel 2019 è stato attivato il Rapid Alert System (RAS), pensato come strumento rapido di scambio di informazioni tra Stati membri e istituzioni dell'UE sulle campagne sospette o già in corso. Il sistema non ha poteri coercitivi e questo è uno dei suoi limiti principali, ma svolge il ruolo di hub informativo, utile a rafforzare la "situational awareness" e a favorire risposte più coordinate. Di conseguenza, tramite il RAS è possibile segnalare e condividere, ma con il limite di non poter imporre azioni né agli Stati né alle piattaforme.

In ogni caso, il RAS si è rivelato uno strumento molto utile in situazioni molto delicate, come le elezioni europee del 2019 o l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. In questi particolari scenari, è stato possibile evitare che i singoli Stati potessero trovarsi a dover fronteggiare individualmente campagne di disinformazione organizzate da attori esterni.

3.4 L'European Digital Media Observatory (EDMO), il fact checking e la ricerca collaborativa

In aggiunta agli strumenti e alle strategie focalizzate sul settore giuridico, l'UE si è impegnata anche nella costruzione di un ecosistema di ricerca e fact-checking, che è stato lanciato nel 2020 con il nome di European Digital Media Observatory (EDMO). Non si tratta solo di una piattaforma, ma di una rete che mette insieme università, centri di ricerca, giornalisti e fact-checker sparsi per l'Europa.

Il suo lavoro corre su due binari principali: raccogliere e analizzare i dati sulle campagne di disinformazione e, nello stesso tempo, sviluppare iniziative di educazione ai media e strumenti di contrasto mirato. Grazie agli hub nazionali e regionali, EDMO riesce a offrire supporto scientifico alle istituzioni comunitarie e a creare collegamenti diretti tra ricercatori e società civile.

A differenza di altri modelli internazionali, però, non si limita a "contare" i contenuti falsi: l'obiettivo dichiarato è quello di favorire una resilienza cognitiva più diffusa, puntando sull'educazione e sul rafforzamento delle capacità critiche dei cittadini.

Alcuni progetti, come InVID (European Commission, 2016–2019) o WeVerify (European Commission, 2018–2021), hanno messo a disposizione applicazioni utili per controllare immagini e video sospetti.

Naturalmente, questi strumenti rimangono vincolati alla supervisione e al controllo da parte di esseri umani — nessun algoritmo può rimpiazzare del tutto il giudizio critico — e diventano un appoggio concreto per giornalisti e ricercatori. Il nodo, semmai, è un altro: riuscire a farli usare davvero, portarli dentro scuole, redazioni e percorsi formativi. Non è banale, perché la barriera tecnica continua a scoraggiare molti potenziali utenti.
Il punto debole rimane, tuttavia, la dipendenza dai finanziamenti comunitari e la difficoltà di legare queste attività alle politiche educative nazionali. In caso contrario, il rischio è che molte iniziative restino confinate alla logica dei progetti pilota.

3.5 Alfabetizzazione mediatica ed educazione civica digitale

La dimensione educativa è, con ogni probabilità, la sfida più lunga da affrontare. Lewandowsky et al. (2012), sostengono che la disinformazione non si riduce a quello che viene detto, ma a come le persone imparano a leggere e filtrare ciò che incontrano ogni giorno.

Per questa ragione l'UE ha puntato su iniziative di alfabetizzazione mediatica, spesso in collaborazione con Stati membri, scuole, associazioni e realtà della società civile. Le Linee guida EDMO 2024 provano a fissare standard minimi comuni per la cittadinanza digitale, ma

nel frattempo vari progetti pilota hanno seguito strade molto diverse: dall'uso di giochi educativi alle campagne social, fino ai laboratori interattivi nelle scuole.
Il problema, però, è che non tutti i Paesi investono allo stesso modo, dal momento che molto spesso il peso ricade sulla buona volontà di singoli insegnanti o di associazioni locali, causando una frammentazione evidente.

In ogni caso, le strategie di alfabetizzazione mediatica rimangono efficaci dal momento che non agiscono solamente sul contenuto immediato, ma contribuiscono a sviluppare una vera e propria forma di resilienza cognitiva in grado di contrastare la manipolazione dell'informazione.

3.6 Coinvolgimento dei cittadini e approccio sistemico

Un altro elemento molto rilevante è legato al coinvolgimento diretto della società civile, dal momento che per affrontare efficacemente il problema della disinformazione serve anche la partecipazione attiva dei cittadini: come utenti consapevoli ma anche come produttori di contenuti più affidabili.

Negli ultimi anni non sono mancati esempi in questa direzione. Progetti di crowdsourcing, iniziative comunitarie, gruppi locali: tutti hanno dimostrato che la collaborazione dal basso può rafforzare le politiche di contrasto, soprattutto dove i grandi media arrivano poco, per motivi linguistici o geografici (Pennycook & Rand, 2019). È in questa logica che l'UE spinge per un approccio "a più voci": istituzioni, piattaforme, ricercatori, giornalisti e cittadini chiamati a lavorare insieme.

Ovviamente i limiti restano. Una regolamentazione troppo ambiziosa rischia di restare sulla carta, anche per via della resistenza delle piattaforme o della difficoltà di applicare davvero le regole. Infatti, se sulla carta questo approccio multilivello appare molto solido, è comunque possibile che molti sforzi possano disperdersi in un numero elevato di progetti scollegati.

In altre parole, la sfida più importante sarà quella di trovare una maniera per tradurre questa architettura in un sistema coerente e duraturo, che riesca a legare tra loro norme, tecnologie, educazione e partecipazione civica.

4. Verso nuove sfide: IA, deepfake e governance dei dati

Il panorama della disinformazione si caratterizza per essere in continuo mutamento. Le risposte che l'UE e gli Stati hanno dato finora sono state senza dubbio utili a combattere

questo fenomeno, ma da sole non sono sufficienti. Le nuove manipolazioni rese possibili dall'intelligenza artificiale e dalla complessità delle infrastrutture digitali evolvono molto velocemente (Shao et. al, 2018).

Dal momento che l'evoluzione tecnologica non solleva solo questioni di legge, ma anche il modo in cui pensiamo e prendiamo decisioni, essa finisce per modificare in maniera silenziosa anche i confini stessi della libertà di espressione. Nelle sottosezioni successive, verranno elencate alcune delle più rilevanti sfide emergenti in questo scenario, a partire dai contenuti falsi diffusi con l'intelligenza artificiale generativa, per poi affrontare tematiche più delicate, tra cui la governance dei dati in contesti geopolitici. Infine, verranno proposti degli spunti di riflessione nel tentativo di illustrare delle basi progettuali per nuove linee di intervento che possano stare al passo con l'evoluzione tecnologica e sociale.

4.1 L'avvento dei deepfake e delle generative AI

Tra le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale legate al fenomeno della disinformazione, spiccano i "deepfake". Questo termine riguarda un'ampia varietà di materiali audiovisivi autentici, ma che vengono manipolati grazie al deep learning, per poi essere diffusi in rete attraverso vari canali. L'impiego dei deepfake è già stato osservato da tempo in ambito politico. In particolare, discorsi falsi vengono attribuiti ai principali leader istituzionali, se ne fa uso anche più genericamente nell'ambito sociale, dove vengono usati per screditare cittadini o aziende (Fletcher et. Al, 2018; D'Andrea et al., 2025b).

Diversi studi hanno analizzato la questione. Chesney & Citron (2019), Vaccari & Chadwick (2020), tra gli altri, hanno mostrato che la minaccia non riguarda solo l'attendibilità di un contenuto, ma si presenta in maniera più sottile, minando la fiducia stessa che i cittadini ripongono nei media, a partire dai siti web (Guess et. al, 2020). Di conseguenza, dal momento che molti contenuti possono trasmettere informazioni non veritiere, com'è possibile fidarsi ancora di un video o di una registrazione? In mancanza di tale fiducia, anche il dibattito democratico perde consistenza.

In risposta a questi fenomeni, nel 2024 L'Unione Europea ha presentato l'AI Act. Questo regolamento ha introdotto una serie di obblighi riguardo alla trasparenza nell'utilizzo e diffusione di contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale, anche se permane una certa difficoltà nell'effettiva applicazione di tali norme. Perché distinguere al volo un contenuto

autentico da uno sintetico, oggi, resta complicato, e le verifiche tecniche risultano quasi sempre più lente rispetto alle manipolazioni.

4.2 La dimensione geopolitica e la governance nei sistemi sociali contemporanei

Un altro fronte molto delicato da trattare riguarda il tema della governance dei dati, dal momento che le principali piattaforme digitali archiviano costantemente un'elevatissima quantità di informazioni legate agli utenti che le utilizzano. Ebbene, quei dati possono essere usati per creare profili individuali molto sofisticati così da poter indirizzare messaggi o campagne con un altro livello di precisione. Zuboff (2019) ha definito questo passaggio come capitalismo della sorveglianza: chi ha i dati non si limita a prevedere, ma più spesso manipola i comportamenti. Ed è lí che la disinformazione si connette con la pubblicità personalizzata e il "micro-targeting" politico.

Insomma, non è solo una questione di "contenuti falsi": è anche un problema di come quei contenuti vengono usati per dividere, polarizzare, spingere le persone in una direzione precisa. Di conseguenza è legittimo chiedersi fino a che punto tutto questo possa influenzare una decisione di acquisto, o un sistema di voto democratico.

Una prima forma di reazione da parte dell'Unione Europea si è concretizzata con la pubblicazione del GDPR nel 2016. Successivamente, l'AI Act del 2024 ha affrontato più in dettaglio le tematiche della trasparenza e della supervisione etica. Purtroppo, però, queste misure di controllo mantengono un'efficacia comunque limitata, rendendo molto difficile assicurare un vero e proprio pluralismo informativo.

Inoltre, la dimensione geopolitica rende il quadro ancora più complicato, dal momento che, come detto in precedenza, le campagne di disinformazione si rivelano spesso efficaci a sgretolare la fiducia nelle istituzioni democratiche, oltre a veicolare contenuti non veritieri o fuorvianti. Il caso dell'invasione Russa in Ucraina risulta emblematico in questo senso, accostando complesse strategie di disinformazione agli attacchi militari e informatici, costruendo una logica basata su una forma di conflitto ibrido.

In uno scenario del genere, la resilienza europea non dipende solo dalla capacità di riconoscere e rimuovere i contenuti manipolati. Conta anche avere una strategia più ampia, coordinata, che tenga insieme sicurezza, diplomazia e cooperazione internazionale (EEAS, 2023).

4.3 Prospettive di policy e linee di intervento future verso un equilibrio dinamico tra libertà, verità e responsabilità

Tra le possibili direzioni future c'è anche il contributo della ricerca accademica. In questo contesto, è stata osservata la necessità di un ecosistema strutturale che comprenda normative chiare e strumenti tecnologici capaci di enfatizzare il ruolo critico dei cittadini, anche allo scopo di una maggior tutela dei sistemi democratici (D'Andrea et al., 2025a). In particolare, si punta sul pensiero sistemico, sottolineando la necessità di creare un clima di sinergia e cooperazione tra istituzioni, tecnologie e cittadini che sia orientata al bene comune della società civile. Inoltre, bisognerebbe cercare di privilegiare la prevenzione, in maniera da agire prima che le manipolazioni possano diffondersi e diventare virali (D'Andrea et al., 2025a).

Tutto ciò apre comunque a delle riflessioni più ampie: cosa intendiamo oggi per libertà di espressione? Cercare di difenderla è senza dubbio fondamentale. Ma è altrettanto chiaro che affidarsi solo all'autoregolazione delle piattaforme non garantisce né verità né affidabilità dell'informazione.

La criticità principale sarebbe quella di dover trovare un punto di equilibrio che sia necessariamente poco stabile, e che oscilli tra la tutela dei diritti fondamentali e quella della sicurezza di un sistema democratico. In questo scenario, le nuove linee di intervento dovrebbero essere dunque concepite per evitare le forme di censura, ma anche forme di "anarchia informativa".

In definitiva, sarà importante cercare di fare in modo che le norme e i regolamenti non rimangano sulla carta, ma si trasformino in vere e proprie pratiche reali.

Conclusioni

La disinformazione è diventata, senza dubbio, una delle sfide più dure per le democrazie di oggi. L'Unione Europea ha cercato di reagire passo dopo passo, non con una singola misura, ma con un insieme di strumenti: leggi, programmi educativi, reti di cooperazione, tecnologie. Tra questi, non c'è solo il Digital Services Act, ma anche il Codice di condotta rafforzato, l'EDMO, il Rapid Alert System. E poi l'AI Act, che ha aperto un fronte d'intervento inedito. L'obiettivo di questi strumenti e strategie non è quello di limitare i contenuti con la censura, ma piuttosto di provare a costruire uno spazio informativo che sia più chiaro, più responsabile, un po' più resistente alle manipolazioni.

In particolare, la disinformazione non è un problema di settore. È trasversale, sistemico, e tocca direttamente la qualità del dibattito pubblico, la fiducia nelle istituzioni e persino la sicurezza degli Stati.

I nodi da sciogliere, però, sono tanti. C'è quello relativo alla frammentazione delle norme, e anche uno squilibrio di potere tra istituzioni pubbliche e piattaforme private. Ci sono le vulnerabilità cognitive delle persone comuni. E c'è, infine, l'uso della disinformazione come arma geopolitica da parte di regimi ostili. Tutto questo aiuta a dedurre una necessità chiara: serve un approccio integrato, duraturo, capace di reggere nel tempo.

Le risposte messe in campo dall'Europa hanno segnato un cambio di passo importante. L'UE non si limita più ad accontentarsi della sola volontarietà dell'autoregolamentazione ma chiede impegni di responsabilità e introduce verifiche di terze parti, come ad esempio gli audit indipendenti, che coinvolgono in prima persona le big tech.

Ma è stato altrettanto chiaro che rimuovere i contenuti non è sufficiente. Serve infatti agire anche alle radici del problema: una scarsa alfabetizzazione critica, un'informazione che vede a livello mondiale il potere concentrato in pochissime mani, e l'assenza di un vero coordinamento internazionale.

Naturalmente, le nuove regole non sono semplici da applicare e far rispettare. Le risorse tecniche e gli strumenti legali a disposizione delle piattaforme digitali risultano spesso migliori o più efficaci rispetto a ciò di cui dispongono le stesse istituzioni, per cui ci si potrebbe chiedere chi controlla davvero chi?

C'è poi il nodo dell'educazione digitale, affrontato in modo molto diverso da Paese a Paese. Alcuni investono tanto, altri quasi nulla. Il risultato è che i cittadini europei non partono dalle stesse basi, e la loro "resilienza cognitiva" resta diseguale.

Le sfide che si affacciano rendono tutto ancora più complicato. L'intelligenza artificiale generativa e i deepfake non sono una semplice variante dei problemi di oggi: costringono a guardare avanti, a muoversi prima. Di conseguenza, se si vuole rimanere al passo con questa rapida evoluzione tecnologica, bisogna ridefinire a livello strutturale regole, principi etici e giuridici.

In questa prospettiva, alcune idee che mettono insieme regolazione, innovazione tecnologica e partecipazione attiva dei cittadini sembrano particolarmente importanti, ed emerge la necessità di concentrarsi sul tema della prevenzione, investendo nella costruzione di fiducia sociale. In questa maniera, sarà possibile rafforzare alla base le istituzioni democratiche,

che sarebbero in grado di bloccare sul nascere nuove potenziali manipolazioni dell'informazione.

In particolare, potrebbe essere utile:

- Dotare la Commissione Europea di specifici strumenti che possano metterla nelle condizioni di monitorare in maniera efficace le piattaforme digitali, potendo anche applicare eventuali sanzioni.
- Sostenere la ricerca indipendente e aprire l'accesso ai dati: senza dati veri, capire come funziona la disinformazione diventa quasi impossibile.
- Investire seriamente nella media literacy, come politica di lungo periodo: ogni cittadino dovrebbe avere gli strumenti per leggere criticamente ciò che vede e sente.
- Incentivare la cooperazione internazionale.
- Introdurre specifici criteri etici a supporto degli strumenti tecnologici tecnologie di detection e debunking, piuttosto che cercare di intervenire attraverso nuove forme di censura.

In chiusura, difendere l'articolo 11 della *Carta dei Diritti Fondamentali* – e quindi la libertà di espressione come base stessa della democrazia – significa anche sostenere un concetto semplice: la libertà non vive da sola, va sempre legata alla responsabilità e a una verità condivisa.

L'Unione Europea ha avviato un percorso ambizioso, ma la sfida vera sarà trasformare i principi in fatti, in pratiche quotidiane, e costruire una resilienza collettiva che poggi sulla collaborazione, sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, in maniera che la libertà di parola venga intesa sempre più come il motore di una democrazia viva, partecipata e consapevole.

Bibliografia

Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics. Oxford University Press.

Boididou, C., Papadopoulos, S., Zampoglou, M., Apostolidis, L., Papadopoulou, O., & Kompatsiaris, Y. (2018). Detection and visualization of misleading content on Twitter. International Journal of Multimedia Information Retrieval, 7, 71-86. https://doi.org/10.1007/s13735-017-0143-x

Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753-1820.

D'Andrea, A., Fusacchia, G., & D'Ulizia, A. (2025a). Policy review: countering disinformation in the digital Age-Policies and initiatives to safeguard democracy in Europe. *Information Polity*, 30 (1), 82-91.

D'Andrea, A., Fusacchia, G., & D'Ulizia, A. (2025b). Linguistic insights, media mechanisms and role of AI in dissemination and impact of disinformation. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*.

Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L., Brashier, N., ... & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. Nature Reviews Psychology, 1, 13-29. https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y

European Commission. (2016-2019). *InVID – In Video Veritas (Horizon 2020 Project No. 687786)*. CORDIS EU Research Results. https://cordis.europa.eu/project/id/687786 (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Commission. (2018). Action plan against disinformation. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6647 (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Commission. (2018). Final report of the High-Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Commission. (2018–2021). *WeVerify – Wider and Enhanced Verification for You (Horizon 2020 Project No. 825297)*. CORDIS EU Research Results. https://cordis.europa.eu/project/id/825297 (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Commission. (2022). 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Commission. (2024). EDMO Media Literacy Guidelines. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-digital-media-observatory-launches-media-literacy-guidelines (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Digital Media Observatory (EDMO). (2021). Media literacy in Europe and the role of EDMO (E. Goodman, Author). https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Media-literacy-in-Europe-and-the-role-of-EDMO-Report-2021.pdf (Consultato il 6 ottobre 2025)

European External Action Service (EEAS). (2019). Rapid Alert System (RAS) – Factsheet. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/ras_factsheet_march_2019_0.pdf (Consultato il 6 ottobre 2025)

European External Action Service (EEAS). (n.d.). Rapid Alert System (RAS). https://www.eeas.europa.eu/node/59644 (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Parliament & Council. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Parliament & Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1083 establishing a common framework for media services (European Media Freedom Act). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Parliament & Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Parliament & Council. (2024). Regulation (EU) 2024/900 on the transparency and targeting of political advertising. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj (Consultato il 6 ottobre 2025)

European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). (2020). Report on disinformation: Assessment of the implementation of the Code of Practice. https://erga-online.eu/?p=732 (Consultato il 6 ottobre 2025)

EUvsDisinfo / East StratCom Task Force. (n.d.). EUvsDisinfo – Database and analyses. https://euvsdisinfo.eu/ (Consultato il 6 ottobre 2025)

Flaxman, S., Goel, S., & Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption. Public Opinion Quarterly, 80(S1), 298–320. https://doi.org/10.1093/poq/nfw006

Fletcher, R., Cornia, A., Graves, L., & Nielsen, R. K. (2018). Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe. Reuters Institute Factsheet.

Gorwa, R. (2019). What is platform governance? Information, Communication & Society, 22(6), 854–871. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914

Guess, A. M., Nagler, J., & Tucker, J. A. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. Science Advances, 5(1), eaau4586. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586

Guess, A., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 U.S. election. Nature Human Behaviour, 4, 472-480. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x

Hassan, N., Li, C., & Tremayne, M. (2015). Detecting check-worthy factual claims in presidential debates. Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 1835-1838.

Helberger, N., Pierson, J., & Poell, T. (2018). Governing online platforms: From contested to cooperative responsibility. The Information Society, 34(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/01972243.2017.1391913

Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. Science, 359(6380), 1094-1096. https://doi.org/10.1126/science.aao2998

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13 (3), 106-131. https://doi.org/10.1177/1529100612451018

Molina, M. D., Sundar, S. S., Le, T., & Lee, D. (2021). "Fake news" is not simply false information: A concept explication and taxonomy of online content. American Behavioral Scientist, 65(2), 180–212. https://doi.org/10.1177/0002764219878224

Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When corrections fail: The persistence of political misperceptions. Political Behavior, 32 (2), 303-330. https://doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Fighting misinformation on social media using crowdsourced judgments of news source quality. PNAS, 116 (7), 2521-2526. https://doi.org/10.1073/pnas.1806781116

Shao, C., Ciampaglia, G. L., Varol, O., Flammini, A., & Menczer, F. (2018). The spread of low-credibility content by social bots. Nature Communications, 9, 4787. https://doi.org/10.1038/s41467-018-06930-7

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton University Press.

Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining 'fake news': A typology of scholarly definitions. Digital Journalism, 6 (2), 137-153. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143

Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. Social Media + Society, 6(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/2056305120903408

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359 (6380), 1146-1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe report.

Arianna D'Ulizia è prima ricercatrice presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Informatica presso l'Università di Roma "La Sapienza" (2005) e il dottorato in Informatica e Automazione presso l'Università "Roma Tre" (2009). Ha coordinato diversi progetti europei e pubblicato oltre 90 lavori scientifici. È inoltre docente del corso di dottorato in Medium e Medialità presso l'Università Telematica eCampus. I suoi interessi di ricerca comprendono l'intelligenza artificiale, l'interazione umano-macchina, le strategie di co-progettazione, l'accessibilità, l'innovazione sociale e la disinformazione.

Alessia D'Andrea è ricercatrice presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Roma "La Sapienza" (2006) e il dottorato in Comunicazione Multimediale presso l'Università di Udine (2011). Ha coordinato diversi progetti di ricerca europei e organizzato workshop e special issue a livello internazionale. I suoi principali interessi di ricerca riguardano gli approcci partecipativi, le tecnologie e

applicazioni web, i social network, l'interazione uomo-macchina, la scienza della comunicazione, l'e-business e gli studi sulla salute.

Marco Pirrone è assegnista di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dove si occupa di digital storytelling, interazione uomo-macchina e adattamento linguistico-culturale di software e videogiochi. Ha conseguito la laurea magistrale in Tecnologie e Didattica delle Lingue presso l'Università di Palermo e il dottorato in Medium e Medialità presso l'Università Telematica eCampus. È docente a contratto di Letteratura inglese presso l'Università eCampus.

IL RUOLO DELLE IMPRESE NELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE. LO SGUARDO DELL'ECONOMIA CIVILE PER UN MERCTO RESPONSABILE E UNA SOCIETA' PACIFICA

Sabrina Bonomi

Riassunto: In un'epoca segnata da disuguaglianze crescenti, crisi ambientali e tensioni geopolitiche, i modelli economici dominanti mostrano i loro limiti nel garantire una convivenza pacifica e sostenibile. La *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite delineano una visione di sviluppo fondata su dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia, che trova nel paradigma dell'Economia Civile una concreta via di attuazione. Questo lavoro esplora le connessioni tra i diritti fondamentali europei e i presupposti della pace, ossia la giustizia sociale, il diritto alla dignità, la solidarietà e la responsabilità collettiva e la non violenza, individuando nelle imprese civili un attore chiave per la loro realizzazione. Attraverso una prospettiva teorica organizzativa con uno sguardo interdisciplinare e un approccio teorico-pratico, il lavoro analizza il ruolo delle imprese che adottano logiche di reciprocità e bene comune, ponendo in dialogo il quadro teorico dei diritti umani con la prassi della valutazione d'impatto dell'economia civile (MindSEC). Il contributo mira a mostrare come le imprese civili possano divenire laboratori di pace, rigenerando capitale sociale, fiducia e relazioni solidali nei territori, e orientando il sistema economico verso la sostenibilità integrale, cioè economica, ambientale e sociale.

Parole chiave: diritti UE; imprese responsabili; economia civile; pace.

Abstract: In an era marked by growing inequalities, environmental crises, and geopolitical tensions, dominant economic models reveal their limits in ensuring peaceful and sustainable coexistence. The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations 2030 Agenda outline a vision of development grounded in dignity, freedom, equality, solidarity, and justice – principles that find concrete implementation within the paradigm of the Civil Economy. This paper explores the connections between European fundamental rights and the conditions for peace – namely social justice, the right to dignity, solidarity and collective responsibility, and nonviolence – identifying civil enterprises as key actors in their realization. Through a theoretical and organizational lens, combined with an interdisciplinary and practical approach, the study analyses the role of enterprises that adopt logics of reciprocity and common good, establishing a dialogue between the theoretical framework of human rights and the practice of impact assessment in the Civil Economy (MindSEC). The contribution aims to demonstrate how civil enterprises can become laboratories of peace, regenerating social capital, trust, and solidarity – based relationships within communities, while steering the economic system toward integral sustainability – economic, environmental, and social.

Keywords: EU rights; Responsible entreprises; Civil economy; Peace.

1. Introduzione

Negli ultimi decenni, l'intensificarsi delle crisi globali, dalle disuguaglianze sociali al cambiamento climatico, dalla fragilità delle democrazie alle pandemie, dalla polarizzazione delle ricchezze all'aumento dell'infelicità media, sta mettendo in discussione l'efficacia del paradigma economico mainstream. L'economia di mercato, fondata su logiche di competizione spinta e mera massimizzazione del profitto, si è rivelata incapace di garantire equità e coesione, generando nuove forme di esclusione sociale e incuria ambientale. Parallelamente, le istituzioni pubbliche appaiono sempre più limitate nella capacità di

governare processi complessi, mentre cresce la domanda di partecipazione e corresponsabilità da parte delle comunità e dei cittadini.

In questo scenario, l'Unione Europea e le Nazioni Unite hanno riaffermato il legame profondo tra sviluppo e diritti umani. L'Agenda 2030[1] e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE[2] non rappresentano solo quadri normativi, ma sono veri e propri stimoli a contribuire a società più eque e giuste nonché pacifiche. La pace, infatti, non è da intendersi come semplice assenza di conflitto, ma come costruzione attiva di condizioni di giustizia sociale, equità e sostenibilità.

La realizzazione di tali principi richiede un cambiamento culturale profondo a tutti i livelli, che coinvolga quindi anche il mondo economico e produttivo. Gli squilibri sociali e cambiamento del clima, concentrazione del potere digitale in poche mani e trasformazione del rapporto tra l'uomo e le macchine sono in gran parte frutto di scelte, ma se il modello di sviluppo e le politiche economiche globali non funzionano (Becchetti et al, 2019), si rende necessario un cambio di paradigma.

In questo contesto, l'Economia Civile (Bruni e Zamagni, 2009) offre una prospettiva innovativa, proponendo un modello di impresa che non si limita alla responsabilità sociale (CSR), ma la supera verso la responsabilità civile. Con la prima, infatti, si intende un approccio in cui le imprese cercano volontariamente di realizzare il proprio profitto con attenzione a "non fare danno", evitando quindi tutte le attività che genererebbero esternalità negative a svantaggio di comunità e ambiente; per esempio, cercano di non inquinare, di non creare malessere organizzativo per i propri dipendenti, di non evadere le tasse, di non delocalizzare generando disoccupazione e così via (Zamagni, 2014). Con la responsabilità civile, invece, l'impresa si "prende cura" di comunità e ambiente, cercando di "fare bene", ossia di creare valore compiendo azioni positive, impegnandosi a collaborare con altre organizzazioni per il bene comune (Ostrom, 1990); si assume l'incombenza delle problematiche del contesto e delle circostanze locali e non solo di svolgere il proprio business nel rispetto delle regole, dando il proprio contributo per migliorare la situazione e affrontare, insieme alle altre istituzioni, le sfide del nostro tempo (Rossignoli et al., 2018).

Le imprese civili agiscono basandosi su valori quali la reciprocità, la sussidiarietà circolare, la generatività, il bene comune e la felicità pubblica, potendo diventare così luoghi di educazione alla pace e alla cittadinanza, attori in grado di connettere la dimensione economica e quella sociale, la produttività e la cura, la competitività e la cooperazione, la produzione di valore per tutti gli stakeholder, diretti e indiretti. (Ferrando, 2010; Bruni, 2012)

Questo lavoro intende esplorare il ruolo delle imprese, e in particolare di quelle civili, come promotori dei diritti fondamentali dell'unione europea e costruttori di pace sociale, mettendo in dialogo teoria e pratica attraverso l'analisi delle pratiche di valutazione d'impatto socio-ambientale delle imprese,

[1] https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
[2] https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

in particolare del modello MindSEC che misura il cambiamento generato su comunità e ambiente dal proprio agire negli ambiti evidenziati dal paradigma dell'Economia civile (Bonomi e Giorgetti, 2023; Bonomi, 2025).

Nella prima parte si propone una panoramica dei diritti europei, della loro correlazione con i presupposti della pace e il ruolo delle imprese nel loro perseguimento. Si presenta poi il paradigma dell'Economia civile, descrivendo le caratteristiche delle imprese che agiscono secondo tale prospettiva e gli impatti del loro agire sulla tutela dei diritti dell'Unione Europea e, di conseguenza, sulla pace. Si affronta il tema della valutazione di tali impatti, ossia della misura del cambiamento generato e della natura trasformativa di tale pratica che non può prescindere dalla metrica scelta, poiché gli strumenti non sono neutri. Al termine, le conclusioni dell'autrice.

2. Diritti fondamentali e presupposti della pace.

La *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* (2000) rappresenta uno dei pilastri etico-politici del progetto europeo. Essa individua sei aree fondamentali, ossia la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia, che costituiscono non solo dei diritti individuali, ma anche delle condizioni collettive per la convivenza civile.

Tali principi possono essere messi in parallelo con i presupposti della pace (Pontificio Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, 2017) giustizia sociale, dignità umana, solidarietà e responsabilità collettiva, non violenza. La dignità, ad esempio compare in entrambi, come valore intrinseco della persona poiché riconoscere il valore intrinseco di ogni persona significa creare le condizioni per una giustizia sociale reale; la libertà, se intesa come autodeterminazione e rispetto reciproco, ha in sé la non violenza; l'uguaglianza, intesa come equità e inclusione, porta alla giustizia sociale; la solidarietà, intesa non come assistenzialismo ma come corresponsabilità, richiama la "cura dell'altro" e la costruzione di legami fiduciari per una responsabilità collettiva (Bruni e Pelligra, 2002), che ha oggi il senso di prendersi cura delle problematiche altrui, cooperando per risolverle e non di imputabilità (Zamagni, 2019); la cittadinanza implica la partecipazione, ossia l'appartenenza e la corresponsabilità; infine la giustizia è il meccanismo che regola la coesistenza dei diritti di tutti portando all'ordine equo.

Del resto, i diritti fondamentali europei sono principi etici che, se vissuti, possono costituire le fondamenta di una cultura della pace, la sua linfa vitale (Menéndez, 2004).

In questa prospettiva, le imprese sono entità sociali, costituite di persone e in relazione con la comunità di appartenenza verso i quali non possono restare indifferenti né neutrali (Molteni, 2004) poiché le loro azioni e soprattutto le conseguenze che avranno, possono contribuire a costruire o, viceversa, ostacolare la pace. Per esempio, il modo in cui le imprese si rapportano con i propri dipendenti può rendere il lavoro strumento di emancipazione o di sfruttamento, l'approccio alla gestione della supply chain può favorire l'equità o la disuguaglianza sociale e così via. In generale, le imprese, nelle loro variegate

forme devono produrre non solo output, ossia prodotti o servizi generati dal loro agire e osservabili al momento della sua conclusione, outcome per l'intera comunità, ossia dei cambiamenti nei beneficiari destinatari di tali interventi, rilevabili nel breve o medio periodo, una maggiore integrazione sociale e, più in generale, concorrere al benessere della popolazione. (Monti, 2014)

È necessario quindi considerare l'impresa non solo come un'organizzazione economica ma come un sistema aperto in cui "come e perché" si realizza il profitto è più importante del profitto realizzato (Carboni, 2024), poiché incide sull'allineamento tra economia e diritti umani. Per questa ragione, è importantissimo riuscire a misurare, rendicontare e valutare, con indicatori adeguati, quanto e come le imprese contribuiscano alla tutela di tali diritti e, di conseguenza, alla costruzione di una società più equa e quindi pacifica.

3. L'Economia Civile come paradigma di pace e giustizia sociale

L'Economia Civile si fonda sull'idea che l'attività economica sia un ambito che armonizza la dimensione etica e relazionale dell'esistenza e ne costituisca un'espressione rilevante. Radicata nella tradizione umanistica italiana dell'Illuminismo italiano (Genovesi, 1769), è uno sguardo sull'economia basato su un presupposto antropologico alternativo all'*homo oeconomicus*, centrato non sull'interesse individuale ma sul bene comune, sulla relazionalità e sulla reciprocità. Nel paradigma dell'Economia civile, il mercato è visto come luogo di cooperazione e di sana competizione, in cui il profitto è un mezzo per lo sviluppo dell'impresa e non come fine del suo agire; l'impresa è considerata innanzitutto una comunità di persone, da valorizzare e far fiorire, sia da un punto di vista umano che professionale e non solo una macchina produttiva. L'obiettivo non è massimizzare l'utile, ma la generatività e il valore, ossia benessere diffuso per tutti i portatori di interessi, compresi la comunità e l'ambiente, costruire legami di fiducia, beni relazionali, capitale umano e sociale, sviluppo sostenibile e felicità pubblica (Ferrando, 2020).

La pace, in questa prospettiva, non è soltanto un obiettivo politico o etico, ma anche una condizione economica. Dove esistono giustizia, partecipazione, equità e dignità nel lavoro, si riducono infatti i conflitti e si genera coesione sociale. La felicità pubblica non può che nascere da relazioni giuste e da istituzioni che promuovono la dignità e la fiducia reciproca (Bruni, 2010; Spagnesi, 2021) e l'economia civile in questo senso rappresenta un nuovo umanesimo economico, un sistema inclusivo dove la persona è soggetto di relazione e di dono prima che produttore o consumatore (Zamagni, 2012; 2021; 2022) e, con i propri comportamenti cooperativi e l'obiettivo del bene comune, realizza il proprio bene insieme a quello degli altri (Bruni e Pelligra, 2002; Bruni, 2011) contribuendo a costruire la pace.

La pace è un processo che coinvolge infatti molti aspetti, tra cui l'educazione, la cultura, la scienza, la religione (Molterni, 2016) e anche l'economia.

4. Il ruolo dell'impresa civile come promotrice dei diritti fondamentali

L'impresa civile è un modello di business che supera la logica della massimizzazione del profitto per concentrarsi su una finalità di bene comune, basandosi su principi di reciprocità, fraternità e solidarietà, in contrasto con l'economia di mercato capitalistica; è un'impresa che integra la finalità economica con la finalità sociale, non dovendo più "socializzare il mercato" in un secondo momento poiché il suo scopo è creare valore aggiunto, ricchezza, sviluppo, posti di lavoro fin dalle sue origini e il profitto è solo un indicatore, un segnale tra tanti che l'impresa funziona, ma non lo scopo (Bruni, 2010).

L'impresa civile si colloca in questo orizzonte come attore intermedio tra istituzioni pubbliche, mercato e società civile (Zamagni, 2022). Il principio di solidarietà, cardine della Carta dei Diritti UE, si traduce nell'agire d'impresa civile come impegno verso la responsabilità collettiva; l'impresa civile non mira solo al benessere dei propri membri, ma alla fioritura della comunità (Nussbaum, Sen; Zamagni e Venturi, 2013). Essa promuove reti territoriali, filiere etiche e forme di collaborazione inter-organizzativa capaci di moltiplicare il valore sociale e ambientale generato e di tutelare così il bene comune (Ostrom, 2009; Rossignoli et al., 2018)

È un'organizzazione che adotta un modello di governance fondato su partecipazione, corresponsabilità e trasparenza, che diventa un atto di giustizia relazionale che genera fiducia e riduce i rischi di conflitto; le decisioni non sono imposte dall'alto ma co-costruite perché la libertà, nella prospettiva civile, è intesa come capacità di autodeterminazione condivisa (Nussbaum, 2003), non solo nelle imprese sociali o cooperative, ma in ogni tipologia di impresa. La governance inclusiva democratica è considerata fondamentale nella lotta alle diseguaglianze; strutture di governance aperte, dove soci, lavoratori e stakeholder contribuiscono alla definizione delle strategie e alla gestione dei processi, è un presupposto per lo sviluppo sostenibile delle imprese (Zamagni, 2013; Sacconi, 2024) e contribuisce alla costruzione di capitale sociale, infrastruttura invisibile della pace.

L'impresa civile assume inoltre la dignità del lavoro come principio fondativo, non solo come mezzo di sostentamento ma soprattutto come occasione di crescita personale e comunitaria (Bruni, 2010; 2017) e riconosce il valore della persona prima della sua produttività (Zamagni, 2002), in linea con l'art. 31 della Carta UE che richiede "Condizioni di lavoro eque e giuste". Un'organizzazione che garantisce salari equi, inclusione, parità di genere e partecipazione effettiva dei lavoratori contribuisce non solo al benessere interno, ma anche alla stabilità sociale complessiva, poiché il concetto di giustizia sociale è alla base della pace (Cofelice et. al, 2014).

La cittadinanza economica è il luogo in cui le persone esercitano la propria libertà in forma comunitaria (Sen, 2014). Le imprese civili possono essere scuole di democrazia, dove la partecipazione non è un diritto formale ma una pratica quotidiana (Nussbaum, 2003); la valorizzazione del capitale educativo diventa più importante di quello economico; l'educazione dovrebbe promuovere uno sviluppo

economico orientata al benessere umano e sociale oltre che dell'ambiente di riferimento (Bonomi et a., 2016; Di Bari, 2020).

In questa visione, l'impresa civile diventa un agente di umanizzazione dell'economia, capace di rimettere al centro la persona, la comunità e la Terra e contribuisce fattivamente alla tutela dei diritti fondamentali dell'UE nonché alla pace che deriverebbe dalla loro applicazione.

5. La valutazione d'impatto e la responsabilità delle imprese

L'impresa è responsabile quando offre buone ragioni per le sue azioni (Bruni, 2010); la valutazione d'impatto, secondo l'OCSE, si occupa di mostrare "gli effetti a lungo termine, positivi e negativi, primari e secondari, previsti o imprevisti, prodotti direttamente o indirettamente da un intervento di sviluppo" richiamando un processo di crescita progressiva dei risultati nel tempo e il coinvolgimento di una gamma sempre più ampia di *stakeholder*, in altre parole dei cambiamenti ampi e duraturi nel contesto e nelle sfere sociali, economiche o ambientali indirettamente interessate dall'intervento di un'organizzazione (Stame, 2020). La valutazione d'impatto si distingue quindi dai tradizionali strumenti ESG o CSR perché ha una logica quali e quantitativa che non mira a soddisfare standard esterni, ma a generare apprendimento interno e orientamento etico, a costruire consapevolezza trasformativa, promuovendo un equilibrio tra efficienza, giustizia sociale e cura del pianeta. L'impatto non è solo un dato, ma una narrazione condivisa che alimenta la fiducia e la trasparenza, che abbiamo visto essere due elementi essenziali della pace.

Questa prospettiva amplia la logica della sostenibilità, perché non si tratta più solo di rendicontare, ma di riflettere, di mettere in dialogo i valori con le pratiche, le intenzioni con le conseguenze del proprio agire; pertanto, lo strumento scelto per la valutazione non è neutro. In Italia sono numerosi gli approcci alla valutazione degli impatti socio-ambientali e ogni organizzazione dovrebbe scegliere quello più adeguato a supportarla nella trasformazione che desidera raggiungere; se da un lato questo potrebbe limitare la comparabilità tra strumenti diversi di valutazione d'impatto e portare alla frammentazione tra metodologie, è anche vero che per le imprese, specie per quelle civili, è importante che emerga la peculiarità dei propri valori. (Bonomi e Giorgetti, 2023)

5.1 La valutazione d'impatto nell'ottica dell'Economia Civile

Se il paradigma dell'economia civile è un approccio che orienta l'attività economica al bene comune e alla felicità pubblica, superando la logica del mero profitto e le imprese civili si distinguono perché non si limitano a rispettare le regole e i divieti ma si assumono la responsabilità di creare valore sociale, ambientale e relazionale, basandosi su fiducia, reciprocità e cooperazione, è importante trovare una metrica che possa far emergere al meglio queste caratteristiche distintive.

Per questo è stata sviluppata la matrice degli indicatori dell'Economia civile (MindSEC), che non solo pone attenzione, con indicatori quantitativi e qualitativi, a un insieme coerente di valori, obiettivi e

risultati attesi, "civili" che aiutano a capire dove e come l'organizzazione genera impatti positivi per la comunità o per i propri *stakeholder*, ma coinvolge attivamente questi ultimi nel processo di analisi.
MindSEC si ispira alle parole caratterizzanti dell'Economia Civile e li traduce in sei domini di valore (beni comuni, beni relazionali, comunità, inclusione e fraternità, democrazia partecipativa, dono e gratuità) misurando e rendicontando come questi si manifestano nelle pratiche organizzative; ogni dominio è associato a indicatori specifici che consentono di valutare il grado di coerenza tra azione e finalità espresse ex-ante. (Bonomi e Giorgetti, 2023; Bonomi, 2025)

Poiché MindSEC, come tutte le valutazioni d'impatto, implementa un processo trasformativo che aiuta le organizzazioni a comprendere il senso delle proprie azioni, migliorare le relazioni interne ed esterne e contribuire concretamente al cambiamento, questi domini portano dunque le imprese a contribuire non solo alla transizione ecologica ma soprattutto a costruire un'economia più attenta a promuovere e tutelare i diritti fondamentali dell'UE e la pace, promuovendo innovazione e miglioramento continuo in questa direzione.

Il dominio dei "beni comuni" include ad esempio i beni materiali e immateriali, pubblici e privati, funzionali al benessere del territorio e delle persone che lo abitano; la loro gestione richiede corresponsabilità e una visione intergenerazionale (Rodotà, 2013); quello dei "beni relazionali" riguarda i legami interpersonali, la fiducia, la collaborazione e la qualità delle relazioni che generano felicità e benessere organizzativo (Gui, 2009; Bruni, 2011). Il dominio "comunità" rappresenta l'appartenenza e la reciprocità tra soggetti diversi, fondate su una identità condivisa e su un welfare civile basato sulla sussidiarietà circolare (Bauman, 2001; Zamagni, 2015); quello dell'"inclusione e fraternità" contiene indicatori che si riferiscono al riconoscimento della dignità e unicità di ogni persona, creando ambienti lavorativi che valorizzano le differenze come risorse e che promuovono equità e cooperazione (Zamagni, 2008). Il dominio della "democrazia partecipativa" misura quanto le pratiche economiche e decisionali siano realmente inclusive, rappresentative e aperte al dialogo (Sacconi, 2021); gli indicatori del dominio "dono e gratuità" esprimono il valore delle azioni che superano il mero scambio contrattuale, fondandosi su fiducia, riconoscimento e reciprocità (Bruni, 2004; Grevin, 2022), a cui si aggiunge il principio della meritorietà, ossia il riconoscimento del talento e della virtù come beni pubblici capaci di generare valore collettivo (Zamagni, 2022) che devono essere riconosciuti ma non costituire una discriminante.

Poiché si misura ciò che importa e si pone attenzione a ciò che si misura, indicatori come "la promozione della salute psico-fisica del lavoratore e della sua famiglia", gli investimenti in "eventi socio-culturali offerti agli stakeholder", "l'atteggiamento di cura e la creazione di relazioni positive" all'interno delle imprese, o ancora "strumenti che attestino una forma di fiducia nei confronti dei dipendenti", "la promozione della trasparenza", quella "della legalità", le azioni di "contrasto al malaffare", la "costruzione di reti per il territorio, preferibilmente in sussidiarietà circolare" o, ancora, che monitorino il "livello di democraticità nel processo di selezione e nomina degli organi di governo", "la composizione degli organi

aziendali nel rispetto della diversità" di genere ma anche di abilità, età, culture e così via, la "compartecipazione alle scelte aziendali", "la riduzione delle diseguaglianze", la "Presenza di tecnologie per l'inclusione delle persone e l'innovazione sociale" e le azioni di "promozione dei diritti umani", di mediazione dei conflitti e così via, permettono di valutare ciò che fa, ma soprattutto ciò che si vuole diventare in questa direzione.

Il processo è costituito da più fasi: definizione condivisa degli indicatori; raccolta e analisi dei dati; ponderazione della materialità; definizione delle soglie di confronto e valutazione vera e propria; comunicazione e restituzione dei risultati; gli stakeholder sono coinvolti fin dal principio, in modo da garantire una trasparenza sistemica e una reale co-costruzione del valore.

MindSEC stimola dunque a generare in uno spazio di relazioni fiduciarie, a sentirsi soggetto capace di rigenerare legami sociali e di promuovere giustizia sociale.

Questa forma di valutazione, inoltre, si fonda su un approccio partecipativo e dialogico che mette a confronto quanto dichiarato dall'organizzazione con le percezioni e le esperienze degli stakeholder, siano essi interni ed esterni, diretti e indiretti, in un processo che non mira solo a rilevare il cambiamento avvenuto o in corso, ma anche a monitorarne l'evoluzione nel tempo e a verificare periodicamente la coerenza tra intenzioni dichiarate e risultati effettivi, in modo da colmare eventuali divari e generare una forma di apprendimento collettivo, che consente di trasformare la valutazione in un atto di educazione civica e corresponsabilità.

La valutazione in ottica di economia civile non ha un fine giudicante, ma riconosce e attribuisce valore alla trasformazione orientata al bene comune e alla felicità pubblica, per rendere l'organizzazione più consapevole della propria capacità di contribuire alla giustizia sociale e alla pace e stimolando le imprese a trovare soluzioni innovative per migliorare eventuali criticità. Gli indicatori costituiscono un "cruscotto aziendale del bene comune", che guida e orienta le decisioni verso la coerenza con i valori fondativi, permettendo un miglioramento continuo (Bonomi & Giorgetti, 2023).

La valutazione non si limita a misurare la prestazione, ma fornisce informazioni sulle cause dei risultati e crea le condizioni per il miglioramento continuo, diventando così un percorso di sviluppo personale e professionale per ciascuno dei suoi membri, volto a favorire la fioritura umana all'interno delle organizzazioni, oltre a promuovere la responsabilità condivisa e la partecipazione attiva di tutti (Bonomi & Giorgetti, 2023) e, in questa prospettiva, diventa uno strumento di giustizia sociale che promuove la fiducia, la cooperazione, la corresponsabilità e la cura reciproca, restituendo centralità alla dignità umana come fondamento dell'economia e della cittadinanza.

6. Conclusioni

Scopo di questo lavoro era esplorare se le imprese, in particolare di quelle civili, potessero avere un ruolo di rilievo nel promuovere i diritti fondamentali dell'Unione europea ed essere, quindi, costruttori di pace

posto che la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la democrazia e lo stato di diritto, possono essere considerati sia i valori che hanno reso possibile la pace in Europa, sia strumenti per la sua conservazione.

La pace è un processo economico, sociale e culturale insieme, che si costruisce attraverso istituzioni pubbliche e private capaci di promuovere dignità, solidarietà e giustizia. Sono molte le imprese che, invece di perseguire il mero profitto a scapito del bene comune, agiscono secondo i fondamenti dell'Economia Civile e i suoi presupposti antropologico, economico e sociale, da cui discendono modalità di agire che generano valore, ossia che realizzano quel profitto con gratuità, reciprocità, sussidiarietà, fraternità, generatività, responsabilità e così via nel lavoro quotidiano.

In questa visione dell'Economia civile, la valutazione d'impatto rappresenta il ponte operativo tra teoria e prassi: traduce le basi valoriali su cui agiscono le imprese "civili", i valori della dignità e della solidarietà, in pratiche misurabili e condivise; rafforza la fiducia reciproca e la trasparenza; orienta le organizzazioni verso la responsabilità collettiva e la rigenerazione del bene comune.

La valutazione d'impatto civile, intesa come processo partecipato e trasformativo, diviene una forma di governance dei diritti fondamentali dell'UE e della pace, poiché restituisce senso e coerenza all'agire economico. Essa permette di leggere la performance non solo in termini di successo individuale, ma di benessere relazionale e sostenibilità integrale; di superare la logica dell'efficienza e dell'utilità del singolo a favore di una produttività che tiene conto di persone, comunità e ambiente, in un'economia "del noi".

L'impresa civile, dunque, non è un soggetto economico alternativo, ma un'impresa che si prende cura del bene comune oltre che del proprio, cooperando con altre istituzioni in laboratori di cittadinanza attiva e pace duratura che, tramite la valutazione d'impatto MindSEC, assume consapevolmente il compito di misurare la propria capacità di generare felicità pubblica, di integrare il principio del bene comune con la responsabilità verso le generazioni future, di affrontare e gestire al meglio l'inevitabile conflitto tra stakeholder e l'ingiustizia sociale, coltivando beni relazionali, approcci equi, inclusivi e generativi.

In tale economia, la valutazione d'impatto civile diventa una guida etica e operativa capace di stimolare le imprese a migliorarsi ogni giorno nel coniugare produttività e cura, sostenibilità e libertà, giustizia e dignità, efficienza e umanità. In altre parole, agire coerentemente ai propri valori, misurare e rendicontare le ricadute del proprio agire economico e valutarle, diventa la traduzione concreta di una visione di pace positiva, trasformativa e sistemica, in cui ogni organizzazione, pubblica o privata, profit e non profit, che decida si sottoporvisi, può creare valore costruendo legami che ne garantiscano il successo, promuovendo al contempo i diritti fondamentali dell'UE ed evitando la tragedia dei beni comuni.

Bibliografia

Bauman, Z. (2013). *Community: Seeking safety in an insecure world*. John Wiley & Sons.

Becchetti, L., Bruni, L., & Zamagni, S. (2019). *Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare un nuovo modello di benessere*. Ecra.

Bonomi, S., & Giorgetti, A. (2023). The sense of impact assessment through the lens of Civil Economy. *Impresa Progetto–Electronic Journal of Management*, 1.

Bonomi, S., Moggi, S., & Ricciardi, F. (2016, May). *Innovation for sustainable development by educating the local community. The case of an Italian project of food waste prevention. In International Conference on Exploring Services Science*, Springer International Publishing, 705-716

Bonomi, S. (2025). Dare un senso all'agire delle imprese: uno sguardo civile sulla valutazione d'impatto. *Impresa progetto Electronic Journal of Management*, 2 – Special issue Lorenzo Caselli

Bruni, L. (2004). *L'economia la felicità e gli altri. Un'indagine su beni e benessere* (Vol. 10). Città nuova (Roma)

Bruni, L., & Zamagni, S. (2009). *Dizionario di economia civile*. Città Nuova

Bruni, L., & Pelligra, V. (Eds.). (2002). *Economia come impegno civile: relazionalità, ben-essere ed economia di comunione* (Vol. 7). Città Nuova.

Bruni, L. (2010). *L'impresa civile: una via italiana all'economia di mercato*. EGEA spa.

Bruni, L., & Milano-Bicocca, F. D. E. (2011). *Felicità e beni relazionali*. Online: http://journaldumauss. net/IMG/pdf/felicità-beni_rel. pdf.

Bruni, L. (2012). *Le nuove virtù del mercato: nell'era dei beni comuni*. Città Nuova.

Carboni, S. (2024). Oltre il profitto: il purpose come nuovo paradigma organizzativo. *Lifelong Lifewide Learning*, 22 (45), 213-221.

Bruni, L. (2017). Il lavoro "umano" il suo valore, i suoi luoghi. Quale futuro? *Rivista di Scienze dell'Educazione*, 55 (2).

Cofelice, A., Degani, P., De Stefani, P., De Perini, P., Mascia, M., Papisca, A., & Pividori, C. (2014). L'Italia ei diritti umani nel 2013: le sfide della giustizia sociale e del diritto alla pace. In *Annuario italiano dei diritti umani 201*4, Marsilio Editori, XIII-XL

Di Bari, C. (2020). Sviluppo umano come neo-Bildung. Il contributo Amartya Sen e Martha Nussbaum per la formazione postmoderna. *Annali online... Della didattica e della formazione docente*, 12, 223-243.

Ferrando, P. M. (2010). Teoria della creazione del valore e responsabilità sociale dell'impresa. *Impresa Progetto-Electronic Journal of Management*, (1).

Grevin, A. (2022). *Enquête sur la culture du don en entreprise*. Bruyères-le-Châtel.

Gui, B. (2009). Bene relazionale. In *Dizionario di Economia Civile*. Città Nuova, 89-101.

Menéndez, A. J. (2004). Linfa Della Pace: I Diritti Di Solidarieta Nella Carta dei Diritto dell'Unione Europea. *Diritto & questioni pubbliche*, 4, 95.

Molteni, M. (2004). *Responsabilità sociale e performance d'impresa. Per una sintesi socio-competitiva*. Vita e pensiero.

Moliterni, P. (2016). Educazione alla pace e alla cittadinanza e cultura inclusiva. *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 8 (12), 205-217.

Nussbaum, M. C. (2003). *Capacità personale e democrazia sociale*. Diabasis ed.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge university press.

Rossignoli, C., Ricciardi, F., & Bonomi, S. (2018). Organizing for commons-enabling decision-making under conflicting institutional logics in social entrepreneurship. *Group Decision and Negotiation*, 27 (3), 417-443.

Sacconi, L. (2024). La lotta alle diseguaglianze passa attraverso un governo di impresa democratico e sostenibile: una strategia europea. *Impresa Sociale*, 1, 71-80.

Sen, A. (2014). *Lo sviluppo è libertà*. Edizioni Mondadori.

Spagnesi, E. (2021). *Arte di governo, pubblica felicità e diritti umani*. Polistampa.

Stame, N. (2020). Valutazione d'impatto sociale. Committenti, Enti di Terzo Settore e valutatori. *Impresa Sociale*, 4, 54-60.

Zamagni, S. (2012). *Per un'economia a misura di persona*. Città Nuova.

Zamagni, S. (2013). *Impresa responsabile e mercato civile*. Il Mulino.

Zamagni, S. (2013). *L'investimento sostenibile e responsabile: da dove viene e dove sta andando*. Aiccon paper

Zamagni, S. (2019). *Responsabili: come civilizzare il mercato*. Il Mulino.

Zamagni, S. (2021). *Prosperità inclusiva: saggi di economia civile*. Studium ed.

Zamagni, S. (2022). *Dell'origine e del fondamento del principio di sussidiarietà circolare*. Short paper on line. Aiccon

Zamagni, S., & Venturi, P. (2017). *Da spazi a luoghi*. Aiccon Short paper, 13.

Sitografia

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

https://www.humandevelopment.va/it/cerca.html?q=pace

Sabrina Bonomi è professoressa associata di Organizzazione aziendale. Si occupa del senso civile delle organizzazioni, di triplice sostenibilità e di valutazione d'impatto; d'innovazione e cambiamento, specie tecnologico. Ha scritto e relazionato, in italiano e inglese, su questi temi. È socia fondatrice della Scuola

di Economia civile e membro del comitato scientifico. È membro di consigli direttivi, scientifici e di amministrazione di imprese profit e non. In passato è stata membro del Comitato di esperti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile dell'Ufficio progetti di un'associazione di promozione sociale, HR manager e responsabile del Servizio Clienti in PMI.

NARRAZIONI DEL CONFINE: DIRITTO D'ASILO E RAPPRESENTAZIONE DEL MIGRANTE IN *VOCI DEL VERBO ANDARE* ED *EXIT WEST*

Antonella De Blasio

Riassunto: Il contributo propone un'analisi comparativa di *Voci del verbo andare* (2015) di Jenny Erpenbeck e *Exit West* (2017) di Mohsin Hamid, due romanzi che, in modi differenti ma complementari, traducono narrativamente il diritto d'asilo sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In *Voci del verbo andare*, prevale un realismo documentario che mette in primo piano l'iter burocratico e i tempi di attesa, per evidenziare come essi modellino le vite dei richiedenti asilo nel contesto urbano europeo. In *Exit West*, l'espediente allegorico delle "porte" riconfigura la migrazione come esperienza ontologico-esistenziale di dislocazione e reinvenzione del sé. Entrambi i romanzi si concentrano sui processi riformulazione identitaria che accompagnano gli esodi contemporanei, operando come lente cognitiva e critica, ma anche immaginando nuove pratiche a essi legate.

Parole chiave: diritto d'asilo; confine; ospitalità; cittadinanza europea; etica narrativa.

Abstract: This paper offers a comparative analysis of Jenny Erpenbeck's *Voci del verbo andare* (2015) and Mohsin Hamid's *Exit West* (2017), two novels that, in different yet complementary ways, give narrative form to the right to asylum enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In *Voci del verbo andare*, a documentary realism prevails, foregrounding the bureaucratic procedures and protracted waiting times, highlighting how they shape the life trajectories of asylum seekers in European urban contexts. In *Exit West*, the allegorical device of the "doors" reconfigures migration as an existential experience of dislocation and reinvention of the self. Both novels focus on the processes of identity reformulation that accompany contemporary exoduses, serving as a cognitive and critical lens while also imagining new practices connected to them.

Keywords: asylum; border; hospitality; European citizenship; narrative ethics.

1. Il diritto d'asilo tra norma e narrazione

Il *diritto d'asilo* e il *diritto di protezione contro espulsioni, torture o trattamenti degradanti* – sanciti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (CDFUE), proclamata nel 2000 e adattata nel 2007 – rappresentano i nuclei in cui l'orizzonte umanitario e le prospettive di accoglienza si confrontano con i limiti imposti dalle politiche di sicurezza e controllo.

A partire dal 2010 si è assistito a un incremento senza precedenti dei flussi migratori e la condizione del rifugiato si è trasformata progressivamente in uno stato di reclusione e confinamento. Gli stati che concedono asilo – in particolare quelli europei e gli Stati Uniti – infatti, hanno adottato politiche di chiusura sempre più rigide in seguito all'ascesa dei movimenti nazionalisti e anti-immigrazione. La risposta prevalente alle ondate migratorie è

stata la creazione di centri di accoglienza che, in assenza di progetti di inclusione concreti, diventano luoghi di sospensione e di attesa.

L'urgenza e la rilevanza di questi temi viene rappresentata anche attraverso le produzioni letterarie del XXI secolo che, attraverso la dimensione finzionale, propongono una riflessione etica sulle categorie di individuo, appartenenza e umanità. È in questa prospettiva che si collocano i romanzi *Voci del verbo andare* (2015) di Jenny Erpenbeck e *Exit West* (2017) di Moshin Hamid. Erpenbeck racconta l'incontro tra Richard, docente di filologia classica in pensione, e un gruppo di richiedenti asilo a Berlino, mentre Hamid propone una rappresentazione allegorica della migrazione immaginando un mondo privo di confini. I due romanzi portano nella finzione narrativa il diritto d'asilo sancito dalla Carta dei diritti dell'Unione europea, configurandosi come narrazioni etiche (Nussbaum 1996), vale a dire come strumenti di comprensione ed esercizi di immaginazione.

2. *Voci del verbo andare*

Pubblicato nel 2015, e vincitore del *Premio Strega Europeo* nel 2017, *Voci del verbo andare* (*Gehen, ging, gegangen*), di Jenny Erpenbeck, unendo cronaca e reportage letterario, racconta le biografie, l'iter burocratico-giuridico e i tempi di attesa di un gruppo di richiedenti asilo nella Berlino contemporanea. Nata a Berlino Est nel 1967, Erpenbeck cresce in un ambiente intellettuale segnato dalla tradizione della Germania socialista e dal confronto con la memoria della divisione. In *Voci del verbo andare* la scrittrice indaga gli aspetti morali e politici legati alla crisi migratoria, e al tempo stesso apre una riflessione sulla memoria europea e sul significato stesso del concetto di confine. La storia si ispira all'occupazione di Oranienplatz iniziata nell'autunno del 2012 nella capitale tedesca, e durata oltre cinquecento giorni, una protesta contro le politiche tedesche in materia d'asilo da parte di circa centocinquanta profughi provenienti soprattutto dall'Africa, alcuni dei quali furono intervistati da Erpenbeck.

Il romanzo, ambientato negli anni immediatamente successivi al 2013, ricostruisce il rapporto che si crea tra Richard, filologo classico e vedovo da poco in pensione, e un gruppo di richiedenti asilo provenienti dal continente africano che inizialmente hanno allestito delle tende a Oranienplatz per protestare contro la loro invisibilità e la lentezza burocratica della politica tedesca e poi vengono trasferiti in un rifugio temporaneo vicino casa sua.

> Per un ragazzo, che appartiene a un popolo nomade, quella piazza in cui ha vissuto per un anno e mezzo è solo la tappa di un lungo cammino, un luogo provvisorio che conduce al prossimo luogo provvisorio.

> Durante lo smantellamento delle baracche – un fatto puramente politico per il Senatore del Land di Berlino che si occupa degli Affari Interni – quel ragazzo ha pensato alla sua vita nel deserto. (Erpenbeck, 2016: 75).

La vita ordinata di Richard, scandita dalle letture di Lucrezio, Ovidio e Seneca e dalla contemplazione del lago davanti a casa, subisce un cambiamento in seguito al progressivo avvicinamento a questo gruppo di persone. Dopo essersi documentato, lo studioso, prepara un questionario da sottoporre al gruppo di africani, formulando domande sulla lingua, sulla famiglia, sulla religione e sui luoghi, al fine di ricostruire il passaggio alla loro vita "sospesa" e conoscere la morfologia delle loro esistenze prima, durante e dopo la migrazione. Tuttavia, se in un primo momento il suo sapere umanistico, fondato su un universalismo astratto, riduce questi incontri a una pura indagine etnografica, nella quale riproduce schemi di conoscenza eurocentrici, progressivamente prende forma una costellazione di relazioni fatta di piccoli aiuti, pranzi e letture condivise, che spostano il baricentro dal "caso dei profughi" alle biografie individuali.

Richard, che per lavoro ha sempre interpretato i testi, si trova ora a leggere le vite degli altri, formula domande, prende appunti, annota nomi e paesi, confrontandosi, da uomo che ha vissuto la divisione e la riunificazione tedesca, con nuove frontiere che non sono più ideologiche, ma economiche e razziali. Questa sorta di esperimento antropologico – e in particolare il rapporto che crea con Rashid, Awad, Osarobo, Ithemba e Khalil – lo stimola a rivedere le proprie categorie morali e culturali, a intraprendere dunque un processo di ridefinizione cognitiva ed etica in cui la conoscenza si trasforma in cura e responsabilità verso l'altro. L'ex docente di filologia classica rappresenta la coscienza europea colta che deve educarsi alla comprensione dell'altro, dunque viene utilizzata la struttura del *Bildungsroman* per mettere in discussione l'epistemologia del sapere occidentale (Balint e Reitz, 2022). Ben presto comprende che le storie di quegli uomini non possono essere incasellate negli schemi del suo mondo, e il suo sguardo, inizialmente metodico, scettico o ironico, si apre al linguaggio dell'empatia, in un esercizio di ascolto reale e di dialogo interculturale.

I percorsi di Awad, Rufu, Osarobo, Rashid e di altri richiedenti asilo emergono progressivamente dai loro racconti delle guerre, della fame, dei morti in mare, delle torture subite, dei loro sogni di normalità e della difficoltà di doversi confrontare con una burocrazia complessa per ottenere dei documenti che attestino la loro presenza provvisoria: «[…] in questo secolo nuovo e tuttavia così vecchio, con i suoi interminabili flussi di esseri umani che, dopo essere sopravvissuti alla traversata in un mare vero, rischiano ora di affogare nei fiumi e nei mari di carte» (Erpenbeck, 2016: 312).

I corsi di lingua sono una delle poche attività che il governo tedesco promuove per i rifugiati, ma la lingua, insegnata nelle aule dove si coniuga in tedesco il verbo 'andare' – che dà il titolo al libro – si configura al tempo stesso come strumento di inclusione e specchio ironico di un movimento che la burocrazia impedisce con notifiche e rinvii. Lo stato di incertezza e di impotenza produce anche una fatica nell'apprendimento: «È difficile imparare una lingua quando non si sa a che scopo» (Erpenbeck, 2016: 100).

Berlino viene rappresentata come uno spazio dove si sovrappongono confini visibili e invisibili, luoghi della memoria e spazi di segregazione imposti dalla burocrazia. I centri di accoglienza e le piazze di protesta, come Oranienplatz, assumono i tratti di una topografia della reclusione, diventano non-luoghi (Augé, 2018), spazi di sospensione che rimodellano le coordinate identitarie. Secondo la lettura di Nasia Anam, l'accampamento berlinese diventa una colonia all'interno della metropoli, uno spazio liminale amministrato ma non riconosciuto dallo Stato, che priva i migranti del diritto alla mobilità e li rende prigionieri di una burocrazia che riproduce le logiche coloniali di segregazione e subordinazione (Anam 2020: 408). La mobilità promessa dal diritto si traduce dunque in una immobilità istituzionalizzata e in forme di confinamento.

Come osserva Sabine Zimmermann (2024: 317-318), la Germania e l'Europa nel romanzo di Erpenbeck rappresentano una *postmigrant age* – intesa come una condizione sociale in cui la migrazione è fenomeno positivo, permanente e non eccezionale, che plasma la cultura e l'identità (Petersen e Schramm, 2017) – solo per i migranti regolari che possiedono documenti di viaggio, fondi e competenze.

Richard – nato in Slesia, profugo durante la guerra, divenuto cittadino della DDR e poi della Germania riunificata – riflette sul fatto che la sua storia presenta una traiettoria speculare a quella dei migranti africani, poiché anche lui era stato vittima dei mutamenti geopolitici che ridefiniscono i confini del diritto. La dissoluzione della DDR funziona dunque come strategia discorsiva per problematizzare l'idea di stabilità dello Stato-Nazione, e dunque per mettere in evidenza l'instabilità delle strutture politiche e identitarie che definiscono l'appartenenza (Zimmermann, 2024: 320-321).

Come evidenzia Daniel Hourigan (2024: 578), Richard riflette sul fatto che formalmente il rifugiato gode di alcuni diritti, ma di fatto è privo di accesso alla giustizia «Con Dublino II tutti i paesi europei che non si affacciano sul Mediterraneo hanno acquisito il diritto di non dover dare ascolto ai profughi che arrivano dal Mediterraneo» (Erpenbeck, 2015: 89-90).

Le storie dei rifugiati vengono delineate attraverso il punto di vista di Richard, ma le sue esperienze personali fanno da filtro nella costruzione dell'immaginario sociale della

Germania contemporanea in relazione alla crisi dei rifugiati. Nella sua funzione di agente di focalizzazione vive però una metamorfosi, poiché, se all'inizio del romanzo attraversa distrattamente Alexanderplatz ignorando la protesta degli africani che mostrano un cartello con la scritta *Become visible*, in seguito l'uomo si chiederà perché la manifestazione era stata invisibile ai suoi occhi (Akpome, 2023: 8-10). In un primo momento si pone dunque come osservatore distaccato, incarnando la distanza percettiva tra il cittadino e il migrante, mentre successivamente viene attirato da quelle scene di dolore e matura l'urgenza di comprendere, per questo comincia a fare dei sopralluoghi agli accampamenti sgomberati, alla scuola occupata e ai centri di accoglienza di Oranienplatz, dove ascolta e registra le storie dei profughi, uomini provenienti dal Ghana, dal Ciad, dalla Nigeria, dalla Libia, transitati per Lampedusa e arrivati a Berlino dopo viaggi lunghissimi e disumani.

Il punto di vista di Richard opera sul piano cognitivo e morale. Inizialmente applica le proprie categorie conoscitive attivando confronti e analogie con i paradigmi letterari, ad esempio considera i migranti come degli eroi tragici contemporanei, protagonisti di un'odissea collettiva. Nella seconda parte del romanzo, invece, ogni forma di appropriazione simbolica viene sostituita dal riconoscimento dell'impossibilità, da parte sua, di comprendere realmente la condizione dei rifugiati e dunque nella scelta di ascoltarli (Hourigan, 2024: 586). Quando rinuncia ad assimilare ciò che vede a qualcosa di già noto, ma viene guidato dalla curiosità e dall'umiltà, sperimenta nuove forme di comprensione. Si rende conto, ad esempio, che conosce molto poco del continente africano e che le sue rappresentazioni dell'Africa e degli africani sono ancora legate a narrazioni coloniali e razziste: «Ma tu da dove vieni? Dal Burkina Faso. Ancora una volta Richard ha dimenticato dov'è il Burkina Faso. Sulla costa? O all'interno del continente? Rufu in ogni caso è molto nero di pelle» (Erpenbeck, 2016: 167).

Il filologo in pensione diventa sempre più coinvolto nelle loro lotte e inizia un percorso di consapevolezza politica che lo porta a scandagliare l'archivio coloniale della Germania e tracciare una traiettoria che unisce l'invasione tedesca dell'Africa sud-occidentale nel XIX secolo all'occupazione di Orianenplatz: «Un confine, pensa Richard, può dunque manifestarsi anche all'improvviso, può apparire all'improvviso in un luogo dove non ce n'era mai stato uno – ciò che negli ultimi anni era avvenuto ai confini della Libia oppure a quelli del Marocco o del Niger, adesso accadeva anche lì nel bel mezzo del quartiere di Spandau» (Erpenbeck 2016: 261). Il romanzo riflette sulla rimozione, nella Germania postbellica, della storia coloniale, riportando alla luce la genealogia coloniale del diritto d'asilo e le persistenti relazioni di potere tra Europa e Africa (Zhang 2022). Le testimonianze dei rifugiati e le guerre in Libia e Niger vengono così integrate nella memoria europea, che si trasforma in memoria

transnazionale e multidirezionale (Rothberg, 2009). In altri termini, l'inclusione dei nuovi "rifugiati della storia" – africani, arabi, musulmani – nella narrazione nazionale, riconfigura il modello memoriale tedesco, fondato sul trauma del nazismo, e ridefinisce il rapporto tra memoria personale e memoria di Stato (Gully e Itagaki, 2020).

Richard ripensa al suo passato, all'espulsione della sua famiglia dalla Slesia e alla sua infanzia nella Germania dell'Est, per cercare di comprendere, pur sottraendosi ad analogie riduttive, la migrazione contemporanea, e riflette sul fatto che la mobilità forzata fa parte anche della storia tedesca (Höráková, 2020). Come ex cittadino della DDR, ha sperimentato la fragilità delle frontiere e la precarietà dei sistemi politici, ma solo ora riesce a capire che i confini tra i Paesi sono puramente arbitrari:

> Per la prima volta gli viene da pensare che i confini tracciati dagli europei non significano nulla per gli africani. Di recente, mentre cercava le capitali, ha rivisto le linee diritte sull'atlante, ma solo adesso capisce davvero quale arbitrio esse rivelino (Erpenbeck 2016: 71).

Erpenbeck non apre solo una riflessione critica sulla memoria e sulla responsabilità, ma anche sulla funzione del diritto europeo che, adottando un linguaggio autoreferenziale, rischia di perdere il contatto con la realtà umana: «La legge si trasferisce, di fatto, dalla realtà fisica alla sfera linguistica» (Erpenbeck, 2016: 91). Richard percepisce infatti che le biografie dei rifugiati sono condizionate e compromesse dal discorso giuridico che ne determina lo status (Gully e Itagaki, 2020: 274) – lo dimostra ad esempio l'esistenza di un "Attestato finzionale", che riconosce il soggetto della migrazione forzata, ma non gli garantisce il diritto di far valere la sua voce:

> Quando, nel contesto della problematica del diritto d'asilo, Richard s'era imbattuto per la prima volta su internet nella parola *Attestato finzionale*, sulle prime aveva creduto che fosse un concetto nato nel mondo della letteratura, in inglese d'altronde la narrativa si chiama fiction, ma che venisse concesso un simile attestato a quelli tra i profughi, che sono anche scrittori, affinché potessero entrare più facilmente nel mercato librario internazionale, questo, tutto sommato, gli sembrava poco plausibile. Come di lì a poco ebbe modo di appurare, si trattava solo di un certificato attestante l'esistenza di una persona che non aveva ancora il diritto di chiamarsi profugo. I diritti non si fondavano su attestati finzionali di quel genere (Erpenbeck, 2016: 108).

In opposizione a questa logica, le storie dei rifugiati presenti nel romanzo – costruite dall'autore a partire dalle loro interviste reali – non sono incorniciate come testimonianze per un tribunale, ma vengono umanizzate, sottraendosi così al linguaggio codificato della legge: «Qui sta il problema, pensa Richard: che le storie vissute sono una zavorra di cui non ti puoi

sbarazzare, mentre coloro che sono autorizzati a scegliere fra le storie, operano una selezione» (Erpenbeck, 2016: 90). Il racconto di sé, e dunque l'attribuzione di significato alla propria esistenza, appare come un privilegio che i profughi non hanno: la loro memoria è un fardello poiché le guerre, le perdite, le violenze e lo sradicamento che hanno vissuto non può essere né rimosso né trasformato in un racconto condiviso. La memoria europea, d'altro canto, opera una costruzione narrativa istituzionale selettiva, che determina quali storie meritano di entrare nel canone delle narrazioni collettive e quali invece non riconoscere e dunque escludere.

Nel romanzo, i racconti di migrazione forzata sono intervallati da numerosi estratti da documenti legali, come il regolamento di Dublino II. Questi frammenti legislativi non solo contribuiscono all'autenticità del racconto, ma rappresentano delle metonimie dell'enorme complesso di leggi e procedure che compongono il discorso giuridico. Inserite nel discorso finzionale, le citazioni e le riscritture delle norme perdono la neutralità che caratterizza il linguaggio giuridico, stimolando il lettore a "sostare nell'inquietudine" (Stan 2018: 804), e dunque sostituendo l'astrazione del discorso normativo con una fenomenologia dell'ascolto. Questa pratica viene messa in atto da Richard che, nel tentativo di comprendere la posizione dei richiedenti asilo, disorientati dai sistemi legali e dai quadri normativi, pensa a come sarebbe ascoltare quelle stesse leggi in arabo. Il suo esercizio apre alla possibilità di un pensiero empatico, inteso non come sentimento, ma come traduzione cognitiva dell'esperienza altrui (Fludernik, 2009).

3. *Exit West*

Su un piano complementare rispetto al realismo di Erpenbeck, il romanzo *Exit West* (2017), di Mohsin Hamid, sviluppa il tema del diritto d'asilo attraverso una costruzione narrativa di tipo allegorico e che presenta una componente fantastica – scelta che vuole aprire a una riflessione critica sulla rappresentabilità dell'esperienza migrante. Scrittore britannico-pakistano cresciuto a Lahore e formatosi tra Princeton e Harvard, Mohsin Hamid (1971-), a partire dalla sua esperienza di transito, costruisce una poetica in cui la mobilità diventa principio strutturante dell'identità, facendo della migrazione e del dislocamento i nuclei tematici centrali della propria scrittura.

Exit West racconta la storia di Saeed e Nadia, due giovani provenienti da una città mediorientale musulmana devastata dalla guerra, che dissolve le coordinate del quotidiano. I due decidono di fuggire, ma il loro non sarà un semplice spostamento, poiché utilizzeranno delle "porte speciali" che sono dei varchi in grado di comprimere la distanza e il tempo. Grazie a questa modalità inedita di attraversare il mondo, si compone un viaggio fatto di

dislocazioni successive che porta i due protagonisti dapprima a Mykonos, poi a Londra e infine nella contea di Marin in California. La loro migrazione non avviene lungo rotte geografiche, ma per attraversamenti che segnano la rielaborazione di parti di sé e un ricostruirsi altrove. Le porte sono dunque metafora di passaggi interiori, di transizioni psichiche e sociali, sono vere e proprie soglie identitarie, di trasformazione e ridefinizione di sé, che si manifestano come lutti, rinascite o cambiamenti di status (Yazell, 2023: 1452). Il legame tra i due protagonisti si presenta, già nelle prime pagine del romanzo, come un laboratorio di confronto identitario, poiché Sead viene presentato come un ragazzo legato alla famiglia, alla religione e alla tradizione, diversamente Nadia esprime una tensione verso l'indipendenza e rifiuta le convenzioni religiose.

L'attraversamento della porta verso Mykonos è descritto come un vero e proprio atto di morte e di rinascita, in cui i personaggi si spogliano del passato e accedono a una nuova dimensione dell'essere (Erdal, 2024: 88-89). In Grecia, dove si ritrovano in campo profughi sovraffollato che li mette di fronte alla spoliazione materiale e simbolica, vivono un'esperienza di disorientamento in cui le identità nazionali perdono di significato e l'appartenenza viene ridefinita da una vulnerabilità comune. L'accampamento di Mykonos, un microcosmo complesso, dove coesistono solidarietà, violenza e gerarchie di potere, da un lato riproduce, con forme nuove, rapporti di potere coloniali, e dall'altro, mettendo a contatto soggettività globali, costituisce uno spazio di contaminazione:

> Il campo ricordava per certi versi una stazione commerciale dei vecchi tempi della corsa all'oro, e vi si vendevano o scambiavano molte cose, dalle maglie pesanti ai telefoni agli antibiotici a sesso e droghe sottobanco, e c'erano famiglie che guardavano al futuro e bande di giovani uomini che guardavano alle persone più vulnerabili, e persone oneste e truffatori, e gente che aveva rischiato la vita per salvare i propri figli e gente che sapeva soffocare un uomo nell'oscurità in modo che non emettesse suono. L'isola era abbastanza sicura, si sentirono dire, eccetto quando non lo era, il che la rendeva simile alla maggior parte dei posti. Le persone perbene erano molto più numerose dei malintenzionati, ma in ogni caso dopo il tramonto era meglio restare nel campo, vicino agli altri (Hamid, 2017: 69).

Mykonos è una zona intermedia, di libertà provvisoria, poiché permangono l'incertezza e la paura, anche se accompagnate da una spinta evolutiva. La tappa successiva, quella londinese, offre una possibilità di ricostruzione, che tuttavia si lega a una nuova forma di oppressione. A Londra, infatti, Saed e Nadia condividono un edificio occupato da migranti provenienti da ogni parte del mondo, facendo l'esperienza di un microcosmo transnazionale messo alla prova dalle tensioni interne tra comunità e dal razzismo dei nativisti.

> Avere una stanza tutta per sé – quattro muri, una finestra, una porta con la serratura – sembrava un'incredibile fortuna, e Nadia avrebbe voluto disfare i bagagli, ma sapeva che in qualunque momento dovevano essere pronti ad andarsene, perciò tirò fuori dallo zaino solo l'indispensabile. Da parte sua, Saeed prese la foto dei genitori che teneva nascosta sotto i vestiti e la piazzò su una mensola, da dove, stropicciata com'era, li fissava, trasformando, almeno parzialmente e provvisoriamente, quell'angusta camera da letto in una casa (Hamid, 2017: 81).

I due protagonisti sperimentano la possibilità di abitare, anche solo temporaneamente, un luogo, e dunque tentano di ricostruire in maniera simbolica uno spazio identitario (McAdams e McLean, 2023). Questo tentativo, per Saeed, investe la sfera affettiva e la memoria, poiché la foto dei suoi genitori suggerisce la sua volontà di riconnettersi a una genealogia familiare interrotta dalla guerra.

Londra è divisa in due aree: la parte luminosa dei quartieri ricchi e quella buia, priva di energia elettrica e distante dai circuiti dell'economia ufficiale, dove vivono i migranti. Esiste una barriera invisibile, che, in scala ridotta, riproduce le logiche postcoloniali e la distribuzione non omogenea dei beni di consumo propria della globalizzazione. Il buio non rappresenta solo la privazione, ma è anche metafora di un'esperienza trasformativa grazie alla quale Saeed e Nadia imparano a vivere in un mondo privo di certezze, costruendo relazioni nuove, anche se provvisorie, come quelle con la comunità nigeriana. Nella cintura verde attorno a Londra, da sempre tutelata, cominciano a essere costruiti degli insediamenti prefabbricati al fine di assorbire l'afflusso dei migranti che, in cambio di manodopera, possono avere un alloggio essenziale e l'accesso alle reti. La cartografia della città restituisce l'immagine di una mobilità globale gestita unicamente attraverso soluzioni infrastrutturali che non curano le modalità dell'abitare, e dunque non generano integrazione ma nuove forme di separazione.

Nell'ultima parte del loro viaggio, Saeed e Nadia si stabiliscono in California, sulle tranquille colline di Marin che affacciano sull'oceano, vivendo in baracche antisismiche dotate di collegamento alla rete e di sistemi autonomi di approvvigionamento energetico. Qui trovano un equilibrio costruito su abitudini quotidiane, ma l'amore che li aveva uniti nel momento della fuga è svanito, lasciando spazio a un legame di tipo fraterno. I loro profili identitari sono sempre più divergenti, infatti Saeed sente il bisogno di intensificare la pratica religiosa e quindi entra a far parte di una comunità spirituale, un gesto che vuole dare continuità al legame con i genitori che ha perso; Nadia, invece, ritrova una forma di indipendenza concreta grazie al lavoro e alla possibilità di abitare da sola, e allo stesso tempo riscopre il desiderio come esperienza libera, non più legata a Saeed. Nel finale, lo sguardo narrativo abbandona il movimento geografico per restituire un movimento interiore di

riconfigurazione del sé: lo spazio diventa principio generativo che permette di superare le angosce, elaborare il lutto, riappropriarsi del desiderio e cercare nuove appartenenze. Queste immagini letterarie declinano il diritto d'asilo non solo come diritto di protezione, ma come possibilità di esistere in un uno spazio, di abitarlo potendo ricomporre la propria identità e avendo nuovamente la possibilità di narrarsi (Erdal, 2024).

Le scelte formali riconducibili al genere fantastico non hanno lo scopo di romanzare il tema della migrazione, ma offrono un'alternativa antitetica alla retorica dell'emergenza. Nel romanzo, il realismo allegorico viene ibridato con i tropi della *science fiction* (come la presenza di tecnologie avanzate) e della distopia (come la divisione tra la Londra buia e quella luminosa). La componente fantastica non è un semplice espediente narrativo o stilistico, ma assume valore di strumento di indagine critica rispetto alle modalità con cui la realtà del migrare viene rappresentata. In questo senso, nell'analisi di Ewa Kowal, le porte magiche hanno una funzione ellittica, poiché, lasciando uno spazio di non-racconto delle dure traversate dei migranti, stimolano il lettore a confrontarsi criticamente con l'ampio repertorio visivo della crisi migratoria prodotto dai media (Kowal, 2020: 34). Gli elementi fantastici permettono di tradurre degli aspetti che restano occultati nelle narrazioni ufficiali, dominate dal linguaggio burocratico e mediatico. Le storie di migrazione, nel contesto contemporaneo, sono spesso sottoposte a una pressione documentaria, devono cioè dar prova della realtà dell'esperienza e dimostrare la veridicità della sofferenza; allo stesso modo, la burocrazia del diritto tende a ridurre il rifugiato a un fascicolo, a un caso amministrativo, a una narrazione da verificare. Diversamente, la "mitologia realista" (Rodriguez Fielder, 2021) di Hamid si oppone alle forme di controllo della narrazione implicite nei discorsi sull'asilo, liberando la fuga dei due protagonisti dal vincolo della credibilità e restituendole invece una valenza simbolica e politica. *Exit West*, usando un registro allegorico, si allontana anche dalla poetica del trauma che caratterizza le *refugee narratives*: evitando la spettacolarizzazione del dolore non cerca la compassione del lettore, ma lo invita a una comprensione etica e cognitiva (Liaqat, 2022).

Shazia Sadaf (2020), interpretando la dimensione storica e geopolitica di *Exit West* alla luce dei cambiamenti introdotti dalla globalizzazione post-Brexit e del rapporto tra postcolonialismo e globalismo, evidenzia che la scomparsa delle distanze fisiche resa possibile dalle porte rappresenta la compressione spazio-temporale tipica della modernità globale (Harvey, 2019; Massey, 1994). Anche nel romanzo, gli spostamenti seguono un flusso unidirezionale dai Paesi poveri verso l'Occidente benestante:

> […] le porte d'uscita, quelle verso destinazioni più ricche, erano strettamente sorvegliate, mentre le porte d'entrata, quelle da posti più poveri, erano lasciate quasi tutte incustodite, forse nella speranza che qualcuno tornasse da dov'era venuto – anche se non lo faceva mai nessuno – o forse perché c'erano troppe porte d'entrata da posti più poveri, per poterle sorvegliare tutte (Hamid 2017: 68).

La frase che chiude il libro – «Siamo tutti migranti attraverso il tempo» (Hamid 2017: 139) – evidenzia dunque che la mobilità contemporanea mette in crisi le categorie di appartenenza e invalida la distinzione tra nativo e straniero, tra diritto ed eccezione. In altri termini, l'immaginario fondato sul mito del passato eterogeneo diventa un'illusione in un mondo in cui la mobilità e l'ibridazione sono diventati la norma. Il confine, in questa prospettiva, si trasforma da barriera giuridica a soglia di possibilità (Jiménez 2020: 139-140), poiché non delimita più degli Stati, ma degli ecosistemi di relazione. La narrazione di Hamid si configura così come una vera e propria poetica della speranza.

Dissolvendo i confini, le porte immaginate da Hamid trasformano il significato stesso dell'asilo, che non appare più come una concessione di un'autorità sovrana, ma come un diritto originario, intrinseco all'esistenza umana. Ogni passaggio genera una nuova possibilità di relazione e coabitazione, restituendo una forma di solidarietà che non si basa sulla cittadinanza in senso formale, ma su un'idea di condivisione del mondo. La migrazione diventa dunque come un'utopia relazionale e una pratica di rigenerazione sociale (Yazell 2023: 1445-1453). Decostruendo la geografia politica, la struttura fantastica del testo ridefinisce il diritto alla mobilità, non più concessione da parte dello Stato, ma prerogativa antropologica. Nel sistema figurale di *Exit West*, le "porte", come evidenziato, non sono solo un espediente narrativo, ma strutturano il mondo diegetico comprimendo lo spazio e sostituendo il viaggio con un attraversamento istantaneo privo della mediazione dello Stato. *Exit West* rappresenta un *chaos-world*, vale a dire uno spazio globale caratterizzato, secondo la teoria di Édouard Glissant (2020), da intrecci, attrazioni repulsioni e complicità tra le culture dei popoli nella totalità-mondo contemporanea. In questa prospettiva, le porte magiche aprono a relazioni imprevedibili, consentono un movimento errante che genera identità plurali e in continua trasformazione. Con le sue ambientazioni a Mykonos, Londra, Marin, Hamid traduce sul piano narrativo la visione glissantiana di un mondo rizomatico e imprevedibile in cui il soggetto è radicato e aperto allo stesso tempo (Tosi, 2024: 26, 59-76). Così l'identità diasporica dei protagonisti si costruisce in un processo di ibridazione continua, in cui le appartenenze religiose, culturali e politiche vengono disarticolate a favore di un'identità globale, fluttuante e dialogica (Zara e Tahseem, 2023).

Queste premesse ridefiniscono l'asilo come diritto di parola, vale a dire come possibilità di essere ascoltati e partecipare alla vita comune (Almutairi, 2024), una dimensione simbolica che amplia il significato dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Oltre ad essere uno status giuridico, l'asilo è dunque una modalità di "stare con" gli altri, una forma etica dell'abitare, sostenuta da una speranza radicale che si oppone alle chiusure sovraniste del presente (Rask Knudsen e Rahbek, 2021). Le porte immaginate da Hamid sovvertono la logica neoliberale, che considera l'essere umano come soggetto prettamente economico e ne sanziona la vulnerabilità, poiché strutturano un'economia dell'esistenza basata sulla reciprocità (Carter, 2021). Lo *storyworld* che prende forma nel romanzo, in questa prospettiva, declina la funzione cognitiva propria di ogni mondo narrativo (Ryan, 1991; Doležel, 1998) in direzione di un'etica dell'abitare, trasformandosi in un dispositivo che media tra ordine giuridico del diritto e crisi migratoria.

4. Nuove geografie identitarie

Le poetiche di Erpenbeck e Hamid – realistico-documentaria la prima, allegorico-speculativa la seconda – offrono, in modo differente ma convergente, una traduzione narrativa dei diritti umani. *Voci del verbo andare* restituisce la disumanizzazione prodotta dalla burocrazia giuridica che rischia di trasformare il rifugiato in figura precaria e liminare, e la difficoltà nel tradurre il diritto in pratica concreta. Il romanzo partecipa a un immaginario condiviso con altre narrazioni relative alla crisi dei rifugiati, ma ne sovverte la retorica salvifica (Anam, 2020). La figura del rifugiato diventa uno specchio etico dell'Europa, ne interroga la memoria storica, la costruzione dell'idea di cittadinanza e il senso stesso dell'umano. In *Exit West*, l'asilo viene rappresentato come diritto incondizionato, come principio ontologico fondante, e la dignità del migrante viene resa mediante un realismo allegorico che sposta la dimensione della tutela dal piano giuridico a quello etico. Le porte attraversate da Saeed e Nadia non sono confini sottoposti a rigidi controlli, ma soglie di contatto tra culture. Rinunciando a rappresentare gli aspetti di sofferenza che caratterizzano le migrazioni forzate, Hamid lascia spazio alle potenzialità di un pensiero politico-immaginativo, dove l'ibridazione diventa il paradigma di una nuova modalità di esistenza globale e in cui il diritto alla mobilità coincide con il diritto alla vita.

I romanzi di Erpenbeck e Hamid propongono un esercizio immaginativo per ridefinire i concetti di confine, di appartenenza e di memoria. La nuova etica dell'abitare che essi delineano potrebbe tuttavia tradursi in forme di azione, se si assume che i testi letterari, al pari di quelli giuridici (Mertz et al., 2019: 121-126), non solo son in grado di dare forma al mondo, ma anche di produrre schemi di comportamento.

Bibliografia

Akpome, A. (2023). Their Skin Is Black: Invoking and Subverting Problematic Imaginaries of Africa in Jenny Erpenbeck's *Go Went Gone* (2015). *Journal of Literary Studies*, 39.

Almutairi, N. M. K. (2024). Exploring Global Identities in Mohsin Hamid's *Exit West*. *Theory and Practice in Language Studies*, 14 (1), 110-115.

Anam, N. (2020). Encampment as Colonization: Theorizing the Representation of Refugee Spaces. *JNT: Journal of Narrative Theory*, 50 (3), 213-240.

Augé, M. (2018), *Nonlughi*. Elèuthera.

Balint, L., & Reitz, L. (2022). Migration Meets Bildung: Jenny Erpenbeck's *Go, Went, Gone*. *Studies in 20th & 21st Century Literature*, 46 (1), 1-18.

Carter, J. (2021). How far are we prepared to go? Mohsin Hamid's *Exit West* and the refuge crisis. *Textual Practice*, 35 (4), 619-638.

Doležel, L. (1998), *Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds*, Johns Hopkins University Press.

Erdal, B. (2024). Existential Anxiety and Spatial Reconstruction in Mohsin Hamid's *Exit West*. *Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 34 (1), 77-96.

Erpenbeck, J. (2016), *Voci del verbo andare*. Sellerio.

Fludernik, M. (2009) *An Introduction to Narratology. Routledge.*

Glissant, É. (2020). *Introduzione a una poetica del diverso*. Meltemi.

González Ortega, N. e Michael, O. (2022). Twenty-first-century African and Asian Migration to Europe and the Rise of the Ethno-topographic Narrative. *Studies in 20th & 21st Century Literature*, 46 (1), Art. 8., 1-25.

Hamid, M. (2017), *Exit West*. Einaudi.

Harvey, D. (2019), *La crisi della modernità*. Il Saggiaore.

Höráková, T. (2020). Paradigms of Refuge: Reimagining GDR Legacy and International Solidarity in Jenny Erpenbeck's *Gehen, ging, gegangen* (*Go, Went, Gone*). *TRANSIT: A Journal of Travel, Migration, and Multiculturalism in the German-speaking World*, 12 (2).

Hourigan, D. (2024). Forced Migration Narratives and the Nation-State: 'Out' and *Go, Went, Gone*. *Critique: Studies in Contemporary Fiction*, 65 (4), 577-588.

Jiménez, M. (2020). Partly Familiar, Partly Novel Too: Fantasy and Science Fiction in Mohsin Hamid's *Exit West*. *Nuevas Poligrafías. Revista de Teoría Literaria y Literatura Comparada*, 1, 123-145.

Kowal, E. (2020). Immense risks: The migrant crisis, magical realism, and realist "magic" in Mohsin Hamid's novel *Exit West*. *Polish Journal of English Studies*, 6 (1), 22-42.

Liaqat, Q. (2022). Poetics of Migration Trauma in Mohsin Hamid's *Exit West*. *English Studies at NBU*, 8 (1), 141-158.

Massey, D. (1995). Places and their pasts. *History Workshop Journal*, 39, 182-192.

McAdams, D. P. e McLean, K. C. (2013). Narrative identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22 (3), 233-238.

Mertz, E., Burns, R. P., Anderson, M., Sammons, J. L., Eisele, T. D., Berger, L. L., & Meyer, L. R. (2019). Forty-five years of law and literature: reflections on James Boyd White's *The Legal Imagination* and its impact on law and humanities scholarship. *Law and Humanities*, 13 (1), 95-141.

Nussbaum, M. C. (1996). *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*. Feltrinelli.

Petersen, A. R., & Schramm, M. (2017). (Post-)Migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation. *Journal of Aesthetics & Culture*, 9 (2), 1–12.

Rask Knudsen, E. e Rahbek, U. (2021). Radical hopefulness in Mohsin Hamid's map of the world: A reading of *Exit West* (2017). *Journal of Postcolonial Writing*, 57 (4), 442-454.

Rothberg, M. (2009). *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford University Press.

Ryan, M.-L. (1991), *Fictional Worlds in Fiction and Theory. The Possible Worlds of Postmodern Literature*, Indiana University Press.

Sadaf, S. (2020). 'We are all migrants through time': History and Geography in Mohsin Hamid's *Exit West*. *Journal of Postcolonial Writing*, 56 (5), 636-647.

Sadaf, S. (2020). 'We are all migrants through time': History and Geography in Mohsin Hamid's *Exit West*. *Journal of Postcolonial Writing*, 56 (5), 636-647.

Stan, C. (2018). A Life without a Shoreline: Tropes of Refugee Literature in Jenny Erpenbeck's *Go, Went, Gone*. *Journal of Postcolonial Writing*, 54 (6), 795-808.

Tosi, V. (2024). Inhabiting a Chaos-World: Refugee Transnational Identities in Mohsin Hamid's *Exit West (2017)*. *Il Tolomeo*, 26, 59-76.

Yazell, B. (2023). Migrancy and Utopia: The Global Network in Yamashita's *Tropic of Orange* and Hamid's *Exit West*. *Textual Practice*, 37 (9), 1437-1455.

Yazell, B. (2023). Migrancy and Utopia: The Global Network in Yamashita's *Tropic of Orange* and Hamid's *Exit West*. *Textual Practice*, 37 (9), 1437-1455.

Zara, I. e Tahseem, T. (2023). Exploring the Portrayal of Diasporic World in the *Exit West* by Mohsin Hamid: A Discourse-based Study. *Journal of Language, Culture and Civilization*, 5 (1), 31-46.

Zhang, C. (2022). Remembering Colonialism and Encountering Refugees: Decolonization in Jenny Erpenbeck's *Go, Went, Gone*. *European Review*, 30(1), 134-149.

Zimmermann, S. (2024). (Im)Mobilities in a Postmigrant Age: Narratives of Forced Migration in Jenny Erpenbeck's *Go, Went, Gone* and Elfriede Jelinek's *Charges (The Supplicants)*. *Journal of Migration and Culture*, 10(2), 315-329.

Antonella De Blasio insegna Critica letteraria e letterature comparate presso l'Università Telematica eCampus. I suoi campi di interesse includono l'indagine dei fenomeni narrativi contemporanei attraverso la prospettiva della narratologia cognitiva e dei processi transmediali. Ha pubblicato diversi studi su temi legati alla teoria della narrazione e all'analisi cognitiva dei testi letterari, tra cui *Narrazioni identitarie. Teorie e analisi nella letteratura del secondo millennio* (Mimesis, 2025).

DIRITTTI A GEOMETRIA VARIABILE: LE CONTRADDIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA TRA *CARTA DEI DIRITTTI* E PRATICHE NAZIONALI

Alberto Pesce

Riassunto: Il saggio analizza la frammentazione dei sistemi di tutela dei diritti umani e sociali all'interno dell'Unione Europea, evidenziando come la promessa di un'Europa dei diritti si confronti con realtà politiche, economiche e culturali profondamente diseguali. Si esplora il concetto di "geometria variabile" come chiave interpretativa delle differenze strutturali e valoriali che attraversano gli Stati membri, mettendo in luce come le crisi economiche e identitarie abbiano accentuato le asimmetrie nella garanzia dei diritti fondamentali, in particolare degli articoli 21 e 23 della *Carta dei Diritti dell'Unione Europea*. Attraverso un approccio interdisciplinare il saggio mostra come l'Europa oscilli tra un modello di integrazione solidale e una logica di esclusione, in cui la cittadinanza e l'accesso ai diritti dipendono sempre più da confini materiali, geografici e simbolici. Il saggio invita a ripensare l'idea stessa di Europa come spazio normativo e politico, sottolineando la necessità di una rifondazione etica e sociale del progetto europeo, capace di coniugare pluralismo, uguaglianza e coesione. Questo lavoro è dunque un invito a interrogarsi sui limiti e sulle possibilità della democrazia europea nel tempo delle nuove disuguaglianze.

Parole chiave: uguaglianza; identità; Europa; *Carta dei Diritti dell'Unione Europea* Artt. 21-23.

Abstract: The essay analyzes the fragmentation of human and social rights protection systems within the European Union, highlighting how the promise of a Europe of rights is confronted with profoundly unequal political, economic and cultural realities. The concept of "variable geometry" is explored as a key to interpreting the structural and value differences that cross the Member States, highlighting how the economic and identity crises have accentuated the asymmetries in the guarantee of fundamental rights, in particular of Articles 21 and 23 of the *Charter of Rights*. Through an interdisciplinary approach, the essay shows how Europe oscillates between a model of solidarity integration and a logic of exclusion, in which citizenship and access to rights increasingly depend on material, geographical and symbolic borders. The essay invites us to rethink the very idea of Europe as a normative and political space, underlining the need for an ethical and social refoundation of the European project, capable of combining pluralism, equality and cohesion. This work is therefore an invitation to question the limits and possibilities of European democracy in the time of new inequalities.

Keywords: equality, identity, Europe, Charter of Rights, Art. 21-23.

1. Introduzione

La *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* rappresenta il cuore simbolico del progetto politico europeo[1], e la naturale prosecuzione del Manifesto di Ventotene (Senato 2017). Questo documento non rappresenta norme, ma piuttosto un punto di vista etico e morale a cui tutti i paesi devono attenersi. Essa afferma i principi universali di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia su cui si fonda l'idea di

[1] Carta dei diritti Europea https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf ultimo accesso 7 novembre 2025.

cittadinanza europea. Tuttavia, la situazione politica e sociale di alcuni Stati membri mostra una crescente discrepanza tra l'aspetto simbolico dei principi dichiarati e quello pratico, ovvero nel modo in cui vengono effettivamente realizzati o applicati. Le derive autoritarie o di democrazie controllate dagli esecutivi, alcuni esempi sono i regimi in Ungheria e Polonia, e più in generale nei paesi del gruppo di Visegrad[2], mostrano come i diritti sanciti formalmente dalla Carta assumano una "geometria variabile", la cui applicazione dipende dai contesti politici nazionali e dalle culture giuridiche locali.

L'Unione Europea può essere interpretata come un esperimento di integrazione normativa e culturale, volto alla costruzione di una cittadinanza post-nazionale (Habermas, 1999) fondata su diritti condivisi, l'obbiettivo di Altiero Spinelli e dei padri fondatori[3], era, oltre che una pace duratura e dei liberi scambi di merci e persone, costruire una identità comune. La *Carta dei Diritti* funge da dispositivo di ratifica simbolica, nel tentativo di produrre una "coscienza europea dei diritti e dei doveri". Tuttavia, ogni processo di universalizzazione dei valori, di principi e di diritti collettivamente riconosciuti e condivisi, incontra resistenze nazionali, radicate nelle identità culturali, religiose e storiche dei singoli Stati. Il conflitto tra "universalismo europeo" e "particolarismi nazionali", o più precisamente, "puro nazionalismo" di impronta ottocentesca (Zaccaria, 2018), viene impiegato come elemento di tensione, talvolta anche intenso, fra gli stati membri e le istituzioni europee, creando una base di confronto su cui si manifestano le attuali contraddizioni dell'UE (Tucci, 2020).

L'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea[4], che prevede la sospensione di diritti e sanzioni per gli Stati che violano i principi fondamentali, rappresenta formalmente il meccanismo di difesa dello Stato di diritto dei paesi membri. Tuttavia, il suo funzionamento, subordinato all'unanimità del Consiglio, ne ha compromesso, spesso, l'efficacia. In questa impotenza, che provoca un immobilismo istituzionale, si riflette una crisi più ampia: la perdita di un capitale simbolico e normativo condiviso, che un tempo sosteneva la legittimità del progetto europeo, generando una diversificazione di diritti percepiti e posseduti dai cittadini dei diversi Stati dell'Unione (Scharpf, 1998, 2010).

Gli articoli 21 e 23 della Carta dei Diritti, che vietano qualsiasi forma di discriminazione (Art. 21) e affermano la parità di genere, tra donne e uomini (Art. 23)[5], rappresentano i pilastri dell'uguaglianza sostanziale. Tuttavia, in diversi Stati membri questi principi vengono quotidianamente elusi, se non

[2] I paesi del patto di Visegrad sono: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.
[3] Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, Joseph Bech e Altiero Spinelli.
[4] Per la visione dell'articolo 7 si veda: https://www.interlex.it/2testi/ue/trattatoue.html, ultimo accesso 9 novembre 2025.
[5] Articolo 21 recita:
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 23 recita: Parità tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

addirittura vietati penalmente: dalle restrizioni ai diritti delle persone LGBTQ+, al contenimento di alcune norme di emancipazione, come il divieto di interruzione di gravidanza, alla limitazione della libertà di stampa e di espressione, fino al controllo della magistratura da parte dell'esecutivo e all'erosione delle libertà accademiche. La non applicazione sistematica di tali articoli rivela come la Carta non agisca come norma vincolante, ma come orizzonte etico continuamente negoziato, inoltre il non rispetto degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti non provoca sanzioni significative, producendo esclusivamente una tensione continua tra i paesi di Visegrad e le istituzioni europee (Preterossi, 2020, Zulianello, Guasti, 2024).

L'analisi sociologica di questa tensione permette di interpretare la crisi dell'UE non solo come una disputa giuridica, ma come un fallimento di integrazione valoriale, etica e morale. I diritti, anziché costituire una grammatica comune dell'appartenenza, un elemento identitario, diventano strumenti di differenziazione nelle pratiche di governo e terreni di scontro tra gruppi politici nazionali, diventando simboli di appartenenza, o di resistenza identitaria nazionale per alcuni e strumenti di imposizione per altri (Luce 2020). La crisi dei diritti europei, operata da acuni paesi, è una frattura nel processo di costruzione identitaria collettiva. I valori della Carta non vengono percepiti come "nostri", ma come "di altri", imposizioni esterne da parte di un potere sovranazionale, queste prescrizioni, narrate come ordini dall'alto, vengono utilizzate per minare quell'idea di Europa libera e senza restrizioni alle libertà personali, alla base del Manifesto di Ventotene, assimilati nella Carta dei diritti (Pietropaoli, 2020).

Questa asimmetria tra principi e pratiche rivela una contraddizione strutturale: l'Europa nasce come progetto politico di emancipazione, ma rischia di riprodurre, o in realtà sta già producendo in alcuni Stati, nuove forme di disuguaglianza simbolica, reale e giuridica, fino a forme di vero razzismo. La "democrazia illiberale", concetto introdotto da Viktor Orbán, non è solo una formula politica, ma il sintomo di una resistenza culturale alla modernità giuridica europea, che trova proseliti anche nelle democrazie e nei partiti politici dell'ovest europeo. Non è un caso, però, che i paesi dell'est siano quelli più insofferenti all'idea di una Europa senza costrizioni, per secoli queste nazioni erano parte integrante di imperi, erano governati da classi sociali rigide e stratificate, legate soprattutto a quel "Pan Slavismo" che vedeva nella terza Roma e nell'impero Russo zarista un punto di riferimento politico, sociale e religioso (Giusti 1994). Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l'est Europa è diventato "l'impero esterno" dell'Unione Sovietica, stretto nella "cortina di ferro" (Hobsbawm, 2007), e per mezzo secolo, questi paesi hanno vissuto il socialismo reale, con libertà ridotte, se non assenti, governati dal partito unico di ispirazione comunista, controllato direttamente dall'Unione Sovietica (Biagini, Guida, 1997). La teoria del "contenimento", non era indirizzato solo contro l'URSS, ma colpiva tutti i paesi dell'est che erano membri effettivi del COMECON e del Patto di Varsavia (Bongiovanni, 2021). Con la caduta del muro di Berlino, queste nazioni hanno iniziato una lenta "riconversione" alla democrazia, che però, negli anni ha mostrato una tendenza a voler riprodurre i modelli autoritari e securitari degli anni dell'influenza sovietica. L'ingresso di questi paesi nell'unione europea aveva come obiettivo la stabilizzazione dei

modelli democratici, ma anche una speranza, un consolidamento ed il rispetto dei principi di libertà e uguaglianza. Si immaginava, con il loro accesso nel "club europeo", che queste nazioni smettessero di avere come punto di riferimento la nuova Federazione Russa, nata dalle ceneri dell'Unione Sovietica, e pur con leggi e regolamenti non propriamente liberali, riuscissero, ad incamminarsi verso un cambiamento politico e sociale. Invece le democrazie popolari dell'est, si sono trasformate in "democrazie illiberali", dove le libertà personali di alcune categorie di persone sono cessate. L'idea di una identità condivisa, di valori etici e morali posseduti, sono, per ora, una pura utopia, soprattutto la violazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti, non provoca sanzioni significative, e i paesi di Visegrad, in particolare Ungheria e Polonia, a cui si aggiungono spesso, Slovacchia e Repubblica Ceca, continuano nel loro "nazionalismo illiberale".

2. Il fallimento dell'identità europea condivisa

L'Unione Europea è nata come un progetto politico e culturale orientato non soltanto all'integrazione economica, ma alla costruzione di un orizzonte identitario comune, capace di superare le fratture della storia del continente. La Carta dei Diritti Fondamentali doveva rappresentare la codificazione, vincolante moralmente, ma senza obbligo giuridico[6], di questo progetto, prevedeva un linguaggio condiviso dei valori etici per la cittadinanza europea e per il rispetto della dignità delle persone, qualunque orientamento politico o sessuale avessero. Tuttavia, a più di vent'anni dalla sua adozione, l'Europa appare attraversata da un processo di disgregazione simbolica, politica ed economica, in cui il senso di appartenenza si indebolisce e i diritti vengono percepiti non come un collante, ma come un campo di conflitto politico e culturale (Cardini, 2017). L'Europa, sempre percepita a due velocità tra i paesi occidentali e orientali, per il potere economica e per il rispetto dei diritti delle persone, ora appare addirittura spaccate in due, tornando, quasi, alla vecchia "cortina di ferro". L'ovest, benestante e democratico dove vengono rispettati i diritti degli individui, e l'est indigente, con regimi di un "assolutismo democratico illiberale", dove i diritti di alcuni sono imprigionati in logiche nazionalistiche o di genere, oppure vengono negati per interessi contingenti.

L'impegno di costruire una identità europea fondata sui diritti si è infranta di fronte alla resilienza delle culture politiche nazionali o, meglio di élite, che hanno modificato le strutture di pesi e contrappesi, cardine dei regimi democratici, per avere il pieno controllo delle leggi, della magistratura e dell'informazioni (Cotesta 2011). In contesti come l'Ungheria e la Polonia, il richiamo alla sovranità e al rispetto o alla difesa delle proprie tradizioni popolari, dalla "matrigna" Comunità Europea, ha assunto una funzione oppositiva rispetto alle norme giuridiche ed etiche europee. L'idea stessa di "universalità dei diritti", su cui si fondano gli articoli 21 e 23 della *Carta* (la non discriminazione delle persone e la

[6] Forse è questa la discriminante non fornire regole giuridiche forti con sanzioni certe e severe, fino sanzione massima l'espulsone dall'Unione Europea.

parità di genere), viene reinterpretata come strumento di ingerenza dell'Unione nei valori e nelle pratiche morali nazionali. La negazione dei diritti delle persone LGBTQ+, l'interruzione di gravidanza resa illegale, il divieto di manifestazione, nuovi gruppi di ispirazione neonazista che appoggiano apertamente i gruppi politici al potere, sono il sintomo di una regressione politica e sociale di questi paesi. La famiglia eterosessuale e la donna relegata a "madre e moglie", non sono solo slogan, ma un modello di società patriarcale (Bourdieu, 1998), dove le differenze sono negate e punite, i governi per imporre questo modello di società androcentrica, ha bisogno del pieno controllo di magistratura e dell'informazione, per veicolare una narrazione nazionalistica di difesa dei "valori tradizionali" contro chi vuole distruggerli. Organi giurisdizionali e media vengono controllati dal governo, gli stati dell'est ripropongono, in chiave democratica, le sovranità popolari del mezzo secolo di socialismo reale, fino ad una dittatura, o tirannia, della maggioranza illiberale (Tocqueville, 2007).

In questa prospettiva, il fallimento dell'identità europea condivisa può essere letto attraverso tre chiavi sociologiche:

l'asimmetria normativa: mentre le istituzioni europee promuovono una cittadinanza basata su diritti universali, gli Stati membri mantengono una definizione etno-culturale della nazione, che esclude o subordina le minoranze. Ciò genera un divario tra cittadinanza giuridica e appartenenza simbolica, con effetti sulla legittimità stessa dell'Unione;

la crisi della fiducia istituzionale: come evidenzia Habermas (2011), il deficit democratico europeo non è solo politico, manca una interazione comunicativa, l'assenza di un vero "spazio pubblico europeo", e di intellettuali capaci di veicolare la narrazione di una Europa libera, impedisce la formazione di un'identità deliberativa comune. La distanza tra Bruxelles e le popolazioni locali è tanto cognitiva quanto emotiva e fisica, questa mancanza di vicinanza è uno delle narrazioni utilizzate maggiormente dai politici dell'est, e non solo, per sottolineare la distanza di comprensione tra tecnocrati europei, e politici nazionali, solo i secondi, naturalmente, considerano i propri cittadini, o "sudditi", in modo ragionevole ponderando le politiche giuste per una crescita economica e sociale. Naturalmente questa crescita locale, lontano dalle direttive europee, produce una diminuzione dei diritti e una limitazione di alcune libertà personali, essenziali, a loro dire, per uno sviluppo nazionale.

Ci troviamo di fronte ad una ambivalenza culturale del progetto europeo, ogni costruzione identitaria "ufficiale" genera forme di intimità culturale in cui i cittadini si riappropriano dei simboli comuni per reinterpretarli secondo logiche locali. Così, la retorica dei "valori europei" viene piegata a narrazioni nazionali ed alla difesa di "identità nazionali", la libertà è intesa come sovranità esclusiva, la tradizione è impiegata come argine alla globalizzazione, la religione come matrice identitaria (Herzfeld 2024).

In questo quadro, l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, concepito per tutelare i principi fondamentali dello Stato di diritto, si rivela un meccanismo inefficace. La necessità dell'unanimità per

attivare le sanzioni contro i Paesi inadempienti, in particolare Ungheria e Polonia, dimostra come la solidarietà politica tra governi "illiberali" prevalga sulla tutela dei diritti personali. Il risultato è una forma di anomia istituzionale (Durkheim, 2007), in cui le norme esistono ma non vengono più interiorizzate, né rispettate.

Ciò si traduce in una frattura tra ethos e istituzione, l'Europa, che si definisce attraverso la cultura e il rispetto dei diritti, non riesce a produrre un immaginario condiviso in cui quei diritti, e doveri, siano vissuti come elementi identitari. Il "diritto" rimane così "senza corpo", privo di radicamento sociale. Le norme della Carta, inclusi soprattutto gli articoli 21 e 23, diventano simboli sospesi, neutri, enunciati senza capacità performatività e senza possibilità di essere attuati e rispettati, non riescono, perciò a trasformarsi, in pratiche quotidiane di uguaglianza.

In ultima analisi, il fallimento dell'identità europea condivisa rivela una contraddizione strutturale, l'Unione ha costruito un apparato normativo avanzato, ma ha trascurato il lavoro culturale e sociale dell'integrazione, esistono le leggi ma non una loro condivisione collettiva. La cittadinanza europea resta un'astrazione giuridica più che un'esperienza vissuta. Finché i diritti non saranno percepiti come parte del patrimonio culturale comune, ma come imposizioni esterne, la promessa di una "comunità dei valori" rimarrà incompiuta (Malandrino, Quirico, 2020).

3. L'identità europea come costruzione politica e sociale

Possiamo affermare che, sin dalle origini, l'idea di costruire un'Europa dotata di una propria identità sia stata uno dei principi ispiratori del progetto comunitario. Il primo obiettivo, dopo la devastazione delle due guerre mondiali, fu quello di garantire una pace duratura tra i popoli europei e di impedire il ritorno di conflitti interni al continente. L'Europa doveva nascere come spazio di riconciliazione, un luogo in cui la cooperazione economica e politica fosse lo strumento per trasformare l'antagonismo in cooperazione e interdipendenza (Scovazzi, 1980).

Successivamente, il dibattito si spostò verso la ricerca di un modello europeo di organizzazione sociale e politica, che si differenziasse tanto dal liberismo e dal capitalismo competitivo degli Stati Uniti, quanto dal collettivismo comunista dei paesi del blocco sovietico. In questa fase, prese forma l'idea di una "terza via europea", intesa come una sintesi equilibrata tra libertà individuale, giustizia sociale e solidarietà collettiva. Tale visione avrebbe dovuto tradursi non solo in un assetto economico alternativo, ma anche in una nuova identità politica e culturale capace di rappresentare l'intero continente. L'intervento pubblico nell'economia, come contrappeso quasi kenesiano alle pressioni capitalisti, sembrava un modello che poteva portare sviluppo economico, con il rispetto delle libertà civili. Ma nel tempo questo sistema è stato sgretolato dal nuovo modello di capitalismo finanziario (Keynes, 2023). Tuttavia, la definizione di una vera identità europea si è rivelata complessa e controversa, non è emersa una rappresentazione univoca di ciò che significhi "essere europei". Spesso si riconduce l'identità europea

a radici comuni di tipo culturale, religioso e simbolico, individuandole nella filosofia greca, nel diritto romano e nella tradizione cristiana, strutture presenti e condivise in gran parte del continente.

Altri, invece, contestano questa visione essenzialista, sostenendo che nessuno di questi tre elementi può essere considerato esclusivamente europeo: la Grecia antica appartiene anche al patrimonio mediterraneo, il diritto romano ha influenzato culture extraeuropee, e il cristianesimo è oggi una religione globale.

L'Europa si presenta piuttosto come uno spazio di stratificazioni storiche e culturali, continuamente modellato da migrazioni, contaminazioni e conflitti. La storia europea è una storia di incontri e invasioni, di ibridazioni e assimilazioni: dagli Unni tra il IV e il VI secolo, alle dominazioni arabe in Spagna e nei Balcani, fino all'espansione mongola del XIII secolo. In questo senso, l'Europa non è mai stata una civiltà chiusa, ma un crocevia di culture, un mosaico identitario in continua trasformazione (Conte 2006, Favereau, 2023).

Di fronte a questa complessità, gli studiosi hanno elaborato due grandi approcci interpretativi all'identità europea, il primo è di tipo culturalista, e tende a cercare un'essenza originaria europea fondata su valori, religioni e simboli comuni.

Il secondo, invece, è di tipo costruttivista e politico, e trova la sua formulazione più influente nel concetto di patriottismo costituzionale elaborato da Jürgen Habermas (2013).

Secondo il filosofo tedesco, l'identità europea non può nascere da una cultura ereditata o da un passato condiviso, ma deve fondarsi su principi democratici e giuridici comuni. Essa è dunque una identità costruita razionalmente, non trasmessa. Habermas propone di trasferire il principio democratico nazionale a un livello sovranazionale, creando un vero e proprio Stato federale europeo fondato sul diritto e sulla cittadinanza. L'identità europea, in questa prospettiva, non è un'eredità, ma un progetto normativo, un processo di costruzione sociale basato sulla condivisione di valori politici universali piuttosto che su radici culturali esclusive.

Questa visione, eminentemente sociologica, sposta il baricentro dell'identità dall'appartenenza etnica alla partecipazione civica, dall'origine alla convivenza, dalla memoria storica al patto politico. L'Europa, dunque, può costruire la propria identità non guardando al passato, ma proiettandosi nel futuro come comunità di diritto e di solidarietà.

Solo in questo senso, secondo il filosofo tedesco, potrà esistere una vera identità europea condivisa, non fondata sul sangue o sulla cultura, ma sulla volontà democratica di coesistere e cooperare. Questo modello non propone sono la costruzione di una identità, ma anche, ed è questo l'aspetto più interessante, l'osservanza di valori etici riportati nella Carta dei diritti, imponendo agli stati il rispetto degli articoli e delle norme, non propone, però, le sanzioni per chi non la osservi, questo forse l'unica criticità di questa visione.

4. Nazionalismo repubblicano e limiti del patriottismo costituzionale

Accanto alla prospettiva habermasiana del patriottismo costituzionale, una seconda teoria, ampiamente discussa in ambito politologico e sociologico, è quella del nazionalismo repubblicano. Questa corrente di pensiero sostiene che i principi universali, pur essendo fondamentali per fondare un ordine politico giusto, non sono di per sé sufficienti a generare stabilità e coesione. Un sistema democratico, per essere effettivamente vitale, deve necessariamente radicarsi in una cultura condivisa, ereditata storicamente e riconosciuta dai membri della comunità politica.

Secondo questa prospettiva, un'identità di tipo politico non può prescindere da un fondamento culturale originario: la democrazia, infatti, si alimenta non solo di norme universali, ma di linguaggi, simboli e memorie comuni.

In questa visione, l'Europa non può essere costruita ex novo come un'entità puramente normativa, perché le identità collettive non nascono da atti istituzionali, bensì da processi di riconoscimento e interiorizzazione culturale (Gellner, 1997)[7].

In questo dibattito, Jürgen Habermas propone una visione alternativa: il *demos* non deve precedere la comunità politica, ma può emergere da un processo deliberativo e istituzionale. In altre parole, la comunità dei cittadini può formarsi attorno alla partecipazione condivisa a regole e principi comuni. Habermas riconosce, dunque, che un'identità europea non può essere semplicemente ereditata, ma deve essere costruita politicamente, attraverso pratiche di dialogo, cooperazione e solidarietà istituzionale (Habermas, 2013).

In questa prospettiva, Ullrich Preuss (1995, 2010) aggiunge un'importante precisazione: nessun sentimento "pre-politico" — come l'etnia, la lingua o la religione — può bastare a fondare una comunità politica Allo stesso modo, neppure le istituzioni rappresentative, prese isolatamente, sono in grado di creare una nuova entità politica. Ciò che serve è un processo dinamico di volontà condivisa, capace di generare una struttura istituzionale fondata su un reciproco riconoscimento delle diversità culturali. In chiave kantiana, potremmo parlare di un "mutuo riconoscimento" tra popoli, fondato non sulla somiglianza, ma sulla coesistenza di differenze legittimate.

5. Verso una cultura politica comune

La via più realistica per la costruzione di un'identità europea condivisa risiede nel riferimento a valori politici già codificati nei Trattati dell'Unione. L'articolo 6 del Trattato di Maastricht firmato nel 1992, poi ripreso dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona, firmato nel 2007, definisce i principi fondativi dell'Unione come "libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto". La Carta dei diritti ne determina le caratteristiche, e ne specifica nei suoi articoli, le libertà personali che

[7] Perciò non esiste democrazia senza *demos*.

non possono essere limitate o rimosse, la Carta diventa il vero strumento etico, ma non giuridico, che delimita, o dovrebbe circoscrivere le decisioni dei governi nazionali.

Si tratta, dunque, di un modello valoriale di tipo repubblicano, dove l'identità politica europea deriva dalla fedeltà a un insieme di norme condivise, più che da una cultura unica o da un'etnia comune. Tuttavia, tali principi riflettono prevalentemente la tradizione occidentale dei diritti civili e politici, risultando meno efficaci nel campo dei diritti economici e sociali. Solo con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come già detto, (firmata dai capi di governo a Nizza nel 2000) si è cercato di includere anche la dimensione sociale e collettiva dei diritti: tutela della salute, divieto alla discriminazione, parità di genere, diritto all'assistenza sanitaria pubblica, integrità della persona, divieto di clonazione.

Questi elementi segnano una svolta rispetto al modello neoliberale, e testimoniano la volontà di creare una cittadinanza europea inclusiva, fondata sull'equilibrio tra libertà individuale e giustizia sociale.

In questo senso, come afferma Guy Brabant, (2001) la *Carta dei Diritti* può essere intesa come "l'anima dell'Europa": non solo un documento giuridico, ma il fondamento morale dell'identità europea. Essa rappresenta la possibilità di coniugare la libertà con la solidarietà, l'autonomia individuale con la cura collettiva — principi che distinguono profondamente il modello europeo da quello statunitense. Infatti egli Stati Uniti, per esempio, il diritto alla salute è subordinato al possesso di una assicurazione privata, l'Europa difende la cura come diritto universale, come nel caso del Servizio Sanitario Nazionale italiano, gratuito e accessibile a tutti.

6. Ungheria e Polonia: nazionalismi morali e crisi della cittadinanza europea

I casi di Ungheria e Polonia rappresentano oggi i laboratori più evidenti della tensione tra i principi universali della *Carta dei Diritti dell'Unione Europea* e le pratiche politiche nazionali ispirate a modelli di "democrazia illiberale". In entrambi i contesti, la cultura politica dominante rilegge la sovranità nazionale in chiave nazionalistica, isolazionista e identitaria, contrapponendola ai valori pluralisti e cosmopoliti su cui si fonda l'Unione (Inglis, 2015). Questa opposizione produce una ristrutturazione simbolica della cittadinanza, che da Europea plurale e multietnica, torna ad essere etnica, confessionale e tradizionale (Cannella, 2025).

Sotto la guida di Viktor Orbán, l'Ungheria ha elaborato un discorso politico incentrato sul concetto di "Stato illiberale", legittimato come difesa della Nazione contro le pressioni della globalizzazione e dell'influenza culturale occidentale.

Da un punto di vista sociologico, si tratta di una razionalizzazione politica della tradizione: la modernità viene rifiutata non in nome dell'arretratezza, ma in nome della "purezza culturale" (Douglas, 2014).

Questa costruzione ideologica si regge su una religione civile della nazione (Sabbatucci 1975), un sistema di simboli, rituali e narrazioni che conferiscono sacralità alla comunità politica. La chiusura della Central European University (CEU) e la censura dei temi di genere o dei diritti LGBTQ+ sono interpretati dal governo come azioni di "protezione morale".

In tal senso, l'articolo 21 della Carta, che vieta la discriminazione per orientamento sessuale o opinioni politiche, viene non semplicemente ignorato, ma reinterpretato come una minaccia culturale all'identità ungherese.

A livello di narrazione politica, l'Ungheria di Orbán ha costruito una morale identitaria alternativa alla Carta dei Diritti, creando una "Carta dei doveri nazionali", dove il cittadino virtuoso è colui che aderisce ai valori tradizionali e cristiani della comunità. Questo modello produce una forma di capitale sociale esclusivo (Putnam, 2004), attraverso una solidarietà endogamica e una ostilità verso l'esterno, generando una inclusione dei simili e una marginalizzazione dei diversi. Viene costruita una narrazione nazionalistica contrastiva oppositiva, da una parte i "puri", cioè gli ungheresi che rispettano le leggi nazionali, cristiani, eterosessuali, tradizionalisti, contrapposti agli "impuri", i nemici esterni, rappresentati dalla comunità europea che mira a distruggere le tradizioni ungheresi, sostenuti dai nemici interni, cioè quegli ungheresi, come gli omosessuali, che cercano di erodere le tradizioni ungheresi (Douglas, 2014).

La violazione degli articoli della Carta dei diritti è palese, soprattutto negli articoli 21 e 23, ma, come spiegato le sanzioni sono irrisorie, l'Ungheria diventa un esempio per chi entra nel club europeo, ma non rispetta i suoi valori, un modello da seguire e imitare. Si potrebbe obiettare che questi paesi, in eterno conflitto, politico, etico e sociale, con gli altri membri dovrebbero abbandonare l'Unione, tornando alla piena sovranità, perché lasciano il club europeo? La risposta è semplice, il bilancio tra fondi che questi paesi versano e le somme ricevute è in attivo, ovvero percepiscono più di quanto versano, il legame, o rapporto, tra Ungheria e Europa è puramente utilitaristico, privo di condivisione rispetto alla visione europea di pace, tolleranza e libertà, limitandosi unicamente al valore economico.

In Polonia, la deriva illiberale si manifesta in modo istituzionale, attraverso la riforma del sistema giuridico promossa dal partito Diritto e Giustizia (PiS)[8], il governo giustifica il controllo del potere giudiziario come necessità di "decomunistizzare" il Paese, ma in realtà produce una sottomissione della magistratura al potere politico.

Ciò costituisce una violazione diretta dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, che tutela l'indipendenza della magistratura come elemento essenziale dello Stato di diritto, ma anche gli articoli 21 e 23, vista l'asimmetria di trattamento tra le persone.

[8] Il partito è fortemente contrario alla legalizzazione dell'aborto, all'eutanasia, alle unioni civili e ai matrimoni omosessuali.

Questa politica riflette la persistenza di una cultura giuridica moralista, in cui il diritto non è concepito come spazio neutrale e paritario di mediazione, un potere separato e indipendente, ma come strumento di verità etica, da utilizzare contro chiunque non accetti la narrazione ideologica del governo.

Inoltre, la Chiesa cattolica polacca svolge un ruolo cruciale nella costruzione del discorso politico: la moralità religiosa si fonde con l'identità nazionale, generando una "sacralizzazione del potere" e una divisione tra persone che seguono la legge e coloro che la contrastano, contaminati da una idea di nazione non cristiana.

In questo quadro, l'articolo 23 della Carta, che sancisce la parità tra uomini e donne, entra in conflitto con una visione patriarcale della famiglia e della società (Bourdieu, 1998), ancora fortemente radicata nel tessuto sociale. La donna è incatenata ad una visione patriarcale, devota al focolare domestico, moglie e madre, nuove leggi hanno limitato, se non escluso la possibilità dell'interruzione di gravidanza, percepita come attacco alla integrità della famiglia "tradizionale" e alle leggi della chiesa. I governi illiberali polacchi si servono della narrazione anticomunista e del rispetto delle regole cattoliche per imprigionare la nazione in un oscurantismo politico e sociale.

La Polonia, dunque, non contesta formalmente la Carta dei Diritti, ma la rifunzionalizza culturalmente, i valori europei vengono accettati solo quando compatibili con la narrativa religiosa e politica nazionale. Questo crea un paradosso sociologico, un'adesione formale al progetto europeo accompagnata da un rifiuto simbolico della sua cultura politica.

Sia in Ungheria che in Polonia, la costruzione del consenso politico avviene attraverso un processo di culturalizzazione del potere, il diritto, la morale e la religione si fondono in un'unica struttura simbolica che ridefinisce chi ha diritto a partecipare alla vista sociale e politica e chi ne è escluso.

Da un punto di vista sociologico, ciò determina la frammentazione del capitale sociale europeo: i legami di fiducia e reciprocità che dovrebbero unire i cittadini europei si spezzano lungo le linee nazionali e morali, soprattutto i paesi dell'est rielaborano la loro partecipazione al club europeo in chiave identitaria e nazionalistica.

Il capitale sociale, (Putnam, 2014), è una risorsa relazionale fondata sul riconoscimento reciproco, quando gli Stati membri non condividono più la stessa definizione di diritti, il riconoscimento mutuo diventa impossibile, formando una Europa a diritti variabili. La nuova Europa, che nasceva dalle ceneri della Seconda guerra mondiale, che aveva ampliato la sua estensione geografica, dopo la caduta del muro di Berlino, ai paesi dell'impero esterno sovietico, si fondava su una comunità di fiducia istituzionale, oggi, si trasforma, in un'arena di sospetti morali e di contrapposizioni culturali.

In questa prospettiva, la crisi del progetto europeo non è solo istituzionale, ma antropologico e sociologico: è una crisi del significato dei diritti e della loro legittimità sociale (Habermas, 2012). La Carta dei Diritti, concepita come un simbolo di unità, diventa lo specchio delle differenze irrisolte tra i modelli di civiltà che convivono nel continente (Draetta, 2008).

Conclusioni. Europa tra morale e interesse nell'epoca post-democrazia culturale

Pochi mesi dopo la caduta della "Cortina di ferro", l'Europa aveva enormi interessi in comune, ma rappresentava, prima di tutto, una prospettiva morale per le persone, quella della democrazia e dei diritti, le tragedie del Novecento avrebbero dovuto insegnarci come la forza dell'Europa risieda nella capacità di conciliare gli interessi con la morale, senza sacrificare i diritti per i suoi abitanti (Soglian 1999).

L'Europa non deve ambire al dominio territoriale né alla competizione egemonica, ma deve porsi come modello etico e politico di democratizzazione e rispetto dei diritti umani, una missione difficile, certo, ma necessaria per preservare la propria identità morale

L'idea di Habermas (2013) del patriottismo costituzionale rappresenta, forse più di ogni altra, la grande promessa mancata dell'Europa contemporanea, essa nasce dal tentativo di superare la crisi di legittimità dello Stato-nazione dopo la Seconda guerra mondiale e di costruire una nuova forma di appartenenza post-nazionale, fondata non su legami etnici o religiosi, ma su principi giuridici, etici e democratici condivisi.

In questa visione, l'identità collettiva europea avrebbe dovuto emergere come esito di un processo deliberativo: un consenso razionale intorno a valori universali quali la libertà, la dignità, l'uguaglianza e la solidarietà. La Carta dei diritti rappresentava la traiettoria politica per indirizzare gli stati membri al rispetto della dignità delle persone, ma la Carta, non pone nessun paletto politico e nessuna sanzione rigorosa, per chi non rispetta i principi esposti negli articoli, perciò, gli Stati e i governi illiberali possono, per puro interesse nazionalistico, ridurre le libertà personali senza, successivamente, essere richiamati al rispetto di quelle norme, non sussistendo sanzioni significative.

Il percorso storico e politico dell'Unione Europea ha mostrato quanto questo progetto, quello di una Europa unita socialmente, del rispetto dei diritti e di una identità condivisa, siano rimasti incompiuti, la costruzione istituzionale dell'UE ha effettivamente consolidato un sistema di diritti e norme comuni, ma non è riuscita, almeno per ora, a generare una identificazione simbolica con tali principi (Todorov, 2019).

L'accettazione della *Carta dei Diritti* e dei Trattati è stata principalmente superficiale, priva di un'autentica assimilazione culturale dei principi che ne rappresentano le basi.

L'approfondimento sui casi di Ungheria e Polonia, e più in generale sulle contraddizioni dell'Unione Europea, evidenzia una trasformazione profonda: il passaggio da un progetto politico fondato sulla promessa di universalità dei diritti a un sistema frammentato di interpretazioni nazionali della cittadinanza.

Questa condizione può essere interpretata attraverso la nozione di post-democrazia (Crouch, 2009), ma declinata in una prospettiva più ampia, quella della post-democrazia culturale: una fase in cui

le istituzioni democratiche e i diritti formali sopravvivono, ma la loro legittimità simbolica viene erosa dalla perdita di un immaginario condiviso.

Nella post-democrazia culturale o, meglio, nella nuova eccezione delle "democrazie illiberali", i valori democratici non vengono apertamente rifiutati, bensì svuotati del loro significato originario e riempiti di contenuti nazionalistici, religiosi e moralistici.

In questo quadro, l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea e gli articoli 21 e 23 della Carta dei Diritti assumono un valore paradigmatico: la loro esistenza etico/giuridiche è intatta, ma la loro efficacia simbolica e reale è disinnescata. Il diritto si separa dalla cultura, l'universalismo si frammenta in una pluralità di moralità politiche, i diritti diventano una "gentile" concessione delle élite politiche nazionali, che decidono le categorie o i gruppi di persone da tutelare e quelle da perseguire. Tutto viene narrato come una difesa della "identità nazionale", questi modelli illiberali riescono, in mancanza di sanzioni effettive e in nuovi assetti geopolitici, a essere sempre più protagonisti nello scacchiere internazionale ed europeo (Berti et al. 2020, Bonalumi, 2022).

Bibliografia

Berti F., Focardi F., Lomellini V., (2020), *L'Europa dei nazionalisti. Prospettive storiche*, Franco Angeli, Milano.

Biagini A., Guida F., (1997), *Mezzo secolo di socialismo reale. L'Europa centro-orientale dal secondo conflitto mondiale all'era postcomunista*, Giappichelli editore.

Bonalumi F., (2022), *Il futuro della nostra democrazia. Come nazionalismo e autoritarismo minacciano l'Europa*, San Paolo Edizioni.

Bongiovanni B., (2021), *Storia della guerra fredda,* Laterza.

Bourdieu P., (1998) *Il dominio maschile*, Feltrinelli.

Braibant G., (2001), *La Charte Des Droits Fondamentaux De L'Union Europeenne*, Seuil.

Cannella, L. (2025), *L'Europa in bilico: osare o attendere?".* CSE Working Papers 2025/01, 5-27.

Cardini F., (2017), *Europa, Europae. Storia, mito, utopia, illusione*, Il Cerchio editore.

Conte F., (2006*), Gli Slavi, Le civiltà dell'Europa centrale e orientale*, Einaudi.

Cotesta, V. (2011). Paradigmi per lo studio dell'identità europea. Quaderni di Sociologia, 55, 11-22.

Crounch C., (2009), *Postdemocrazia,* Laterza.

D. Inglis (2015), The Clash of Cosmopolitanisms: The European Union from Cosmopolitization to Neo-Liberalization, *PArtecipazione e COnflitto*, 8 (3), 736-760.

Douglas M., (2014), *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*. Il Mulino.

Draetta U., (2008), *L' Unione europea in cerca di identità. Problemi e prospettive dopo il fallimento della «Costituzione»*. Giuffrè.

Durkheim E. (2007), *Il suicidio*. BUR.

Favereau M., (2023), *L'Orda. Come i Mongoli cambiarono il mondo*. Einaudi.

Gellner E., (1997), *Nationalism*. Weidenfeld & Nicolson.

Giusti W., (1994*) Il panslavismo*. Bonacci.

Habermas J., (1999) *La costellazione postnazionale*. Feltrinelli.

Habermas J., (2011), *Il ruolo dell'intellettuale e la causa dell'Europa*. Laterza.

Habermas J., (2012), *Questa Europa è in crisi*. Laterza.

Habermas J., (2013), *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*. Feltrinelli.

Herzfeld M., (2004), *Lo stato nazione e i suoi mali*. Castelvecchi.

Hobsbawm E. J., (2007), *Il Secolo Breve*. Rizzoli.

Keynes J. M., (2023), *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse, della moneta*. Mondadori.

Luce, S., (2020). L'Europa di fronte all'Altro. Vecchi e nuovi discorsi razzisti, *Noesis*, 35: 299-311.

Malandrino C., Quirico S., *L'Europa in crisi di identità*. De Europa, V3, (1). 2020, 7-16.

Pietropaoli S., (2020), Il destino dell'Europa nella riflessione di Carl Schmitt, *Noesis*, 35-36, pp. 253-271.

Preterossi G., (2020), L'Europa tra ideologia globalista, spoliticizzazione e populismi, *Noesis*. 35-36. 73-90.

Preuss, U. K. (1995). Problems of a Concept of European Citizenship. *European Law Journal*, I (3), 267-281.

Preuss, U. K. (2010). Das Politische im Europarecht. In C. Franzius, F. C. Mayer, & J. Neyer (A cura di), Strukturfragen der Europäischen Union (325-339). Nomos.

Putnam R., (2004) *Capitale sociale e individualismo, Crisi e rinascita della cultura civica in America*. Il Mulino.

Sabbatucci D., (1975), *Lo Stato come conquista culturale*. Bulzoni.

Scharpf F. W., (1998), Integrazione negativa e integrazione positiva: i dilemmi della costruzione europea, *Stato e mercato, Rivista quadrimestrale*, 1, 1998. 21-52.

Scharpf F. W., (2010), The asymmetry of European integration, or why the EU cannot be a 'social market economy', *Socio-Economic Review*, 8 (2), 211-250.

Scovazzi, T. (1980). CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). In *Appendice al Novissimo Digesto Italiano*. UTET.

Senato della Repubblica Italiana, (2017) *Manifesto di Ventotene*. https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf.

Soglian F., (1999), *La riunificazione della Germania (1989-1990)*. Carocci.

Tocqueville Alexis de, (2007), *La democrazia in America*. UTET, Torino.

Todorov T., (2019), *L'identità europea*. Garzanti.

Tucci A., (2020) Una situazione morale dell'Europa soddisfacente? Durkheim tra universalismi e particolarismi. *Noesis*, 35-36, 135-145.

Zaccaria G., (2028), Universalità e particolarismo dei diritti fondamentali, Universalism and Particularism in Fundamental Rights, *Persona y derecho*, 79/2, 133-152.
Zulianello, M., Guasti P., a cura di, 2024, *Da inserire Capire il populismo*. UTET.

Alberto Pesce, criminologo e sociologo, insegna Sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l'Università Telematica eCampus e Link Campus di Roma. Si occupa prevalentemente di carcere, di studio e contrasto alla violenza di genere, in particolare con le analisi delle narrazioni dei maltrattanti. Fino al 2022 è stato consulente della Commissione di inchiesta senatoriale sul femminicidio. Tra le sue ultime pubblicazioni: Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento, in *Criminalità e sicurezza a Napoli. Vite insicure: forme di violenza sulle donne, Quarto rapporto*, a cura di G. Di Gennaro e R. Marselli, (2024); *La violenza narrata. Storie di abusi e maltrattamenti maschili sulle donne, dossier violenza* (2025).

AGIR EN CLASSE DE FLE EN FAVEUR DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21

Marilena Genovese

Résumé : La culture de l'égalité des chances et des genres est un principe fondamental de l'éducation scolaire et peut être abordée même en cours de FLE. L'utilisation de la BD, qui figure parmi les nombreuses solutions multimodales et interactives utilisables en classe, représente depuis plusieurs années un bon moyen de sensibilisation au respect des valeurs de l'inclusion et de la tolérance. Les enseignants grâce à la combinaison du texte et des images peuvent créer de l'empathie, susciter la discussion et provoquer la réflexion. Pour cela, dans cette étude nous nous donnons pour objectif de suggérer des stratégies d'exploitation pédagogique à travers l'analyse de la BD *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs*, qui permet soit de travailler la grammaire soit de fixer dans la mémoire des apprenants une thématique si complexe et impactante qui va au-delà des repères géographiques européens.

Mots-clés : BD ; Français Langue Étrangère (FLE) ; stéréotypes de genre ; égalité hommes/femmes ; société iranienne.

Abstract: The culture of equal opportunities and gender equality is one of the principles of school education that teachers can promote even in FLE classes. The use of comics, which is one of the multimodal and interactive solutions that they can use in the classroom, has represented for years an effective way to raise awareness of respect for the values of inclusion and tolerance. Teachers, through the fun and enjoyable combination of text and images, can create empathy, spark discussion and provoke reflection. For that, we aim to suggest strategies for the pedagogical use of comic *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs*, which allows either to work on grammar or to fix in the memory of students such a complex and impactful theme that goes beyond European geographical references.

Keywords: Comics; French as a Foreign Language courses (FLE); equality; women's rights; Iranian society.

1. Contextualisation et justification de l'étude

"Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle" : ainsi débute l'article 21 du Titre III de la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne* (2012)[1].

Proclamée à Nice le 7 décembre 2000, adoptée le 12 décembre 2007, elle est devenue contraignante juridiquement avec la ratification du traité de Lisbonne et a fait de la lutte contre la discrimination fondée sur le genre l'un de ses domaines d'action prioritaires.

[1] Elle comporte 54 articles consacrés aux droits fondamentaux des citoyens au sein de l'UE. Ils sont répartis entre six valeurs individuelles et universelles : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice.

En faveur des personnes LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres et Intersexes) la Commission européenne a adopté des actions ciblées, réparties entre quatre piliers, à atteindre d'ici 2025 : la promotion inclusives de la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre les inégalités en matière d'éducation, de santé, de culture et de sport ; le renforcement de la protection juridique face aux crimes de haine, aux discours haineux et à la violence à leur encontre ; la construction de sociétés inclusives et la contribution à la formation d'un contexte culturel et social favorable[2].

En France, les efforts menés sont témoignés par les programmes d'enseignement moral et civique, publiés en juin 2024, qui concernent en particulier les classes de CM1, de CM2, de 5ème et de Première[3], et par des actions dédiées à des projets d'éducation à la citoyenneté[4].

Dans les pratiques didactiques, l'attention portée à cette question se traduit principalement dans la prise en compte de quatre moments : la formation initiale et continue des personnels ; la mobilisation de nouvelles ressources ; le renforcement du pilotage académique, avec un diagnostic quantitatif et qualitatif de la situation, et, pour conclure, le suivi des actions entreprises dans la durée.

Quant aux supports pédagogiques pertinents et variés, suggérés par le deuxième point, et qu'on peut utiliser pour organiser des activités et des ateliers en lien avec la thématique de notre intérêt, on signale le recours aux planches issues de la bande dessinée, dont l'exploitation à travers différents axes est idéale pour travailler en classe de FLE.

Cela dit, après avoir souligné brièvement le rôle que la BD revêt dans tous les contextes didactiques, y compris le contexte universitaire (*cf.* section 2), nous allons nous concentrer sur notre corpus qui sera constitué par la bande dessinée *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs* d'Eric Darbré, Zainab Fasiki et Aran de Shahdad (*cf.* sections 3, 3.1, 3.2) qui a connu en France un certain succès. Publiée par les Éditions Marabout, elle fait partie de la sélection de livres "qui offrent un éclairage précieux sur les luttes et les progrès réalisés en faveur de l'égalité"[5]**.** Enfin, on cherchera à mettre en évidence le mode d'organisation d'une activité, afin de développer les compétences linguistiques requises, tout en favorisant la circulation des valeurs soutenues par l'UE (*cf.* section 4). Comme nous le verrons, ces deux objectifs viennent dialoguer l'un avec l'autre.

2. La BD, un atout à ne pas sous-estimer

À cause des liens entretenus avec le public enfantin, l'utilisation de la BD dans les pratiques didactiques scolaires a connu plusieurs critiques.

[2] Les stratégies en faveur des personnes LGBTI 2020-2025, qui remontent au mois de novembre 2020, peuvent être consultées sur le site de l'Union européenne : https://www.dilcrah.gouv.fr/files/2024-01/lgbtiq_factsheet_2020-2025_fr.pdf.
[3] CM1 (9-10 ans), CM2 (10-11 ans), 5ème (12-13) et de Première (16-17 ans).
[4] Voir : Des ressources pour agir en classe autour de la lutte contre les LGBTIphobies. https://eduscol.education.fr/1593/des-ressources-pour-agir-en-classe-autour-de-la-lutte-contre-les-lgbtphobies.
[5] Voir : https://www.marabout.com/selection/la-selection-de-bd-pour-mettre-en-lumiere-les-droits-des-femmes-et-leurs-combats/.

Les condamnations et les attaques dirigés par les censeurs, des années 1920 aux années 1970, portaient sur les aspects stylistiques et la perte du réel : ce qui rendait nécessaire de protéger les enfants et les adolescents. Paul-Émile Grosse (1939 : 34-46) dans son article publié dans *Le Patronage* affirmait :

> Si nous prenons, au hasard, les illustrés parus dans l'une de ces dernières semaines, nous nous apercevons que [l'essentiel] ne semble avoir qu'un seul but : abêtir les enfants par des histoires incompréhensibles, idiotes, dénuées de bon sens, ou par des récits d'aventures invraisemblables, effrayantes, scabreuses ; tandis que leur jeune imagination est nourrie d'images déformatrices du vrai ou du beau, aux expressions aussi peu éducatives que possible et d'une tenue parfois, souvent même, fort peu correcte.

Ainsi, il faudra attendre les dernières années du XX^{e} siècle pour voir la BD réhabilitée et acceptée dans les programmes scolaires et en classe de langue, au moment où en 1970, Antoine Roux publie son livre *La bande dessinée peut être éducative*, qui représente le début d'une nouvelle ère (Rouvière, 2012 : 7-8) :

> Ce retournement préparé par la révolution culturelle de 1968 et l'acculturation de la BD d'une nouvelle génération d'enseignants, s'explique aussi – affirme-t-il - par la position de repli des milieux les plus conservateurs. Ces derniers tendent désormais à considérer la bande dessinée comme un moindre mal face à un péril jugé plus dangereux encore : la télévision, qui envahit désormais le quotidien des familles. Plusieurs comptes-rendus d'expérience, sur l'utilisation de la bande dessinée en milieu scolaire, sont publiés au début des années soixante-dix dans des revues spécialisées en BD comme *Haga*, tandis que la création du festival d'Angoulême, en 1974, rend enfin légitime, en 1977, la tenue à La Roque-d'Anthéron du premier colloque international "Bande dessinée et éducation", bientôt suivi d'une seconde édition en 1979.

Pour les possibilités offertes, pour ses perspectives littéraires, linguistiques et socio-culturelles, ce médium apparaît, alors, comme une ressource riche pour la classe, car les procédures de lecture facilitantes, dues aux images qui permettent de mieux comprendre le vocabulaire et les structures grammaticales présentes, contribuent à captiver l'attention et à améliorer la compréhension.
En plus les recherches montrent que le travail, qui se fait surtout de manière interactive et en groupe, "et moins souvent sous forme d'enseignement frontal" (Elissa Pustka, 2022 : 44), permet de prendre en compte la diversité des intérêts et des capacités des apprenants.

Mais, il y a un autre élément qui ne doit pas être sous-estimé : l'aspect motivationnel, qui se définit comme un élément clé de l'instruction. Pierre Vianin (2007 : 15) explique que :

> L'étymologie du mot 'motivation' – du latin 'movere', qui signifie 'se déplacer' – confirme sa vertu première : début et source de tout mouvement. En fait, tout apprentissage dépend d'elle. Sans cette mise en mouvement initiale, sans cet élan du cœur et de l'esprit – et même du corps – tout apprentissage est impossible. Véritable moteur de l'activité, elle assure, en plus du démarrage, la direction du véhicule et la persévérance vers l'objectif qui permet de surmonter tous les obstacles.

Les apprenants motivés se montrent plus collaboratifs et peuvent devenir des acteurs dynamiques en classe. On voit, alors, que la bande dessinée peut les impliquer activement dans l'apprentissage et les encourager à l'oral et à l'écrit.

Quant aux éléments culturels véhiculés, on peut aborder avec une certaine facilité les questions liées à l'actualité et favoriser en même temps les échanges interculturels. Sans oublier que les références aux autres environnements géographiques, pas seulement français ou francophones, donnent l'occasion de connaître d'autres modes de vie. La BD se qualifie, pourtant, de 'pluraliste'.

De nos jours, elle s'est imposée même au sein des Universités grâce à l'alliance entre rigueur scientifique et narration visuelle. "Entre créativité artistique et pédagogie – on lit sur le site de l'Université Lumière Lyon - la bande dessinée devient un outil puissant pour transmettre des idées, raconter des découvertes et susciter l'intérêt d'un large éventail de lecteurs, qu'ils soient étudiants, chercheuses ou chercheurs ou simples curieuses ou curieux".

Finalement, elle s'avère un atout éloquent et amusant[6], car elle possède le potentiel de toucher et de persuader à travers une lecture chargée de significations culturelles, sans négliger l'aspect ludique et divertissant.

3. Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs

Dans les deux paragraphes qui suivent, nous nous donnons le but d'analyser une œuvre susceptible d'être introduite dans un cours de langue française, afin de favoriser la mobilisation et le partage des valeurs du respect et de l'acceptation de la diversité.

Notre choix porte sur *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs*. Cette histoire nous a paru intéressante pour deux raisons. La première réside bien évidemment dans la thématique abordée qui se montre cohérente avec le sujet de notre étude. La deuxième réside dans le fait que la protagoniste connaît les mêmes traitements discriminatoires – tels que des moqueries, des insultes et du harcèlement -, bien qu'elle vive dans un environnement géographique et historique significativement différent de l'Europe, dirigé par des lois qui imposent des restrictions encore plus significatives aux femmes, comme l'obligation du port du voile.

En effet, comme l'indique Tomescu (2009) dans son essai *La BD en classe de FLE ? Pourquoi Pas !* cet art donne la possibilité aux apprenants d'analyser un comportement culturel spécifique et d'élargir en même temps le plan d'observation et de confrontation des informations à l'échelle mondiale.

Cela dit, comment en tirer le meilleur parti dans notre cours ? Comment favoriser les interactions en classe sur un tel sujet ? Nous aborderons cette question dans une perspective thématique et linguistique.

[6] Les mots éloquent et amusant - "qui touche, émeut, persuade" et "qui est de nature à divertir, à égayer, à faire rire" -, selon les définitions données par l'Académie Française, nous semblent aptes à restituer les deux fonctions de ce genre narratif. https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E0814 et https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A1593.

3.1 Résumé

La protagoniste de notre histoire (fig. 1) s'appelle Raya et a 19 ans. Elle vit à Téhéran, décrite comme "une ville réputée pour sa pollution et ses embouteillages" (p. 4), où elle fréquente l'un des meilleurs lycées privés. Punk et tatouée, elle porte des mèches violettes, a la nuque rasée et un piercing. Elle aime boire de l'alcool et faire la fête.

Lesbienne – elle vient de se faire larguer par sa copine Mona -, elle est décidemment une vraie rebelle, une fille hors du commun dans l'Iran des Ayatollah, qui promet pour tout acte sexuel entre femmes 100 coups de fouets et même la peine de mort "s'il y a récidive" (p. 28) ! Ainsi, elle se heurte à l'incompréhension de sa culture et des mœurs islamiques.

Fig. 1 : Couverture de la BD

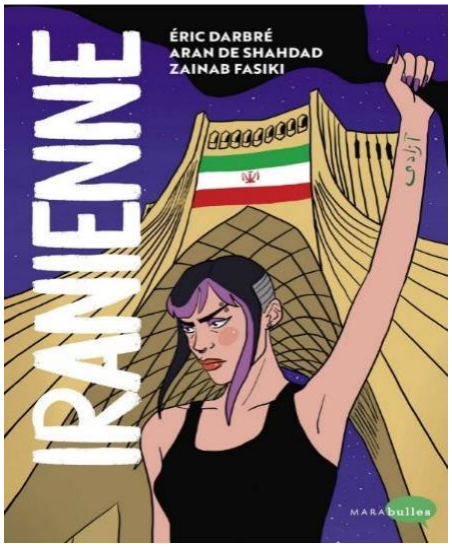

C'est seulement avec son ami Kian que Raya peut rêver d'un avenir meilleur, loin d'un monde qui la rejette et la hait.

Où aller pour être heureuse ? se demande-t-elle. "Paris. Rome, Istanbul […]. Quelque part" (p. 75), où elle pourra être en conformité avec son être véritable, où elle ne devra plus craindre d'être arrêtée pour ce qu'elle est.

Et si au début sa mère n'arrive pas à la comprendre, finalement elle décide de lui donner son soutien et l'incite à ne pas abandonner ses aspirations.

Mais après avoir obtenu son passeport, qui lui donne la possibilité de partir pour la Suède, Raya décide de rester à Téhéran pour essayer de changer son pays de l'intérieur. Elle est en première ligne lors de la révolte de 2022, qui aspire à renverser le pouvoir d'État, provoqué par la mort de Mahsa Amini,

violemment arrêtée par la police pour avoir mal porté son voile. Et s'il reste des progrès considérables à accomplir, Raya n'a plus peur : elle sait que les jeunes iraniens finirons pour vaincre.

3.2 Thématiques abordées et plan linguistique

Cette BD peut être considérée un excellent instrument d'information et de démocratisation pour les thématiques abordées, telles que la lutte pour la parité et l'espoir de liberté.

En Iran, selon le rapport 2024/2025 d'Amnesty International, les discriminations et la violence subies par les femmes, les personnes LGBT et les membres de minorités ethniques ou religieuses ont augmenté. Les autorités ont intensifié la répression et la peine de mort a été appliquée arbitrairement.

> Des milliers de personnes ont été détenues arbitrairement, interrogées, harcelées et/ou injustement poursuivies en justice pour avoir exercé leurs droits humains. Les procès demeuraient invariablement inéquitables. Les disparitions forcées, la torture et les autres formes de mauvais traitements étaient généralisées et systématiques. Des châtiments cruels et inhumains, notamment des flagellations et des amputations, ont été infligés[7].

Elles subissent une discrimination et une violence systémiques. Les relations entre personnes de même sexe constituent toujours une infraction passible de peines comme la condamnation à mort[8].

Dans *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs* la peur d'être surveillés et arrêtés par "la police des mœurs" (p. 13) ou d'être jugés (p. 21) et dénoncés est toujours présente dans les bulles, qui peuvent être lues comme des témoignages de vie à cause des références avec des histoires réelles.

En 2016, Hassan Afshar, 19 ans, mineur au moment des faits, a été pendu après avoir été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec un autre jeune. En 2021, Alireza Fazeli Monfared a été tuée et son cadavre a été jeté sous un arbre. En 2022, la Cour révolutionnaire d'Ourmia a condamné à la peine capitale deux activistes lesbiennes, Zahra Sediqi Hamedani et Elham Chubdar, pour promotion de l'homosexualité. Bref, ce sont des vies dont le sacrifice est connu à travers les médias qui témoignent de cette forme de criminalisation fondée sur l'orientation sexuelle.

Et encore, cette bande dessinée donne aussi l'opportunité de s'interroger sur d'autres aspects qui caractérisent ce système, comme la censure de la presse, la soumission aux règles imposées par la religion, l'avenir des femmes déjà tracé et le mariage forcé.

---

[7] Les relations homosexuelles ne sont pas illégales seulement en Iran, mais dans plus de 60 pays. Ils sont situés principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Même en France, malgré l'évolution des lois et des mentalités, l'homophobie reste présente, comme l'indique le *Rapport sur les LGBTIphobies* 2024, qui "recense, pour l'année 2023, 2 377 cas […] reçus par l'association via ses dispositifs d'écoute et de soutien aux victimes : ligne téléphonique anonyme, chat'écoute et formulaire de témoignage en ligne".

[8] L'Iran a mis en place des thérapies de conversion comme la torture, les thérapies hormonales et même la stérilisation, visant les personnes LGBTI.

Elle met en scène des situations de conflit qui marquent certains groupes sociaux et certaines cultures et s'avère, donc, très riches d'enseignement en termes de compétence pluriculturelle.

> En tant que forme d'expression fondée sur la narration séquentielle en image, la bande dessinée n'est pas un genre mais bien un médium actualisant une grande diversité d'univers de fictions et de genres : récit policier, western, récit historique, autobiographie, autofiction, journal de voyage, BD-reportage, BD érotique, etc. À ce titre, il n'y a pas de limite à la diversité des thématiques abordées ni à celle des personnages mis en scène. Les divers sujets traités dans les planches sont susceptibles de toucher tous les aspects de la condition humaine : relations sociales, guerre, solitude, altérité, transmission, etc. (Missiou, 2012)

En ce qui concerne le plan linguistique, la bande dessinée possède des structures de communication spécifiques, qui se composent d'images, d'actions, de mots et d'expressions courtes et dialoguées qui accélèrent le rythme de l'action.

Comme elle est facilement abordable, on peut lire et comprendre le contenu de chaque histoire avec plaisir.

De plus, les phrases courtes associées aux illustrations augmentent la compréhension et la perception des évènements racontés et font de leur utilisation en classe de langue un moyen d'apprentissage actif qui facilite soit les activités associées à l'explication des notions grammaticales, soit la familiarisation avec le registre familier[9].

> La langue utilisée dans les BD est souvent la langue quotidienne qui manifeste cependant certaines variations en fonction du niveau social des personnages. Ceci permet à l'apprenant de contacter la langue parlée et vivante et offre en même temps une bonne occasion pour jouer sur les registres de langue, de passer de l'argot à la langue standard par exemple (Korkut, 1995 : 58).

Ainsi, les apprenants se rappelleront en effet plus facilement une règle ou des exceptions associées aux bulles de la planche. Bref, "c'est l'ensemble des principes grammaticaux de cohérence qui sont clairement mis en évidence en BD. Il y a donc là une occasion manifeste à saisir en matière d'apprentissage de l'écriture, en général, et de la grammaire textuelle, en particulier" (Boutin, 2018 : 50).

[9] Claude Duneton (1998 : 8) a défini le français familier comme : "Le français que nous parlons tous les jours, dans toutes les occasions de la vie ordinaire, chez le boulanger ou la crémière, à la maison et dans la rue, à l´atelier comme au bureau, dans la famille ou chez des amis. Ce français s´écrit du reste dans une littérature abondante, faite des journaux et des bandes dessinées, des dialogues de films, et aussi de la production romanesque contemporaine la plus vaste et généralement succulente. C´est ce registre du quotidien, de la spontanéité, que j´appellerai ici le français familier – celui qui n´obéit à aucun code de situation particulière, honni qu´il est des paperasses administratives, et chassé du domaine scolaire du haut en bas de l´échelle éducative".

Voyons ensemble quelques notions de grammaire A2/B1 (Tableau 1) qu'on pourrait travailler[10] et quelques expressions relâchées et informelles (Tableau 2) qu'on pourrait apprendre à partir de la lecture de notre histoire[11].

Tableau 1 : Les auxiliaires du passé composé | Le futur

Tableau 2 : Les tournures familières

Finir en taule (p. 15) = Aller en prison ou être incarcéré

Il nous mate (p. 101) / Il nous regarde

Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment construire des activités pour tirer le meilleur parti de notre support.

4. Travailler les planches en classe

Après avoir choisi le format de la BD et avoir déterminé l'utilisation[12] et la méthodologie[13], la préparation des fiches pédagogiques doit être toujours précédée de l'identification des thèmes principaux et de la

[10] Les moments de grammaire peuvent aussi porter sur les trois groupes de verbes, l'imparfait et le subjonctif, les adjectifs comparatifs et le présentatif et d'autres éléments présents dans l'histoire de Raya.

[11] Elles sont très nombreuses : Être à la bourre (p. 5) /Être en retard ; Louper quelqu'un (p. 7) /Manquer de rencontrer ou de retrouver une personne ; Avoir l'air de pétasse (p. 11) /Avoir l'air d'une prostituée ; Sale gouine (p. 13) /Méprisable lesbienne. *Gouine* est une appellation familière utilisée pour désigner une lesbienne. Sa signification a historiquement été très péjorative ; Kiffer les filles (p. 34) /Apprécier les filles ; Sauver ses miches (p. 35) /Se tirer d'un danger ; Tu te barres (p. 79) /Tu t'en vas ; Tu te goures (p. 130) /Tu te trompes, etc.

[12] En autonomie, en petits groupes, avec une tâche finale à réaliser.

[13] Les apprenants utiliseront-ils la BD pendant le cours ? Faudra-t-il en réduire la longueur, etc. ?

décision des activités qui peuvent être nombreuses et qui doivent tenir compte soit du travail linguistique (étape 1), soit de l'aspect émotionnel (étape 2), soit d'une tâche finale (étape 3).

Étape 1 : En général on préfère commencer en classe par l'observation de la couverture, qui permet de faire des hypothèses. On peut passer juste après à la lecture de la première page, qui sert à identifier la situation initiale, et à la lecture de la conclusion, car ces deux moments du schéma narratif[14], permettent de captiver l'attention et représentent, pourtant, les moments les plus forts en signification.

Si l'introduction "donne le ton et donc impressionne favorablement ou non" et influence, pourtant, "la façon dont le texte est appréhendé et, surtout, mémorisé" (Schnedecker, 2014 : 139-157), la conclusion est aussi importante. Elle constitue, en effet, le bilan des propos contenus dans le récit et va aider à y voir plus clair : l'une présente le sujet, l'autre apporte une réponse à la problématique abordée. Elle en rappelle les grandes lignes et introduit une ouverture vers d'autres approfondissements, en lien avec la thématique du texte.

Dans les deux extraits ci-après, pris à titre d'exemple, le sens des cases est très évident et facilite grandement le travail de l'enseignant qui peut déclencher la réflexion des apprenants en leur demandant "D'après vous, quel est le sujet proposé par cette BD ? Comment imaginez-vous la scène suivante ? et la précédente ?".

Tableau 3 : Introduction et Conclusion

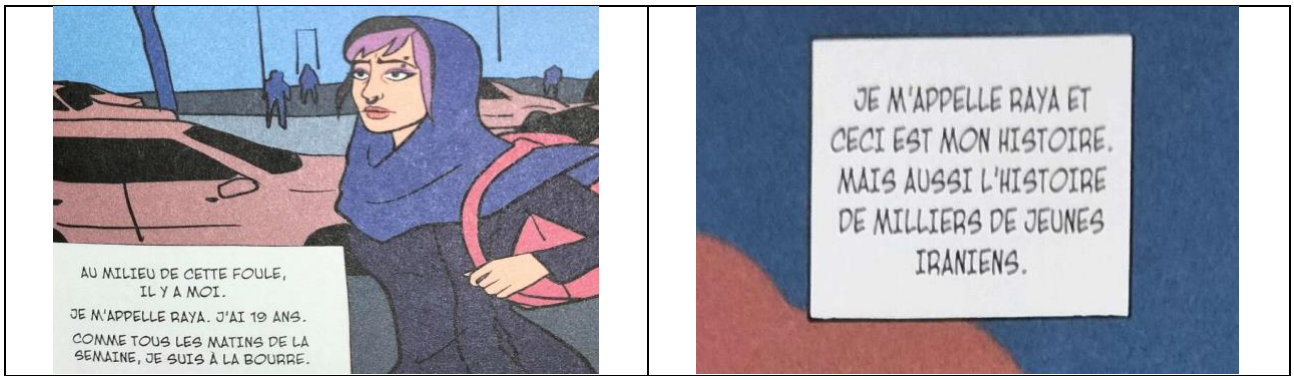

Les activités qui doivent suivre sont la lecture intégrale du texte et la compréhension détaillée du récit et du lexique utilisé pour décrypter des mots de vocabulaire nouveaux.

Comme il est impossible de présenter ici d'une manière complète la richesse des verbes à caractère discriminatoire les plus fréquents qui dénotent des préjugés et qui indiquent l'inquiétude vécue par les personnages, nous en donnons un échantillon représentatif. Ils peuvent être étudiés à travers la recherche

[14] La bande dessinée en tant que genre narratif est constitué de cinq étapes : 1. la situation initiale dans laquelle se trouve(nt) le(s) personnage(s) avant que l'histoire ne commence ; 2. l'élément perturbateur qui vient déclencher l'histoire ; 3. les actions ou péripéties qui traversent le récit (déroulement) ; 4. la dernière action menant à la fin de la quête d'équilibre (dénouement) ; 5. le nouvel état d'équilibre du personnage principal ou situation finale.

de leur définition, des synonymes ou des contraires : *Juger - Se soumettre - Tricher - Mentir - Se cacher – Interdire - Dénoncer - Craindre - Avoir peur - Surveiller - Prévenir la police – Être obligé.*

C'est à ce moment-là qu'on peut se focaliser sur des activités qui concernent les notions grammaticales avec des exercices, dont les plus courants sont par exemple :

- (i) remettre dans l'ordre les cases. L'enseignant peut changer l'ordre des images et demander aux élèves de les arranger en s'aidant avec les illustrations,
- (ii) insérer à l'endroit adéquat des cases supprimées,
- (iii) remplacer un élément grammatical et la ponctuation qui ont été retirés du dialogue.

Après ces trois moments, les apprenants devraient être capables de résumer l'intrigue et de s'exprimer sur les personnages mais aussi de donner leurs opinions sur l'œuvre. "Les codes visuels aideront sans aucun doute les apprenants de tous les niveaux de langue à faire des déductions si les mots leur venaient à manquer" (Blaise 2024).

Étape 2 : Réactions spontanées, provoquées par des 'stimulis' externes ou internes, car les émotions influencent nos actions et nos idées. Il est possible de les identifier, les exprimer et les partager en classe, mobilisant le vocabulaire relatif à des sujets d'actualité.

Par exemple, à travers le travail sur notre BD on pourrait poser des questions telles que : que penses-tu de cette forme de discrimination ? que ressent le personnage principal ? qu'aurait-il pu faire autrement ? qu'aurais-tu pu faire concrètement pour changer la situation ?

Les grilles d'analyse que nous avons réalisées vont permettre de décrire les réponses émotionnelles particulièrement fortes et vives, éprouvées par les personnages de l'histoire et successivement par les apprenants lors de la lecture.

Tableau 4 : Grille d'analyse des émotions des personnages

Évènement déclencheur (élément, situation qui a déclenché la crise)	Comportements sociaux (isolement, agressivité, indifférences, etc.)	Émotions (peur, anxiété, colère, etc.)	Solution (ce qu'on pourrait faire)
…	…	…	…

Tableau 5 : Grille d'analyse des émotions des apprenants

Identifier ses émotions (Dresser la liste des mots qui les évoquent).	Se mettre à la place d'autrui (Que ressentirais-je à sa place ?)	Se confronter entre camardes

…	…	…

En utilisant une approche sensible et puissante, *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs* peut influencer le débat social et véhiculer des messages profonds.

Chaque page tournée se configure, donc, comme un voyage qui conduit les lecteurs de la peur à l'espoir, de l'ombre à la lumière, de la haine à l'amour, de l'enfermement à la liberté.

Étape 3 : Finalement, la tâche demandée pourrait être liée à la construction du portrait d'un personnage, à l'écriture d'un résumé ou de la suite de l'histoire sous forme de blog, etc., ou, au niveau de l'enseignement supérieur, à la rédaction d'une dissertation écrite, à exposer successivement à l'oral.
Même dans ce dernier cas les sujets d'étude sont nombreux : la prévention des violences, les campagnes nationales et internationales de sensibilisation, le rôle de l'école, les politiques éducatives globales qui peuvent être aussi abordés d'un point de vue linguistique.

Conclusions

Petits et grands ont toujours apprécié les bandes dessinées, pour leur capacité de nous faire rêver, rire et pleurer. Dans notre monde frénétique et chaotique, elles permettent de capter l'attention avec des histoires, des images et des couleurs qui transcendent les barrières géographiques et impactent facilement sur notre mémoire.

Dans le cadre de cette étude, nous avons cherché à démontrer que leurs potentialités didactiques sont énormes car elles représentent un bon support pour la lecture et la compréhension orale et écrite d'une langue étrangère. De plus, elles sont vivement recommandées du fait qu'elles contiennent des expressions verbales qui associées aux éléments visuels facilitent l'apprentissage.

Il est, donc, possible de voir de nombreuses applications en classe de FLE, sans négliger l'aspect proprement formatif des apprenants en 'bons citoyens', grâce à la transmission des valeurs de l'amitié, de l'amour, du bonheur et de la valorisation des différences individuelles.

À propos de ce dernier aspect *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs* nous oblige à réfléchir d'une manière critique sur l'école que nous voulons, sur notre apport pour promouvoir le changement et, par conséquent, sur les contenus, les méthodes et les finalités d'enseignement que nous voulons adopter. Elle se révèle comme une fenêtre ouverte sur le monde, comme un réflexe de la société dans laquelle nous vivons, et qui constitue une critique implicite parfois violente parfois ludique. Elle informe, forme et suscite des émotions chez les lecteurs, qui se heurtent à des situations souvent compliquées et méconnues. Elle explique ce qui se passe dans le monde homosexuel, elle nous renseigne sur les difficultés rencontrées à se faire accepter, elle éduque également sur ce qu'il ne faut pas faire ou les attitudes qu'il faut éviter.

Bibliographie

Amnesty International, Iran 2024 (2 septembre 2025). https://www.amnesty.org/fr/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/iran/report-iran/.

Blaise, Eugénie (3 septembre 2025). *Dossier pédagogique. Utiliser la bande dessinée en cours de FLE*. https://institutfrancais.nl/wp-content/uploads/2024/01/DP-BD-en-classe-de-FLE-2.pdf.

Boutin, J.-F. (2008). L'enseignement et l'apprentissage de la grammaire à partir de la bande dessinée. Des exemples d'application en classe (variation lexicale et cohérence textuelle). *Québec français*. Numéro 149.

Darbré E., Fasiki, Z. et Shahdad, A. de (2024). *Iranienne. Rebelle et fière au pays des Mollahs*. Paris : Marabout.

Dictionnaire de l'Académie française (31 août 2025). https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E0814 et https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A1593.

DILCRAH, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (29 août 2025). https://www.dilcrah.gouv.fr/files/2024-01/lgbtiq_factsheet_2020-2025_fr.pdf.

Duneton, C. (1998). *Guide du français familier*. Éditions du seuil.

Éduscol (29 août 2025). https://eduscol.education.fr/1593/des-ressources-pour-agir-en-classe-autour-de-la-lutte-contre-les-lgbtphobies.

Genovese, M. (2024). Opération Serval. Victoire au Sahel. Approches didactiques de la BD en milieu militaire. *Un coup de dés, Cahier de culture française, francophone et maghrébine*, 11. Edizioni Scientifiche Italiane.

Grosse, P.-É. (1939). Les illustrés pour enfants. In S. Lesage, *Les censeurs, premiers critiques de bande dessinée* (2020), *Revue de la BNF,* 60 (1).

Korkut, E. (1995). *La bande dessinée en classe de français*. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11).

La BD à l'Université Lumière Lyon 2 (14 janvier, 2025). https://www.univ-lyon2.fr/sciences-et-societe/nos-projets/la-bd-a-luniversite-lumiere-lyon-2-1.

Missiou, M. (2012). Un médium à la croisée des théories éducatives : bande dessinée et enjeux d'enseignement. In N. Rouvière (ed.), *Bande dessinée et enseignement des humanités* (1–). Grenoble : UGA Éditions. https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.1236.

Pustka, E. (2022). *La bande dessinée : perspectives linguistiques et didactiques*. Narr Francke Attempto Verlag GmbH.

Rouvière, N. (2012). *Bande dessinée et enseignement des humanités*. UGA Éditions. https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.1236.

Schnedecker, C. (2001). *Entrées : formes et fonctions de l'introduction. Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques*. De Boeck Supérieur. https://doi.org/10.3917/dbu.schne.2001.01.0139.

SOShomophobie (2 septembre 2025). Rapport sur les LGBTIphobies 2024. https://www.sos-homophobie.org/informer/rapport-annuel-lgbtiphobies.

Tomescu, A. M. (2009). *La BD en classe de FLE ? Pourquoi pas !* Université de Piteşti, Studii Şi Cercetăti Filologice – Seria Limbi Străine Aplicate.

Vianin, P. (2007). *La motivation scolaire*. De Boeck Supérieur.

Marilena Genovese est docteur de recherches de l'École doctorale en Francesistica de l'Université de Rome La Sapienza, chargée de cours à l'Université Télématique e-Campus, à l'Université de la Tuscia et à la SUISS *(Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche)* de Turin (2022-2023). Ses intérêts portent sur la didactique du français adressée à un public civil et militaire et sur le discours politique d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elle a publié : *Traduire le discours politique avec l'IA. Quel impact ? Un cas d'étude. Le Discours sur l'Europe à la Sorbonne d'Emmanuel Macron (Le Forme e La Storia, 2025)*, *Didattica del francese militare : riflessioni e proposte applicative (Agon, 2022)*, *Les interférences de l'italien sur le français dans quelques cours universitaires de niveau A1/A2 (Agon, 2023)*, *Opération Serval. Victoire au Sahel. Approches didactiques de la BD en milieu militaire (Un coup de dés*, *Cahier de culture française, francophone et maghrébine, n°11, 2024), Rhétorique et figures de style dans Pour une Renaissance européenne d'Emmanuel Macron (Actes de Colloque, 2020).* Elle est la responsable de l'organisation du Colloque International sur la Francophonie, *La Francophonie dans toutes ses perceptives*, qui a connu trois éditions à l'Université Télématique eCampus (2023, 2024, 2025).

WORDS THROUGH TIME: THE LANGUAGE OF EUROPEAN VALUES

Alexandra-Corina Stavinschi

Abstract: This study offers a cross-linguistic and diachronic analysis of the vocabulary associated with the core European values articulated in the *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, in seven official EU languages (English, French, German, Danish, Italian, Spanish, and Romanian). It focuses on seven key nouns, together with the adjectives, adverbs and verbs belonging to the same derivational families. Drawing on lexicographical and etymological data, it brings to light the complex and evolving interplay of linguistic and cultural traditions that have shaped – and continue to shape – the identity of the European Union. Although the investigation is limited to a small set of lexical items, it aims to provide a linguistic "radiography" of conceptual change and interlinguistic convergence in the European lexicon of values.

Keywords: historical linguistics; language typology; semantics; European values; multilingualism.

Riassunto: Questo studio presenta un'analisi diacronica e interlinguistica del vocabolario associato ad alcuni valori centrali nella cultura europea, così come sono formulati nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in sette lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco, danese, italiano, spagnolo e romeno). Vengono esaminati sette sostantivi chiave tratti dalla Carta, insieme agli aggettivi, avverbi e verbi appartenenti alle stesse famiglie derivazionali. Sulla base di dati lessicografici ed etimologici, lo studio mette in luce il complesso e mutevole interscambio di tradizioni linguistiche e culturali che hanno plasmato – e continuano a plasmare – l'identità dell'Unione europea. Pur essendo limitata a un numero ristretto di lessemi, l'indagine mira a offrire una "radiografia" linguistica del cambiamento concettuale e della convergenza interlinguistica nel lessico europeo dei valori.

Parole chiave: linguistica storica, tipologia linguistica, semantica valori europei, multilinguismo.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000, revised in 2012) was published in 24 versions – corresponding to the official languages of the EU. What is particularly interesting from a linguistic perspective is that the Charter is not a translated text, but a relatively rare example – outside the European institutions – of deliberate multilingual co-drafting rather than translation. This process lends the texts an unusual degree of authenticity. The *Charter* is built around a number of crucial shared values. Five of them are prominently featured in the titles: *dignity, freedom, justice, equality, solidarity, citizenship*, while other related values, such as *non-discrimination* and *sustainability* are often referred to in the text. Apparently, they can be read as a clear homogeneous set, almost identical across the languages. However, each of these nouns is the result of a different historical evolution, that may vary from one linguistic tradition to another and carries along different connotations and associations. It is only by studying the history of each word in each language, that a much more nuanced picture comes to light, revealing a complex and dynamic interplay of cultures and traditions. This multilayered structure is often flattened when texts are examined synchronically or through the lens of a single language. This challenge is familiar to translators and, sometimes, to policymakers, but has not yet been systematically

investigated from a scientific perspective. By focusing on the language of values, the study contributes to a broader understanding of how Europe's moral and political foundations are constructed and negotiated through words.

It has already been noted that over time such words can become "sterile" or misleading. The title is inspired by the work of a prominent Italian historian, Francesco Benigno, who published in 2013 the volume *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia (Words Through Time: A Lexicon for Thinking History)*. Benigno's ambition was to offer conceptual maps that make us more aware of the intellectual trajectories running through European history. In his view, contemporary historical studies often fail to grasp fully the categories they use, either relying on sterile historiographical paradigms or resorting to ordinary common sense.

This paper does not claim to fill that gap, but seeks to narrow it by showing, through linguistic evidence, that Benigno's intuition is well founded. Languages change, whether independently or in contact with one another, and so do the ways in which these values are verbalised and perceived. Words and values circulate, take on new meanings, lose old meanings on the way; new words are created, from inherited, innovative or borrowed material. Discrepancies are deeply embedded in the lexicon itself: apparent equivalents may evoke distinct cognitive landscapes and different collective memories. At the same time, these lexical networks reveal strong cultural and linguistic ties, that date back well before the creation of the European Union.

The analysis moves along two dimensions: the *diachronic* axis, focusing on the historical evolution of the terms in each language, and the *diatopic* axis, which in this case is discontinuous, as it entails a comparison across distinct linguistic domains rather than within a continuous geographical space. The study covers seven of the twenty-four official EU languages - English, Italian, French, Romanian, Danish, German, and Spanish. These are typologically related, all descending from Proto-Indo-European, yet they belong to different subfamilies (Romance, North Germanic, and West Germanic). Owing to space constraints, the discussion focuses primarily on one language from each branch - Italian, Danish, and English - while including relevant details from the other languages where appropriate.

The study relies primarily on lexicographical sources, with the aim of producing what might be described as a linguistic radiography - a schematic yet revealing representation of the lexical layers that compose the European linguistic landscape.

The article is structured as follows: the introductory section defines the broader research question and briefly outlines the history of the Charter, followed by a description of the methodology. This is followed by eight analytical sections – five devoted to the core values and three to other major European values mentioned in the text.

1. Introduction

1.1 Preliminary remarks: the research question

The European Union defines itself through a set of shared values – dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights – as enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union. These are echoed and expanded in the Charter of Fundamental Rights, which structures its 54 articles around the thematic pillars of dignity, freedom, equality, solidarity, citizens' rights, and justice. Each of these terms can be viewed as a cultural keyword (Wierzbicka, 1997) that reveals how European identity is linguistically constructed.

The challenges underlying a multilingual Europe have been repeatedly pointed out. Antonio Tizzano, Vice-President of the Court of Justice of the European Union, highlights one of the most intriguing issues in EU law: the fact that the legal concepts employed in the Treaties often acquire different meanings across the Union's official languages, generating significant interpretative challenges. In the early years of the European Community – at that time, ECSC (European Coal and Steel Community) – French was the sole official and working language. As the Union expanded and adopted more languages, not only individual words but also the underlying legal notions were "transferred" into multiple linguistic versions. The problem lies not merely in translating legal terms but in defining the concepts behind them. This difficulty arises, on the one hand, from the absence of precise equivalents in certain languages, and on the other, from the fact that the same lexical form may correspond to distinct legal notions within different juridical traditions.

> Credo che di tutti i temi del diritto dell'Unione europea, quello del diverso significato, nelle varie lingue ufficiali, delle nozioni giuridiche utilizzate dai Trattati e dei problemi che questa diversità solleva, sia forse uno dei più interessanti per gli studiosi della materia […] insieme con i singoli vocaboli sono "trasmigrate" nelle varie versioni linguistiche anche le sottostanti nozioni giuridiche, il problema non è tanto la semplice "traduzione" di un termine o di un'espressione giuridica nelle varie lingue, ma la definizione del concetto sottostante a quel termine o a quella espressione. E ciò sia perché a volte di una nozione non c'è neppure l'equivalente in tutte le lingue, sia perché lo stesso termine si presta a coprire nozioni giuridiche non coincidenti. (Tizzano, 2017)

All these historical, philosophical, legal, and translational considerations point to the need for a clearer and more systematic mapping of the vocabulary involved. Establishing such a lexical framework may help clarify how these concepts have evolved and interacted across languages, and how they continue to shape the discourse on European values.

1.2 Language and the Charter

The Charter is based on the *European Convention on Human Rights* (1950), of which only the English and French versions are authentic. The reference to language was first introduced with the amendment included in Protocol No. 12 (2000), signalling a growing recognition of the importance of linguistic

considerations within the framework of fundamental rights. Multilingualism in enshrined in the document (art. 41): this approach is unprecedented, with no equivalent in multilingual states or international organisations. In the latest version of the Charter (2021), the word *language* is mentioned five times:

> Art. 1: The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, **language**, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
> Art. 5 Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a **language** which he understands;
> Art. 6 Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: (a) to be informed promptly, in a **language** which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him […] to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the **language** used in court.
> Art 14 – no discrimination on any ground such as sex, race, colour, **language**, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status

In the Charter, there is only one specific article which is devoted to language (Art. 22: Cultural, religious and **linguistic** diversity). By comparison, the Universal Declaration of Human Rights (1948) has language as one of its categories for equal rights, but does not explicitly list and elaborate on linguistic rights. In the Charter, the word *language* is mentioned three times (art. 21, 22, 41), while the adjective *linguistic* once (art. 22):

> Article 21 Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, **language**, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.
> Article 22 The Union shall respect cultural, religious and **linguistic** diversity.
> Article 41. 4. Every person may write to the institutions of the Union in one of the **languages** of the Treaties and must have an answer in the same **language**.

The European values are repeatedly mentioned throughout the document. For limits of space, will look at the following nouns: *freedom, equality, solidarity, dignity, justice, sustainability, (non-) discrimination*. Adjectives belonging to the same derivational family (e.g., *free–freedom*, *equal–equality*) are treated as related lexical units, given their shared root and conceptual continuity. Other adjectives will only be considered if they are closely related semantically to the corresponding nouns – (e.g. *freedom–free*). Other values are also mentioned in the document: *democracy* (once), *democratic* (once), *pluralism* (once), while others are absent (e.g. *tolerance, inclusivity*).

We will provide an overview of all the occurrences, followed by a detailed analysis of the history of each noun, in the languages that have been considered, in the following order: English (En.), Italian (It.), French (Fr.), Romanian (Ro.), Danish (Dan.), German (Germ.), Spanish (Sp.). The analysis will be based on lexicographic sources (dictionaries) and relevant literature, wherever possible. It is worth

noting that there is considerable asymmetry in the sources. Some languages, like English, are well attested even in the distant past, reflected in a wealth of details in dictionaries. Others, like Romanian, are not. Some terms, such as *solidarity*, have been extensively discussed in the literature, while others, like *justice*, have gone under the radar or their meaning is simply too broad to warrant such debate.

The main dictionaries that we used are the following: the *Oxford English Dictionary OED* (English)*, Grande dizionario della lingua italiana GDLI* (Italian), *Le Grand Robert de la langue française GR* (French)*, Diccionario* de la lengua española de la *Real Academia Española RAE (Spanish), Diccionario de uso del español actual* Clave 1996, *Den danske ordbog - moderne danske sprog DO, Ordbog over det danske sprog - historisk ordbog 1700-1950) OD* (Danish), *Dicţionarul explicativ al limbii române DEX* (Romanian).

Table 1 lists the equivalents of each concept under analysis in the seven languages. In the table, the languages have been grouped following typological criteria, from the Romance to the Germanic languages. English inevitably falls in between. For each item, the base lemma is reported—regardless of morphological variation (e.g., plural or articulated forms)—followed by a number indicating its total frequency in the document.

	Italian	**Romanian**	**Spanish**	**French**	**English**	**Danish**	**German**
1.	libertà 38	libertatea 37	libertad 38	liberté 37	freedom 35	frihed 36	Freiheit 35
2.	uguaglianza 3 parità 3	egalitatea 6	igualdad 8	égalité 6	equality 7	ligestilling 5	Gleichheit 8
3.	solidarietà 2	solidaritatea 2	solidaridad 2	solidarité 2	solidarity 2	solidaritet 2	Solidarität 2
4.	dignità 4, dignitoso 3	demnitatea 5, demn 2	dignidad 5, digno 2	dignité 5, digne 2	dignity 6, decent 1	værdighed 3, værdig 4, nedværdig 3 (degrading) 3	Würde des menschen 4, würdig 3, erniedrigender 3
5.	giustizia 5	justiţia 5	justicia 5	justice 5	justice 5	retfærdighed (i retssystemet) 3, domstolsprøvelse 1	justizielle Rechte 1, Recht 1, Gerichtshof 2
6.	sviluppo sostenibile 2	dezvoltarea durabilă 2	desarrollo sostenible 2	développement durable 2	sustainable developement 2	bæredygtig udvikling 2	nachhaltige Entwicklung 2
7.	(non) discriminazione 3	nediscriminarea, discriminarea 3	(no) discriminación 3	(non-) discrimination3	(non-) discrimination 3	(ikke-) forskelsbehandling 3	Nichtdiskriminierung 3

TABLE 1. Number of occurrences of the nouns or adjectives corresponding to the main values in the Charter, in Italian, Romanian, Spanish, French, English, Danish and German.

The following sections list the selected lemmas, each accompanied by their equivalents in the seven languages, with relevant etymological notes and earliest attestations based on lexicographic sources. For consistency, lemmas are presented in their base form, regardless of morphological variation (e.g., plural

or articulated forms). If present in the texts, related adjectives, adverbs, and verbs belonging to the same derivational family are also provided; the relevant section lists the occurrences of these forms as they appear in the text, followed by their corresponding translations across the other language versions of the Charter. This comparison provides insight into cross-linguistic alignment and variation in lexical realization.

1. **Freedom**

1.1 Etymology and earliest attestations

As shown in Table 1, *freedom* is by far the most frequent of these seven nouns, in all of the seven languages. The OED provides a detailed diachronic profile of the word's usage in written English (Fig. 2), with a marked peak around the French Revolution and, even more noticeably, in the first two decades following the Second World War, followed by a slight decline up to the 1980s.

.

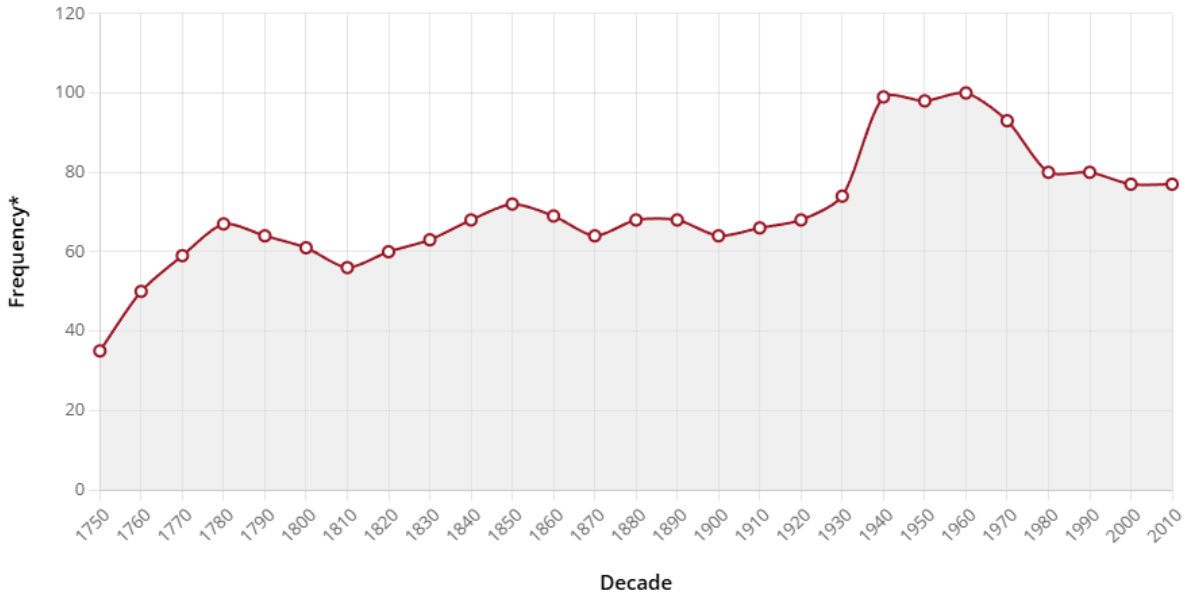

* Occurrences per million words in written English

Fig. 2. Frequency of *freedom,* 1750–2010 (OED)[1]

En. ***Freedom****,* inherited from Germanic. According to OED, it is also cognate with similar words from Old Frisian, Middle Dutch, Middle Low German, Old High German, Old Swedish.

[1] Source: Oxford University Press. (n.d.). Freedom, n. In *Oxford English dictionary*. Retrieved November 13, 2025, from https://doi.org/10.1093/OED/1110149697

It. ***Libertà***, a learned borrowing, Lat. *libertas, -ātis* ('freedom'), from *liber* 'free'. Numerous attestations since the earliest stages of the language (already present in the 13th century, in writers such as Guittone d'Arezzo, Dante, etc.). In the GDLI there are many pages devoted to this lemma.

Fr. ***Liberté***, from Lat. *libertas*. Attested since 1190 (*lliureteit*, 'free will', 'privileges granted to a town', 1266); the current sense is attested only in 1324.

Ro. ***Libertate***, from Fr. *liberté*, Lat. *libertas, -ātis*
Dan. ***Frihed,*** from the adj. *fri* ('free'), after Middle Low German *vriheit* ('freedom'). *Fri* was first registered by Jens Høysgaard (1698-1773), in *Første Anhang til den Accentuerede Grammatika*. 1769. (V.507-550.) and Matthias Moth (ca. 1647-1719). *Frihed* attested in Jens Baggesen (1764-1826) etc.
Ger. ***Freiheit***

1.2 Same derivational family (adjectives, adverbs, verbs)
In the English text, the corresponding adjective *free* and the adverb *freely* are also used (4 and 3 times, respectively). Danish also employs a related verb, *frikende* 'to acquit'.

Adjective, En. ***free***: *free* movement (**It**. *libera* circolazione, **Fr**. *libre* circulation, **Ro**. *libera* circulaţie, **Dan**. *fri* bevægelighed, **Ger**. *freien* Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, **Sp**. *libre* circulación), *free* consent (**It**. consenso *libero*, Fr. consentement *libre*, **Ro**. consimţământul *liber*, **Dan**. *frit* samtykke, **Ger**. *freie* Einwilligung, **Sp**. consentimiento *libre*), The arts and scientific research shall be *free of* constraint (It. le arti e la ricerca sono *libere,* **Fr**. Les arts et la recherche scientifique sont *libres*, **Ro**. Artele şi cercetarea ştiinţifică sunt *libere*; **Dan**. Der er ***frihed*** for kunst og videnskabelig forskning; **Ger**. Kunst und Forschung sind *frei*; **Sp**. Las artes y la investigación científica son *libres*)-*free* and secret ballot (It. suffragio [...] *libero;* **Fr**. suffrage universel direct, *libre*; **Ro**. vot universal direct, *liber*; **Dan**. *frie* og hemmelige valg, **Ger**. *freier* und geheimer Wahl gewählt, **Sp.** sufragio universal *libre*);
Adverb, En. freely: the right to move and reside *freely* (**It**. circolare e soggiornare *liberamente*, **Fr**. séjourner *librement*, **Ro**. şedere *liberă*, **Dan**. ret til at færdes og opholde sig *frit*, **Sp**. circular y residir *libremente*), *freely* chosen or accepted occupation (It. professione *liberamente* scelta o accettata, **Fr**. profession *librement* choisie, **Ro**. ocupaţie aleasă sau acceptată *în mod liber*; **Dan**. *frit* valgt eller accepteret erhverv, **Ger**. *frei* gewählten oder angenommenen Beruf, **Sp**. profesión *libremente* elegida); express their views *freely* (**It**. esprimere *liberamente* le proprie opinioni, **Fr**. ils peuvent exprimer leur opinion *librement*, **Ro**. îşi pot exprima *în mod liber* opinia, **Dan**. De kan *frit* udtrykke deres synspunkte, **Ger**. Sie können Ihre Meinung *frei* äußern, **Sp**. expresar su opinión *libremente*)
Verb, Dan.: ***fri****kendt* (art. 50), already attested in Matthias Moth (ca. 1647-1719) and Tyge Rothe (1731-95). (**En**. *acquitted*, **It**. *assolto*, **Fr**. *acquitté*, **Ro**. *achitat*, **Ger**. ***frei****gesprochen,* **Sp**. *absuelto*)

2. **Equality**

Since *equality* can also take a purely technical, mathematical meaning, we haven't provided the diachronic overview of the word frequency in the English texts, as it could lead to misleading interpretations.

2.1 Etymology and earliest attestations

En. ***Equality***. Multiple origins. Partly a borrowing from Fr *equalité*, partly from Lat. *aequālitāt-*, *aequālitās*. In Anglo-Norman and Middle French, *equalité* fact or condition of being equal (*c*1200 in Old French), *equation* (late 14th century), *stability* (late 14th century), Compare Middle French, French *égalité*. Also En. *egality*; OED´s earliest evidence is from around 1927.

It**.** ***Uguaglianza*** Multiple origins. Partly a borrowing from French, partly from Latin (Fr. *equalité*; Lat. *aequālitāt-, aequālitās*). The property of two or more entities — whether persons, objects, or others — of being identical to one another or of sharing the same fundamental attributes; being equal in quality and quantity. – By extension: *parità*. (attested since the 17th century, in Arcangelo Lamberti – a missionary in Georgia, Francesco Negri – a priest and explorer who travelled to Scandinavia, in the writings of the mathematician Guido Grandi etc.) With reference to the male and female conditions in relation to each other, and to gender equality is appears to be more recent (20th century Riccardo Bacchelli etc.) from *uguagliare*.

Parità, a learned borrowing, from Late Latin *parĭtas, -ātis*, from *par, paris*, cfr. Fr. *parité* (1345). The word is attested since the 15th century in Machiavelli. With the meaning 'a similarity in the existential condition between two individuals', it is already attested in Dante's *Convivio* (14th century). *Paritade*. With the meaning 'equality among social classes, genders, and individuals before the law, in social relations in general, and in economic conditions', it is attested since the 15th century (historian and statesman Francesco Guicciardini, 16th century, Florentine scholar-diplomat Bartolomeo Cavalcanti, Giovanfrancesco Lottini - adviser to Cosimo I etc.). In legal texts, *parità dei diritti* 'equality of rights' is first attested in the 18th century (philosopher, economist and jurist Gian Domenico Romagnosi).

Fr. ***Égalité***, from Lat. *æqualitas*, from *æqualis*. ***Égal*** 1160 about people: 'someone who is of the same rank; who has the same advantages and disadvantages, the same rights or responsibilities', av. 1450, var. *équalité*; 1549 numerous variants in Old French.

Ro. ***Egalitate***, from Fr. *Égalité*

Da**.** ***Ligestilling***, from Danish *lige* 'equal' and *stilling* 'standing/position'; already attested in I. Levin (1810-83); H. N. Clausen (1793-1877).

Ger. ***Gleichheit***

2.2 Same derivational family (adj, adv)

En. Everyone is *equal* before the law (**It**. Tutte le persone sono *uguali* davanti alla legge., **Fr**. Toutes les personnes sont *égales* en droit, **Rom**. Toate persoanele sunt *egale* în faţa legii, **Dan**. Alle mennesker er *lige* for loven, **Ger**. Alle Personen sind vor dem Gesetz *gleich*)

3. **Solidarity**

The word is only used in its nominal form. From 1830, its usage in the English texts has steadily increased, reaching a peak between 1970 and 1980, and still not showing any sign of decline (Table 3), as shown in Fig. 3.

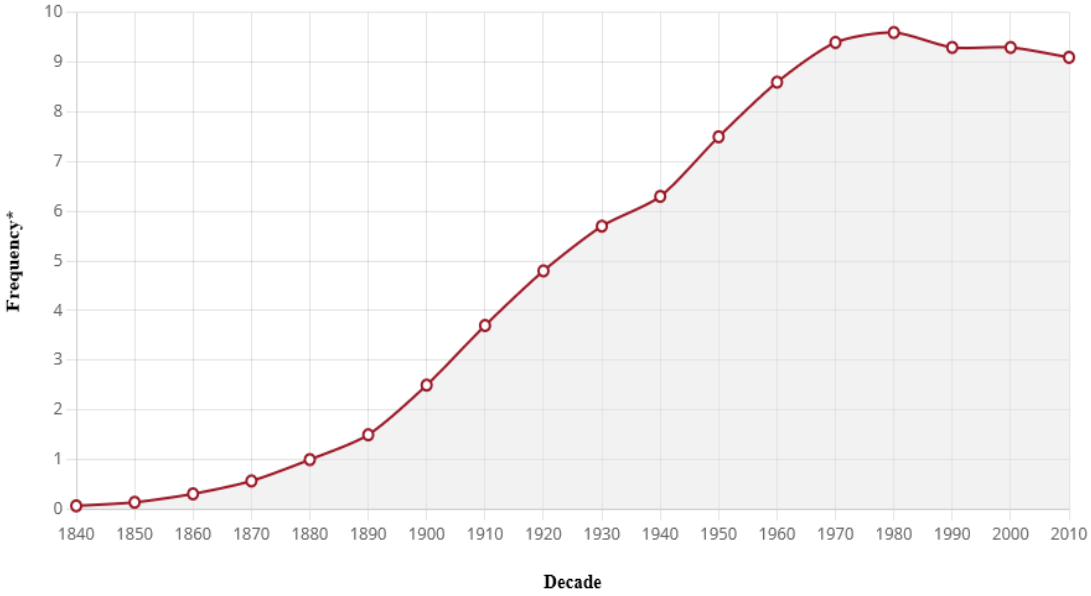

* Occurrences per million words in written English

Fig. 3. Frequency of *solidarity*, 1840–2010 (OED)[2]

3.1 Etymology and attestation

En. ***Solidarity,*** from Fr. *solidarité*. The earliest known use of the noun *solidarity* is in the 1840s. OED's earliest evidence for *solidarity* is from 1841, in the writing of H. Doherty. The French origin of the term is often mentioned in the early instances of its appearance in English. Later, it is also used to translate the Polish *Solidarność*, the name of the 1980s movement.

It. ***Solidarietà,*** from Fr. *solidaire*, deriv. from Lat. *Solĭdus*. Attested since the early 19th century (18th century Romagnosi, Codice napoleonico etc). ***Solidaire*** adj. 1462, according to Bioch and Wartburg: beginning 17th century (1611); from legal Latin *solidum* "pour le tout" (for everything, for the entirety),

[2] Source: Oxford University Press. (n.d.). Solidarity, n. In Oxford English dictionary. Retrieved November 13, 2025, from https://doi.org/10.1093/OED/3054120373

hence "solidairement". 1778 Said of people who are jointly accountable for the same matter; responsible; who feel bound together by shared responsibility and common interests.

Fr. ***Solidarité*** – 1693: from *solidaire*. 1795 Cour. 'The state of being united in solidarity; a relationship between people who are aware of a shared community of interests, which entails, for each member of the group, the moral obligation not to act against others and to offer them support'.

Ro. ***Solidaritate*** – from Fr. *solidarité*.

Da. ***Solidaritet***, from Fr. *solidarité;* cf. also *solidarisk* from Fr. *solidaire*, Ital. *solidario;* already attested in Ludvig Meyer (1780-1854), *Kortfattet Lexikon over fremmede* Ord. 1837; *Lærebog i Handels-Teknik*. 1925; Harald Høffding (1843-1931), Ledende Tanker i det 19. Aarhundrede. 1920.

3.2 Debate in the literature

> Solidarity is the glue that keeps our Union together. The word solidarity appears 16 times in the Treaties which all our Member States agreed and ratified. Our European budget is living proof of financial solidarity. […] The euro is an expression of solidarity. Our development policy is a strong external sign of solidarity. And when it comes to managing the refugee crisis, we have started to see solidarity. I am convinced much more solidarity is needed. […] When the Portuguese hills were burning, Italian planes doused the flames. When floods cut off the power in Romania, Swedish generators turned the lights back on. When thousands of refugees arrived on Greek shores, Slovakian tents provided shelter. (Jean-Claude Juncker)

The notion of *solidarity* deserves special attention, as it is arguably the value that has attracted the greatest interest among scholars and policymakers in recent years. The Norwegian politician and academic Steinar Stjernø (2004) offered a definition that bridges both sociological and political perspectives, but begins by considering the very origin of the term: "The word solidarity comes from the Proto-Indo-European root *sol* meaning 'whole', 'well-kept', which later developed in Roman law into a legal concept 'referring to a common responsibility for debts incurred by one of the members of a group'. This notion arrived to the French revolution at the end of the 18th century, when it turned into a sociological and political concept as a quasi-synonym of *fraternity*." (Stjernø 2004: 156). According to the German historian Florian Greiner (2017), the concept is a product of modernity and should be understood in contrast to related terms such as *friendship*, *brotherhood*, *family*, *unity*, and *cooperation*. The idea has also been explored by the Latvian politician and diplomat Andris Piebalgs (2010), who emphasises the influence of the Polish historical movement *Solidarność* in shaping its contemporary meaning:

> If there is one word that acts as a calling card for Poland, it is "solidarity". [] Solidarność or "Solidarity" went on to become a major political force. […] Solidarity's influence led to the spread of similar ideals and movements throughout the countries east of the Berlin Wall. And the success of Solidarity's candidates in the 1989 Polish elections helped spark a succession of events which ultimately led to the enlargement of the European Union. In Poland, the word

> "solidarity" is to this day associated with that brave social movement. But it also has a wider meaning: uniting together in a common cause, for example, to help others in need. And it has taken its place alongside the great men and women of Poland's recent past". (Piebalgs 2010)

Further recent contributions come from the German jurist Karl-Peter Sommermann (2014), the French historian Nicolas Delalande (2019), the Spanish policy analyst Ana Isabel Álvarez Nieves (2020), the French philosopher Serge Audier (2021), among others. The literature is remarkably extensive; for an excellent overview of the term's historical evolution up to the end of the 20th century, see the article of the German sociologist Rainer Zoll (2000).

4. Dignity

The word *dignity* - a Latin borrowing in English - refers to the inherent, inalienable worth a person has simply by being human, while the synonym *worthiness* - of Germanic origins - is the sense of being valued and deserving respect. Only *dignity* is present in the document. The frequency of the word *dignity* has sharply increased from 1750 to 1760, peaking in 1780, followed by a steady decline ever since - and plateauing since 1980, as shown in Fig. 4.

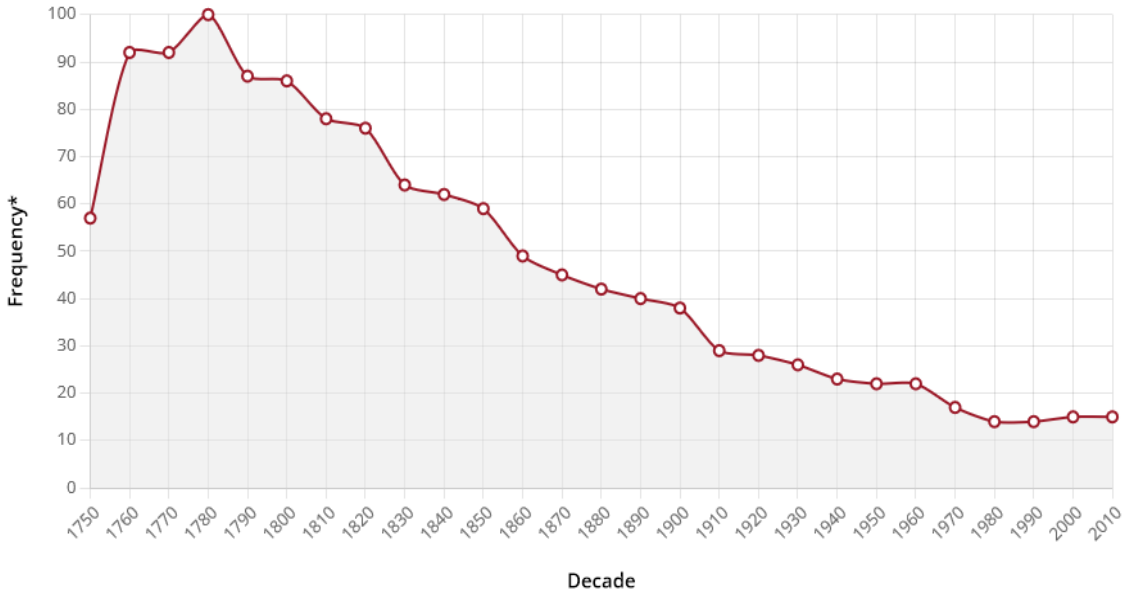

* Occurrences per million words in written English
Fig. 4. Frequency of *dignity*, 1750–2010 (OED)[3]

4.1 Etymology and earliest attestations

[3] Source: Oxford University Press. (n.d.). Dignity, n. In *Oxford English dictionary*. Retrieved November 13, 2025, from https://doi.org/10.1093/OED/2861149832

En. ***Dignity,*** a borrowing from Fr. *dignité*. It is first recorded in the Middle English period (1150-1500). OED's earliest evidence for *dignity* is from around 1225, in *Ancrene Riwle*.

It. ***Dignità,*** a learned borrowing, from Lat. *dignitas, -ātis*, derived from *dignus* 'worthy'. It is attested since the 13th century (Giacomo da Lentini; Federico II, *Ritmo cassinese* etc).

Fr. ***Dignité*** 1155; from Lat. *dignitas*, from *dignus*

Ro. ***Demnitate***, from Lat. **dignitas, -atis** (cf.*demn*)

Da. ***Værdighed,*** from *værdig Matthias Moth (ca. 1647-1719).*, from Old Norse *verðugr*, Middle Low German *werdich*, derived from the adjective *værd* 'worthy'. Old Danish *wærthugh, wærthigh (Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter;* registered by Marius Kristensen (1869-1941) in *Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog.* 1906). Swedish *värdig (*cf. *vördig*, *(ær)værdig),* Norwegian. *verdig*, Old Norse verðugr, *Middle Low German (*High German *würdig),* Dutch *waardig*, English *worthy*.

Germ. ***Würde***

4.2 Same derivational family (adj.)

The OED defines *dignity* as «the quality of being worthy»; however, the noun *worth* and its derivatives never appear in the Charter, even though cognate terms are frequently employed in the Danish and German versions (Da. *værdig*, De. *würdig*). In addition, the English version displays the adjective *decent,* a borrowing from French; however, in the French version *décent* is not present.

Italian is the only language in our group that has two related adjectives reated to the noun *dignità*: *degno* (which is never used in the text) and *dignitoso*. There is no one-to-one correspondence in the texts. Here is a summary of the various solutions – the nouns are underlined:

It. *dignitoso*

- vita *dignitosa*, **En**. a life *of dignity*, **Fr**. une vie *digne*, **Rom**. o viaţă *demnă,* **Dan**. et *værdigt* liv., **Ger**. ein *würdiges* Leben)

- condizioni di lavoro *dignitose,* **En.** working conditions which respect his or her [...] *dignity*, Fr. conditions de travail qui respectent sa [...] *dignité*; **Es.** ...su *dignidad*; **Ro**. *demnitatea* sa; **Da**. *værdige* arbejdsforhold.

- esistenza *dignitosa,* **En**. *decent* existence; **Fr**. existence *digne;* **Es.** existencia *digna;* **Rom**. viaţă *demnă*); **Da**. en *værdig* tilværelse.

Finally, while all of the Romance languages and English use terms related to *degrading*, Danish uses *nedværdig*, a compound from *ned* 'down'+ *værdig* 'worthy', in in *nedværdige behandling* 'degrading treatment', while German uses *erniedrig*, suffix *er* + *nieder* 'down', in *nedværdige straf* 'degrading punishment' (*erniedringer Strafe oder Behandlung*). Note that in the corresponding English term *degrading* (It. *degradante*, Fr. *dégradant,* Sp. *degradante*) the semantic link to the concept of 'worth' is concealed.

5. Justice

The frequency of the word *justice* in the English texts increased sharply from 1750 to 1760, but after 1810 steadily declined until 1980, when it has started gaining again some popularity, as shown in Fig. 5.

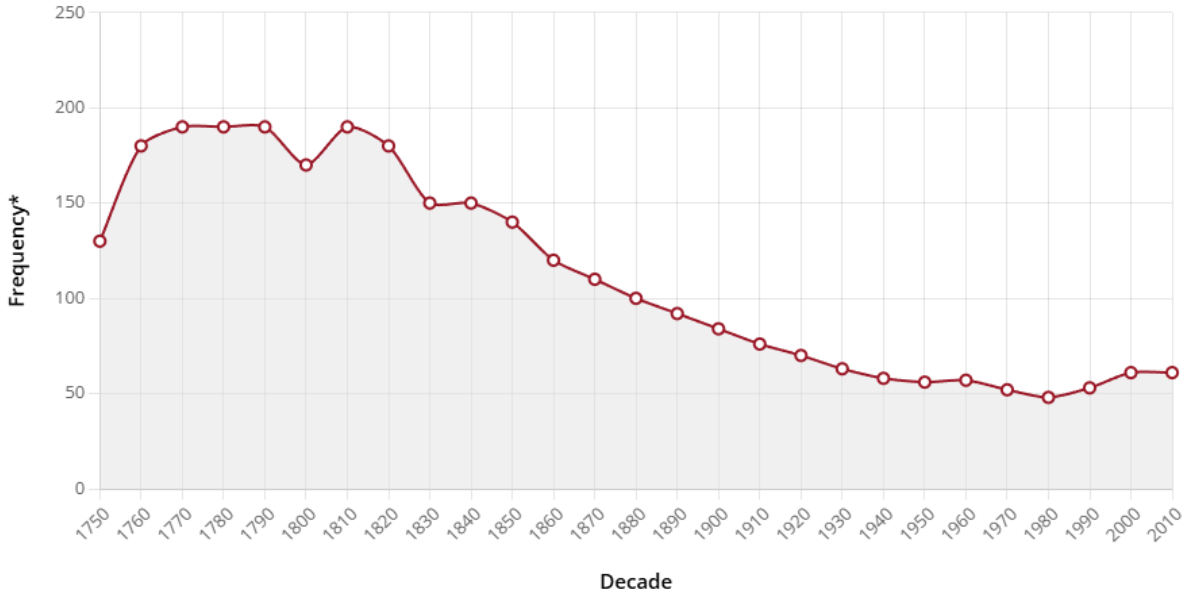

* Occurrences per million words in written English

Fig. 5. Frequency of *justice*, 1750–2010 (OED)[4]

5.1 Etymology and earliest attestations

En. ***Justice***. The English word is reported as having multiple origins; it is clearly a borrowing, partly from Fr. *justice,* partly from Latin *iūstitia*. The OED goes in great details, as it mentions «several Anglo-Norman forms (*jostise, justis, justiz, justize, justyse*), Anglo-Norman and Old French, Middle French *justise, justice* (French *justice*) 'just behaviour, moral uprightness (*c*1050), power to administer the law, maintenance of legal, social, or moral principles by the exercise of authority or power' (end of the 11th cent.), 'infliction of punishment' (end of the 11th cent.; 1350 in specific sense 'capital punishment, execution'). It is also attested with different related meanings, such as 'judge'. It comes from Classical Latin *iūstitia* 'fairness, equity, also personified, (of reasons) validity, adequacy', in post-classical Latin also 'righteousness, divine justification, state of grace, law, precept' (Vetus Latina, Vulgate), 'administration of justice, judicial proceedings' (6th cent.; from 12th cent. in British sources), law, whole of legal regulations (7th cent.), suit, plea (9th cent.), executed judgement, sentence (9th cent.; frequently from 11th cent. in British sources), jurisdiction, judicial authority (10th cent.), particular body of law (11th cent.), punishment (frequently from 11th cent. in British sources), judge, magistrate (frequently from

[4] Source Oxford University Press. (n.d.). Justice, n. In Oxford English dictionary. Retrieved November 13, 2025, from https://doi.org/10.1093/OED/1055369584

early 12th cent. in British sources), judge of a superior court (from early 12th cent. in British sources), judiciary (12th cent. in British and continental sources), area of jurisdiction (12th cent.), office or court of a judge (from 12th cent. in British sources), place of execution (14th cent.), just claim to something».

Around the 12th and 13th century, the noun is also attested in Old Occitan *justicia*, Catalan *justícia* (1248), Spanish *justicia* (first half of the 12th cent.), Portuguese *justiça* (13th cent.), Italian *giustizia* (1294).

The Latin word was also borrowed into other Germanic languages, in some cases via French; e.g. Middle Dutch *justicie* (Dutch *justitie*), Middle Low German *justicie*, German *Justiz* (16th cent.), Swedish *justitie* (early 17th cent.; now usually *justis*), early modern Danish, Danish *justits*.

The word is also attested early as a surname, in early use probably reflecting the Anglo-Norman word. The Latin word was earlier borrowed into Old English.

It. ***Giustizia,*** a semi-learned word, from Lat. *jūstitia,* from *jūstus* 'rigtheous'. It has been attested since the 13th century (Brunetto Latini, Bono Giamboni, Guittone d'Arezzo, Dante etc.).
Fr. ***Justice****,* from Lat. *justitia*, from *justus.* 1080 *Chanson de Roland*; *justice* 1050.
Ro. ***Justiţie,*** from Fr. *justice***,** Lat. *justitia*
Da. ***Retfærdighed***, adj. ***retf*ærdig**, from Middle Low German *rechtverdig*, meaning 'one who fulfills the demands of justice.', Old Danish (1350-1500) *rethferdiched* (*Mandevilles rejse i gammeldansk overs. tillige med en vejleder for pilgrimme, udg. af M. Lorenzen. 1882.),* Middle Low German *rechtverdicheit*
Sp. ***Justicia***
Ger. ***Justizielle*** *Rechte, Gerichtshofs* (En. Court of Justice)

5.2 Same derivational family (adj.)

In all of the texts, except Romanian, the adjectives belong to the same derivational family as the noun: En. *justice-just,* It. g*iustizia-giusto*, Fr. *justice-juste*, *Sp. justicia-justo;* Dan. *retf*ærdighed-*retf*ærdig, Ger. *Justizielle Rechte - gerecht*e, while the Romanian pair displays a slight mismatch: ***justiţie-corect.***
En. Fair and *just* working conditions (It. Condizioni di lavoro *giuste* ed eque, **Fr**. Conditions de travail *justes* et équitables, **Ro**. Condiţii de muncă echitabile şi *corecte*, **Dan**. *Retfærdige* og rimelige arbejdsforhold, **Ger**. *Gerechte* und angemessene Arbeitsbedingungen, **Sp**. Condiciones de trabajo *justas* y equitativas)

6. Sustainability (sustainable development)

The nominal form is absent from the Charter; the phrase *sustainable development* is used instead. Given the close lexical and semantic interdependence between the adjective and the noun, the analysis will consider dictionary data for both categories.

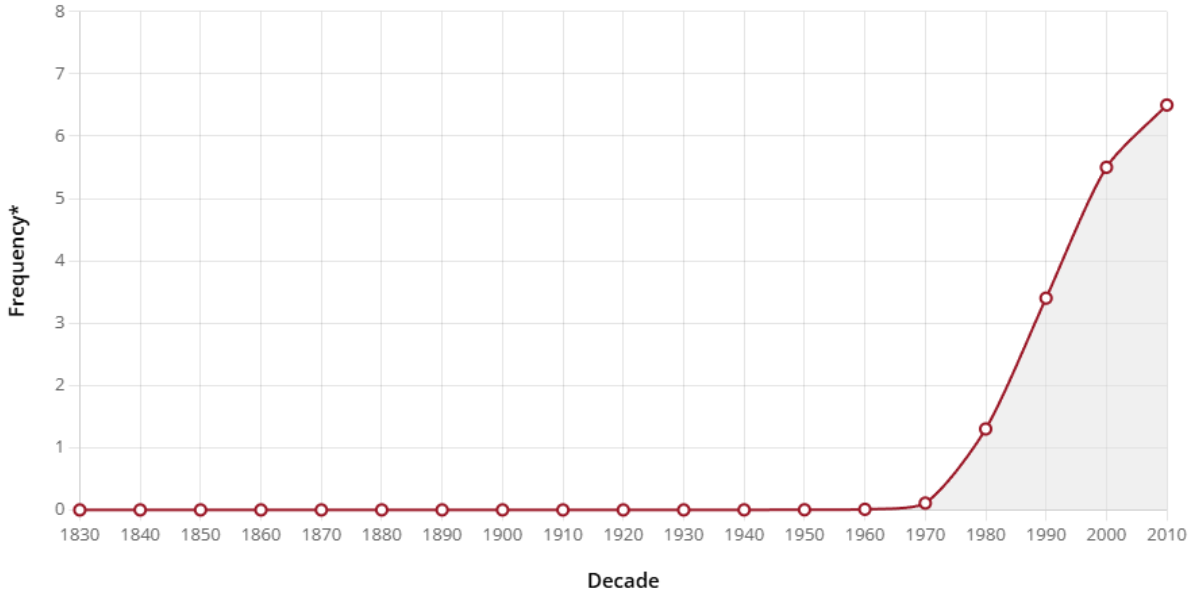

* Occurrences per million words in written English

Fig. 6. Frequency of *sustainability, n.,* 1830–2010 (OED)[5]

6.1 Etymology and earliest attestations

En. **Sustainability**. Formed within English, by derivation, from the adjective *sustainable*. The earliest known use of the noun *sustainability* is in the 1830s. OED's earliest evidence for *sustainability* is from 1835, in the writing of J. Chitty. **Sustainable, adj.** Formed within English, by derivation, from the verb *to sustain*. The adjective *sustainable* was used even earlier, since the beginning of the 17th century. OED's earliest evidence for *sustainable* is from 1611, in the writing of the lexicographer Randle Cotgrave.

It. ***Sostenibile***, from the verb *sostenere*; GDLI records 4 meanings, but not the modern one; ***Sostenibilità*** 'L'essere sostenibile, sopportabilità' (GDLI 1998, reprinted in 2002)

Fr. ***Durable***: *Durabilité,* from *durable,* end of the 13th century; from the verb *durer* 'to last'. Interestingly, among the various meanings registered in the dictionary, the modern one is missing. The adjective **durable** goes back to Latin *durabilis* via Old French (13th century) and originally meant 'lasting, long-lasting'. Its modern environmental sense is a later semantic extension, largely consolidated in French by translation of the English phrase *sustainable development* as *développement durable*, a concept popularized internationally by IUCN (1980) and the Brundtland Commission (1987).

Ro. In Romanian there are two competing terms, *sustenabilitate* vs *durabilitate,* but only *durabil* is used in the Charter. ***Sustenabilitate,*** from Engl. S*ustainability. Sustenabil:* referred to sustainability, *durabil.*

[5] Source: Oxford University Press. (n.d.). Sustainability, n. In *Oxford English dictionary*. Retrieved November 13, 2025, from https://doi.org/10.1093/OED/6507571288

However, under ***durabil*** the definition is generic: 'which lasts in time'. In February 2024, a google search revealed: "dezvoltare durabilă" 4.450.000 results vs "dezvoltare sustenabilă" 192.000 results.

Da. ***Bæredygtighed***, from *bæredygtig, bære ("to carry / bear / sustain") + dygtig ("capable / competent / able to")*. In use since 1977 (*Den Danske Ordbog*). According to Hamburger (1992), the word is not new (attested in dictionaries from 1883 and 1907), even though its popularity sharply increased in the late 1980s, especially after the Brundtland Report (1987) introduced *sustainable development* (*bæredygtig udvikling*) into international and Danish policy language.

Es. *Desarrollo* ***sostenible***: not registered in RAE 1984, 1992, but reported in *Diccionario de uso del español actual* Clave 1996

Ger. ***Nachhaltige*** *Entwicklung*

7. (Non) discrimination

The frequency of the word *discrimination* in the English texts has steadily increased since 1750, peaking in 1970 and 1990.

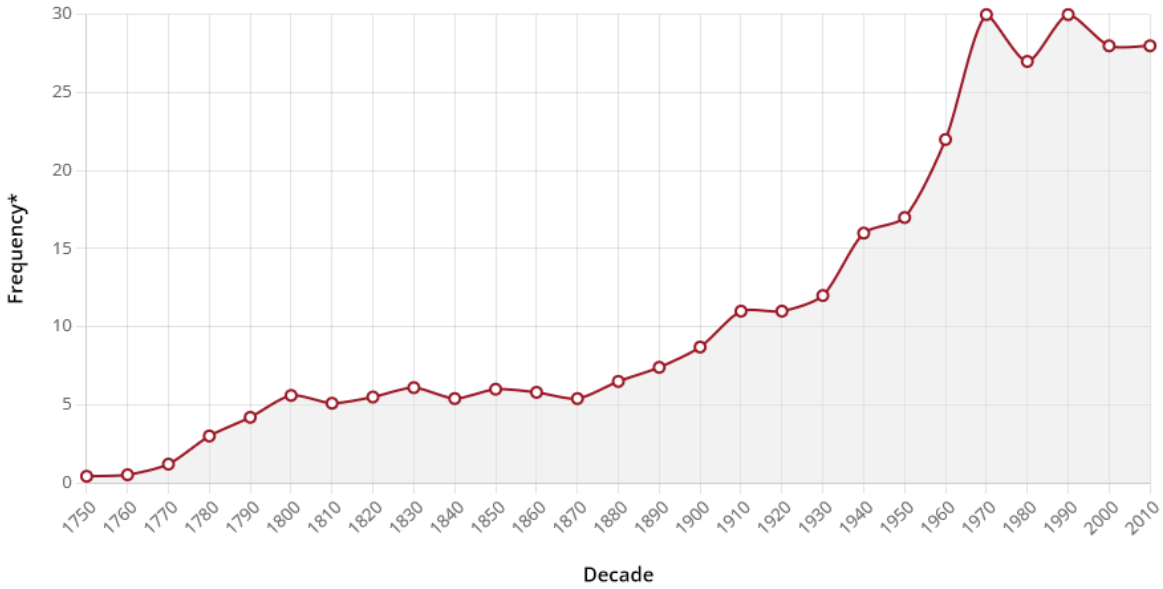

* Occurrences per million words in written English

Fig. 7. Frequency of *discrimination*, 1750–2010 (OED)[6]

7.1 Etymology and earliest attestations

Although a learned borrowing from Latin, the word was first used in the U.S. According to the Merriam-Webster dictionary, the noun *discrimination* is first known in English in 1621. The verb

[6] Source: Oxford University Press. (n.d.). Discrimination, n. In Oxford English dictionary. Retrieved November 13, 2025, from https://doi.org/10.1093/OED/3351936072

discriminate (from which the noun is derived) first appears in English in 1615. The root goes back into Latin *discriminare* ('to distinguish, divide'), derived from *discrimen* ('a distinction or dividing') and ultimately from *discernere* ('to separate, distinguish'). Initially, *discrimination* and *discriminate* had a neutral or positive sense: the ability to distinguish, to have discernment or fine judgment. The 17th-century derivations 'discriminating' and 'discrimination' were positive or neutral when they first appeared. Negative senses of these words came along later, at about the time that "discriminatory" was introduced.

In post-Revolutionary American economics, the verb *discriminate* began to take on pejorative overtones when it was used to describe trading policies. The sense of 'unjust treatment' ('discrimination against') develops later — for example in legal contexts in the 19th century. The OED defines this sense of 'discriminate' as meaning 'to treat goods, trading partners, etc., more or less favourably according to circumstances.' In this sense, according to OED, 'discriminate" is frequently used with *against* (also *in favour of*)'.

The dictionary's earliest citation for this use of the verb is from a letter written in 1786 by the American political economist Tench Coxe. Finally, in mid-19th century America, *discriminate* acquired the familiar negative meaning it has today: 'to treat a person or group in an unjust or prejudicial manner, esp. on the grounds of race, gender, sexual orientation, etc.'.

This sense of the word, according to OED, is frequently used with "against", but it can also be used with "in favor of". Not surprisingly, the OED's earliest citation is about racial discrimination. It's from an anonymous novel about slavery published in Philadelphia in 1857, *The Olive-Branch: or, White Oak Farm*.

En. ***Discrimination***. A borrowing from Lat. *discrimination-, discriminatio*. Originally U.S. Unjust or prejudicial treatment of a person or group, esp. on the grounds of race, gender, sexual orientation, etc.; frequently with *against*. Also (with *in favour of*): favourable treatment of a person or group, in order to compensate for disadvantage or lack of privilege

Fr. ***Discrimination*** 1870; Lat. *discriminatio* 'separation', from the supine of *discriminare* ***Discriminer*** *1897*; Lat. *discriminare*, from *discrimen* 'limite', watershed, from *discernere* ***Discriminatoire*** 1950 from *discrimination*

Ro. ***Discriminare*** from Fr. *discrimination*, Lat. *discriminatio, -onis*

Da. ***Forskelsbehandling***. From *forskels-* ('difference, distinction') + *behandling* ('treatment'), 'treatment according to difference'; *Nationaløkonomisk Tidsskrift* 1930, *Rigsdagstidenden* 1946

Domstolsprøvelse *domstol* 'court of law' + *prøvelse* 'examination, review, testing', literally: 'judicial review' or 'examination by the courts'; *Ugeskrift for Retsvæsen* 1951, *Rigsdagstidenden* 1952

7.2 Same derivational family

Other lexical items from the same family, such as the adj. *discriminatory*, are not used in the text.

8. Pluralism

The English noun ***pluralism*** is formed by combining the adjective *plural* with the suffix *-ism*. In the philosophical sense it was coined after German *Pluralismus* (late 18th century in Kant). Compare post-classical Latin *pluralismus* 'plurality (of votes)' (1732 in a German source). In the political usage, it has been attested since 1924: «The presence or tolerance of a diversity of ethnic or cultural groups within a society or state; (the advocacy of) toleration or acceptance of the coexistence of differing views, values, cultures, etc».

In the Charter, also It. *pluralismo*, Fr. *pluralisme*, Ro. *pluralism* (from French), Dan. *pluralisme (*also old language *pluralismus*; already registered by Ludvig Meyer (1780-1854), *Kortfattet Lexikon over fremmede Ord.* 1837; with the political meaning, *Nationaløkonomisk Tidsskrift* 1933); Ger. *Pluralität.*

9. Democracy

The English word *democracy* is a borrowing from Fr. *démocratie* < Middle French *democracie, democratie* 'government by the people' (*c*1370), 'a state or polity with a democratic system of government' (*a*1374) < post-classical Latin *democratia* (4th cent.) < ancient Greek δημοκρατία 'popular government' < δῆμος the commons, the people + -κρατια -cracy *comb. form.*

The OED also mentions Spanish *democracia* (*a*1550), Portuguese *democracía* (1675), Italian *democrazia* (*a*1525), along with Dutch *democratie* (1583), German *Demokratie* (1592 as *democraty*; 1536 as *democratia* with Latin inflectional ending), Swedish *demokrati* (1596; in early use often with Latin inflectional endings).

In Romanian, *democraţie, democratic*, from French and Greek. In Danish *demokrati, demokratisk*, from Greek, *dēmokratía*, 'the government of the people', *dê- mos*, 'people', and *krateîn* 'government', already attested in Ludvig Holberg (1684-1754).

Conclusions

The overview reveals far less uniformity than might be visible at first glance. Several findings stand out and help us draw some final conclusions.

From a quantitative perspective, the most frequent noun — by a large margin — is *freedom*. Other nouns occur more sporadically, while some key European values, such as *tolerance*, are not explicitly mentioned in the document.

The most recent of these words is *sustainable (development)*. Despite emerging in a period of intense cultural exchange, it is expressed across languages through at least three distinct roots: *sustainable* (English, Italian, Spanish, Romanian), *durable* (French), *bæredygtig* (Danish) and *nachhaltig* (German). Some languages still display hesitation — for example, Romanian employs two synonyms (from English and from French), as each corresponds to an existing lexical item (*sustenibilitate* vs *durabilitate*, partly built on the pre-existing verbs *a susţine* and *a dura*). Other languages, although borrowing from English and using inherited material (e.g. Italian *sostenibile,* cf. *sostenere*), have undergone semantic extension. In English, *to sustain* refers primarily to duration over time, whereas in Italian *sostenere* is closer to *to support*, lacking the same temporal nuance. This difference is even clearer in French, which "recycled" the adjective *durable,* and in Romanian, which followed the French model, as it could build on a pre-existing *durabil*, also borrowed from French in the nineteenth century - another demonstration of the inextricable linguistic ties created through a long common history.

Some nouns coincide only superficially across the seven languages. For instance, *justice* in Romanian (*justiţie*), a borrowing from French, is used almost exclusively in technical or institutional contexts, corresponding to the meaning found in the Charter. The more common noun *dreptate* ('justice' in the moral sense), *drept+ate,* inherited directly from the Latin *directus, with some meanings after the French*, never appears in the document. In the document, the adjective *just* is rendered in Romanian through *corect* ('correct'), an old borrowing from the French *correct*, semantically much narrower than the English *just,* in turn narrower than the Italian *giusto*.

The semantic domains of equivalent terms do not always overlap. Sometimes the same domain covered in one language by one term, in other languages is covered by two. For example, *equality* is render in Italian as either *uguaglianza* or *parità*, each carrying subtle but important nuances.

Other cases reveal the imprint of a more cultivated lexical tradition. Italian, for example, employs the noun *dignità* and the adjective *dignitoso* - both learned borrowings from Latin - but not the corresponding inherited adjective *degno*. Romanian likewise uses a learned borrowing from Latin, *demn*. Despite its learned origin, *demn* now feels fully naturalized, as it has entered the language more than a century ago, has been reshaped analogically on the model of other Latin–Romanian pairs (e.g. *lignum* > *lemn*, *signum* > *semn*), and has served as the basis for further neological formations (e.g. *nedemn*). To convey the same meaning, English oscillates between the adjectival phrase *of dignity* and *decent*, both borrowings from French. Interestingly, the French text does not use *décent*, only *digne*.

Some terms can be more transparent in some languages compared to others. For example, the term *discrimination*, a learned borrowing from Latin, provides the foundation for most of the languages

(including the German *Nichtdiskriminierung*), with the exception of Danish *forskelsbehandling*, literally 'differential treatment'.

The nouns we looked at, corresponding to the main values of the European Union, have been shown to have had a really variable fortune through time. In English, it is easy to see from the graphs that there are significant variations between the frequency of a term such as *justice* or *dignity* (steadily declining since the beginning of the 19th century), on the one hand, and *discrimination* and *sustainability*, on the other (terms that have strongly gained in popularity in the past few decades). Only *freedom* has been fairly stable over time, with remarkable peaks around major historical turmoils. The frequency of other terms, e.g. *equality*, is more difficult to ascertain, given the wide variety of meanings it can take.

Another aspect that becomes apparent from the study is the origin of the terms. Cognate languages may use related terms, with Latin a major source for many, both new terms (the concept of *solidarity*) or old terms (the concept of *freedom*, in all of the Romance languages, is directly derived from Latin, while others, such as It. *dignità*, are learned borrowings from Latin). However, some terms are documented to have been borrowed from one language to another, sometimes reflecting more than one influence (e.g. It. *uguaglianza* has multiple origins, as it is partly a borrowing from French, partly from Latin). The language change is tangible in languages such as Romanian, where we are witnessing an unstable use of the term corresponding to *sustainability*, especially in the adjectival usage (*durabil* vs *sustenabil*).

Etymologically, most roots, have, not surprisingly, either Latin origins, usually in the case on the Romance languages (Italian, French, Romanian and Spanish) or Germanic origins (usually Danish and German). English, as expected, occupies an intermediate position, with most of the concepts (except *freedom*) deriving from Latin, usually through French, which reflects their learned character. Only one core value—*solidarity*—shares the same root across all the examined languages, but, paradoxically, it is also the concept that has generated by far the most extensive debate. Other terms displaying comparable formal convergence across languages include *democracy* and *pluralism.*

Interestingly, as the table shows, there are only three terms that are uniform across the languages: *freedom, equality, solidarity* – echoing closely the French Revolution's motto: *liberté, égalité, fraternité.* However, one may still infer that solidarity replaced the most problematic of the three terms, *fraternité*, which belongs to the category of moral obligations, not of human rights; in fact, it has not been stably associated with the other two and, from a linguistic perspective, is problematic, as it is etymologically associated only with male siblings (Lat. *frater*, Fr. *frère*). This masculine reading is less prominent in English, where *fraternity* – a learned borrowing first attested in English in the 14th century– is more neutral as opposed to its inherited synonyms, *brotherhood* and *sisterhood.* In contrast, the more successful, in modern times, it seems to have been replaced by *solidarity*, a term that continues in the same vein, but is perceived as more "politically correct".

Finally, not all the key terms denoting European values originated within Europe itself. The modern meaning of *discrimination*, for instance, was first attested in nineteenth-century United States English, where it was used in reference to racial discrimination—an example of how extra-European contexts have contributed to shaping the contemporary semantic field of European political discourse.

The linguistic evidence points to a highly complex cultural dynamic underlying Europe's shared lexicon, in which the formal evolution of the words can hide a more tortuous semantic evolution: *signifiants* and *signifiés* do not necessarily evolve in tandem. Translation, reinterpretation, and cultural negotiation play a crucial role. Each lexical item carries with it a history of contact — of borrowings, semantic shifts, and resemanticizations — that reflects both the permeability and the creativity of the European linguistic space. Lexical transmission across languages has not merely mirrored political or institutional changes but has actively contributed to shaping the conceptual landscape of Europe. Translations, far from being mere transfers of form, have served as vectors for the diffusion of values, enabling ideas to cross linguistic boundaries and adapt to new contexts and old traditions. In this sense, Europe emerges as a multilayered linguistic network, the product of continuous lexical and conceptual exchange. Ultimately, the motto *In varietate concordia – united in diversity* – captures not only a political aspiration but also the very linguistic condition of Europe: unity emerging from diversity through dialogue and adaptation.

References

Álvarez Nieves, A. I. (2020). *Solidarity in the European Union: A quantitative analysis of the European Council's position*. Working Papers, Institut d'Estudis Europeus.

Audier, S. (2021). *La pensée solidariste*. Eyrolles.

Benigno, F. (2013). *Parole nel tempo: Un lessico per pensare la storia*. Viella.

Delalande, N. (2019). *La Lutte et l'Entraide - L'âge des solidarités ouvrières*. Le Seuil.

Greiner, F. (2017). Introduction: Writing the contemporary history of European solidarity. *European Review of History*, 24 (6), 837-853.

Hamburger, A. (1992). Historie om et ord: Bæredygtig. *Nyt fra Sprognævnet* (2), 2-3.

Piebalgs, A. (2010). *Solidarity – Made in Poland, exported by Europe*. Kapuściński Lecture.

Sommermann, K.-P. (2014). Some reflections on the concept of solidarity and its transformation into a legal principle. *Archiv des Völkerrechts,* 52 *(*1), 10-24.

Stjernø, S. (2004). *Solidarity in Europe: The history of an idea*. Cambridge University Press.

Supiot, A. (2015). *La solidarité: Enquête sur un principe juridique*. Odile Jacob.

Tizzano, A. (2017). Problemi "linguistici" nell'interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione europea. *Il Diritto dell'Unione Europea* (4), 861-870.

Wierzbicka, A. (1997). *Understanding cultures through their key words*. Oxford University Press.

Zoll, R. (2000). Solidarietà. In *Enciclopedia Italiana Treccani* (VI Appendice). Treccani.

Alexandra-Corina Stavinschi holds two PhDs, from the Scuola Normale Superiore in Pisa (in Modern Philological and Linguistic Studies) and from the University of Bristol (in Linguistics). A former British Academy Postdoctoral Fellow, she has worked for many years at the University of Oxford, the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, the École Normale Supérieure in Paris, and the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. She currently teaches General Linguistics and Pragmatics at the Università eCampus (Italy) and is an active member of the Linguistic Circle of Copenhagen.

LA DISUGUAGLIANZA DI GENERE NEL SISTEMA FINANZIARIO: TENDENZE E OPPORTUNITA'

Domenica Federico - Rosa Adamo

Riassunto: Il sistema finanziario svolge un ruolo attivo nel ridurre le disuguaglianze sociali promuovendo l'accesso ai servizi finanziari ai soggetti che vivono una situazione di vulnerabilità e contrastando fenomeni di esclusione finanziaria. Tra i soggetti esclusi si annovera la categoria delle donne che da sempre è interessata da una serie di questioni di genere che hanno ampliato ulteriormente la distanza del loro essere dalla realtà sociale, economica e finanziaria in cui vivono. Il lavoro si propone di riflettere sul problema della disuguaglianza di genere nel sistema finanziario approfondendo il principio della parità tra donne e uomini sancito dall'Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dopo una breve disamina del tema della disuguaglianza in ambito finanziario che porta alla definizione dei soggetti non bancabili, il lavoro focalizza l'attenzione sul diritto alla parità di genere evidenziandone le attuali tendenze e i contributi che possono essere individuati per la gestione del divario di genere nel sistema finanziario.

Parole chiave: Disuguaglianza di genere; Sistema finanziario; Diritto all'uguaglianza; Inclusione finanziaria; Educazione finanziaria.

Abstract: The financial system plays an active role in reducing social inequalities by expanding access to financial services for vulnerable individuals and combating financial exclusion. Women are among the most affected, having historically encountered a series of gender issues that have further distanced them from the social, economic, and financial world in which they live. This paper aims to address the issue of gender inequality in the financial system by examining the principle of equality between women and men enshrined in Article 23 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. After a brief examination of financial inequality, which leads to the definition of unbankable individuals, the paper focuses on the right to gender equality, highlighting current trends and the contributions that can be identified for addressing the gender gap in the financial system.

Keywords: Gender Inequality; Financial System; Right to Equality; Financial Inclusion; Financial Education.

1. Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni, il sistema finanziario si è fortemente evoluto, rivisitando i propri meccanismi di funzionamento, al fine di recuperare la sua funzione primaria di trasferimento delle risorse finanziarie tra gli operatori economici per il benessere di tutta la collettività e la crescita economica globale. Tuttavia, il sistema finanziario nello svolgimento delle sue funzioni può ampliare la percezione delle disuguaglianze e acutizzare il fenomeno di esclusione finanziaria. Ad esempio, l'accesso ad alcuni servizi finanziari potrebbe essere più facile per alcuni soggetti con caratteristiche economiche e sociali solide e più complesso per altri soggetti contraddistinti da diversi profili di vulnerabilità. Tra questi soggetti si annovera la categoria delle donne, che ancora oggi può incontrare maggiori ostacoli nell'accedere a prodotti e servizi finanziari o ad approcciarsi alle questioni finanziarie ritenute piuttosto

complesse, limitandone di conseguenza la capacità di prendere autonomamente decisioni finanziarie, di avviare un'attività imprenditoriale e di raggiungere l'indipendenza economica.

In tale visione, si pone l'attenzione sulla disuguaglianza di genere in ambito finanziario. Invero, il sistema finanziario se, da un lato, può alimentare condizioni che accentuano le disuguaglianze finanziarie di genere, dall'altro, può rappresentare un canale di intermediazione in grado di offrire soluzioni finanziarie dedicate alle donne, tra cui i prodotti della microfinanza e il microcredito, alcune forme di investimento a favore delle donne, nonché programmi di alfabetizzazione finanziaria.

Alla luce della rilevanza del rispetto del diritto all'uguaglianza nel sistema finanziario, il lavoro si propone di affrontare le problematiche che provengono dalle disuguaglianze nel settore finanziario con particolare attenzione al principio della parità di genere tra donne e uomini che è sancito dall'Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di evidenziare le principali tendenze e i contributi che possono essere individuati per la tutela di tale principio in ambito finanziario.

In particolare, dopo un breve inquadramento teorico del legame tra disuguaglianza e sistema finanziario (prg. 2) e della definizione dei diversi profili di vulnerabilità (prg. 3), il lavoro si focalizza sul principio della parità di genere tra donne e uomini inquadrato nel contesto finanziario (prg. 4). In seguito, il lavoro propone alcune evidenze condotte sulla disuguaglianza di genere nel sistema finanziario a livello internazionale e nazionale (prg. 5), per poi offrire alcuni spunti di riflessione sui principali contributi che possono essere attuati per garantire la parità di genere nel sistema finanziario (prg. 6).

2. La disuguaglianza nel sistema finanziario

Il sistema finanziario riveste da sempre un ruolo fondamentale nei rapporti con il sistema economico in quanto svolge la funzione di trasferimento di risorse finanziarie dai settori in surplus finanziario a quelli in deficit finanziario al fine di contribuire all'efficiente allocazione delle risorse e allo sviluppo economico negli interessi della collettività (Onado, 2021).

Invero, nell'attuale contesto economico il processo di globalizzazione finanziaria, con un conseguente aumento della crescita economica e dell'accesso al capitale, i fenomeni di speculazione finanziaria, che da sempre caratterizzano le dinamiche economiche, e le crisi finanziarie, che influiscono sulla fiducia dei mercati finanziari e sull'accesso al credito, hanno preso il sopravvento sulle normali dinamiche dei processi decisionali in ambito finanziario, acutizzando spesso fenomeni di disuguaglianza nell'accesso alle risorse economiche e finanziarie e alimentando nuove forme di povertà, con impatti rilevanti sulla stabilità e sulla crescita di un territorio rispetto a un altro (Bruni, 2013; Čihák & Sahay, 2020). In particolare, con l'evoluzione dei sistemi finanziari si assiste, da un lato, a un ampliamento dell'accesso al credito e delle diverse forme di investimento, dall'altro, a una maggiore divergenza nella distribuzione del reddito.

In tale contesto, il rapporto tra sistema finanziario e disuguaglianza diventa un tema ampiamente oggetto di attenzione sul quale la letteratura mostra risultati spesso contrastanti. Alcuni studi, ad esempio, sostengono che l'evoluzione del sistema finanziario possa comportare una riduzione della disuguaglianza (Ang, 2010; Blau, 2018; Hasan et al., 2020). Invero, Galor e Moav (2004) dimostrano che un migliore accesso ai servizi finanziari da parte delle persone più povere o di imprenditori, che spesso si trovano ad affrontare barriere informative e costi delle transazioni, può ridurre significativamente la disuguaglianza. Altri studi, invece, evidenziano una relazione diretta tra l'evoluzione finanziaria e la disuguaglianza (Demirgüç-Kunt & Levine, 2009; Jauch & Watzka, 2016). In particolare, lo sviluppo verso un'economia più finanziarizzata può generare una concentrazione del potere nelle mani degli azionisti, nonché aumentare i profitti e incentivare i guadagni finanziari a breve termine rispetto agli investimenti produttivi a lungo termine. Questi fattori possono avere un impatto negativo sul potere contrattuale dei lavoratori, portando alla stagnazione salariale e, quindi, a una maggiore disuguaglianza (Langley, 2008; Lin & Tomaskovic-Devey, 2013). Sikhawal (2024) evidenzia, ad esempio, che l'istruzione e la qualità delle istituzioni finanziarie sono i canali attraversi i quali lo sviluppo finanziario può avere impatti non lineari sulla disuguaglianza di reddito, mentre Rajan e Ramcharan (2011) affermano che lo sviluppo del sistema finanziario può avvantaggiare in modo sproporzionato le persone ricche, che sono più in grado di affrontare i costi fissi associati all'accesso ai servizi finanziari, e i policy makers che, attraverso una supervisione diretta, possono limitare l'accesso ai servizi finanziari per mantenere il proprio vantaggio economico.

Ancora De Haan e Sturm (2017) dimostrano che lo sviluppo finanziario, la liberalizzazione finanziaria e le crisi bancarie aumentano la disuguaglianza di reddito; in particolare, l'impatto della liberalizzazione finanziaria sulla disuguaglianza sembra essere condizionato dal livello di sviluppo finanziario e dalla qualità delle istituzioni politiche. Altri studi, ancora, rilevano che con l'evoluzione dei mercati finanziari la disuguaglianza potrebbe inizialmente aumentare ma poi diminuire (Demirgüç-Kunt et al., 2013).

La letteratura ha posto anche attenzione all'impatto che la concorrenza può avere sulla disuguaglianza nel sistema finanziario. Ad esempio, Levine et al. (2008) ritengono che una maggiore concorrenza finanziaria possa ampliare l'accesso ai finanziamenti, riducendo potenzialmente la disuguaglianza, mentre Hauswald e Marquez (2006) dimostrano che le banche acquisiscono informazioni sia per attenuare la concorrenza nel mercato dei prestiti sia per ampliare la propria quota di mercato. Con l'aumentare della concorrenza, gli investimenti nell'acquisizione di informazioni diminuiscono, determinando tassi di interesse più bassi, ma anche scelte di finanziamento meno efficienti; in tal senso, la concorrenza può indebolire il rapporto di finanziamento, ostacolando l'accesso ad alcuni soggetti economici ed esacerbando la disuguaglianza.

Lo studio di Simionescu (2025), condotto sui paesi dell'Unione Europea nel periodo 1990-2023, evidenzia che lo sviluppo finanziario e il credito privato hanno ridotto la disuguaglianza di reddito, ma che un sistema bancario più competitivo e concentrato può aumentare la disuguaglianza ritenendo necessarie una serie di riforme finanziarie dirette a garantire che il settore bancario possa contribuire a una distribuzione più equa del reddito.

La presenza di disuguaglianze nel sistema finanziario amplifica l'incapacità dei soggetti economici di accedere ai prodotti e servizi finanziari, determinando situazioni di ulteriore svantaggio alle persone che vivono in condizioni sociali, economiche e finanziarie precarie e che sono, tradizionalmente, escluse dal settore finanziario.

Nel sistema finanziario si accentua, quindi, il fenomeno dell'esclusione finanziaria, ossia l'impossibilità o la limitata capacità delle persone di richiedere servizi finanziari fondamentali, adeguati alle loro esigenze e che consentano loro di condurre una vita sociale normale come, l'accesso al credito, la raccolta del risparmio e l'utilizzo di strumenti di pagamento (Achugamonu et al., 2020; Commissione Europea, 2008; Kempson et al., 2000). I fattori che possono causare l'esclusione finanziaria sono molteplici, spesso tra loro interconnessi, correlati a una serie di caratteristiche sociali, economiche, istituzionali, regolamentari, culturali e attinenti al grado di sviluppo e alla struttura dell'offerta dei servizi finanziari in un territorio, tra cui la mancanza di reddito sufficiente, un'educazione finanziaria inadeguata, la difficoltà di utilizzo delle tecnologie digitali e la riduzione degli sportelli bancari nei territori. Altre cause possono, invece, essere attribuite a una forma di «auto-esclusione» da parte dei soggetti legate a barriere psicologiche, sfiducia, convinzioni errate, disinformazione, insufficiente livello istruzione finanziaria che li rende insicuri nelle proprie scelte finanziarie.

3. I profili di vulnerabilità nella disuguaglianza finanziaria: dai poveri ai soggetti non bancabili

L'insieme dei fattori che possono causare esclusione finanziaria contribuiscono al consolidamento delle disuguaglianze e alla definizione di nuovi profili di vulnerabilità. In particolare, la vulnerabilità non fa più riferimento alla sola mancanza di ciò che è ritenuto fondamentale per vivere una vita appena superiore a una soglia ritenuta dignitosa o a una mera differente distribuzione del reddito, ma anche alla negazione di opportunità e scelte essenziali per lo sviluppo umano, quali la salute, la qualità della vita e delle relazioni, l'autostima, la sicurezza, l'occupazione, il rispetto degli altri e delle cose cui le persone attribuiscono valore nella vita.

In Europa è possibile distinguere tre diverse forme di povertà in relazione alle esperienze vissute dai soggetti ritenuti vulnerabili (Paugam, 2013):

- la povertà integrata, che comprende le persone che si sono impoverite, ma mantengono la propria posizione all'interno della categoria socio-professionale d'appartenenza;

- la povertà marginale, che riguarda i soggetti che vengono classificati come poveri disadattati o esclusi in quanto non sono stati capaci di adattarsi ai ritmi del sistema economico moderno;
- la povertà escludente, che comprende coloro che sono considerati poveri ed esclusi e, pertanto, dipendono dalle istituzioni di welfare.

Invero, nel contesto finanziario, si individua una forma di povertà che riguarda i soggetti «non bancabili», ossia le persone con bisogni complessi che sono esposte a esclusione sociale, economica e finanziaria e, per tale ragione, pur riuscendo a soddisfare i bisogni primari, non possono partecipare pienamente alla vita sociale ed economica all'interno della comunità di riferimento.

In particolare, tali soggetti non dispongono di un adeguato accesso ai servizi finanziari in grado di migliorarne le condizioni di vita, ovvero:

- vivono una condizione di precarietà occupazionale o sono disoccupati;
- sono inseriti in reti sociali deboli;
- sono esposti a eventi imprevisti (malattia, spese familiari, temporanea indisponibilità di reddito);
- sono costretti a una continua riconfigurazione nei principali sistemi di integrazione sociale;
- sono incapaci o impossibilitati ad avere rapporti con le banche per difficoltà relazionali, diffidenza, distanza geografica dai punti di erogazione dei servizi.

Le cause della diffusione di tale tipologia di poveri, anche nei Paesi avanzati, sono molto varie e possono consistere in situazioni create dal singolo individuo attraverso negligenze o irresponsabilità, ma anche da problemi di salute, cattiva sorte, discriminazione sociale o da ambienti poco favorevoli. Più in dettaglio, tra le principali cause strutturali si annoverano la mancanza di lavoro, il genere, la struttura familiare, alcuni fattori etnici e culturali e la dimensione geografica. Certamente, la mancanza di lavoro rappresenta una delle principali cause di vulnerabilità. Con riferimento, ad esempio, ai dati relativi al tasso di disoccupazione, nei Paesi dell'Unione Europea, si osserva che esso è lievemente diminuito passando dal 6,1% nel 2024 al 5,8% nel 2025, mentre il tasso di disoccupazione femminile è pari al 6,0% nel 2025 (5,6% quello maschile) (Eurostat, 2025).

In tale contesto, emerge sempre più la necessità da parte del sistema finanziario di creare rapporti finanziari in grado di sostenere i diversi profili di soggetti vulnerabili e di migliorarne le condizioni sociali, economiche e finanziarie favorendo il coinvolgimento attivo e la valorizzazione del loro ruolo all'interno della società.

4. Il principio della parità di genere in ambito finanziario

Nell'ambito della disuguaglianza finanziaria, il divario di genere comporta una serie di discriminazioni che impediscono alle donne di godere pienamente dei loro diritti fondamentali.

Le cause che alimentano questa disparità tra donne e uomini in ambito finanziario riguardano fattori diversi, tra cui:

- il divario salariale e l'instabilità occupazionale: le donne guadagnano in media meno rispetto agli uomini per vari motivi, tra cui la minor presenza in ruoli dirigenziali, l'inquadramento in settori meno remunerativi, la maggiore probabilità di lavorare a tempo parziale e l'attuazione di peridi di interruzioni di carriera legati alla maternità;
- la scarsa fiducia delle donne nelle proprie conoscenze e competenze finanziarie e nella propria capacità di accrescerle;
- la tendenza a delegare la gestione delle risorse finanziarie della famiglia agli uomini;
- la diffusione di stereotipi culturali secondo cui le donne sarebbero meno propense a trattare questioni di carattere finanziario.

In realtà, la questione delle diseguaglianze di genere in ambito finanziario ha origini antiche, invero, s'intreccia con la problematica dell'accesso al credito emersa già nell'esperienza di Yunus che istituì nel 1976 in Bangladesh la Grameen Bank. Nel villaggio di Jobra, Yunus osservò che un gruppo di donne, che come lavoro costruivano piccoli mobili in bambù, riuscivano a guadagnare solo pochi centesimi poiché erano costrette a comprare il bambù dallo stesso commerciante che poi avrebbe rivenduto i mobili. Yunus, quindi, si rese conto che le donne necessitavano di un piccolo capitale iniziale per poter comprare il bambù e poter poi rivendere il prodotto non allo stesso commerciante che gli forniva la materia prima, ma direttamente sul mercato ricavando un guadagno maggiore. Yunus scoprì che sarebbe stato sufficiente prestare 27 dollari a 41 donne per svolgere autonomamente la propria attività e migliorare le condizioni di vita delle rispettive famiglie. Questa forma di prestito, nota con il nome di microcredito (Notte, 2013), rappresenta la prima forma di sostegno finanziario dedicato alle donne e, implicitamente, di riconoscimento della loro capacità di accedere al credito, sulla base della fiducia maturata grazie al senso di responsabilità e alle competenze imprenditoriali maturate.

Negli anni iniziali dell'attività della Grameen Bank le donne costituivano solo un terzo dei clienti. In seguito, esse divennero la stragrande maggioranza. Inoltre, le donne risultavano più affidabili degli uomini nella gestione dei crediti e nella restituzione dei prestiti, nonché nella gestione dell'economia familiare. Invero, le donne si dimostrarono più propense a destinare eventuali incrementi di reddito al benessere della famiglia, e in particolare ai bambini, più che al consumo personale.

A livello normativo, diversi strumenti sono stati definiti per combattere il divario di genere, riconoscendo a tutti gli individui le stesse opportunità di uguaglianza, libertà e dignità, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979.

In ambito europeo, invece, si annovera la Direttiva 2013/36/UE (CRD) che ha previsto l'obbligo di assicurare un adeguato grado di «diversità» nella composizione dei board degli enti creditizi, successivamente ripreso dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) nel contesto della disciplina degli intermediari finanziari. Anche l'European Pillar of Social Rights promuove l'uguaglianza di genere come

principio fondamentale per l'Unione Europea, in linea con l'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Con riferimento ai principi fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, dedica il Capo III al tema dell'«Uguaglianza» e più specificamente include l'Articolo 23 «Parità tra donne e uomini» che sancisce il principio della parità tra donne e uomini che deve essere assicurato in tutti i campi, ovvero nella vita sociale, culturale, politica ed economica, non limitandosi a vietare la discriminazione, ma incentivando l'adozione di misure che favoriscano la parità effettiva, come gli interventi per sostenere la presenza femminile nei settori dove è più bassa o le iniziative che potrebbero essere ideate e proposte unicamente per la categoria delle donne.

L'Articolo 23 non richiama in maniera esplicita l'ambito finanziario, tuttavia, il sistema finanziario riveste una funzione centrale nel trasferimento delle risorse finanziarie tra gli operatori economici per il benessere di tutta la collettività e la crescita economica. In tale visione, il sistema finanziario contribuisce a garantire l'equo accesso alle risorse finanziarie stimolando l'adozione di decisioni finanziarie responsabili che tutelino e promuovano i diritti umani in ogni ambito della propria attività. In particolare, l'Articolo 23 può tradursi, nel contesto finanziario, nel rafforzamento di alcune iniziative che possono riguardare le pari opportunità di accesso al credito, lo sviluppo di prodotti e servizi finanziari dedicati alle donne, la promozione della parità in ambito lavorativo (garantendo la parità salariale, la possibilità di carriera e le politiche di conciliazione casa-lavoro), nonché programmi di alfabetizzazione finanziaria.

Sebbene i progressi verso il raggiungimento della parità di genere nell'Unione Europea siano visibili, le donne incontrano ancora ostacoli, come si evince dal divario retributivo di genere, dal numero molto inferiore di donne rispetto agli uomini in posizioni di leadership e, al contrario, dal numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini che si fanno carico di lavoro non retribuito. Tuttavia, le donne tendono ad avere un livello di istruzione più elevato rispetto agli uomini, invero, nell'Unione Europea, nel 2022, il 37% delle donne di età compresa tra 25 e 64 anni possedeva un titolo di studio universitario, contro il 31% degli uomini (Commissione Europea, 2024).

Oggi, il problema della disparità di genere trova un'attenzione sempre maggiore e, in tal senso, le riforme economiche, l'aumento dei livelli di istruzione e il cambiamento delle norme sociali hanno ampliato l'accesso delle donne alle risorse economiche, alle opportunità di lavoro e all'indipendenza finanziaria. Allo stesso tempo, l'aumento del costo della vita e il cambiamento delle dinamiche familiari hanno creato nuove aspettative per le donne che si sentono sempre più parte attiva e determinante nella vita economica e sociale in cui sono collocate.

Certamente la consapevolezza di garantire la partecipazione equilibrata delle donne nel sistema finanziario è sempre più crescente per promuovere lo sviluppo di un sistema più etico, trasparente e inclusivo, coerente con i valori dell'Unione Europea.

5. Alcune evidenze sulla disuguaglianza di genere nel sistema finanziario

Per meglio comprendere lo stato attuale del problema della disparità di genere in ambito finanziario, si richiamano di seguito alcune ricerche condotte a livello internazionale e nazionale.

A livello internazionale, il World Economic Forum (2025) rileva ancora un divario di genere in ambito economico che, tuttavia, tende a ridursi evidenziando una crescita del numero di donne attive in ambito economico e finanziario. La Banca Europea degli Investimenti (2025), invece, evidenzia che una maggiore uguaglianza di genere potrebbe accrescere il prodotto interno lordo dell'Unione Europea tra il 6% e il 9,6% entro il 2050 e creare oltre dieci milioni di nuovi posti di lavoro, con effetti positivi sulla coesione sociale, la resilienza economica e la competitività industriale. Invero, emerge che le imprese guidate dalle donne possono registrare un impatto positivo su innovazione, inclusione e performance in termini di sostenibilità.

Le disuguaglianze di genere in ambito finanziario permangono anche nel contesto italiano nonostante i progressi compiuti.

La Consob (2024) evidenzia che il 25% delle donne italiane tende a investire contro il 42% degli uomini e che le donne si rivolgono a un consulente finanziario più frequentemente degli uomini con un valore pari al 43% rispetto al 39%.

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin, 2023), invece, evidenzia che nelle famiglie italiane, anche in quelle con donne economicamente indipendenti, i decisori finanziari sono per la maggior parte uomini, a eccezione del segmento delle giovani donne indipendenti. Inoltre, le donne che investono sono meno propense al rischio, investono meno capitali e si rivolgono a un consulente più di frequente rispetto agli investitori uomini.

La Banca d'Italia (2023), nell'ambito di una rilevazione internazionale promossa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), misura l'alfabetizzazione degli italiani osservando tre componenti: conoscenze, comportamenti, atteggiamenti. In particolare, viene rilevato che su 39 Paesi, di cui 19 dell'Unione Europea, nel 2023, l'Italia è all'ultimo posto nella graduatoria dell'alfabetizzazione finanziaria (indicatore pari a 10,6 su una scala da 0 a 20). Inoltre, le donne hanno una minore cultura finanziaria rispetto agli uomini (il divario è maggiore in Spagna, Portogallo e Grecia). In Italia, come nella maggior parte dei Paesi OCSE, il divario di genere riguarda soprattutto le conoscenze mentre si inverte a favore delle donne con riguardo agli atteggiamenti (maggiore visione di lungo termine). In particolare, il divario è più ampio tra chi possiede un basso livello di istruzione, per le studentesse e ancora di più per le casalinghe e le pensionate, mentre a livello territoriale, il divario è maggiore al Sud.

In Italia, la limitata alfabetizzazione finanziaria delle donne è correlata al mercato del lavoro: le donne registrano un basso tasso di occupazione. Se si considerano solo le lavoratrici, dipendenti o

autonome, l'alfabetizzazione finanziaria è in linea con quella degli uomini, mentre non si osservano differenze di genere nel possesso di un conto corrente e di carte di pagamento. Il divario di genere si rileva principalmente nella partecipazione attiva ai mercati finanziari: le donne, anche quando lavorano, rispetto agli uomini, detengono un numero inferiore di investimenti in strumenti finanziari. Tale divario può riflettere fattori diversi, tra cui una minore propensione delle donne al rischio, una fiducia minore nelle proprie competenze finanziarie e redditi più piccoli rispetto a quelli degli uomini.

6. La gestione del divario di genere per il superamento della disuguaglianza finanziaria

L'individuazione di strategie in grado di risolvere la questione del funzionamento iniquo dei mercati e superare il problema delle disuguaglianze di genere è orami un'esigenza consolidata.

In tale direzione, il sistema finanziario si propone di individuare un insieme di misure volte a favorire la migliore e piena integrazione finanziaria delle donne che tradizionalmente sono trascurate dal settore finanziario. Invero, la discriminazione di genere amplia ulteriormente la distanza delle donne dalla realtà sociale, economica e finanziaria che le circonda.

Un rilevante intervento riguarda l'inclusione finanziaria che è definita come il processo in grado di garantire ai gruppi di persone vulnerabili un accesso conveniente, rapido e adeguato a un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari. Invero, la definizione di misure di inclusione finanziaria volte a favorire la migliore e piena integrazione finanziaria della categoria delle donne che tradizionalmente sono trascurate dal settore finanziario ha un impatto positivo diretto sul benessere delle donne riducendone i livelli di povertà e di diseguaglianza (Ha et al., 2025).

Tra gli strumenti di inclusione finanziaria un ruolo rilevante è rivestito dai prodotti finanziari nel campo della microfinanza che si contraddistinguono per una valenza sociale e responsabile, in quanto oltre all'erogazione del prestito includono una serie di ulteriori prodotti e servizi finanziari, quali fondi di garanzia e strumenti agevolati più mirati, indispensabili per garantire l'emancipazione dal bisogno delle donne e il rispetto del diritto all'uguaglianza. Anche il ricorso a canali distributivi innovativi è in grado di rendere più agevole e conveniente l'accesso ai servizi finanziari, invero, le nuove tecnologie consentono la realizzazione di strumenti meno costosi e sicuri, permettendo così a banche, istituti di pagamento e altri operatori di servire in modo conveniente e sostenibile i clienti più esclusi (Pizzo & Tagliavini, a cura di, 2013). Ad esempio, l'utilizzo di servizi di pagamento facilmente accessibili è un'azione concreta per favorire la partecipazione delle donne alle attività economiche, invero, le abitudini di pagamento delle donne dimostrano una riduzione delle differenze di genere nell'utilizzo dei diversi strumenti di pagamento considerato che, rispetto al passato, le donne impiegano meno contante e più strumenti alternativi di pagamento, in linea con quanto registrato per gli uomini (Perrazzelli, 2025).

Un'ulteriore misura di gestione del divario di genere fa riferimento all'educazione finanziaria, che è definita come il processo attraverso il quale le persone sviluppano le proprie capacità di comprensione

dei prodotti finanziari per effettuare scelte finanziarie consapevoli e migliorare il proprio benessere economico (Haag & Brahm, 2025).

L'alfabetizzazione finanziaria delle donne, come già evidenziato, è tendenzialmente più bassa di quella degli uomini, invero, le donne tendono a sottostimare maggiormente le proprie conoscenze rispetto agli uomini (Sundarasen et al., 2023). In Italia, il divario di genere è particolarmente ampio per quanto riguarda le conoscenze mentre è meno evidente con riguardo ai comportamenti e quasi scompare negli atteggiamenti, che guardano alla visione di lungo termine delle persone. Tra le donne il divario è più ampio tra chi possiede un basso livello di istruzione, per le studentesse e ancora di più per le casalinghe e le pensionate. A livello territoriale il divario è maggiore nel Mezzogiorno, in quanto si tratta di gruppi di donne già caratterizzate da fragilità, che potrebbe accentuarsi per l'assenza di competenze finanziarie (De Bonis et al., 2022).

L'investimento in progetti dedicati alla formazione, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e banche è fondamentale per divulgare una cultura finanziaria più responsabile e consapevole.

Invero, da un lato, la capacità di comprendere e utilizzare strumenti finanziari è fondamentale per prendere decisioni finanziarie consapevoli, dall'altro, l'innalzamento della cultura finanziaria rafforza la posizione del contraente debole favorendo il rispetto dei diritti di parità e, più in generale, il benessere economico e sociale.

7. Conclusioni

La disuguaglianza di genere nel sistema finanziario è un aspetto da sempre rilevato la cui manifestazione amplia inevitabilmente la distanza tra la categoria di donne escluse e la realtà sociale, economica e finanziaria in cui operano. Intervenire sulle marginalità e sostenere l'integrazione attraverso la valorizzazione della parità di genere presuppone, quindi, l'intenzione di rispondere alla multidimensionalità dei problemi che generano la condizione di svantaggio, con la conseguente possibilità di soddisfare quei requisiti che consentono a una donna di rivolgersi al sistema finanziario.

In tale direzione, il sistema finanziario deve essere quanto più strutturato e inclusivo, per migliorare la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e ridurre la disuguaglianza di genere, nonché orientato al recupero del ruolo della finanza come strumento di impiego delle risorse per il benessere di tutta la collettività nel rispetto del diritto fondamentale di uguaglianza.

Inoltre, occorre promuovere sempre più la ricerca di un nuovo modello finanziario inclusivo e sostenibile dove i diritti umani e l'ambiente siano al centro. Invero, la povertà e la ricchezza non sono tanto una questione che quantifica il possesso di reddito e beni, ma possono rappresentare una capacità di trasformare, valorizzandole, le risorse, poche o tante che siano, in attività, libertà, dignità e sviluppo dell'uomo.

Bibliografia

Achugamonu, U.B., Adetiloye, K.A., Adegbite, E.O., Babajide, A.A. e Akintola, F.A. (2020). Financial exclusion of bankable adults: Implication on financial inclusive growth among twenty-seven SSA countries. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1730046.

Ang, J.B. (2010). Finance and inequality: The case of India. *Southern Economic Journal*, 76 (3), 738-761.

Banca d'Italia (2023), *Indagine sull'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale in Italia: giovani.* Statistiche.

Banca Europea degli Investimenti (2025). *Debt Financing for Gender Equality in the European Union - 2025 Mapping Study*. European Investment Bank.

Blau B.M. (2018). Income inequality, poverty, and the liquidity of stock markets. *Journal of Development Economics*, 130, 113-126.

Bruni, L. (2013). Diseguaglianza. In G. Pizzo e G. Tagliavini (a cura di), *Dizionario di microfinanza. Le voci del microcredito* (70-76). Carocci Editore.

Čihák, M. e Sahay, R. (2020). *Finance and Inequality*. IMF Staff Discussion Note, International Monetary Fund.

Comitato Edufin (2023). *Rapporto Edufin 2023*. Doxa.

Commissione Europea (2008). *Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion*. European Communities.

Commissione Europea (2024). *Ninth report on economic, social and territorial cohesion*. European Union.

Consob (2024). *Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane*. Roma.

De Bonis, R., Guida, M., Romagnoli, A. e Staderini, A. (2022). Educazione finanziaria: presupposti, politiche ed esperienza della Banca d'Italia. *Questioni di Economia e Finanza* (Occasional Papers), 726, ottobre.

De Haan, J. e Sturm, J.E. (2017). Finance and income inequality: A review and new evidence. *European Journal of Political Economy*, 50, 171-195.

Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E. e Levine, R. (2013). The evolving importance of banks and securities markets. *The World Bank Economic Review*, 27(3), 476-490.

Demirgüç-Kunt, A. e Levine, R. (2009). Finance and inequality: Theory and evidence. *Annual Review of Financial Economics*, 1(1), 287-318.

Eurostat (2025). *Unemployment Statistics*. European Union.

Galor, O. e Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. *The Review of Economic Studies*, 71(4), 1001-1026.

Ha, D., Le, P. e Nguyen, D.K. (2025). Financial inclusion and fintech: a state-of-the-art systematic literature review. *Financial Innovation*, 11, 69.

Haag, L. e Brahm, T. (2025), The Gender Gap in Economic and Financial Literacy: A Review and Research Agenda, *International Journal of Consumer Studies*, 49(2), 1-25.

Hasan, I., Horvath, R. e Mares, J. (2020). Finance and wealth inequality. *Journal of International Money and Finance*, 108, 102161.

Hauswald, R. e Marquez, R. (2006). Competition and strategic information acquisition in credit markets. *Review of Financial Studies*, 19(3), 967-1000.

Jauch, S. e Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: a panel data approach. *Empirical Economics*, 51, 291-314.

Kempson, E., Whyley, C., Caskey, J. e Collard, S. (2000). *In or Out? Financial Exclusion: A Literature and Research Review*. Financial Services Authority.

Langley, P. (2008). *The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in Anglo-America*. Oxford University Press.

Levine, R., Levkov, A. e Rubinstein Y. (2008). Racial discrimination and competition. *National Bureau of Economic Research*, w14273.

Lin, K.H. e Tomaskovic-Devey, D. (2013). Financialization and US income inequality, 1970-2008. *American Journal of Sociology*, 118(5), 1284-1329.

Notte, A. (2013). *La storia del microcredito*. Edizioni del Faro.

Onado, M. (2021). *Economia e regolamentazione del sistema finanziario*. Il Mulino.

Paugam, S. (2013). *Le forme elementari della povertà*. Il Mulino.

Perrazzelli, A. (2025). *Il ruolo delle donne nell'ecosistema dei pagamenti*. European Women's Payments Network Italy Event, Milano, EY Wavespace, Banca d'Italia, 28 gennaio.

Pizzo, G. e Tagliavini, G. (a cura di) (2013). *Dizionario di microfinanza. Le voci del microcredito*. Carocci Editore.

Rajan, R.G. e Ramcharan, R. (2011). Land and credit: A study of the political economy of banking in the United States in the early 20th century. *The Journal of Finance*, 66(6), 1895-1931.

Sikhawal, S. (2024). The non-linear impact of financial development on income inequality: Evidence from dynamic panel threshold model. *Journal of Economic Studies*, 51(3), 667-691.

Simionescu, M. (2025). Does finance contribute to income inequality in the European Union? *Borsa Istanbul Review*, 25(6), 1116-1127.

Sundarasen, S., Rajagopalan, U., Kanapathy, M. e Kamaludin, K. (2023). Women's financial literacy: A bibliometric study on current research and future directions. *Heliyon*, 9(12), e21379.

World Economic Forum (2025). *Global Gender Gap Report 2025*. World Economic Forum.

Domenica Federico è Professore Associato di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università eCampus. Svolge attività di ricerca nell'ambito dei soggetti e delle tecniche d'intermediazione finanziaria, della finanza sostenibile e dell'innovazione tecnologica nel settore finanziario.

Rosa Adamo è Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università della Calabria. Svolge attività di ricerca in materia di soggetti e tecniche di intermediazione finanziaria, di finanza inclusiva, di vigilanza e controlli a tutela del risparmiatore.

PER LE MONDARISO E I LAVORATORI DELLE RISAIE: IL RIFORMISMO SOCIALISTA, LA LEGISLAZIONE SOCIALE E LA FORZA DELL'ORGANIZZAZIONE

Silvia Bianciardi

Riassunto: L'articolo analizza il ruolo del socialismo riformista italiano nella formazione dei diritti di solidarietà, evidenziando l'esperienza di Argentina Altobelli e della Federterra come modello di cittadinanza sociale. Attraverso la tutela delle mondariso e la promozione della legge del 1907 sulla risicoltura, il movimento sindacale contribuì a tradurre la solidarietà in principio giuridico e fondamento della democrazia sociale europea.

Parole chiave: socialismo; mondariso; legislazione sociale; sindacato; organizzazione.

Abstract: The article examines the role of Italian reformist socialism in shaping solidarity rights, highlighting Argentina Altobelli and the Federterra as models of social citizenship. Through the protection of rice-field women workers and the promotion of the 1907 Rice Law, the labor movement helped translate solidarity into a legal principle and a foundation of European social democracy.

Keywords: socialism; rice worker; social legislation; labour union; organization.

Il tema dei diritti di solidarietà, così come definito nel Capo IV della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, trae le proprie origini da un lungo itinerario di elaborazione politico-sociale che percorre l'età contemporanea. L'ideale di solidarietà come principio ordinatore dei rapporti sociali e giuridici emerge dall'esperienza dei movimenti operai e socialisti dell'Ottocento, che si fecero alfieri della libertà di riunione e di associazione non solo in senso strumentale, come mezzi per l'emancipazione economica delle classi lavoratrici, ma individuando in queste libertà dei veri e propri cardini di una nuova cittadinanza democratica.

Nel panorama politico italiano, questa evoluzione si connotò di elementi tipici. La costituzione del movimento operaio e del Partito dei Lavoratori Italiani – in seguito Partito Socialista Italiano –si verificò in un paese che, pur tardivamente industrializzato, fu in grado di elaborare a dare forma ad una propria via al socialismo, che pur segnalandosi per alcuni tratti peculiari e in particolare per il caratteristico intreccio fra riformismo, mutualismo e impegno civile, si collocava tuttavia pienamente nel solco della tradizione socialdemocratica europea e Secondo-Internazionalista. Le prime società di mutuo soccorso, le leghe bracciantili e le camere del lavoro che si costituirono n Italia negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento si configurarono in tal senso come veri e propri laboratori di una cittadinanza sociale nuova, in cui il lavoro diveniva non solo elemento produttivo ma coefficiente di dignità, partecipazione e coesione.

Il riformismo socialista italiano, guidato da figure come Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Camillo Prampolini e Argentina Altobelli, intese l'organizzazione collettiva come scuola di libertà, come campo fertile dove la pratica sindacale, e più in generale quella associativa, costituiva alimento prezioso della formazione morale e civile delle classi lavoratrici. Le leghe e i sindacati non erano intesi in tal senso come strumenti esclusivi di rivendicazione materiale, ma come autentici spazi di educazione civica e politica, in cui il lavoratore acquisiva consapevolezza di sé come soggetto di diritti. Di qui la centralità posta dal riformismo socialista italiano, soprattutto nel corso del primo quindicennio del Novecento, sui temi della legislazione sociale e l'impegno conseguente speso anche negli ambiti istituzionali per ottenere quelle riforme, ovvero quei primi provvedimenti di legislazione sociale che fissando le conquiste politiche e sindacali *in istituti legali* servissero a rendere effettiva la cittadinanza di una moltitudine di lavoratori rimasti fino ad allora esclusi e ai margini delle istituzioni. – come la legge Carcano del 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli – e la battaglia per il riconoscimento di tutele fondamentali, anticipatrici di molti principi oggi consacrati nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*.

Il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori, la negoziazione collettiva, la protezione contro il licenziamento ingiustificato, il diritto alla sicurezza sociale e alla tutela della salute – tutti principi del Capo IV della Carta – trovano infatti una origine storica proprio in quel percorso di costruzione della democrazia sociale al quale il movimento operaio italiano dette un fondamentale contributo tra Ottocento e Novecento. Entro questa prospettiva possiamo affermare che, la "solidarietà" europea non configura esclusivamente un valore etico o politico, ma l'esito di un lungo itinerario di civilizzazione giuridica, nel corso del quale i valori di libertà individuale e di giustizia sociale sono venuti progressivamente esplicandosi, convergendo in reciproca integrazione

Il socialismo riformista italiano, in linea con le correnti europee di fine secolo, si fece fautore di una concezione evolutiva della democrazia: non limitata alla esclusiva libertà formale, ma estesa a comprendere l'effettiva garanzia dei diritti a tutti i cittadini, alla quale giungere attraverso i mezzi dell'organizzazione, della legislazione e dell'istruzione. L'idea stessa di "solidarietà" divenne così principio costitutivo di un nuovo ordine sociale fondato sull'uguaglianza sostanziale e sulla partecipazione.

Rileggere oggi la *Carta dei Diritti Fondamentali* alla luce di questa eredità storica significa riconoscere come i diritti di solidarietà siano il risultato di un lungo cammino di lotte, di conquiste e di riforme: un cammino nel quale il socialismo riformista italiano ebbe un ruolo decisivo, non solo nel trasformare la condizione dei lavoratori, ma nel ridefinire i confini stessi della cittadinanza democratica in Europa. In questa sede abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su un capitolo importante ed esemplificativo della strategia politico-sindacale del socialismo di orientamento riformista negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. La proposta è quella di esaminare un settore specifico dell'attività di

uno dei maggiori sindacati italiani attivi dall'inizi del Novecento ovvero la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra (d'ora in poi FNLT), la prima organizzazione sindacale a carattere nazionale che si costituì in Italia nel 1901, che fu presieduta per lungo tempo da una donna: Argentina Altobelli.
L'attività di Argentina Altobelli e della FNLT rappresentò un esempio emblematico di impegno per la tutela dei diritti sociali e del lavoro, fondato sui valori di solidarietà, dignità e giustizia sociale. La storia di questa organizzazione sindacale e della sua Segretaria si segnala certamente in continuità ideale con i principi sanciti dalla *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*.

Argentina Bonetti Altobelli nacque a Imola nel 1866, fu una sindacalista, una pubblicista, una sostenitrice della causa dell'emancipazione e dei diritti della donna ma soprattutto fu una militante socialista, perché questo lei stessa si considerava prima di tutto. La Altobelli ricoprì l'importante ruolo di segretaria della FNLT, per quasi venticinque anni e fino all'affermarsi del fascismo come regime nel 1925. (Bianciardi, 2012)

Argentina Altobelli, dapprima militante su posizioni repubblicane, aderì molto giovane al socialismo ispirata dalla propaganda e dall'esempio di Andrea Costa: a Parma, nel 1885, a soli 19 anni, tenne la sua prima conferenza sul tema dell'emancipazione della donna e iniziò l'attività di propagandista socialista e di organizzatrice di leghe di resistenza; ben presto individuò nella causa del riscatto dei lavoratori della terra, e specialmente delle donne dei campi, "le diseredate fra gli oppressi", lo specifico movente della sua adesione al socialismo. Fu tra questa umanità sofferente e sfruttata che con gli altri compagni socialisti della sua generazione svolse un'intensa opera di "predicazione" del verbo socialista e di materiale creazione e consolidamento delle strutture organizzative di base del movimento sindacale (le leghe di resistenza) e del nascente Partito Socialista Italiano (PSI) che, sul finire dell'Ottocento, si svilupparono assieme in un intreccio costante. Il suo apprendistato politico si svolse dunque nell'ambito delle multiformi istituzioni del movimento operaio allora in formazione. Nel 1890 divenne Presidente della Società Operaia Femminile di Bologna; nel 1893 fu tra i fondatori della locale Camera del Lavoro. Già esperta e autorevole organizzatrice e propagandista, nel 1901 prese parte al Congresso di costituzione della FNLT che elesse il socialista mantovano Carlo Vezzani come segretario. Di fatto la Altobelli subentrò a Vezzani alla Segreteria dell'organizzazione sin dal 1905 ma l'incarico le venne formalizzato nel 1906, su precisa indicazione del segretario uscente, e soprattutto in virtù dell'importante lavoro di direzione compiuto nella Federazione Provinciale bolognese dei Lavoratori della Terra, che si era costituita fin dal 1902. Agli albori del Novecento la realtà organizzata rappresentata dalla FNLT si distinse come un caso unico in tutta Europa: solo in Italia, infatti, si era costituito un sindacato nazionale di lavoratori agricoli di quelle dimensioni (circa 250.000 iscritti), connotato da una continuità di indirizzo e da caratteri tipici di grande originalità. Il fatto che a dirigerlo fosse una donna costituiva un ulteriore fattore di progresso e di modernità. La Altobelli entrò successivamente anche nel Consiglio direttivo nazionale della Confederazione Generale del Lavoro

(CGdL), l'altra grande centrale sindacale a carattere nazionale che si costituì tra il settembre e l'ottobre del 1906, con sede a Torino, che fu diretta da un altro socialista, Rinaldo Rigola. Sempre il 1906 fu l'anno che segnò la sua consacrazione definitiva anche come dirigente nazionale del Partito Socialista, quando al IX Congresso nazionale del PSI, svoltosi a Roma, venne indicata tra i componenti della Direzione Nazionale del Partito, e in seguito venne confermata nell'incarico dai successivi congressi nazionali del 1908 e del 1910.

Altra data importante da ricordare nel percorso biografico di Argentina Altobelli, soprattutto in relazione al suo costante operare per il riconoscimento dei diritti ai lavoratori, è il 1912, anno durante il quale venne designata a far parte, in qualità di rappresentante del lavoro agricolo, del Consiglio Superiore del Lavoro (CSL), organo consultivo con annesso Ufficio del Lavoro, che fu istituito dal governo Zanardelli nel 1902, presso il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio e che si distinse come uno dei primi spazi di confronto fra le varie rappresentanze del mondo del lavoro che si aprì nella compagine statuale. Lo scopo di questo organo era quello di svolgere inchieste statistiche e studi preparatori funzionali alla predisposizione dei primi provvedimenti di legislazione sociale di cui l'Italia, ormai orientata verso l'industrializzazione e la modernizzazione, doveva dotarsi. La Altobelli negli anni successivi rimase sempre vicina alla componente riformista del PSI, quella che vantava tra i suoi massimi esponenti Anna Kuliscioff, Filippo Turati, Camillo Prampolini che furono tra i fondatori del socialismo italiano. Con il fascismo, ormai anziana, si allontanò dalla vita politica attiva ma fu costantemente sorvegliata dal regime.

Argentina Altobelli e le mondariso

Al centro dell'attenzione e dell'attività sindacale della Altobelli ci fu soprattutto la donna lavoratrice. Per esemplificare questo impegno incessante indirizzato verso le più diverse figure del lavoro femminile abbiamo scelto all'interno di esso una categoria specifica, quella delle mondariso, che rappresentarono un termine di riferimento privilegiato di tutto il lavoro di educazione e di organizzazione svolto dalla Segretaria della FNLT fin dagli esordi.

Probabilmente i motivi di questo interessamento costante sono da individuarsi nelle stesse caratteristiche distintive di questa categoria di lavoratrici che, rispetto alle altre, si distinguevano per il loro alto grado di auto consapevolezza ma che al tempo stesso, come gruppo lavorativo, presentavano le stesse connotazioni di disarticolazione, di debolezza e di totale mancanza di tutele proprie di tutti quei settori marginali dell'universo lavorativo femminile, nei confronti dei quali l' attività della Segretaria della FNLT si era costantemente e di preferenza rivolta fin dall'inizio.

I lavoratori e le lavoratrici della risaia rappresentavano un gruppo difficilmente organizzabile e sindacalizzabile proprio per i caratteri di disomogeneità che presentava: per la maggior parte era infatti costituito da lavoratrici stagionali differenti per provenienza geografica, per tipologia lavorativa (stabili,

avventizi, giornalieri ecc.) e quindi per mentalità e aspirazioni. In maggioranza questa categoria era costituita da donne e fanciulli, che si segnalavano come soggetti particolarmente adatti alle operazioni di monda del riso, lavoro che si svolgeva tra maggio e giugno e per il quale era necessaria una particolare resistenza fisica, per il fatto di svolgersi in condizioni particolarmente insalubri, con orari spossanti che si prolungavano talvolta persino fino a 12 – 13 ore. Le mondariso erano costrette a lavorare dunque per molte ore con le gambe immerse nell'acqua, sotto il sole torrido, in posizione curva, continuamente esposte al pericolo di contrarre la malaria, in completa assenza di garanzie di tipo igienico e sanitario. Soprattutto i lavoratori forestieri, cioè provenienti da altri paesi, erano alloggiati per la notte in ricoveri promiscui e arrangiati. (Lorenzoni, 1904: 8, 9; Zangheri, 1960: XX) A rendere difficile la sindacalizzazione di questi lavoratori era la loro condizione prevalente di lavoratori stagionali, soggetti ai cosiddetti fenomeni delle migrazioni collettive in risaia che alimentavano la contrapposizione oggettiva fra i lavoratori immigrati e i locali. (Crainz, 1994: 103, 104) Le azioni di rivendicazione intraprese dalle risaiole locali per ottenere miglioramenti di orario e di salario erano spesso rese vane dal ricorso, da parte dei proprietari, al lavoro di manodopera forestiera che, accettando di lavorare ad orari prolungati e per paghe minori rispetto alle locali, esercitava così nei loro confronti, una forma di concorrenza, di vero e proprio "crumiraggio". Per questa ragione la propaganda incessantemente rivolta verso queste lavoratrici dalla FNLT, era incentrata sull'esigenza di superare questa forma di concorrenza dannosa, rinsaldando il patto di solidarietà che le univa nell'organizzazione, unico strumento di cui le mondine disponevano per migliorare la loro condizione (Altobelli, 1905). Sulle differenze e i motivi di contrasto che dividevano questo gruppo si esplicava l'azione speculativa e sfruttatrice dei proprietari e degli intermediari, i cosiddetti "caporali" incaricati di occuparsi del reclutamento della manodopera (Cabrini, 1891: 180,181). L'interesse della Altobelli per questo settore del mondo del lavoro fu molto precoce: a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento, in particolare tra il 1897 e il 1899, avviò una collaborazione con Adalgisa Lipparini, tra le più attive organizzatrici della categoria, impegnandosi a sostenere le rivendicazioni delle risaiole di Molinella, vera e propria avanguardia del movimento, già allora indicate dalla Altobelli come modello di coraggio, di consapevolezza sindacale di vero e propria audacia e valore femminile, elogiate per essere state le prime a guadagnarsi attraverso il lavoro, l'autonomia e l'indipendenza economica e quindi anche morale dalla famiglia, spezzandone il secolare assetto patriarcale (Poli, 2008: 70, 98,99, 123; Altobelli, 1903a; Altobelli, 1920). La Altobelli negli anni tenne sempre a sottolineare come la triste condizione delle mondine, "problema d'ordine morale ed economico", si fosse sempre collocato al centro dell'attenzione della FNLT, che aveva tenacemente cercato di dirigere l'azione di difesa di queste lavoratrici non solo verso gli aspetti intrinsecamente materiali ed economici, relativi alla loro appartenenza di classe, ma più in generale verso il loro benessere fisico e morale, relativo al loro essere persona, donna e madre. (Altobelli, 1923a)

Da una complessiva considerazione delle iniziative messe in atto dalla FNLT a difesa e tutela di questa parte, magari piccola ma significativa, del mondo del lavoro femminile emerge come l'obiettivo dell'organizzazione, della ricomposizione solidale di questa moltitudine di lavoratrici fosse stato perseguito sempre intorno alla rivendicazione di una legge di tutela (Strinati, 2006 :710): nel 1905, la Altobelli, non ancora ufficialmente Segretaria nazionale, in vista della campagna di monda, rivolgeva alle mondine "un appello di solidarietà" invitandole a superare il "fatale conflitto di interessi" fra lavoratrici paesane ed emigranti, compattandosi nell'organizzazione e per questa via raccomandava loro di rivendicare "una legge protettiva del vostro faticoso e malsano lavoro"; esortava le mondine a pretendere il rispetto del Regolamento Cantelli, l'unica disposizione normativa vigente ma mai applicata, che regolava il lavoro in risaia limitando l'orario di lavoro da un'ora dopo il levare del sole e un'ora prima del tramonto.

La richiesta di una legge che intervenisse a regolare il lavoro in risaia fu sempre al centro della strategia federale (Altobelli, 1905). Nel marzo del 1906, la Segretaria della FNLT intervenne ancora sulle pagine della *Squilla* (Altobelli, 1906), organo di stampa dell'organizzazione sindacale, per denunciare l'azione ostruzionistica messa in atto dal Governo in carica ai danni di un progetto di legge sulle risaie in preparazione da almeno due anni nell'ambito del CSL, con l'evidente intento di assecondare le richieste dei proprietari.

Il progetto di legge in questione era quello che era stato predisposto nella sede del CSL dal senatore Carlo Cerruti, ottenendo, nel marzo del 1904, l'approvazione da parte di questo consesso. In seguito al progetto Cerruti, nel marzo del 1905, erano stati presentati alla Camera altre due proposte, un progetto di legge da parte del deputato Fracassi e un disegno di legge governativo di Giolitti, fino ad arrivare al 1907, quando un nuovo disegno di legge sulla risicoltura fu presentato alla Camera dal Presidente del Consiglio Giolitti di concerto col Ministro di Agricoltura Industria e Commercio Francesco Cocco – Ortu. Il progetto arrivava in una fase contraddistinta da momenti di intensa conflittualità nelle aree risicole.(Passaniti, 2008: 216, 218, 219).La strategia federale, orientatasi fino ad allora sostanzialmente intorno ad una linea di contenimento e controllo dei flussi migratori, attuata attraverso gli uffici di collocamento che vigilavano sull'impiego della manodopera alle condizioni salariali e di orario fissati dalle organizzazioni locali, era andata progressivamente mutando, in quei mesi, in quella del boicottaggio e dello sciopero e quindi della raccomandazione alle lavoratrici e ai lavoratori di non emigrare nelle zone risicole (Altobelli, 1907c). La reazione del sindacato e del PSI al progetto di legge Giolitti fu inizialmente di segno decisamente negativo: la Altobelli dedicò ben tre articoli sulla *Squilla* a quella che già era stata ribattezzata "legge forca" o "legge capestro sulla risaia", affrettandosi a richiamare l'attenzione degli organizzati sugli enunciati potenzialmente più pericolosi contenuti in essa e che anche Filippo Turati aveva provveduto a denunciare in sede parlamentare (Altobelli, 1907 abcd).

La Segretaria della Federterra criticava le misure di tutela igienica del lavoro di risaia introdotte dal disegno di legge, a suo giudizio insufficienti e contraddittorie, e gli orari di lavoro previsti, ritenuti eccessivi e superati in qualche caso dalla pratica sociale, che talvolta contemplava le otto ore, non escluse dal vecchio regolamento Cantelli. (Passaniti, 2008: 230, 219, 220; Sassone, 2005: 23). La contrarietà netta espressa dalla Segretaria si concentrava anche su altri articoli della legge, considerati lesivi dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e, in particolare, del diritto di sciopero: l'art. 15 stabiliva infatti che il conduttore d'opera, a garanzia del patto stipulato nel contratto di lavoro, potesse trattenere come cauzione una parte della paga destinata al lavoratore attraverso ritenute fino al 20% della retribuzione pattuita; l'art. 17 infine, era l'altro articolo che metteva, rilevava la Altobelli, "il laccio al collo dei lavoratori che avrebbero voluto scioperare" (Altobelli, 1907d), stabilendo una forma di arbitrato obbligatorio con procedure prestabilite. Il disegno di legge aveva infatti previsto la creazione di Commissioni mandamentali, costituite di due rappresentanti dei lavoratori e due della proprietà e presiedute dal Pretore, con competenza sulla soluzione delle controversie relative "al contratto di lavoro in risaia, alla rimunerazione del lavoro, al pagamento delle mercedi, ai patti speciali di lavorazione, all'abbandono del lavoro, allo scioglimento del contratto, ed in genere alla interpretazione ed applicazione del contratto, le quali si riferiscano alla coltivazione di terreni siti nel territorio del mandamento"(Bianciardi, 2010: 41, 42).

La Commissione mandamentale aveva funzioni di conciliazione su richiesta delle parti ma, sottolineava la Altobelli, anche la facoltà di intervenire d'ufficio nei casi di cessazione del lavoro per l'esperimento della conciliazione. L'intervento era inoltre obbligatorio quando l'astensione dal lavoro o la cessazione di esso avrebbe potuto comportare la perdita del raccolto. In questo caso il Pretore avrebbe avuto il potere di decidere "i provvedimenti temporanei urgenti nell'interesse delle parti e per evitare danni irreparabili al raccolto". Praticamente queste disposizioni consegnavano al Pretore il potere di adottare provvedimenti contro gli scioperi e di "riscrivere in modo inappellabile la disciplina contrattuale". (Strinati, 2006: 740; Passaniti, 2008: 221-223) Per questi motivi contro il progetto di legge giolittiano la FNLT, in accordo con la CGdL, le Direzioni del PSI e del Partito Repubblicano, richiamò gli organizzati, per il giorno 24 marzo successivo alla mobilitazione politica e sindacale: le manifestazioni di protesta registrarono un significativo successo in tutte le provincie più direttamente coinvolte con lo svolgimento di una serie di comizi che compresero le zone del Bolognese, del Mantovano, le province di Torino, Vercelli, Firenze e Brindisi (Altobelli, 1907d).

Proprio alla modifica degli aspetti più negativi della legge si indirizzò il lavoro svolto da Turati in seno alla Commissione parlamentare incaricata di esaminare in via preliminare il progetto governativo, così come in tal senso fu orientata l'attività dei rappresentanti socialisti in sede di dibattito parlamentare. Tale impegno consentì di conseguire alcune modifiche: soprattutto le tanto paventate Commissioni mandamentali furono ridotte, nel testo definitivo della legge (Passaniti, 2008:35) a

semplici Commissioni di conciliazione(Passaniti, 2008: 226, 235-237, 215, 216); riguardo all'orario di lavoro, si prevedeva un orario massimo di nove ore per i lavoratori locali e dieci per i forestieri; le giornate di lavoro dovevano comprendere periodi di riposo stabiliti da regolamenti provinciali; alle donne veniva concesso il tempo necessario all'allattamento non computato nelle ore di lavoro; dal lavoro di mondatura venivano esclusi i minori di 14 anni e le donne all'ultimo mese di gravidanza e fino ad un mese dopo il parto. Nonostante il permanere dei dissensi di parte socialista sul complesso della legge, ritenuta insufficiente e incongruente in molte sue parti, essa conteneva anche altri aspetti di novità, stabiliva infatti una regolamentazione del contratto di lavoro nella risicoltura basandosi sul "riconoscimento dell'efficacia dei contratti collettivi" (Passaniti, 2006: 335); imponeva la forma scritta del contratto e fissava norme tendenti a limitare il potere di sfruttamento degli intermediari a danno dei lavoratori: questi ultimi venivano considerati come mandatari dei conduttori d'opera e si stabiliva che la mercede dovuta al lavoratore, appartenesse interamente al lavoratore stesso, senza che potesse andare soggetta a diminuzioni di qualunque specie a vantaggio dell'intermediario (Passaniti, 2008: 236).
Così modificata la nuova legge perdeva il suo potenziale di pericolosità, "non dava granché, ma nulla toglieva", tantomeno la possibilità di ottenere ulteriori avanzamenti. (Montemartini, 1907). L'atteggiamento della Altobelli e di tutta la FLNLT verso la legge mutò radicalmente; già nel dicembre del 1907, la Federazione sottolineò la necessità di stampare foglietti informativi utili a sensibilizzare i lavoratori sui vari aspetti di essa.[1]

Nei mesi e negli anni successivi la stessa Altobelli ascrisse il merito della conquista legislativa al movimento contadino, che fin dal suo sorgere l'aveva rivendicata, e ai rappresentanti socialisti in Parlamento, che avevano permesso di raggiungere l'obiettivo di una legge che, seppure molto distante da quelle che erano le attese dei mondariso, stabiliva comunque regole sul lavoro in risaia e specifiche tutele igieniche di protezione per i lavoratori, prima non esistenti (Altobelli, 1908 b).

La Altobelli, in accordo con la Società Umanitaria, si preoccupò della compilazione e della diffusione di alcune circolari di istruzioni, i cosiddetti "foglietti volanti" che riassumevano in un linguaggio più semplice e più accessibile ai lavoratori i principali contenuti della legge (Altobelli, 1908a).

La Segretaria periodicamente, in corrispondenza all'avvento della stagione della monda, puntualmente si preoccupava di ripubblicare nei principali organi di stampa socialisti queste sintesi informative, talvolta identiche nella forma a quelle degli anni passati, precedute da brevi righe di commento e di introduzione che ribadivano l'importanza del "problema risicolo". Questa preoccupazione costante e mai dismessa dalla Segretaria, rivelava e coinvolgeva il problema dell'effettiva applicazione della legge che trovava il suo prerequisito fondamentale nell'essere conosciuta, nota ai lavoratori stessi cui era indirizzata(Altobelli, 1913; Altobelli, 1923 b).

[1] *Convegno delle Federazioni interessate nell'emigrazioni delle mondarisi,* "La Squilla", Bologna, 21 dicembre 1907.

Al duplice scopo di rendere effettiva l'applicazione della legge sulle risaie e di rendere quanto più concreta e capillare l'opera di assistenza della FNLT ai mondariso direttamente sul luogo di lavoro, l'organizzazione federale stessa, come rimarcava la Segretaria, si era incaricata di predisporre un servizio di ispezione in risaia, nominando un ispettore che, per tutto il periodo della monda risiedeva nelle principali aree risicole (Novara, Mortara, Vercelli ecc.) specificamente per supportare i lavoratori, sorvegliando che la legge e i contratti stipulati venissero veramente applicati (Altobelli, 1908 b).

In questa attività di educazione costante alla pratica del diritto svolta dalla FNLT, nella tendenza dell'organizzazione stessa a rivendicare, la traduzione in norme di legge, valide per tutti, di quelle che erano anche semplici acquisizioni contrattuali, e infine nella costante ricerca di soluzioni che valessero a garantire l'effettiva applicazione di esse, si sostanziava quella che la Altobelli ancora nel 1923, in un clima di legalità ormai definitivamente messo in crisi dall'avanzata violenta del fascismo, definì " la civile agitazione per la difesa delle risaiole" avviata, come rimarcava la stessa Segretaria, proprio come una lotta legale per l'applicazione di una legge, all'inizio del Novecento, quando l'avvocato Modesto Cugnolio riuscì a mobilitare le mondariso come una compatta e solidale categoria, impugnando il rispetto del regolamento Cantelli, allora vigente ma mai applicato (Altobelli, 1923 a). Proprio questa attività incessante che portava a rivendicare e perseguire in sedi diverse, e attraverso diversi canali, provvedimenti legislativi di tutela sociale, anche settoriali, ma tendenti comunque a fissare principi di portata generale, esplicitava la natura gradualista e pragmatica del progetto dei socialisti riformisti, tra i quali Argentina Altobelli si iscriveva a pieno titolo: un progetto non rinunciatario ma che procedeva per successive realizzazioni e che fu, sia pure contraddittoriamente, tra i principali attori dell'effettivo allargamento della cittadinanza politica e sociale in Italia e, più specificamente, del processo di affermazione del moderno diritto del lavoro.

Bibliografia

Altobelli, A. (1903). La conferenza sull'organizzazione di Argentina Altobelli*, Il Progresso*, (24 ottobre).

Altobelli, A. (1905). Per il Comitato Esecutivo, Segretariato Nazionale Federazioni Lavoratori della Terra. (Sede in Bologna. Camera del lavoro*). La Squilla*, (27 maggio).

Altobelli, A. (1906). La legge sul lavoro delle risaie. *La Squilla*, (3 marzo).

Altobelli, A. (1907 a). La legge – forca sul lavoro delle risaie. *La Squilla*, (2 marzo).

Altobelli, A. (1907 b). Contro la legge – forca del lavoro di risaia. *La Squilla,* (9 marzo).

Altobelli, A. (1907 c). Lo sciopero di Novara e Vercelli; boicottaggi in provincia. Federazione Nazionale Lavoratori della Terra. Bollettino Settimanale. *La Confederazione del Lavoro*, (23 marzo).

Altobelli, A. (1907 d). Contro il progetto di legge – forca sul lavoro delle risaie. *La Squilla,* (23 marzo).

Altobelli, A. (1907 e). I comizi del 24 contro la legge sulle risaie, Federazione Nazionale Lavoratori della Terra, Bollettino Settimanale. *La Confederazione del Lavoro*, (30 marzo).
Altobelli, A. (1908 a). Per i lavoratori della risaia, Federazione Nazionale Lavoratori della Terra, Bollettino Settimanale. *La Confederazione del Lavoro,* (25 gennaio).
Altobelli, A. (1908 b). Per le mondine emigranti. Norme e consigli. *La Squilla,* (23 maggio).
Altobelli, A. (1913). Mondine non emigrate! *La Difesa delle Lavoratrici*, (1 giugno).
Altobelli, A. (1920). *La Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra d'Italia. Storia. Vita. Battaglie.* Memoria per il Congresso internazionale dei lavoratori della terra in Amsterdam. Stabilimenti Poligrafici Riuniti, pp.1-30.
Altobelli, A. (1923 a). Le risaiole alla monda. *La Terra*, (11 maggio).
Altobelli, A.(1923 b). In risaia, *La Terra*, (18 maggio).
Bianciardi, S. (2005). *Argentina Altobelli. Un alito di vita nuova. Scritti 1901-1942*. Ediesse.
Bianciardi, S. (2013). *Argentina Altobelli e "la buona battaglia"*. Franco Angeli.
Cabrini, A. (1891). La "vita" delle risaiuole. Episodio della tratta delle bianche nella democrazia capitalistica*, Critica Sociale,* I/12, pp.180-182.
Crainz, G. (1994). *Padania,* Donzelli Editore.
Lorenzoni, G. (1904). *I lavoratori della risaia. Inchiesta sulle condizioni del lavoro nelle risaie della Lomellina, del Vercellese e del Novarese compiuta dall'Ufficio del Lavoro nell'estate del 1903,* Parte I. Editore l'Ufficio del Lavoro.
Montemartini, L. (1907). La legge sulle risaie*, La Squilla*, (1° giugno).
Passaniti, P. (2006). *Storia del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865 – 1920).* Giuffrè Editore.
Passaniti, P. (2008). *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro,* Piero Lacaita Editore.
Poli, M. (2008). *Giuseppe Massarenti. Una vita per i più deboli,* Marsilio.
Sassone, I. (2005). *La conquista delle otto ore in risaia. Vercelli 1 giugno 1906,* Collana di saggistica curata e diretta da Nicola Maglione, febbraio.
Strinati, V. (2006). Il lavoro nelle risaie tra lotte sindacali e legislazione sociale (1866 – 1909). *Studi Storici*, (n. 3), pp. 705-748.
R. Zangheri, (a cura di) (1960). *Lotte agrarie in Italia*, Feltrinelli Editore.

Silvia Bianciardi è professore associato di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università Telematica eCampus di Novedrate (Como). I suoi temi di ricerca riguardano l'evoluzione della rappresentanza politica e sindacale del mondo del lavoro in Italia e in

Europa nei secoli XIX e XX, la cultura politica antifascista, democratica e socialista. Tra le sue pubblicazioni: Silvia Bianciardi (a cura di), *Argentina Altobelli. Dalle Carte della Fondazione Filippo Turati* (Piero Lacaita Editore, 2002), *Argentina Altobelli e "la buona battaglia"* (Franco Angeli, 2012), *Camillo Prampolini costruttore di socialismo* (Il Mulino, 2012).

L'ARTICOLO 37 DELLA *CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE*: UN IMPEGNO AMBIENTALE DISATTESO

Matteo Di Napoli

Riassunto: L'Unione europea ha promulgato un ampio corpus normativo per la tutela dell'ambiente naturale. I singoli Paesi membri hanno recepito le direttive comunitarie e hanno adeguato le proprie legislazioni per seguire le indicazioni di Bruxelles. Tuttavia questa retorica della sostenibilità non trova costante riscontro nelle politiche territoriali locali. Il divario fra principi e pratiche appare particolarmente evidente nei territori montani, dove la pressione turistica e dei grandi eventi sportivi è in forte crescita e dove la fragilità geomorfologica e paesaggistica richiederebbe una tutela consapevole e non negoziabile con interessi economici e politici.

Parole chiave: UE; Alpi; tutela ambientale; normativa; mega-eventi.

Abstract: The European Union has enacted a comprehensive body of legislation aimed at protecting the natural environment. Each member State has transposed the EU directives and adapted their national laws to align with the guidelines set in Brussels. However, this rhetoric of sustainability does not consistently translate into local territorial policies. The gap between principles and practice is particularly evident in mountain regions, where the growing pressure from tourism and major sporting events contrasts with the geomorphological and landscape fragility of these areas: conditions that would require a form of protection that is both informed and non-negotiable with economic and political interests.

Keywords: EU; Alps, environmental protection; regulation; mega-events.

L'impegno dell'Unione europea per la tutela ambientale

Le normative ambientali dell'Unione europea costituiscono un vademecum programmatico per le politiche statali e per i comportamenti sociali e individuali. Sono una promessa di impegno collettivo per le generazioni future. Rispettarle garantirebbe la sostenibilità dello sviluppo e delle pratiche di territorializzazione.

La tutela dell'ambiente, però, è diventata una priorità nelle politiche dell'Unione solo in tempi relativamente recenti. Quando è stato firmato il Trattato di Roma (che nel 1957 ha segnato la nascita della CEE), non sembravano esserci problemi impellenti riguardo alla politica ambientale. "L'opinione pubblica confidava essenzialmente nelle virtù della crescita economica e nell'inesauribilità delle risorse" (Ferraro 2022: p. 172): la Comunità Europea era Economica! Con l'Atto Unico Europeo[1] e con il Trattato di Maastricht[2] (che ha sancito il passaggio dalla Comunità Economica all'Unione), l'interesse per l'ambiente si è intensificato ed è emersa l'importanza di un coordinamento sovrastatale per una questione la cui portata e i cui effetti travalicano i confini locali, regionali e persino statali (Renna 2012:

[1] Firmato il 17 febbraio 1986 e in vigore dal 1° luglio 1987.
[2] Firmato il 7 febbraio 1992 e in vigore dal 1° novembre 1993.

p. 70). Nel 1994 l'Ue ha seguito le indicazioni dell'Agenda 21[3] e ha reso operativa l'Agenzia europea per l'Ambiente[4], che ha il compito di fornire dati e studi dettagliati sull'inquinamento e sull'impatto ambientale delle attività umane, sulla base dei quali è possibile elaborare normative e strategie (Di Napoli, 2025: 180).

In questo processo di progressiva acquisizione ed elaborazione delle modalità per realizzare uno sviluppo sostenibile, si è inserita la *Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, firmata e proclamata il 7 dicembre del 2000 e con valore giuridico vincolante (il medesimo dei trattati) dal 2007. Tale documento ha introdotto l'ambiente quale elemento da tutelare, in un quadro orientato alla salvaguardia dell'integrità e della dignità degli individui (Mita Ferraro, 2023: 3-5). L'articolo 37 prescrive che «un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

Si tratta di una disposizione meramente programmatica, anche in virtù della sua sinteticità e della mancanza di declinazione puntuale degli intenti, che delega ai Paesi membri il compito di rendere applicativa tale generica dichiarazione. A questo riguardo sono fondamentali i principi di sussidiarietà (UE 2000: 8) e di trasferimento delle responsabilità, ma con una «crescita esponenziale del ruolo esercitato dall'Unione in tema di ambiente derivante dalla sua influenza sulle normative nazionali e dalla sua credibilità sul piano internazionale» (Ferraro 2022: 171). Esecutori del diritto dell'Unione restano, comunque, i governi statali: funzionari, parlamentari, giudici e professionisti del diritto di ogni Paese membro sono i reali "agenti" della *Carta*.

Il caso italiano è esemplificativo: la Costituzione della Repubblica non fa espressamente riferimento alla *Carta* dell'Ue. Tuttavia ne riconosce implicitamente il vincolo per le autorità dello Stivale in virtù degli articoli 10 (sulle norme del diritto internazionale riconosciute), 11 (sulle limitazioni alla sovranità statale) e 117 comma 1 (sulla conformità alla legislazione dell'Ue). Infatti la Costituzione promuove i valori dello sviluppo sostenibile per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2); inoltre vincola la crescita economica alle libertà (artt. 13-21), ai diritti sociali (lavoro, art. 4; salute, art. 32; istruzione, art. 34; previdenza e assistenza, art. 38) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (art. 9). Fino al 2022, però, nella Costituzione mancava un riferimento esplicito alla sostenibilità e alle sue declinazioni. Perciò nel febbraio di quell'anno sono stati modificati due articoli. È stato introdotto un nuovo comma all'art. 9 che, oltre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, prevede quelle dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Nell'art. 41 si è stabilito che l'iniziativa economica privata non

[3] Elaborata due anni prima nell'*Earth Summit* di Rio de Janeiro.
[4] Istituita dalla direttiva 1210/1990 della CEE.

possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana (Di Napoli 2025: 181).

Sulla modifica della Costituzione italiana sembra aver pesato solo in parte l'art. 37 della *Carta*, che però è stato di ispirazione alle successive politiche dell'Ue. In particolare nel Trattato di Lisbona[5], il Titolo XX della parte terza è interamente dedicato all'ambiente (Tizzano e Adam, 2020: 798) e l'art. 191 par. 2 del TFUE introduce i principi di precauzione, di azione preventiva, di correzione dei danni provocati all'ambiente e del "chi inquina paga" (Ferraro, 2022: 174). Nel 2015, poi, l'Ue ha aderito all'Agenda 2030 adottata dall'ONU il 25 settembre dello stesso anno, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare ha stabilito di impegnarsi per realizzare gli obiettivi 6 («garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie»), 14 («conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»), 15 («proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e frenare la perdita di diversità biologica»), 7 («assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni») e 13 («promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico») (ASviS, 2919: 30-34). Per realizzare questi obiettivi l'Unione ha prodotto anche direttive specifiche, come quella del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri per limitare l'emissione in ciascun Paese dei cinque elementi più nocivi per la salubrità dell'aria: particolato fine (PM2,5), anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici e ammoniaca (Di Napoli, 2025: 164).

Su questa strada si è inserito il Green Deal europeo, una strategia di sviluppo sostenibile ideata nel 2019 e consistente in un pacchetto di iniziative strategiche per una "transizione verde" dell'Unione. Suo obiettivo principale è evitare che il riscaldamento climatico superi di oltre 1,5°C i livelli preindustriali. Elemento cardine di tale strategia è il modello circolare dell'economia, che si basa sul riutilizzo di prodotti e materiali, per ridurre i rifiuti e preservare le risorse. Il Green Deal sostiene anche l'efficienza energetica, pratiche agricole e industriali meno inquinanti e l'equità ambientale, che consiste nel preservare un ambiente migliore per tutti (Mercalli e Di Napoli, 2024: 156).

[5] Firmato il 13 dicembre 2007 e in vigore dal 1° dicembre del 2009.

Il fallimento nella tutela delle Alpi italiane

Questa pletora di impegni programmatici si deve confrontare con interessi economici e politici e con la (mala)gestione di molte amministrazioni: le politiche ambientali non sono solo testi legislativi ma anche pratiche che si negoziano. Infatti, nonostante le positive premesse normative dell'Unione europea, "le questioni ambientali costituiscono per gli Stati membri uno dei settori più soggetto a inadempienze" (Ferraro, 2022: 186). Nello stesso anno della firma del Trattato di Lisbona (2007), la *Relazione sulla strategia di sviluppo sostenibile* della Commissione europea stigmatizzava i modesti progressi nella qualità dell'ambiente nell'Unione, nonostante l'adeguamento ai piani della sostenibilità dei governi di tutti i Paesi. Anche l'Italia, che ha modificato persino la propria Costituzione, ha al suo passivo 72 procedure di infrazione delle norme relative alla tutela dell'ambiente: 53 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive[6].

Gran parte di queste trasgressioni e inadempienze è relativa a territori già fragili e che meriterebbero particolare attenzione e tutela. Tra questi la montagna alpina è oggi sotto i riflettori della critica scientifica, che ha denunciato processi di sconsiderata riconfigurazione territoriale e paesaggistica (Camanni, 2017: 283-288, 318-319; Società dei Terrirtorialisti/e 2019): gli spazi alpini sono stati adeguati alle esigenze dei turisti e all'organizzazione di megaeventi sportivi, come le Olimpiadi invernali di Torino 2006 e di Milano Cortina 2026 (Dansero e Mela, 2007; Cat Berro e Mercalli, 2016; Dematteis, Nardelli, 2022; Legambiente, 2023; Maggioli, Morazzoni, Pecorelli, 2024).

Già nel 1871 il filosofo e alpinista inglese Leslie Stephen[7] pubblicò una raccolta di articoli sulle Alpi, con il profetico titolo *Playground of Europe*, che anticipava la triste sorte della montagna alpina, oggi sfruttata per le sue qualità paesaggistiche e per la possibilità di divertimento dei turisti provenienti perlopiù dalle città e dalle pianure. Giuseppe Dematteis (2018: 5), a tal proposito, ha stigmatizzato la dipendenza della montagna dalla domanda turistica che proviene dalle realtà metropolitane, in cerca di un'offerta prevalentemente ricreativa. Perciò Werner Batzing (2024: 174) ha definito le Alpi «un luogo-simbolo della società del tempo libero».

Infatti la catena alpina, già dal primo dopoguerra ma soprattutto dagli anni Sessanta, ha perseguito modelli di sviluppo imposti da altre realtà territoriali. Il turismo vi porta oggi 120 milioni di visitatori all'anno, ne ha colonizzato le aree più attrattive e si è affermato come l'unica possibilità di crescita economica per le alte terre. Tale percorso è parso una soluzione forzata ai mali di territori isolati e «ha segnato la drammatica crisi del tradizionale modello agro-silvo-pastorale e l'inizio di fenomeni di spopolamento, invecchiamento, abbandono delle attività tradizionali, degrado e dissesto

[6] Il report completo della Commissione europea è leggibile in https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/stato-delle-infrazioni-16-le-cause-ambiente-aperte-il-punto/, consultato il 3 novembre 2025.
[7] Noto perché padre di Virginia Wolf.

del territorio» (Morazzoni e Di Napoli 2024 a: 386)[8]. Soprattutto sulle Alpi si sono imposti progetti di tipo urbanocentrico e consumistico, non adeguati agli scenari attuali che devono confrontarsi con la crisi climatica (Associazione Alleanza nelle Alpi Italia, 2017). In tale contesto le promesse di tutela dell'ambiente, derivanti dalle norme-quadro dell'Ue e dalle loro declinazioni nel panorama legislativo italiano, non hanno avuto riscontro nelle politiche locali, soprattutto per finalità turistiche e in occasione di grandi eventi, come testimonia una nutrita bibliografia scientifica (Dematteis, 2006; Dansero, Mela, 2007; Bolocan Goldstein, Dansero, Loda, 2014; Gold, Gold, 2020; Morazzoni, Pecorelli, 2022).

Un grave problema è stato la mancanza di attenzione verso le caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati: spesso le opere infrastrutturali sono state eseguite senza tener conto del rischio frane e del dissesto idrogeologico. Interessante il caso di Moena[9], dove si sta costruendo una cabinovia su un versante disboscato dalla tempesta Vaia del 2018 e dal bostrico tipografo[10] e oggi a forte rischio di frane e di valanghe, come indica la *Carta della pericolosità sismica* della Provincia di Trento[11]. L'opera prevede cabine a dieci posti per collegare Moena alla stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune. Il loro peso graverà su un terreno che già in passato è franato sulla sottostante Strada Provinciale per il Passo San Pellegrino, colpita in inverno anche da frequenti valanghe.

Similari problematiche interessano Cortina e il progetto di costruzione di un nuovo impianto di risalita su terreno franoso dall'ingresso del paese fino a Socrepes (ai piedi delle Tofane), fortemente voluto dall'Amministrazione comunale per le Olimpiadi del 2026. In questo caso è stato necessario l'intervento della Direzione di Valutazione ambientale strategica della Regione Veneto che, il 7 agosto del 2024, ha bloccato i lavori innescando una diatriba ancora in atto.

L'insostenibilità delle Olimpiadi invernali

Non sempre le autorità hanno il tempo e la possibilità di intervenire per evitare gravi danni ambientali. Esemplificativo è ancora il caso delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che il Dossier di

[8] Per un approfondimento della tematica, si veda Salsa 2007.
[9] In Val di Fassa, sul confine con la Val di Fiemme.
[10] Il bostrico tipografo è un minuscolo coleottero (di 4 o 5 mm) che ha effetti devastanti sugli abeti rossi, perché scava sotto la loro corteccia complesse gallerie, che interrompono il flusso della linfa e provocano la morte della pianta. L'evocativo nome "tipografo" è dovuto ai disegni a forma di ricciolo che il bostrico lascia nella parte interna della corteccia. Il coleottero attacca le piante malate e isolate, come quelle sopravvissute a Vaia sulle Alpi italiane, con il risultato di deforestare interi pendii montani.
[11] Consultabile in https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?lang=it&topic=18&bgLayer=sfondo_urb&layers=ammcom,pericolosita_sismica&layers_visibility=false,true&X=5103658.34&Y=663234.67&%20zoom=5&catalogNodes=44&zoom=1, ultima consultazione 4 novembre 2025.

candidatura del 2019 presentava come le prime Olimpiadi "veramente sostenibili" (Dossier, 2019), ma che ritardi nell'avvio dei lavori hanno reso una minaccia per l'ambiente alpino. Solo il 26 settembre 2022, è stato presentato il *Piano degli interventi da realizzare*, con un DPCM realizzato 1.190 giorni dopo l'assegnazione della titolarità dell'evento alle località italiane, che risale al 24 giugno 2019. La dilazione dei tempi ha impedito di sottoporre le opere infrastrutturali alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e al controllo e monitoraggio delle operazioni. Ne sono derivati ingenti rischi ambientali e sono state ignorate le dichiarazioni di intenti del Dossier di candidatura, che a p. 62 prometteva di utilizzare la VAS per «tenere conto dei fattori ambientali in sede di sviluppo delle azioni strategiche». In questo modo si è elusa anche la volontà del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), che nell'*Agenda Olimpica 2020+5* ha esplicitamente previsto un servizio di valutazione e vigilanza[12], con osservazione satellitare per monitorare gli effetti territoriali e il rispetto della biodiversità (Di Napoli, 2022: 125).

Libere da controlli, le politiche di governo locale hanno avuto un forte impatto: i tentativi di rendere più funzionale il territorio per la kermesse olimpica e per la fruizione turistica hanno generato paesaggi distopici in ambienti già fragili (Morazzoni, Di Napoli, 2024 b). Pratiche predatorie hanno disatteso anche la normativa sulla tutela dei parchi nazionali, compromettendo la conservazione della biodiversità e rinnegando l'impegno del già citato Dossier di candidatura per le Olimpiadi (:59). È quanto accaduto al Lago Bianco, nei pressi del Passo Gavia, in pieno Parco Nazionale dello Stelvio (ZPS IT2040044). Questo bacino naturale si trova a 2600 metri di altitudine, su uno dei valichi stradali più alti delle Alpi, tra Valtellina e Valcamonica. Nonostante sia l'habitat di un rarissimo esempio di tundra alpina, negli anni Novanta si decise di sfruttare le sue acque per l'innevamento artificiale delle piste da sci di Santa Caterina Valfurva. I lavori furono interrotti circa 15 anni fa, ma sono ripresi nell'estate del 2023 per la Delibera n. 28 del 28 luglio 2020, con la quale il Comune di Bormio ha dato l'autorizzazione al completamento dell'opera di interramento dei tubi per la captazione delle acque, con l'approvazione anche del Comune di Valfurva per quanto pertiene il suo territorio.

[12] Già nel 1995 il Comitato Olimpico Internazionale si era dimostrato attento alla tutela ambientale e aveva creato la *Sport and Environment Commission*, il cui compito è monitorare l'organizzazione degli eventi olimpici. Uno dei fattori che portarono alla nascita di tale commissione fu il disastroso impatto ambientale delle Olimpiadi invernali di Albertville del 1992 (O'Hara 2015, 203). Questa attenzione non ha impedito, però, il perpetrarsi di pratiche distruttive per creare strutture olimpiche maestose. A Sochi nel 2014, per esempio, il complesso olimpico è stato creato in un'area che comprendeva un parco nazionale e altri ambienti protetti, ma ampie superfici forestali sono state distrutte, è stato deviato il corso del fiume Mzymta e compromesso il suo ecosistema, per cui migliaia di salmoni e tartarughe (terrestri) del Caucaso hanno perduto irrimediabilmente il loro habitat naturale (Markedonov 2014, 21).

Si è violata così la normativa vigente, che vincola il territorio del lago alla tutela del Parco Nazionale dello Stelvio. Tale atto non è solo illegale, perché non viene compiuto da pochi singoli individui, ma implica una disapplicazione delle leggi da parte di imprese ed enti amministrativi: è dunque anche delegittimante dell'autorità normativa statale (Eva, 2003: 181) che ha creato il Parco e pure di quella dell'Unione europea, che ha inserito il lago tra i siti di Natura 2000[13]. Un simile predatorio comportamento sembra stridere con l'immagine di due località che hanno una percentuale di territorio protetto (sul totale di quello comunale) pari all'86,99% nel caso di Bormio e addirittura al 97,81% nel caso di Valfurva (dati ISTAT 2019)[14] e che i dati quantitativi dipingono come modelli ammirevoli di tutela ambientale. Pare dunque legittima la distanza presa dalla geografia e da altre scienze umane nei confronti degli approcci prettamente quantitativi, per l'impossibilità di determinare sempre nessi causali tra evidenze statistiche e fenomeni territoriali, che non seguono processi lineari e in cui l'elemento umano gioca un ruolo imprevedibile (Dematteis, 1995: 23-26).

Contestualmente alla ripresa dei lavori nel luglio 2023, si è attivata la protesta ambientalista, raccoltasi nel comitato *Salviamo il Lago Bianco* attraverso Facebook[15]. Sono stati organizzati i primi sopralluoghi al Passo Gavia ed è stato richiesto l'accesso agli atti del progetto. Tramite una diffida e una interrogazione al Parlamento europeo, i lavori sono stati interrotti. Lo scempio istituzionale ha lasciato, però, un ecosistema distrutto, il cui ripristino sarà forse impossibile (Morazzoni, Di Napoli, 2024 b: 29).

Conclusioni

La tutela ambientale dipende dalla triade inscindibile norme-interessi-territorio. La mera esistenza di regole non garantisce la loro efficacia. Servono rigore giuridico, trasparenza decisionale e valutazioni scientifiche indipendenti, affinché la retorica degli impegni ambientali possa trasformarsi in un reale limite allo sfruttamento di paesaggi fragili.

[13] Natura 2000 è una vasta rete di aree naturali protette, fondata dall'Unione europea nel 1992 con l'intento di tutelare gli ecosistemi identificati come prioritari dagli Stati membri (Di Napoli 2025: 184). Il Parco Nazionale dello Stelvio ne fa parte ed è riconosciuto come una ZPS, cioè una Zona di Protezione Speciale.

[14] Dato eclatante in Italia, dove le aree protette occupano in media il 14% del territorio (dato Calendario Atlante De Agostini 2024).

[15] In https://www.facebook.com/groups/1328549291431125/?ref=share&mibextid=K35XfP&rdid=o39zOR6EVVIdZhwt&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FUYtYCwnwykY8LKYK%2F%3Fmibextid%3DK35XfP, consultato il 3 novembre 2025.

Per ridurre il divario tra norma e sua applicazione è necessaria anche l'inclusione delle comunità locali e delle istituzioni scientifiche nei processi decisionali. In effetti «si iniziano ad intravedere dei segnali di cambiamento rispetto alle tradizionali politiche nazionali, ma vi è ancora un diffuso scetticismo nell'opinione pubblica sull'esistenza di una volontà comune di tutelare in modo efficace l'ambiente» (Ferraro, 2022: 171). Perciò vanno garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini, che devono divenire reali interlocutori degli attori istituzionali, come del resto già prevedono gli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione di Aarhus[16].

Le montagne, veri "barometri ecologici", offrono un banco di prova e sono territorio conteso fra tutela e profitto, che rischia di diventare il simbolo di una sostenibilità proclamata ma non praticata. Soprattutto sulle Alpi, le comunità locali devono tornare protagoniste dei loro territori, affinché smettano di essere considerati scenari effimeri di spettacolo e risorse illimitate per il turismo di massa.

Bibliografia

Associazione Alleanza nelle Alpi Italia (2017). *Carta di Budoia per l'azione dei Comuni alpini nell'adattamento locale ai cambiamenti climatici*, in https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/06/Carta-di-Budoia.pdf, consultato il 4 novembre 2024.

ASviS (2019). *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Rapporto ASviS 2019*. Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Batzing, W. (2024). Le Alpi al bivio. *The Passenger - Alpi*, 173-185.

Bolocan Goldstein, M.A., Dansero, E. e Loda, M. (2014). Grandi eventi e ricomposizione dello spazio urbano: per un'agenda di ricerca in una prospettiva geografica. *Logos*, 24, 9-26.

Camanni, E. (2017). *Storia delle Alpi*. Edizioni Biblioteca dell'Immagine.

Cat Berro, D. e Mercalli, L. (2016). Cambiamenti climatici e impatti sui territori montani. *Scienze del territorio*, 4, 44-57.

Dansero, E. e Mela, A. (2007). La territorialisation Olympique. Le cas des jeux de Turin, 2006. *Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine*, 95 (3), 5-15.

Dematteis, G. (1995). *Progetto implicito. Il contributo della geografia umana alle scienze del territorio*. Franco Angeli.

Dematteis, G. (2006). Le Olimpiadi e i trafori giovano alle Alpi. Riflessioni a partire dall'ultimo libro di Werner Batzing. *Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole*, 2, 11-13.

Dematteis, G. (2018). La metro-montagna di fronte alle sfide globali. Riflessioni a partire dal caso di Torino. *Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine*, 106 (2), s.p.

[16] Firmata il 25 giugno 1998 e in vigore dal 2001.

Dematteis, M. e Nardelli, M. (2022). *Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa*. Derive Approdi.

Di Napoli, M. (2022). "Giochi pericolosi". Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi vince e chi perde. *Bollettino della Società Geografica Italiana*, 14-5 (2), 125-126

Di Napoli, M. (2025). *La nuova Agenda del cittadino. Corso di Educazione civica*. Mondadori Education – Einaudi Scuola.

Dossier (2019). *Dossier Milano Cortina 2026, Candidate City Olympic Winter Games* (in https://www.milanocortina2026.org/media/ej0c2b3u/2026-milano-cortina-ita_dossier candidatura.pdf, consultato il 28 ottobre 2025).

Eva, F. (2003). La geografia politica. In M. Casari, G. Corna Pellegrini G. e F. Eva (a cura di), *Elementi di geografia economica e politica* (165-240). Carocci.

Ferraro, F. (2022). L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti. *I post di ASIDUE*, IV (9), 170-193.

Gold, J.R. e Gold, M.M. (2020). Land remediation, event spaces and the pursuit of Olympic legacy. *Geography Compass*, 14 (8-e12495), s.p.

Legambiente (2023). *Nevediversa. Il turismo invernale nell'era della crisi climatica*. Legambiente.

Maggioli, M., Morazzoni, M. e Pecorelli, V. (2024). Territorializzazioni olimpiche. I casi di studio di Cortina e Bormio. *Documenti geografici*, 2, 11-33.

Markedonov, S. (2014). *The 2014 Sochi Olympics: a Patchwork of Challenges*. Center for Strategic & International Studies.

Mercalli, L. e Di Napoli, M. (2024). *Lettera dalla Terra*. DeaScuola.

Mita Ferraro, A. (2023). *Per un'Europa a colore. Conoscere e far valere la Carta dei diritti fondamentali dell'UE*. TraRari TIPI edizioni.

Morazzoni, M. e Di Napoli, M. (2024a). Ghiacciai e corpi idrici: considerazioni e nuove prospettive nei contesti alpini. I casi di studio del ghiacciaio del Morteratsch e del fiume Inn. *Documenti geografici*, 1 (gennaio-giugno), 385-406.

Morazzoni, M. e Di Napoli, M. (2024b). La retorica della sostenibilità. Indicatori territoriali e ricerca sul campo in Alta Valtellina. *Geography Notebooks*, 7 (1), 17-34.

Morazzoni, M. e Pecorelli, V. (2022). La montagna come "territorio fragile": quale sostenibilità per i territori interessati dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Lo studio di caso di Cortina d'Ampezzo. *Bollettino della Società Geografica Italiana*, 14 (5-2), 33-49.

O'Hara, M. (2015). 2014 Winter Olympics in Sochi: An Enviromental and Human-Rights Disaster. In F. Gemenne, C. Zickgraf, D. Ionesco (a cura di), *The State of Environmental Migration 2015: A Review of 2014* (203-220). International Organization for Migration (IOM).

Renna, M. (2012). I principi in materia di ambiente. *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1-2, 62-84.

Salsa, A. (2007). *Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi*. Priuli & Verlucca.

Società dei Territorialisti/e (2019). Manifesto di Camaldoli per una nuova centralità della montagna. *Scienze del Territorio*, 9, 11-16.

Tizzano, A. e Adam, R. (2020). *Manuale di diritto dell'Unione europea*. Giappichelli.

UE (2000). Carta dei diritti fondamentali dell'UE. *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, 18.12.2000 IT (C 364).

Matteo Di Napoli insegna geografia presso l'Università Telematica eCampus e ha insegnato presso l'Università degli Studi di Milano, l'Università IULM di Milano e l'Université de la Manouba di Tunisi. Si occupa di geografia culturale, sociale, regionale e del turismo. Ha pubblicato manuali e volumi scientifici; tra questi *L'invenzione della regione* (Archetipolibri, 2024), *Ascolta la Terra* (De Agostini, 2023), *Lettera dalla Terra* (De Agostini, 2021), *Agenda del cittadino* (Mondadori-Einaudi, 2020), *Gli occhiali del turista* (Archetipolibri, 2016), *Samarcanda* (De Agostini, 2015), *La geografia culturale e sociale dei giochi* (Unicopli, 2012), *Prospettive geografiche* (Lucisano, 2011) e *Un nuovo pianeta per l'Uomo* (Lucisano, 2008).

CULTURE FRANÇAISE, NOTION DE CITOYENNETE ET ENJEUX THEORIQUES POUR UN NOUVEAU PARADIGME CITOYEN

Francesco Pigozzo

Riassunto: In questo contributo, inquadro e sviluppo una riflessione epistemologica sul concetto di «cittadinanza multiscalare» – che caratterizza un approccio pedagogico innovativo all'educazione civica in Europa – attingendo alla storia culturale e letteraria francese. Discuto in particolare una nuova definizione del campo semantico legato alla parola «cittadino/a», ripercorrendone la traiettoria etimologica e le trasformazioni essenziali nell'età dei Lumi. Concludo abbozzando le nuove questioni di ricerca che la congiunzione con il concetto plurale e antigerarchico di scala matematica può generare.

Parole chiave: Cultura francese, Diderot, Rousseau, Illuminismo, Progresso, Cittadinanza, Scala, Epistemologia, Matematica.

Abstract: In this contribution, I frame and develop an epistemological reflection on the notion of 'citizenship at multiple levels' – which characterises an innovative pedagogical approach to citizenship education in Europe – drawing on French cultural and literary history. In particular, I discuss a new definition of the semantic field associated with the word 'citizen', tracing its etymological trajectory and its essential transformations during the Age of Enlightenment. I conclude by outlining the new research questions that may arise from the conjunction with the plural and anti-hierarchical notion of mathematical scale.

Key Words: French Culture, Diderot, Rousseau, Enlightenment, Progress, Citizenship, Scale, Epistemology, Mathematics.

Mon intention dans l'article présent est de développer une réflexion critique de théorie normative sur la notion de citoyenneté qui vise à contribuer au débat sur le sujet dans la culture européenne contemporaine. Avec Daniela Martinelli, je travaille depuis une vingtaine d'années dans un cadre de recherche action que nous appelons de « pédagogie critique de la citoyenneté à plusieurs échelles ». Dans un volume en cours de publication chez Springer, dont le titre est *Transformative Practices for Multiscale Citizenship Curricula*, nous venons de proposer un renouvellement radical de la définition de ce qu'on devrait entendre avec la notion de citoyenneté dans une perspective de transformation sociale à la hauteur des défis contemporains : pour nous limiter à l'échelle mondiale, une façon d'en abréger la liste détaillée serait de dire que nous assistons au déchaînement incontrôlé de conflits entre raisons d'État ou d'intérêt privé sur fond de croissance exponentielle des capacités technologiques matérielles et de l'impact écologique de l'espèce humaine.

Mais notre essai de redéfinition du champ sémantique de la citoyenneté ne provient pas exclusivement de réflexions analytiques sur la situation contemporaine. Il a été nourri d'abord par un effort de cohérence pratique dans les milieux concrets où nous avons travaillé avec des milliers

d'étudiants et des centaines d'enseignants, de tout niveau scolaire et dans plusieurs pays européens, pour traduire en expériences significatives et fonctionnelles notre désir de renforcer la conscience et la coopération citoyenne face aux besoins et aux questions que nous partageons les uns les autres – mieux encore, il faudrait dire que nous arrivons à reconnaître comme partagées, c'est-à-dire communes, dès que nous y réfléchissons et focalisons notre attention ensemble. Bref, dans *Trasnformative Practices* nous avons essayé de rendre explicite et de motiver une définition opérationnelle qui, jusque-là, restait implicite dans notre action pédagogique.

Je me propose ici d'approfondir le même discours, mais dans un sens spécifiquement lié à la culture française. Après un rappel de notre définition et des implications théoriques les plus importantes à retenir, qui fournira d'ailleurs une *première* expression en français des contenus que nous avons jusqu'ici développés principalement en anglais et en italien, je placerai ma réflexion sous la lumière d'un questionnement historique – entre la linguistique, l'histoire littéraire et celle des concepts – qui servira à fonder plus solidement la tentative de mettre en relation conceptuelle les deux champs sémantiques apparemment disparates qui caractérisent la dénomination de notre recherche action : d'un côté, celui qui se rattache justement au mot de *citoyen* ; de l'autre côté, celui qui tourne autour du mot *échelle*.

Si mes considérations se penchent ici particulièrement sur la culture d'expression française, ce ne sera pas pour cause de nationalisme méthodologique. Au contraire, la jonction que je propose entre ces deux champs sémantiques est à mon avis une étape incontournable dans le chemin qui mène au-delà non seulement du nationalisme mais, plus en général, du *binarisme* méthodologique dont celui-ci n'est qu'une application concrète : je reviendrai en conclusion de l'article sur ce concept. Par ailleurs, je ne me réfère pas à la francophonie en général parce que ce qui est en question est précisément la culture qui a été élaborée et qui continue de s'élaborer à l'intérieur du développement étatique hexagonal. Il suffit pour l'instant de rappeler que la France a joué un rôle majeur dans l'affirmation institutionnalisée du nationalisme à l'époque contemporaine, en Europe comme dans le reste de la Planète : il est par conséquent évident que les considérations sur un tel sujet acquièrent immédiatement une valeur européenne et mondiale lorsqu'elles concernent l'histoire française.

Commençons donc par rappeler la nouvelle définition que nous proposons – je traduis de l'anglais :

> À notre avis, le terme « citoyenneté » doit être compris comme une variante, historiquement et étymologiquement déterminée, d'un concept beaucoup plus large et plus profond, dont les êtres humains doivent encore prendre pleinement conscience. Ce que nous appelons « citoyenneté » renvoie en réalité à une condition existentielle fondamentale de chaque être humain en tant qu'organisme vivant qui est non seulement interdépendant, c'est-à-dire en relation systémique, avec l'univers physico-chimique et l'écosystème planétaire, comme tout autre phénomène dans la réalité dans laquelle nous vivons ; il n'est pas seulement interdépendant, de façon plus spécifique, avec les membres de sa propre espèce, comme tout autre être vivant ; mais il a également développé, bien plus que tout autre être vivant, la possibilité et la nécessité d'acquérir une conscience théorique et pratique de ces interdépendances, par rapport

> auxquelles il peut s'organiser avec d'autres individus de l'espèce et se doter des moyens d'intervenir et d'atteindre des objectifs délibérés au sein de communautés collectives plus ou moins explicitement institutionnalisées (de l'espèce dans son ensemble aux groupes spécifiques avec lesquels il interagit de manière matériellement directe). (Pigozzo & Martinelli 2026).

J'invite à remarquer d'abord la tension paradigmatique qui explique les nuances lexicales et la construction syntactique complexe des neuf lignes contenant la définition que nous proposons : ces lignes valent au fond, en même temps, comme une interrogation ouverte sur l'identité humaine à l'intérieur de l'univers matériel que nous connaissons. Tout en ancrant la citoyenneté à une condition qu'on suppose être spécifiquement humaine, nous insistons sur la reconnaissance des aspects qu'elle partage avec n'importe quel autre être vivant et avec quel autre phénomène matériel. Question de résister à toute « chosification » fixiste et exclusive de n'importe quelle « identité ». Mais la raison est aussi qu'il nous semble essentiel de ne pas oublier que l'interdépendance sur laquelle repose en grande partie notre notion de « citoyen(ne) » n'est pas, en principe, l'apanage des humains. En fait, rien dans notre définition n'autorise à distinguer l'identité de l'espèce humaine de façon absolue, l'accent portant sur une distinction quantitative : « bien plus que tout autre être vivant » ; cette perspective permettrait par conséquent de penser la citoyenneté elle-même de façon quantitative plutôt que qualitative, donc dangereusement binaire et exclusive. Bien sûr, l'unité de mesure et les autres critères de quantification restent évoqués sur un plan tout à fait métaphorique : tel il devra rester jusqu'à ce qu'on s'intéresse à la question du point de vue des mathématiques.

Mais quel est l'objet de cette distinction quantitative ? Au lieu de reprendre les mots de la citation je pourrais abréger la réponse en disant qu'il s'agit de la possibilité/nécessité de développer l'« autonomie subjective » dans les relations d'interdépendance en général et dans celles de nature intersubjective en particulier. Aussi bien que nous pourrions synthétiser ainsi notre définition : la « citoyenneté » est la condition de tout être capable d'exercer de façon consciente son « autonomie subjective dans l'interdépendance ». Cette formulation alternative vaut comme une explication ultérieure de ce à quoi nous nous référons. Il vaut la peine de noter que la « conscience », dont il est question aussi dans le passage du livre cité plus haut, peut ouvrir notre réflexion pédagogique et politique aux interrogations scientifiques sur ce que c'est que la « conscience » du point de vue d'une pensée physique qui dépasse tout réductionnisme mécaniste et tout simplisme anti-métaphysique, sans renoncer pour autant à la méthode expérimentale et à la valorisation de la réalité matérielle (Penrose & Hameroff 2014; D'Ariano & Faggin 2022).

Mais quelle est la distance, ou l'écart, entre notre définition et les déterminations étymologiques et historiques dont le mot « citoyenneté » est porteur dans la langue courante ? Car tout en étant convaincus que l'innovation conceptuelle que nous proposons est grande, nous n'avons pas opté pour un néologisme mais pour ce que nous pourrions définir un « tropisme contrôlé » sur fond de

conservation lexicale. Ce n'est pas, en effet, en ignorant ou en éliminant la tradition qu'on peut solidement la transformer, à notre avis : toute transformation véritable, pour critique et révolutionnaire qu'elle se veuille, est en vérité aussi une réappropriation (toujours partiellement consciente et explicite) de la tradition, qu'il faut essayer de comprendre afin de la surpasser. Voyons donc ce que la notion traditionnelle de « citoyen(ne) » a d'incompatible avec notre vision, ce qui la rend, comme nous le disons, « une variante » historiquement déterminée du concept beaucoup plus large qu'il faudrait cerner dorénavant.

Nous ne donnons pas de limites à l'interdépendance dont nous parlons : ni du point de vue ontologique ni du point de vue géographique et plus en général mathématique, c'est-à-dire susceptible d'analyse structurelle (au sens de Blanché 1966). L'observation d'une continuité entre l'interdépendance sociale qui produisit historiquement les premières notions de « citoyen » (au masculin ici, et pour cause) et les interdépendances biologiques et physico-chimiques devient capitale, lorsqu'on prend au sérieux la nécessité de lier le développement « citoyen » avec celui des autonomies subjectives et de la conscience dans une perspective systémique intégrale. J'ai déjà touché à la limitation anthropocentrique de la notion classique et courante de la citoyenneté, par rapport à laquelle il me suffit d'avoir ouvert la voie à d'ultérieures réflexions sur la pauvreté empirique de toute définition prétendument qualitative et absolue de l'identité humaine et sur la question du « degré » de citoyenneté (sous l'angle de laquelle on pourrait par exemple envisager de façon nouvelle l'incompatibilité observée par Hannah Arendt (2006) entre l'asymétrie de pouvoir impliquée par la relation pédagogique, la maximisation du principe d'égalité dans les contextes de citoyenneté démocratique et le prolongement des actions « éducatives » institutionnalisées pour l'âge adulte).

Mais je veux me pencher ici sur les limitations géographiques et structurelles qui caractérisent encore aujourd'hui la notion de citoyenneté, à la fois dans le débat intellectuel et dans les pratiques juridiques et politiques, partout dans la Planète. C'est ici que l'étymologie peut m'aider à expliquer ce que je veux dire : bien-sûr, il s'agit d'une étymologie « eurocentriste », mais elle trouve sa représentativité historique justement dans le rôle brutalement central que la culture européenne à joué directement dans l'histoire mondiale entre le XVIII et le XX siècle, et indirectement encore aujourd'hui bien que les centres de son rayonnement ne cessent de se déplacer ailleurs en se mêlant, naturellement, avec d'autres traditions et exigences. Toujours est-il que les réflexions qui suivent peuvent intéresser tout le monde et pourraient en nourrir d'autres, liées à n'importe quelles autres langues et cultures.

On connaît très bien l'étymologie latine du mot citoyen (*citizen* en anglais, *cittadino* en italien, *ciudadano* en espagnol, *cidadão* en portugais, *cetăţean* en roumain). La notion, chez les anciens romains, s'exprimait par le mot de *cīuis*, le « membre libre d'une cité à laquelle appartient par son origine, ou par adoption » (Ernout & Millet 1951 : 221). Bien-sûr, la ville d'où le latin rayonnait et s'imposait à coup de conquêtes militaires et de politiques impériales jouissait du privilège de l'antonomase non pas seulement

dans la perception culturelle mais dans l'organisation juridique et matérielle de la société romaine : le citoyen par excellence, celui qui pouvait jouir des libertés les plus complètes, était le citoyen de Rome – le complément de lieu subissant à travers les siècles et la transformation impériale de la société romaine un processus d'abstraction caractéristique par lequel la notion latine du *cīuis romanus* finit par montrer la nature essentiellement juridique, politique, conventionnelle de cette condition.

Suivant Ernout & Millet les antonymes du mot étaient non seulement *hostis*, l'ennemi, mais aussi *socius* (l'allié) et *peregrinus* (celui qui, voyageant, n'a pas d'appartenance fixée dans un territoire) – que les esclaves, les femmes, les enfants fussent inclus dans le vaste domaine du « non-citoyen » allait tellement de soi que ces mots ne méritaient même pas de paraître parmi ses contraires, un peu comme « pierre » ou « moustique »... En fait, dans les *Thesaurus Linguae Latinae*, la liste beaucoup plus riche des *opposita* ne les contemple pas : on peut penser qu'ils sont impliqués dans les attestations oppositionnelles avec *populus* (« cives et populos universos ») et même avec *urbs*. Mais le *Thesaurus* allonge surtout la liste des variations sur le thème de l'altérité géo-culturelle, en indexant d'autres usages antonymiques avec *alienigena*, *alienus*, *barbarus*, *exteri*, *extera natio*, *externus*, *hospes*, *inimicus* (TLL 1900-, III, 1228-29).

On peut dire que les langues néolatines, et par conséquent l'anglais, non seulement héritent pleinement de ce réseau conceptuel, mais en quelque sorte elles le tissent à nouveau : la dérivation de *cīuis* est en effet indirecte, car elle se fonde sur l'intermédiaire du dérivé *cīvĭtas*, qui désignait à la fois la condition citoyenne et l'ensemble des *cīues*. Ce fut plus tard, par métonymie, que la *cīvĭtas* acquit aussi la signification de « ville » et c'est de là que le mot « cité » prit ses origines. Le « citoyen » dans les langues modernes, donc, répète en quelque sorte la trajectoire linguistique du *cīuis* des latins : il se réfère à une condition sociale et juridique particulière à l'intérieur d'une communauté territorialement localisée et organisée dans un espace urbain. L'allemand *Bürger*, en empruntant une racine néo-latine différente, ne fait que montrer plus clairement encore le lien entre le nouveau processus d'urbanisation à partir du bas Moyen Âge, la montée sociale de la nouvelle classe « libre » à l'intérieur des villes (les *bourgeois*) et la trajectoire que la citoyenneté prendra pendant l'âge moderne jusqu'à la Révolution.

Ces considérations linguistiques montrent à suffisance que le champ sémantique de la « citoyenneté » est profondément enraciné dans des soucis inégalitaires : sur le plan structurel, il repose toujours sur quelques critères de légitimation par lesquels une distinction de groupe s'établit ; la définition d'un territoire d'application de la distinction figure toujours parmi ces critères, de façon explicite ou implicite. Les mêmes limitations conceptuelles transparaissent dans la racine grecque du πολίτης de l'Athènes classique, à laquelle nous devons notamment la famille des mots liés à la « politique » et la géniale remarque aux apparences oxymoriques d'Aristote : « καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον » (Aristot. Pol. 1.1253, voir Aristote 1944). Mais il faut ajouter que les *Ὅμοιοι* de Sparte n'échappent pas non plus à ces limitations, malgré le renversement égalitaire que leur dénomination affiche. De même, il n'y échappe pas la notion augustinienne à l'allure pareillement égalitaire et de

surcroît universaliste de « citoyen chrétien », dont la fortune et l'influence fut certainement immense dans le développement de la notion de citoyenneté jusqu'à nos jours. Je peux renvoyer là-dessus en particulier aux travaux de Todeschini (surtout Todeschini 2007), qui suivent de près les dynamiques intellectuelles et culturelles qui lièrent l'évolution de la notion de citoyenneté aux pratiques de l'exclusion sociale dans l'Europe médiévale et de la première modernité.

Or, malgré tout leur universalisme égalitariste, les Lumières n'arrivent pas à exposer et critiquer radicalement ces limitations géographiques et structurelles. Cette affirmation doit sonner comme une provocation face au cosmopolitisme de Voltaire, de Shaftesbury, de Kant… Pourtant, il reste un point aveugle dans la vision éclairée qu'ils mettent au jour. Restons dans le champ sémantique de la citoyenneté et prenons l'*Encyclopédie*. Tout en prônant *de facto* le gouvernement démocratique et tout en se démarquant de Hobbes par la distinction entre « le sujet & le *citoyen* […] également commandés, mais l'un par un être moral, & l'autre par une personne physique », Diderot affirme dans l'article CITOYEN (Diderot & d'Alembert 1751-72 : III, 1753, p. 489b) que : « Le nom de citoyen ne convient ni à ceux qui vivent subjugués, ni à ceux qui vivent isolés », car les avancées égalitaires que le discours du philosophe permet de concevoir restent encadrées dans une vision de la citoyenneté comme un attribut légal qualifiant la condition humaine (masculine), dont la concrétisation historique varie inévitablement suivant la division de l'humanité en sociétés, États, lieux, lois, rangs différents. Pas question, par conséquence, de la lier à une vision systémique des interdépendances.

Mais cette observation ne creuse pas suffisamment à fond le défaut que je voudrais mettre en lumière dans la conception « progressiste » de la citoyenneté qu'enfante le XVIII^{e} siècle. Il ne suffit pas de remarquer les apories éthiques et idéologiques qui affaiblissent la visée cosmopolite renaissante au siècle des philosophes. Le point à saisir, à mon avis, est que l'application de la démarche intellectuelle universalisante et le développement de l'horizon cosmopolite dans le domaine de la citoyenneté se fondent depuis les Lumières sur des structures intellectuelles simplistes, puisque fondées sur des oppositions conceptuelles binaires.

L'« être moral » à portée potentiellement universelle que Diderot opposait à la personne physique particulière du souverain devint d'abord le « peuple national » ou « la Nation » dont nous parlent la *Déclaration des droits universels de l'homme et du citoyen* de 1789 (article 3) et les Constitutions de 1791 (Titre III, article 1) et 1793 (Acte constitutionnel, article 7) : malgré tout leur universalisme, ce peuple et cette Nation ne pouvaient pas se passer de s'opposer aux étrangers et aux ennemis de la Révolution. Certes, il est vrai qu'en surmontant du moins en principe la logique impériale de la romanité, le même « être moral » fut développé sur le plan du droit international, dans la reconnaissance mutuelle de plusieurs « êtres moraux » capables de s'autodéterminer, c'est-à-dire de souverainetés et citoyennetés nationales censées coopérer entre elles : mais leur existence distinctive restait, et reste encore, essentiellement légitimée par l'exclusion réciproque et l'ordre « supérieur » qu'en dériva ne fit

que réifier, dans son ensemble, l'opposition elle-même entre les affaires intérieures et celles étrangères, le national et l'international, un ici et un ailleurs politiquement prioritaires.

Plus subtilement encore aujourd'hui, ces dernières oppositions binaires sont entrées à leur tour en contraste avec cet « être moral » dont on assume franchement, désormais, la portée supranationale : les tragiques expériences historiques du nationalisme au XX^e^ siècle, d'un côté, les nouveaux impérialismes de taille continentale de l'autre, les avancées de la « mondialisation » techno-industrielle de l'autre encore, poussent en même temps, de façon schizophrénique, autant à transformer en réalité le projet kantien *Zum ewigen Frieden* (Kant 1795) en construisant coopérativement une unité juridique et politique réellement universelle, capable de donner un statut légal outre que moral et pédagogique à la *Global Citizenship* et de franchir, comme le Rousseau du *Discours sur l'inégalité* eut à dire, « les barrières imaginaires qui séparent les peuples » (Rousseau 1755), quant à se plier sous de nouvelles vagues d'uniformisation impérialiste et de servitude sociale déguisées en conséquences irrésistibles de quelque supériorité cognitive. Il n'est pas étonnant si, dans une telle situation, le cosmopolitisme peut figurer à la fois du côté des amis et des ennemis de l'humanité – du « peuple », comme les philosophes l'auraient dit. Par conséquent, c'est aussi le Rousseau de l'*Emile* qui ressurgit, contre « ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d'aimer ses voisins » (Rousseau 1762).

D'ailleurs, si les naïvetés et les impostures idéologiques du « progressisme » peuvent paraître tellement claires aujourd'hui que beaucoup d'entre nous ont renoncé à penser, débattre et poursuivre explicitement ce que nous nommons le « progrès », la raison est peut-être à chercher dans notre incapacité à identifier et corriger les défauts de sa conception historique plutôt que dans la nécessité de renoncer au concept lui-même comme si, dorénavant, il était destiné à demeurer un anachronisme à jamais. Je pense que la question du cosmopolitisme malentendu est au cœur de cette problématique, puisqu'elle n'a cessé de tourmenter toutes les pensées « progressistes » qui ont hérité du discours philosophique le long du XIX^e^ et du XX^e^ siècle.

Encore aujourd'hui, bien que dans un oubli pudique de la notion de « progrès », la visée cosmopolite inscrite dans le discours des Lumières demeure incontestablement vivante à cause de la figuration éternelle, en elle-même universalisable et capable d'autocorriger ses contradictions, du geste intellectuel de la contestation critique qu'il contient (au sens précisément défini par Orlando 1997). Mais la puissance esthétique de cette figuration n'est peut-être pas sans contribuer à expliquer un certain manque de conscience critique à l'égard du binarisme oppositionnel avec lequel les philosophes nous ont enseigné à concevoir le « progrès » dans l'histoire humaine...

Pour ou contre, la conception du cosmopolitisme est restée fondamentalement binaire, comme si la citoyenneté du monde devait rester à jamais le contradictoire par excellence de quelque appartenance différente – de la Cité-État à l'État-nation, de l'Antiquité à nos jours. En fait, les « êtres

humains » qui sont le sujet explicite de la *Déclaration universelle des droits de l'homme* de 1948 ont droit à « une nationalité » (Article 15) et leur citoyenneté reste encadrée dans les véritables sujets implicites du discours, les États ; même la citoyenneté de l'Union Européenne est un attribut qui dérive strictement de la nationalité de l'un de ses États membres (*Traité sur l'Union Européenne*, version consolidée, Article 9). J'invite à lire ces données comme les conséquences d'un postulat implicite qu'il faut courageusement remettre en question, pour changer d'axiomatique et en dériver des convictions différentes : il faut en finir avec la fausse contradiction entre « citoyen du monde » et « citoyen national », non pas en niant leur distinction et donc la possibilité de les mettre en relation de contrariété, mais en admettant avant tout qu'il y a une pluralité d'autres appartenances « citoyennes » qui peuvent s'opposer à ce couple et, par conséquent, que leur incompatibilité mutuelle n'est pas absolue mais relative et qu'il est nécessaire de repenser profondément l'organisation sociale si on veut reconnaître ces appartenances citoyennes dans leur pluralité, pour mieux gérer du point de vue des sciences sociales les équilibres dynamiques et inévitablement compromissoires entre elles.

La voie a été ouverte par les systèmes fédéraux, d'où l'idéal de « l'unité dans la diversité » prit son origine : mais nulle fédération existante (moins encore l'UE, qui n'en est pas une) représente un modèle satisfaisant par rapport à la nouvelle axiomatique dont je parle. Du point de vue ontologique, comme nous l'avons remarqué, l'unité dans *les* diversité*s* est déjà là par définition, puisque tout est interdépendant de façon systémique : mais le pluriel que j'ajoute à la formule très bien connue n'a rien de banal et souligne justement le besoin d'institutionnaliser la pluralité des distinctions en jeu. Le problème est jusqu'à quel point les autonomies subjectives et conscientes sont-elles capables d'adapter leur culture et leur organisation à un tel état de fait.

Le principe de « subsidiarité » mériterait de ce point de vue une étude à part, aussi bien qu'une exploration beaucoup plus détaillée des différentes « dépendances » dont il est question dans notre définition générale. En restant dans le domaine de l'histoire intellectuelle et de la culture française, si je devais indiquer quelles contributions contemporaines peuvent nous aider à accomplir une telle tâche, je dirais : la conceptualisation de la « complexité » par Edgar Morin (2008), l'ontologie structurelle et mathématique d'Alain Badiou (1988), la découverte de la géométrie oppositionnelle par Moretti et Angot-Pellissier (Angot-Pellissier 2012 ; Moretti 2019 ; Angot-Pellissier 2022 ; Moretti 2022 ; Moretti 2024). Il manquerait quand-même un ingrédient essentiel à ajouter, qu'il est particulièrement difficile à aborder dans une optique républicaine à la française : la conjonction de la notion de « citoyenneté » avec celle d'« échelle ». Car lorsqu'on veut sérieusement comprendre et agir dans la complexité structurelle du « distinguable et pourtant interdépendant », c'est-à-dire justement lorsqu'on se reconnaît comme sujet autonome dans cette complexité, la pluralité, à priori non hiérarchisée, des échelles d'analyse et d'action disponibles est un outil cognitif autant indispensable que méconnu.

La dérivation du mot du verbe latin *scandĕre*, « monter, gravir » (Ernout & Millet 1951) ne doit pas nous tromper : la notion en elle-même n'a aucune implication hiérarchique automatique, comme je l'ai revendiqué tout de suite puisque nous tendons à ordonner nos échelles de valeurs du « haut » au « bas » et du « grand » au « petit ». Les usages métaphoriques du verbe, comme du substantif *scala* (échelle, échelon, escalier), nous montrent au contraire que l'action de distinguer n'implique pas nécessairement celle de hiérarchiser et que là où nous introduisons des relations purement mathématiques, les options axiologiques restent néanmoins ouvertes et plurielles. Le choix des valeurs ne peut en aucun sens dériver des structures et pour cette raison ne saura jamais devenir un objet d'automatisation : sauf dans un cadre de tyrannie qui veuille puiser sa légitimité dans une illusion de calculabilité complète et auto-consistante.

Plus encore qu'aux échelles graduées (donc aux « niveaux »), c'est aux échelles de représentation que la notion de « citoyenneté à plusieurs échelles », crée par Daniela Martinelli et moi, se réfère. Il s'agit d'une application spatiale et géométrique de rapports mathématiques : la cartographie nous enseigne à coup d'œil qu'en changeant de rapport d'échelle, notre représentation spatiale de n'importe quel phénomène gagne et perd toujours quelque-chose à la fois. Elles demeurent des instruments irremplaçables pour toute exploration de la complexité, donc aussi de la condition citoyenne. A plus forte raison, elles interrogent et permettent de critiquer son organisation structurelle, fixée dans les institutions existantes. En adoptant une perspective « à plusieurs échelles » il devient évident, par exemple, qu'il y a confusion entre un cosmopolitisme qui donne priorité à l'échelle mondiale et un cosmopolitisme qui embrasse toutes les échelles ; que les autonomies subjectives dont nous parlons dans notre définition prennent existence et agissent, à leur tour, sur plusieurs échelles en même temps et sans besoin de changer de position spatiale mais non pas forcément de manière cohérente ; que les problèmes de la liberté, de l'égalité, de la solidarité se jouent aussi sur plusieurs échelles et une forme essentielle de « progrès » dont nous aurions besoin consiste exactement dans la capacité d'accroître leur consistance à travers les échelles multiples qu'articulent nos interdépendances. Je pourrais allonger cette liste à volonté : c'est un des objectifs que je me propose de poursuivre avec le Centre de Recherche CITOYEN.NE.S pour renouveler l'approche critique et transformative à la pédagogie et à la culture de la citoyenneté en Europe et dans le monde.

Bibliographie

Angot-Pellissier, R. (2012). *2-opposition and the topological hexagon*. Dans Béziau, J.-Y. et Payette, G. (éd.), *The Square of Opposition. A General Framework for Cognition* (351-375). Peter Lang.

Angot-Pellissier, R. (2022). *Many- valued logical hexagons in a 3-oppositional quadrisimplex*. Dans Béziau, J.-Y. et Vandoulakis, Y. (éd.), *The Exoteric Square of Opposition. Studies in Universal Logic* (333-345). Birkhäuser.

Arendt, H. (2006). *The Crisis in Education*. Dans Id., *Between Past and Future* (173-196). Penguin.

Aristote (1944). *Aristotle in 23 Volumes*. Vol. 21 (trans. by Rackham, Harris). Harvard University Press.

Badiou, A. (1988). *L'Être et l'Événement*. Seuil.

Blanché, R. (1966). *Structures intellectuelles. Essai sur l'organisation des concepts*. Vrin.

D'Ariano, et Faggin, F. (2022). *Hard Problem and Free Will: An Information-Theoretical Approach*. Dans Penrose, R., Severino, E., Scardigli, F., Testoni, I., Vitiello, G., D'Ariano, G.M., Faggin, F. (éd.), *Artificial Intelligence Versus Natural Intelligence* (145-192). Springer.

Diderot, D., d'Alembert, J.-B. Le Rond (1751-72). *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettre*. Briasson, Dadid, Le Breton, Durand.

Ernout, A. et Millet, A. (1951). *Dictionnaire étymologique de la langue latine*. Klincksieck.

France, Conseil Constitutionnel (18 novembre, 2025). *Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789*.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

France, Conseil Constitutionnel (18 novembre, 2025). *Constitution de 1791*.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791

France, Conseil Constitutionnel (18 novembre, 2025). *Constitution du 24 juin 1793*.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793

Moretti, A. (2019). Philosophie tragique ou anti-philosophie ? La géométrie oppositionnelle et les structures élémentaires de l'idéologie. *Revista Tràgica : estudos de filosofia da imanência*, 12 (3), 52-90.

Moretti, A. (2022). *Tri-Simplicial Contradiction: The "Pascalian 3D Simplex" for the Oppositional Tri-Segment*. Dans Dans Béziau, J.-Y. et Vandoulakis, Y. (éd.), *The Exoteric Square of Opposition. Studies in Universal Logic* (347-379). Birkhäuser.

Moretti, A. (2024). *The Geometry of 4-Valued Contradiction: the Oppositional Quadri-Segment $B_4 2$*. Dans Lemanski, J., Willum Johansen, M., Manalo, E., Viana, P., Bhattacharjee, R., Burns, R. (éd), *Diagrammatic Representation and Inference: 14th International Conference, Diagrams 2024, Münster, Germany, September 27 – October 1, 2024, Proceedings* (84-100). Springer.

Morin, E. (2008). *La Méthode*. Seuil.

ONU (1948). *Déclaration universelle des droits de l'homme*. (18 novembre, 2025)
https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Orlando, F. (1996). *Illuminismo, barocco e retorica freudiana*. Einaudi.

Pigozzo, F. et Martinelli, D. (2026 en publication). *Transformative Practices for Multiscale Citizenship Curricula*. Springer.

Penrose, R. et Hameroff, S. (2014). Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. *Physics of Life Reviews*, 11 (1), 39-78.

Rousseau, J.-J. (1755). *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*. Marc Michel Rey.

Rousseau, J.-J. (1762). *Émile, ou de l'éducation*. La Haye.

Todeschini, G. (2007). *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*. Il Mulino.

TLL (1900-). *Thesaurus linguae Latinae*. De Gruyter (précédemment Teubner).

UE (2012). *Traité sur l'Union Européenne. Version consolidée*. (18 novembre, 2025) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0009.01/DOC_1&format=PDF

Francesco Pigozzo is Associate Professor of French Literature at eCampus University, where he coordinates also the BA and MA courses on Languages and Cultures. He is co-founder and director of the CITOYEN.NE.S Research Centre on European Multiscale Citizenship Education, Culture and civic Agency at eCampus University. He is a specialist of French Mémoires and "écritures factuelles", that he studies also in the light of the "Freudian" literary theory developed by Francesco Orlando. His commitment to citizenship education with Daniela Martinelli dates back to the artistic research they carried out as Gli Spaesati from 2006, which rapidly evolved into an action-research that allowed them to delve into theoretical and practical issues across pedagogy, political philosophy and epistemology. They co-designed and implemented numerous Jean Monnet/Erasmus+ projects. A book on their Transformative Practices for Multiscale Citizenship Curricula is under press at Springer.

OSSERVAZIONI SUL TRIBALLO NEGLI *UCCELLI* DI ARISTOFANE

Leonardo Fiorentini

Riassunto: La figura del dio straniero negli *Uccelli* di Aristofane è un aggiornamento della scena dell'ambasceria persiana negli *Acarnesi*, e costituisce una chiave di lettura politica del finale della commedia.

Parole chiave: Aristofane; cittadinanza; stranieri.

Abstract: The character of the foreign god in Aristophanes' *Birds* is an update of the scene of the Persian embassy in *Acharnians* and provides a political interpretation of the play's ending.

Keywords: Aristophanes; citizenship; foreign people.

Nella sua importante edizione commentata degli *Uccelli*[1], la Dunbar ha definito la scena dell'ambasciata divina «the climax of the play» (1995: 715), in quanto momento di fatto decisivo alla preparazione del finale con l'apoteosi di Pisetero. Preannunciata in qualche modo da Prometeo, la delegazione divina inviata da Zeus a negoziare la pace con Pisetero (vv. 1529-1534, e in part. 1532s. ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν / παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω), arriva a Nefelococcigia, composta da Posidone, Eracle e da un dio straniero, il Triballo. Il pubblico avrà riconosciuto Eracle a cominciare da alcuni elementi del costume, come la clava (cf. v. 1628), mentre Posidone avrebbe potuto avere con sé un tridente o altri elementi simili, per quanto non ricavabili dal testo, oggetti evocativi, probabilmente, della messinscena delle *Troiane* allestita appena un anno prima degli *Uccelli*[2]. Non si direbbe invece che il dio straniero[3] abbia potuto godere di una rappresentazione nota, di una sorta di iconografia nell'immaginario ateniese, e forse questo spiega il fatto che egli è l'unico a esser stato chiaramente annunciato da Prometeo[4]. A una prima e sintetica considerazione, il Triballo appare rozzo e primitivo[5]: sia sul piano della *opsis* in quanto indossa il mantello in modo scorretto (v. 1568), sia sul piano della *lexis*, dal momento che parla un greco fortemente caratterizzato dal suo essere forestiero. Sul Triballo non sono mancate analisi intese a delineare la consistenza storica e la plausibilità linguistica di ciò che dice,

[1] La commedia andò in scena alle Grandi Dionisie del 414 a.C., sotto l'arcontato di Caria, per la regia di Callistrato, classificandosi dietro i *Comasti* di Amipsia e prima del *Monotropo* di Frinico.

[2] Per questo tipo di parodia tragica rimando a (Funaioli, 2007).

[3] Che sarà stato interpretato da un quarto attore, cf. (Russo, 1984: 253), (MacDowell, 1994: 331). La Dunbar (1995: 15) preferisce parlare di *parachoregema*, cui affida quest'unica parte.

[4] Al v. 1520 Prometeo rivela che ci sono βάρβαροι θεοί, e allo stupore di Pisetero che chiede come si chiamino queste divinità, di cui non sapeva nulla, egli rivela che si tratta di Triballi (Τριβαλλοί al v. 1529). I Triballi erano una tribù tracia le cui prime occorrenze sembrerebbero rintracciabili in Herodot. IV 49, 2, quindi in Thuc. II 96, 4. Nel 424 a.C. i Triballi sconfissero e uccisero l'alleato di Atene Sitalce, ma per il resto del V sec. non se ne hanno ulteriori menzioni: solo nel IV risultano a più riprese ricordati come paradigma di *sauvagerie*. Si vedano in particolare Papazoglou (1978: 67-81) e Totaro (ap. Mastromarco-Totaro 2006: 277s. n. 312); cf. quindi (Dunbar, 1995: 702, Arnott, 1996: 683s., Heath, 2008: 248-252, Kanavou, 2011: 125 nr. 558, Hall, 2020).

[5] Cf. (Funaioli, 2006: 102), con una puntuale disamina dei passi della commedia che caratterizzano il dio.

mentre non mi risulta che si siano indagate le ragioni che potrebbero aver determinato la decisione presa da Aristofane di rappresentare un dio straniero e rozzo, parlante un greco improbabile e almeno in parte incomprensibile, in una scena che è, appunto, il momento chiave della vicenda poiché si sancisce il rovesciamento del potere olimpico di Zeus e l'instaurarsi di un ordine nuovo. Il personaggio è dunque l'ultimo sciocco di questa commedia, con un'ulteriore funzione, e non meno secondaria, che come piccolo e però coerente tassello del complessivo piano drammaturgico contribuisce all'interpretazione degli *Uccelli*.

Le battute del Triballo

Quando la delegazione giunge a Nefelococcigia, il primo dio a parlare è Posidone[6], che immediatamente stigmatizza la rozza e inappropriata *mise* del Triballo (v. 1568), per poi constatare come quello sia il dio più barbaro che si sia mai visto (v. 1573). Poiché il Triballo non ha ancora parlato ma si è solo mostrato in scena, credo che la battuta indichi che nessuno ha mai avuto contezza di un dio simile in genere e neppure in scena. Le bellicose intenzioni di Eracle contro colui che ha eretto il muro celeste, Pisetero, sono immediatamente ridimensionate allorché Pisetero stesso si presenta in scena: egli indossa una corona (già dai vv. 1274s.) e ha con sé alcuni uccelli da cuocere, subito indicati dall'ecista come cospiratori contro il popolo (vv. 1583-1585)[7]. Si apre dunque la trattativa, con Pisetero che, come suggeritogli nella scena prima dal 'filantropo' Prometeo (vv. 1534-1536), chiede che agli uccelli venga restituito lo scettro di Zeus[8]; in cambio del voto favorevole Pisetero offrirà il pranzo agli ambasciatori, oltre alla prospettiva di alcuni vantaggi per le divinità tradizionali. Da questo momento, il Triballo parlerà in tre diverse occasioni, che riporto qui e che programmaticamente mi limito a traslitterare, per proporne solo successivamente un'interpretazione[9].

1614-1616

ΠΟ. νὴ τὸν Ποσειδῶ, ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις.

ΗΡ. κἀμοὶ δοκεῖ.

ΠΕ. τί δαὶ σὺ φῄς;[10]

[6] La Funaioli (2006: 102) rileva che la presenza del Triballo come terzo componente si spiega in quanto le ambasciate sono composte da tre persone, fin da Omero.

[7] Come osserva Totaro (ap. Mastromarco-Totaro 2006: 284s. n. 328), si tratta di un'ulteriore battuta sul timore costante degli Ateniesi di un attacco alla democrazia. L'atto, di fatto cannibalico, secondo la Hall (2020) sarebbe coerente con l'orizzonte della Tracia, che la studiosa ritiene il referente politico e culturale degli Uccelli, ovviamente dal punto di vista ateniese: ciò che spiegherebbe anche il richiamo al Tereo di Sofocle (frr. **581-595b R.), tragedia ambientata in Tracia, e la presenza di un personaggio, ad esempio, come l'Upupa, certamente di rilievo nella commedia, oltre a più secondari segni, come questo fugace richiamo al cannibalismo, ben noto a chi conosceva il mito di Tereo.

[8] Cf. v. 1535 πάλιν, nell'indicazione di Prometeo; vv. 1600s. τὸ σκῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν / τὸν Δί' ἀποδοῦναι e il v. 1626 dove si trova sempre πάλιν, detto da Eracle.

[9] Utilizzo il testo stabilito dalla Dunbar (1995) con una variazione al v. 1615 e al v. 1628, dove riporto il testo di parte della tradizione manoscritta, in quanto non condivido la scelta interpretativa compiuta dalla studiosa. Si tratta di questioni trattate nel seguito di questo intervento.

[10] Nell'Aldina la battuta viene attribuita a Posidone, Zanetto (1997: 310), che richiama (Marzullo, 1970).

ΤΡ. ναβαισατρεῦ.

ΗΡ. ὀρᾷς, ἐπαινεῖ χοὗτος.

Posidone. Sì per Posidone, parli bene!

Eracle. Anche secondo me.

Pisetero. Tu che dici?

Triballo. *Nabaisatreu.*

Eracle. Vedi, anche lui è d'accordo!

1626-1629

ΗΡ. τὸ σκῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίζομαι

τούτοις ἐγώ.

ΠΟ. καὶ τὸν Τριβαλλὸν νῦν ἐροῦ.

ΗΡ. ὁ Τριβαλλός, οἰμώζειν δοκεῖ σοι;

ΤΡ. σαυνακα

βάκταρι κροῦσα.

ΗΡ. φησί μ' εὖ λέγειν πάνυ.

Eracle. Io voto per ridar loro lo scettro.

Posidone. Adesso chiedi anche al Triballo.

Eracle. Triballo, vuoi urlare dal male?

Triballo. *Saunaka baktari crousa.*

Eracle. Dice che gli va bene.

1677-1681

ΠΕ. ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τί σὺ λέγεις;

ΤΡ. καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα βασιλιναῦ

ὄρνιτο παραδίδωμι.

ΗΡ. παραδοῦναι λέγει.

ΠΟ. μὰ τὸν Δί' οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει,

εἰ μὴ βαβάζει γ' ὥσπερ αἱ χελιδόνες.

ΠΕ. οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει.

Pisetero. La questione è in mano al Triballo. Tu che dici?

Triballo. *Kalani korauna kai megala basilinau ornito paradidomi.*

Eracle. Dice di consegnarla.

Posidone. Per Zeus, non dice di consegnarla! Farfuglia come le rondini!

Pisetero. Insomma, dice di darla alle rondini.

Questa immagine di "stranierità"[11] è uno dei pochi casi di forestieri che parlano un greco storpiato portati in scena da Aristofane, il principale dei quali è certamente lo Scita delle *Tesmoforiazuse*, presente a lungo nella parte finale di quella commedia (dal v. 1001 alla fine)[12]. Lo Scita, in quanto straniero parlante un greco molto incerto costituisce un personaggio che in qualche modo era stato anticipato da Pseudartaba negli *Acarnesi* (vv. 100 e 104). A questi casi si può aggiungere un solo esempio sicuro e ulteriore in commedia di personaggio straniero parlante un greco improbabile: si tratta del brevissimo *Com. adesp.* fr. 57 K.-A., vale dire una sequenza, νοραρεττεβλο, conservata su un cratere apulo (New York, Metropolitan Museum nr. inv. 24.97.104) della fine del V sec. a.C. raffigurante una scena di commedia, sequenza che Kassel e Austin attribuiscono a un «custos barbarus balbutiens»[13]. Sarà da sgombrare il campo dall'ipotesi per cui caratterizzazioni linguistiche di tal genere obbediscono a logiche di stretto realismo, poiché basterà notare, *en passant*, che Aristofane crea personaggi quasi certamente stranieri, e tuttavia parlanti il dialetto attico in modo impeccabile: ad esempio, lo schiavo Carione nel *Pluto* (388 a.C.), probabilmente non greco, ma proveniente dalla Caria almeno a giudicare dal nome, parla a tutti gli effetti come il suo padrone, l'ateniese Cremilo. La ragione di queste apparenti contraddizioni sul trattamento degli stranieri va ricercata nel fatto che il personaggio forestiero che parla un greco storpiato serve sulla scena nel suo essere straniero, mentre lo schiavo straniero che parla in attico serve sulla scena per altre funzioni. A quel che si capisce dai testi e dai frammenti comici superstiti, più che forestieri che conoscono male il greco, si registrano generalmente glosse di varia natura[14], per certi versi in linea, direi, con la produzione poetica precedente e non comica[15]. A partire

[11] Cf., a proposito di questo concetto e di questa formulazione, Batisti (2020).

[12] Si vedano almeno Hall (1989), Colvin (1999: 290s.) e soprattutto Willi (2003: 202-225).

[13] Questa cautela di principio sembra la più commendabile e riprende l'impostazione data da Beazley alla questione (1952). Per un recente riesame del pezzo cf. Totaro (2019: 309-314).

[14] In un articolo di oltre un secolo fa, Wüst (1906), ha raccolto le parole straniere di Aristofane, e, per campione, dei comici coevi, in uno studio ampio sul piano del censimento e utile su quello linguistico, ma non interessato a vagliare l'intensità drammaturgica, per così dire, di ciascuna parola accolta nell'elenco. Senza entrare qui nel dettaglio delle glosse, si noterà che esse non sono parole pronunciate da personaggi stranieri. Ci si potrebbe chiedere se tali glosse non servano semmai per delineare un personaggio come se fosse non di Atene o non greco, secondo un atteggiamento che forse – la cautela è d'obbligo considerato lo stato frammentario dei testi e dunque l'impossibilità di ricostruire la drammaturgia delle commedie – si può riscontrare in altri comici. Ad esempio, ἀχάνη (*Ach.* 108) si direbbe parola persiana a indicare un'unità di misura e viene pronunciata nella scena in cui compare Pseudartaba, ma viene usata dall'ambasciatore ateniese e ripetuta da Diceopoli (*Ach.* 109). Lo scolio a *Nu.* 398 si preoccupa di chiarire l'origine straniera della prima parte del composto βεκκεσέληνος, ma a pronunciare la parola è Socrate. La voce βέμβιξ (e derivati), che sarebbe di lingua assira (Wüst 1906: 243), è presente anche in *Av.* 1462, 1463, 1465 (βεμβικιάω), ma non è usata da stranieri. Talora, si tratta semplicemente di voci in uso e forse non percepite come glosse o prestiti o calchi: cf. *Nu.* 486 o fr. 213 K.-A., ma gli esempi si potrebbero moltiplicare ed estendere, ovviamente, sia nella produzione di Aristofane sia in riferimento ad altri commediografi (cf. Pherecr. fr. 195 K.-A.). Lo schol. Ar. Av. 1296a conserva una nota di Simmaco intesa a illustrare l'identità del Licurgo (*PA* 9249; *PAA* 611320 = 611325) richiamato in quel verso: nonno dell'oratore del IV sec. a.C., questo Licurgo è menzionato negli *Uccelli* con l'implicita accusa di esser straniero. A fini prosopografici, Simmaco cita Pherecr. fr. 11 K.-A. e Cratin. fr. 32 K.-A., dove si dice – si tratta di un paradosso comico – che Licurgo faceva la portatrice di sgabello (al femminile ovviamente, dal momento che il ruolo era solo di donne figlie di meteci) per la canefora, e che indossava la καλάσιρις, calco egizio per indicare una veste di foggia esotica. Bianchi, convincentemente, ha osservato che il richiamo a questa veste delinea *in comicum* la figura di Licurgo come straniero e come effeminato (2016: 183). Fiorentini (2021: 230) ha ipotizzato, in esito all'analisi di Bianchi, che l'immagine cratinea di Licurgo come portatrice di sgabello possa aver ispirato l'immagine che di Prometeo dà Aristofane negli *Uccelli*, caratterizzato come un meteco attraverso il richiamo e l'assimilazione alla portatrice di sgabello e alla portatrice di ombrello. Lo *schol.* Ar. *Ra.* 681 informa che Platone comico (fr. 61 K.-A.) rappresentò la madre di Cleofonte

dal concetto di *secondary foreigner talk* proposto da Ferguson (1975), e inteso come un'imitazione – non di rado comica o dagli effetti comici – di un linguaggio semplificato e dal registro molto limitato, rivolta dai nativi a uno straniero, Willi ha osservato che in Aristofane non sono gli interlocutori di un personaggio straniero ad adottare questo peculiare linguaggio, ma è il poeta stesso che applica tale imitazione ad alcuni dei suoi personaggi stranieri (2003: 199-201). Si potrà preliminarmente richiamare quanto Willi (2003: 214) ha osservato per la scena dello Scita nelle *Tesmoforiazuse*, vale a dire che gli interlocutori dello straniero «do not use a (primary) foreigner-talk register when they speak to him, but this need not mean that Greek did not possess such a register. Aristophanes may have neglected it in order to create a greater linguistic contrast between the barbarian and the Greek». Questa constatazione segue in qualche modo un lavoro di Ferguson e De Bose (1977: 104), ricordati da Willi (p. 213), con cui gli studiosi hanno sintetizzato in undici categorie[16] le principali caratteristiche dell'imitazione del linguaggio parlato da uno straniero che non si esprime nella propria lingua, e che si possono riscontrare anche, però non tutte, nelle parole del Triballo.

βαρβαρίζουσα, ma non saprei dire con quale significato preciso vada inteso il participio, visto che non si può esser certi che esso indichi per forza che nella commedia la donna parlasse in un greco storpiato a causa della sua presunta origine straniera. Per i frammenti comici si veda anche il recente campione ragionato di Ornaghi (2020).

[15] La tradizione poetica greca non ha offerto ad Aristofane ampie prove di impiego dei forestierismi a caratterizzare lo straniero. Nell'epica omerica gli dèi, che pure hanno una propria lingua, si esprimono nella stessa *Kunstsprache* degli Achei, mentre i Troiani, sebbene se ne paragoni l'idioma a un rumore, nelle parti mimetiche dei poemi si esprimono nella stessa lingua di ciascun altro personaggio. Per alcuni esempi prearistofanei, basti pensare a casi come Hippon. fr. 2 Dg.^{2} (Ἑρμῆ κυνάγχα, μηιονιστὶ Κανδαῦλα, / ψωρῶν ἑταῖρε, δεῦρό μοι σκαπαρδεῦσαι); o, sempre di Ipponatte, al fr. 95 Dg.^{2} dove la donna, annunciata come λυδίζουσα (v. 1), parla un idioma introdotto con irriverenza come πυγιστί (v. 2). Come ha osservato Colvin (1999, 74-89), nella tragedia, per stare all'altro genere mimetico per eccellenza, non si identificano elementi riconducibili alla condizione di straniero di un personaggio o di un gruppo corale che siano caratterizzati con continuità sotto il profilo linguistico. Fra le superstiti tragedie di Eschilo, i *Persiani* sono ambientati nella capitale dell'impero, ma la tragedia viene recitata e cantata in dialetto ionico-attico, con innesti dorici, tanto che la presenza di termini persiani si configura come una serie di glosse del tutto intelligibili (cfr. *e.g.* vv. 13, 761, 782). Anche il coro delle *Supplici* si presenta come gruppo altro e forestiero, ma nei corali non si rilevano elementi non greci con quella frequenza che un qualche realismo linguistico presupporrebbe: anzi, come da tradizione, le parti cantate dal coro hanno elementi tipicamente riconducibili al dialetto dorico. Nell'*Agamennone*, la profetessa troiana Cassandra parla in greco con un linguaggio in grado di evocare immagini apparentemente oscure; in realtà, la sacerdotessa capisce tutto e ben più di altri, se si tiene conto della funzione drammaturgica della sua arte profetica. Il trattamento della profetessa smentisce dunque l'ipotesi di Clitemestra, che attribuiva l'ostinato silenzio di Cassandra a una (realistica) incapacità di comprendere il greco (cf. *Ag.* 1050 e soprattutto 1060s.). Stando alla puntuale indagine di Colvin, la situazione nei drammi di Sofocle appare invece più difficile a valutarsi, visto che le parole straniere sicure e registrabili per Sofocle sono venti, quasi tutte da frammenti di opere il cui titolo e le notizie che se ne possiedono paiono rimandare spesso a un *set* plausibilmente forestiero. Sono troppo poche le informazioni fornite dai testimoni dei frammenti, per poter capire quale funzione drammaturgica assolvessero questi forestierismi nelle tragedie sofoclee. Dal punto di vista linguistico, Euripide non pare discostarsi dagli altri tragediografi, diversamente da quelle innovazioni che gli si riconoscono in svariati aspetti dell'arte tragica. Come ha osservato Colvin, «while it is true that Euripides blurs the boundary between tragedy and comedy […], his barbarians do not break the bounds of tragic diction» (1999, 84). A farlo sarà il poeta lirico Timoteo, nei *Persiani* (*PMG* 731,150-161), ma la sua esperienza artistica segue o affianca sul piano cronologico, si direbbe, quella dei commediografi. Queste tracce, esigue sul piano quantitativo e stilizzate sul piano qualitativo, vogliono comunque indicare la via di un qualche contatto con l'esperienza reale del pubblico, ma non sarei convinto che queste forme siano necessariamente riconducibili alla categoria del realismo. Ne consegue che anche l'atteggiamento aristofaneo di preferire numerose glosse straniere e non inserti di parlate straniere nelle commedie risulta in linea con la tradizione e in fondo necessario a una comprensione del testo verbale dello spettacolo. Ciò non toglie che il richiamo alla parlata degli stranieri per sottolineare il loro carattere forestiero resti un tratto ribadito sovente anche nella poesia drammatica.

[16] Esse sono: 1. pronuncia artatamente rallentata e volume sopra la media; 2. impiego di forme non contratte; 3. impiego di frasi brevi e coordinate; 4. presenza di ripetizioni; 5. parafrasi analitiche; 6. semplificazione della flessione; 7. omissione di articoli e preposizioni; 8. preferenza per forme standard; 9. semplificazione fonologica; 10. impiego di peculiari forme di elementi grammaticali quantificativi e qualificativi; 11. impiego di forme straniere.

La prima battuta del dio straniero (v. 1615) suona come ναβαισατρεῦ in risposta alla domanda di Pisetero. La tradizione manoscritta si presenta articolata, sommariamente, nei seguenti termini: ναβαισατρεῦ π(-VBUM)[17]; νάβαισατρευ V; ναβαλσατρεῦ B; μαβαισατρεῦ U; βαβαὶ σατρεῦ M. In riferimento ai rapporti stemmatici, e se si rifiutano interventi moderni sul testo (cf. *infra*), si dovrà accogliere la lezione di R ναβαισατρεῦ, giacché alcune delle varianti sembrano interpretazioni antiche del testo, come in particolare βαβαὶ σατρεῦ di M, forse il tentativo di un copista di fornire una soluzione a un dettato poco comprensibile. Sulla scorta di Bayard (1920), la Dunbar, seguita poi da Wilson, stampa να, Βαισατρευ, come equivalente di «yes, Peisetairos» (1995: 724s.). La proposta di Bayard, e poi della studiosa, in qualche modo si inserisce nel solco esegetico di chi ha ritenuto che qui il dio straniero dica qualcosa infine comprensibile, nel caso specifico un'esclamazione seguita da un nome proprio. L'idea può avere una plausibilità per la prima parte della battuta, se si tiene conto della resa di να come νὴ[18], ma non capisco come in Βαισατρευ si debba riconoscere il nome di Pisetero. Whatmough (1952: 26), nell'avvertire che la lingua del Triballo «is Greek with a Thracian flavour», riteneva che la sequenza vada interpretata come νὴ Βελσοῦρδον, quale epiteto tracio (= *campestris*) di Zeus. L'idea di una resa linguistica accettabile, ma del tutto diversa dalle ipotesi illustrate, si trovava già in Süvern (1827) allorché propose di decifrare (non di stampare) la battuta come ἀναβῶμεν οἱ τρεῖς, come ha ricordato Zanetto (1997: 310), il quale osserva che questa suggestione di Süvern – se se ne accetta la plausibilità – delinea una prima opposizione del dio triballo alla proposta di provocare l'insediamento di Pisetero sul trono divino, opposizione che sarebbe poi ribadita nella seconda battuta (vv. 1628s.), per essere infine abbandonata a favore di una resa nell'ultima esternazione (vv. 1678s.). Friedrich (1918: 275 n. 2) ritenne discutibili sul piano linguistico e inadatte su quello contenutistico le considerazioni di chi lo aveva preceduto nell'esegesi linguistica del dio triballo: e tale giudizio è stato assunto in tempi molto più recenti da Loma (1997) nella propria analisi, sempre linguistica, della prima battuta del Triballo. Dopo aver individuato una sorta di *klimax* nelle tre battute del Triballo – nelle due dei vv. 1628 e 1678s. qualche elemento greco decifrabile come tale si può rilevare – Loma osserva che l'espressione ναβαισατρεῦ offerta da larga parte della tradizione non sarà da interpretarsi come un tentativo ridicolo e malriuscito di dire qualcosa in greco (quale che ne sia il significato) né come un suono senza senso (1997: 89). Egli suggerisce piuttosto che il Triballo non risponda alla domanda che gli viene rivolta, ma che parli nella propria lingua per dire ciò che qualcuno direbbe in un luogo nuovo e sconosciuto (p. 93). Lo studioso procede dunque con l'ipotesi secondo cui l'espressione del Triballo, tutt'altro che inventata e senza senso, sarebbe invece restituzione di un antico iranico e potrebbe esser resa con qualcosa come "regno tra le nuvole", a segnalare appunto l'ambiente circostante (p. 93). Recentissima proposta, e senz'altro molto innovativa, dovrà dirsi infine il suggerimento della Hall, che, in una sua complessiva

[17] Con π indico il *consensus codicum*.

[18] Sul piano fonetico si potrebbe effettivamente ammettere che il suono attico [ɛ:] sia restituito con [a:] nell'idioma del Triballo (cf. v. 1678).

lettura degli *Uccelli* come commedia che alluderebbe ai complessi e spregiudicati rapporti politici e commerciali degli Ateniesi con la Tracia, ritiene che Aristofane con la battuta del Triballo possa ricordare alle orecchie del pubblico anche l'emporio trace Pistiros, assonante, in un certo modo, col nome del protagonista (2020, 209). A tutte queste ipotesi, molte delle quali certamente suggestive, si oppone l'idea di quanti ritengono che la battuta del Triballo (v. 1615) sia in definitiva una sequenza di puro suono: in tal senso si sono espressi, fra gli altri, Sommerstein (1987: 204) e Colvin (1989: 289)[19]. Totaro (*ap.* Mastromarco-Totaro 2006: 70), pur non aderendo pienamente all'ipotesi che si debba vedere qui un autentico significato, recupera un'osservazione di Loma per cui il finale -ευ della battuta del Triballo potrebbe aver suggerito l'interessata traduzione di Eracle, che vi ha colto εὖ.

Credo che, se anche una ricostruzione linguistica, come ad esempio quella di Loma, può essere accettabile[20], vada chiarito che in ultima analisi la prova di funzionamento della battuta è sempre sulla scena. Se ναβαισατρεῦ va disambiguato, penso sia plausibile chiedersi quanti, fra il pubblico, potessero aver capito pienamente questa espressione: forse quel pubblico di *sophoi* che del pubblico nel suo complesso costituiva una piccola parte. Già van Leeuwen, a mio avviso condivisibilmente, osservava con la consueta e per certi versi pionieristica sensibilità scenica: «inanis autem vox […] ναβαισατρεῦ» (1902: 244)[21]. Senza voler accantonare l'ipotesi che sia praticabile una qualche interpretazione linguistica, ritengo decisamente preferibile suggerire che Aristofane abbia posto l'attenzione sul suono ναβαισατρεῦ, piuttosto che sul suo significato: proprio l'attesa incomprensibilità per il pubblico di ciò che il dio straniero ha detto, rende necessaria la traduzione, all'occorrenza realizzata da Eracle, che appare tanto più comica quanto più il senso della risposta non risulti affatto immediato né evidente, dalle parole e neppure da eventuali gesti.

Diverso, per intenti e per estensione ma non per questo pienamente decifrabile, è quanto il dio straniero pronuncia poco dopo. Eracle ha appena votato per restituire lo scettro di Zeus agli uccelli, e, dopo una pausa di silenzio a seguito della battuta di Posidone che invita il Triballo a parlare, interviene Eracle, brandendo probabilmente la clava (ὁ Τριβαλλός, οἰμώζειν δοκεῖ σοι;): alle minacce di Eracle il dio triballo replica σαυνάκα / βάκταρι κροῦσα (vv. 1628s.). Anche in tal caso, Eracle si preoccupa di tradurre la battuta del dio straniero, che, a suo dire, sarebbe concorde con la possibilità di ridare lo scettro di Zeus agli uccelli. La traduzione travolge ogni intenzione comunicativa: come sostengono sia la Dunbar che Totaro (cf. *infra*), il dio straniero avrà semmai pronunciato parole di paura, esplicitate, forse, da un tratto sovrasegmentale della voce e dell'intonazione, oltre che dalla *opsis*. Ma sul piano della *lexis*, che cosa intendesse dire il Triballo non risulta chiaro, e non lo è per una precisa scelta di Aristofane. Si direbbe che il βάκταρι del Triballo potesse esser decifrato verisimilmente dal pubblico come βακτηρία (o βακτήριον), e che la sequenza κροῦσα potesse essere interpretata come forma di

[19] Cf. in generale Brixhe (1988).
[20] Non so valutare una proposta sull'antico iranico.
[21] Lo studioso riteneva, tuttavia, che il Triballo intendesse comunicare qualcosa come «minime gentium!», attraverso un gesto, visto che nessuno nel pubblico poteva capire davvero quei fonemi.

κρούειν[22], ma la costruzione sintattica resta incerta, tanto che gli studiosi hanno avanzato diverse possibilità di restituzione del senso della battuta, ipotesi che la Dunbar, opportunamente (1995: 728), segnala come parimenti probabili: «you strike my hide with your sick?» e «I'll hit your hide with my stick». Opportunamente, Totaro (*ap.* Mastromarco-Totaro 2006: 287) nelle note rende la battuta con «tu vuoi colpirmi col bastone?» e con «non colpirmi col bastone!»[23]. Eracle di nuovo interpreta questa battuta come un'approvazione, il che svela il suo intento: se nella battuta del v. 1615 non era chiaro che cosa il Triballo avesse detto davvero, e la comicità stava nel fatto che Eracle riteneva di aver capito il senso della battuta, qui è evidente almeno un fatto, e cioè che il Triballo non ha detto nulla che abbia a che vedere con un'approvazione o con un rifiuto in merito alla proposta di restituzione dello scettro di Zeus agli uccelli. Ai fini di questa analisi, dunque, «it is not difficult to realize that the Triballian is certainly not saying what Heracles claims he said», come osserva Sommerstein[24]. Si potrebbe suggerire che sia intento di Aristofane accentuare sempre più la funzione di personaggio sciocco, una funzione che si esplica più chiaramente nell'ultima battuta che il dio forestiero pronuncerà.

Accordatisi all'unanimità per la concessione dello scettro di Zeus, Pisetero chiede per sé Basileia, che custodisce il fulmine e il potere di Zeus. Anche questa richiesta avanzata nel negoziato di pace rientra fra i suggerimenti che Prometeo aveva elargito a Pisetero (vv. 1534-1536 ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσθ', ἐὰν μὴ παραδιδῷ / τὸ σκῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, / καὶ τὴν Βασίλειάν σοι γυναῖκ' ἔχειν διδῷ). Questo momento rappresenta il passaggio di maggior conflitto con Posidone, che fermamente respinge la condizione posta da Pisetero. I personaggi si addentrano quindi in una discussione, beninteso *in comicum*, sul diritto di successione dei *nothoi*, quale Eracle sarebbe per legge. Pisetero vuol persuadere Eracle che egli erediterà da Zeus, mentre Posidone ricorda all'eroe che egli è un *nothos* in quanto figlio di una straniera, Alcmena (v. 1652 ὢν γ' ἐκ ξένης γυναικός). Al di là della comica in quanto assurda ipotesi per cui Zeus morirà e che dunque qualcuno dovrà pur ereditarne i beni, la questione della cittadinanza piena (i meteci, i *nothoi*, gli stranieri) è un insistito motivo affrontato già, e a più riprese, sin dall'inizio dell'opera: e del resto si tratta di un tema urgente, se si pensa che il piano di Pisetero sfocia nella fondazione di una nuova città[25]. Sul versante drammaturgico, la discussione fra Posidone e Pisetero isola ovviamente il Triballo per restituirne l'alienazione e in fondo il

[22] Cf. almeno Zanetto (1997: 311), Dunbar (1995: 728), Totaro (ap. Mastromarco-Totaro 2006: 287).
[23] Cf. anche Zanetto (1997: 167) «te non baston » e Marzullo (2003: 599) «tu nun sunari vastuni».
[24] Cf. Sommerstein (1987: 304).
[25] In tal prospettiva va intesa, a mo' di esempio, la menzione di Essecestide, accusato di essere ξένος fin dal prologo (vv. 11s.). E d'altra parte lo stesso personaggio per le stesse ragioni è ricordato più avanti: prima in un elenco di non ateniesi, dove è definito quale schiavo cario, come Spintaro sarebbe un frigio (vv. 762-765); poi quando Prometeo (v. 1527) ricorda l'esistenza di divinità straniere e in particolare segnala che il nome di questi dèi barbari è Τριβαλλοί (v. 1529). Il sospetto sulla mancanza di requisiti per la piena e legittima cittadinanza si avverte esplicitamente anche verso altri *komodoumenoi* di questa commedia: ad esempio, verso il figlio di Pisia (v. 766), sospettato di aver partecipato alla mutilazione delle Erme, stando al relativo scolio. Secondo Totaro, il figlio di Pisia sarà un uomo politico, non identificabile, che all'epoca della rappresentazione aveva suggerito «un decreto per reintegrare fra i cittadini di pieno diritto gli *atimoi* fuggiti in esilio». D'altra parte, costui sembrerebbe titolato per tradizione famigliare a esser comicamente evocato per questioni di non piena cittadinanza (Cratin. fr. 251 K.-A.). Nonostante il motivo sia piuttosto diffuso, può essere significativo il fatto che in questa commedia esso riceva una costante attenzione.

disinteresse alla discussione in atto. Giunti al momento di votare se consegnare Basileia a Pisetero sottraendola a Zeus, Eracle vota a favore (v. 1676), mentre Posidone è contrario, sicché Pisetero chiede al dio triballo come intende esprimersi, e questi pronuncia una frase che si dovrà riconoscere nuovamente come non chiara (*l.c.*, cf. *supra*). Non sono mancate argomentazioni e traduzioni, per sostenere l'ipotesi secondo cui il Triballo approverebbe la proposta, oppure la respingerebbe, ma, anche in tal caso e in assenza di elementi che rimandino eventualmente alla *opsis*, non si può dire che il verdetto sia inteso come inequivocabile. Un'impostazione che avvia il problema a soluzione fu proposta da Dover (1972, 6), quando, nella sua parafrasi del passo, spiegò lo scambio di battute in questi termini: «this foreign god, asked for his opinion, utters some gibberish which Herakles interprets: 'He says, hand over her'». Come dire che il Triballo non ha necessariamente detto ciò che Eracle si preoccupa di tradurre, ma che l'approvazione della proposta da parte del Triballo è la traduzione che a Eracle conviene dichiarare, per perseguire il proprio (comico) scopo di ottenere un lauto pasto. E sarà a questa lettura di Dover che andrà ricondotta l'esegesi della Dunbar (1995, 735s.), accolta poi da Loma (1997, 89 e n. 2). La Dunbar osserva che la battuta del Triballo «looks very like καλὴν κόρην καὶ μεγάλην Βασίλειαν […] but we cannot be sure whether he is saying 'I do' or 'I do not hand over the beautiful girl and great Queen to the bird(s?)'», e riconosce la plausibilità drammaturgica – e nondimeno linguistica – di entrambe le risposte, sia quella affermativa che quella negativa.

Si dovrà riconoscere che, anche in questo caso, Aristofane ha reso decifrabili pochissimi dati fonetici, in definitiva il solo παραδίδωμι e alcuni fonemi, ma ciò che sfugge completamente sarà la sintassi. Mi riferisco alla sequenza καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα, dove si riconoscono elementi di apprezzamento per Basileia, definita κόρη e nel dettaglio καλὴ καὶ μεγάλη, ma il valore sintattico della sequenza resta oscuro, come non definibile dovrà dirsi quello di ὄρνιτο (detto dal Triballo al v. 1678). Questa forma peculiare indica semplicemente che il Triballo distingue, probabilmente, il nominativo singolare dal resto della declinazione, secondo un trattamento che Aristofane conferisce anche allo Scita delle *Tesmoforiazuse* (cf. Willi 2003, 215). Ma se si intende compiere una scelta, anche di traduzione, come andrebbe interpretato ὄρνιτο sul piano morfologico? Come dativo (ὄρνιθι? O magari plurale?)[26], oppure come un accusativo ipocoristico? Questa generale indeterminatezza caratterizza i pochi stranieri che tentano di parlare il dialetto attico in Aristofane, e quindi converrà attenersi all'ipotesi secondo cui ὄρνιτο andrà inteso come un *casus indefinitus*, secondo l'opinione di numerosi studiosi[27]. Non credo sia necessario ripercorrere qui puntualmente le categorie circoscritte da Ferguson e De Bose (1977, 104), discusse poi da Willi per Aristofane e richiamate qui sopra per delineare il tipo dell'imitazione della

[26] Varie traduzioni intendono in questo senso: cf. Marzullo (2003: 603), che mi sembra indicare il dativo ("bella racazza e granda rigina lassu auciellu"); Mastromarco (ap. Mastromarco-Totaro 2006: 291), a sua volta orientato sul dativo ("Bela ragaza e granda principesa a ucelo concedo"). Anche la parafrasi della Dunbar (l.c.) rende il greco in tal senso. Del Corno in Zanetto (1997: 171) traduce: "Belona ragazina e grande ragiana. Do ucelo", ma Zanetto lo intende come dativo plurale, perché in sede di commento (p. 313) riscrive la battuta in attico in questo modo: καλὴν κόρην καὶ μεγάλην βασίλειαν ὄρνισι παραδίδωμι.

[27] Cf. già Friedrich (1918: 290).

lingua di uno straniero: tuttavia, vorrei segnalare l'effettiva soppressione di articoli e preposizioni (categoria nr. 7). Senza considerare la prima battuta, nella seconda (σαυνακα βάκταρι κροῦσα) e nella terza (καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα βασιλιναῦ ὄρνιτο παραδίδωμι) frase del Triballo un articolo o una preposizione si sarebbe potuta inserire, cosa che Aristofane, nel riprodurre il greco storpiato dei suoi stranieri, farà nella rappresentazione dello Scita[28], disambiguando parte della sintassi. Probabilmente esiste una ragione: l'assenza di articoli e preposizioni può esser funzionale a rendere le parole del dio straniero in definitiva incomprensibili sul piano sintattico e dunque indecifrabili sul piano dei contenuti. Non può sfuggire dunque il fatto che, ancora una volta, l'indeterminatezza costituisce una precisa scelta artistica compiuta da Aristofane*,* con precise motivazioni*:* 1. si ribadisce il ruolo di volgare ignorante del Triballo, sedotto dall'idea della bellezza di Basileia, già oggetto di evocazione da parte di Prometeo nel suo dialogo col solo Pisetero (vv. 1537-1539):·Πε. τίς ἐστιν ἡ Βασίλεια; Πρ. καλλίστη κόρη, / ἥπερ ταμιεύει τὸν κεραυνὸν τοῦ Διὸς / καὶ τἄλλ' ἁπαξάπαντα ("Pisetero. Chi è Basileia? Prometeo. Una ragazza bellissima, che amministra il fulmine di Zeus e tutto quanto il resto"); 2. e si permette di sollecitare le due, opposte e però ugualmente interessate, traduzioni di Eracle e di Posidone. Se fosse evidente ciò che il Triballo ha proferito, se, eventualmente, il dio avesse chiarito la propria posizione nella trattativa servendosi dei gesti, che senso avrebbe il fatto che Posidone contesti la traduzione di Eracle (vv. 1680s. μὰ τὸν Δί' οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, / εἰ μὴ βαβάζει γ' ὥσπερ αἱ χελιδόνες[29])? O che non si avvii una verifica da parte dei personaggi? Il richiamo alle rondini di Posidone è un modo per dichiarare il βαρβαρίζειν di qualcuno, del Triballo in questo caso, in quanto al garrire delle rondini veniva associata la qualità dei suoni dei barbari[30]; e potrebbe esser significativo che l'esternazione di Posidone venga infine comicamente travolta da Pisetero con la sua battuta οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει, cioè di consegnare (cf. il παραδίδωμι del Triballo al v. 1678) Basileia alle rondini (cf. il *casus indefinitus* ὄρνιτο sempre detto dal Triballo).

Le battute di Pseudartaba negli *Acarnesi* e quelle del Triballo

Esistono affinità fra la scena del dio triballo e quella, molto più breve, di Pseudartaba degli *Acarnesi* (vv. 100-107)[31]. Innanzitutto, in entrambi i casi si tratta di un'ambasciata; in secondo luogo, c'è un personaggio straniero le cui frasi sono tradotte da un interprete interessato a restituire un ben preciso significato, indipendentemente dalla veridicità e dall'attendibilità della traduzione, in quanto all'interprete conviene che gli altri personaggi credano alla sua traduzione. Nella parte iniziale degli *Acarnesi* arriva dunque in scena Pseudartaba, caratterizzato come forestiero a cominciare dal suo esotico

[28] Willi (2003: 218) per una rassegna dei casi che riguardano lo Scita.

[29] È tràdito βαδίζειν, corretto poi da Bentley in βαβάζει γ' (congettura apparsa postuma nel «Museum Criticum» del 1816: 26): la congettura migliora il βαβάζειν del Faber e il βαβάζει di un anonimo erudito.

[30] Cf. *schol.* Ar. *Av.* 1680. Sono generalmente richiamati dagli studiosi i noti passi di Aesch. *Ag.* 1050s., Ar. *Ra.* 93, 681.

[31] Recentemente Totaro 2019 e le osservazioni di Morenilla-Talens (1989). Si veda anche Perusino (1966) per le affinità tra le due commedie rispetto al finale.

costume (vv. 94-97)[32]. Questo lo scambio di battute fra Pseudartaba, l'ambasciatore ateniese e Diceopoli (vv. 100-104), secondo il testo stabilito da Wilson:

Ψε. ἰαρταμαν ἐξαρξαν ἀπισσονα σατρα.
Πρ. ξυνήκαθ' ὃ λέγει;
Δι. μὰ τὸν Ἀπόλλω 'γὼ μὲν οὔ.
Πρ. πέμψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον.
λέγε δὴ σὺ μεῖζον καὶ σαφῶς τὸ χρυσίον.
Ψε. οὐ λῆψι χρυσό, χαυνόπρωκτ' Ἰαοναῦ.
Δι. οἴμοι κακοδαίμων, ὡς σαφῶς.

Pseudartaba. *Iatraman axarxan apissona satra*
Ambasciatore. Capito cosa dice?
Diceopoli. Per Apollo, per niente!
Ambasciatore. Dice che il Re vi manderà oro. Tu, di' meglio e chiaramente "oro".
Pseudartaba. Non dari oru, Graecu culapertu.
Diceopoli. Povero me! Chiarissimo!

La prima battuta di Pseudartaba (v. 100) appare come un puro suono, opinione maggioritaria tuttavia messa in discussione da Friedrich (1921), che rendeva il verso come ι αρταμανε Ξαρξας απιαονα σατρα, vale a dire qualcosa come "Serse, saggio al popolo ateniese"[33]. Sulla linea esegetica di chi non vede qui una sequenza di suoni del tutto senza senso vanno segnalate le interpretazioni di West (1968) e di Willi (2004). West ha ritenuto che i fonemi pronunciati da Pseudartaba siano lacerti di parole persiane non complete e dunque non pienamente decifrabili. Willi ha invece riconosciuto nel v. 100 un ricostruito antico persiano, semmai con una *Wortstellung* attica (cf. p. 673), per dire una frase come "il benevolo Serse ha scritto cose di questo genere", ipotesi accolta recentemente da Sommerstein, dopo una prima adesione al tentativo di West[34]. Ma, ovviamente, permane la difficoltà linguistica del pubblico di capire l'antico persiano, difficoltà che, in qualche modo, Diceopoli richiama non solo per sé ma anche per larga parte del pubblico quando dice di non aver capito nulla (v. 102). In questo caso, soccorre l'ambasciatore ateniese, che, al pari di Eracle negli *Uccelli*, si improvvisa come interprete, però interessato e in definitiva disonesto, come si evince dal seguito della scena, con la reazione di Pseudartaba (v. 104): οὐ λῆψι χρυσό, χαυνόπρωκτ' Ἰαοναῦ. Questa battuta esibisce una lingua difettosa per la scarsa padronanza che il Persiano ha del dialetto attico, ma certamente intelligibile, visto che Diceopoli intende perfettamente la battuta di Pseudartaba che riporta l'intenzione del Gran Re di non

[32] Totaro (2019: 315).
[33] Totaro (2019: 316), che registra, come favorevoli a questa esegesi, Coulon (1923: 16) nella propria edizione, quindi Negri-Ornaghi (2008).
[34] La posizione di Sommerstein si trova in *Updates* inediti, risalenti al 2009, di cui dà conto Totaro (2019: 316).

concedere oro, aggiungendovi un'offesa. E questa mi pare una differenza sostanziale rispetto a quanto Aristofane farà undici anni dopo col dio triballo negli *Uccelli*. Quando Diceopoli decide di interrogare personalmente Pseudartaba, minacciando di colpirlo, si direbbe con un pugno (v. 111 ἄγε δὴ σύ, φράσον ἐμοὶ σαφῶς πρὸς τουτονί), alla maniera di Eracle negli *Uccelli* (cf. *supra*)[35], ottiene risposte non verbali, in quanto Pseudartaba si esprime, come osservato da tutti i commentatori, con inequivocabili cenni del capo. Se dunque il ruolo dell'ambasciatore degli *Acarnesi* non è diverso da quello di Eracle (e in fondo anche di Posidone) negli *Uccelli*, dal momento che tutti traducono la parlata straniera volgendola a proprio vantaggio, esiste una differenza essenziale fra la battuta decisiva di Pseudartaba (*Ach.* 104) e quella del Triballo (*Av.* 1678s.): la frase di Pseudartaba è inequivocabile. Mi sembra che il confronto con la scena di Psuedartaba possa suffragare l'ipotesi sopra avanzata per cui l'incomprensibilità delle battute del Triballo, a differenza di quelle di Pseudartaba, enfatizzi la funzione del dio, probabilmente interessato a Basileia in quanto bellissima, certamente poco interessato alla discussione in atto attorno al potere; e che nell'àmbito della complessiva drammaturgia questa rappresentazione del dio straniero, personaggio laterale e alienato ma decisivo in realtà nel rovesciamento di Zeus, contribuisca come piccolo, e però coerente tassello, a un'esegesi del finale e dunque, retrospettivamente, dell'intera commedia.

Un'ipotesi per la caratterizzazione del Triballo

All'inizio del secolo scorso, van Leeuwen (1902: 244) riteneva improbabile una presenza di Triballi ad Atene a tal punto diffusa e nota che il pubblico ne riconoscesse l'idioma. Si potrà però sospettare che qualche informazione e qualche esperienza reale di contatto con questa popolazione dovesse esser presente all'immaginario del pubblico. Come ha osservato molto recentemente la Hall, il dio triballo – per quanto inedita figura – potrebbe aver ricordato al pubblico l'ambiente della Tracia, che la studiosa indica come insistito motivo presente nella commedia. In generale, la proposta della Hall si inserisce nella lettura politica della commedia, i cui riferimenti alla colonizzazione, non per forza utopicamente delineati, sono stati ampiamente trattati dalla critica, né solo recente. Questa esegesi va considerata alla luce dei fatti che accompagnano la composizione dell'opera: pertanto se, come ha sottolineato condivisibilmente la Dunbar, «attempts to find in *Birds* any extensive allegorical comment on the expedition to Sicily are unconvincing» (1995: 3), si dovrà pur considerare che l'atmosfera che circondava il corpo civile di Atene sarà stata presente all'attenzione di Aristofane e ovviamente del pubblico[36]. Ad esempio, varrà la pena di considerare i timori, a dire il vero piuttosto reiterati ad Atene[37],

[35] Eracle minaccia con la clava, mentre Diceopoli non si capisce con che cosa. Ritengo più probabile l'ipotesi del pugno (κόνδυλος), perché nel testo si legge τουτονί, maschile, mentre i due principali sostantivi a indicare il bastone, βακτηρία e ῥόπαλον, non lo sono.

[36] Konstan (1990: 185): «a play, then, is not to be interpreted simply as an allegory of Athenian politics. The problem with political allegory as a strategy of interpretation is not that it privileges certain events as the source of tensions within the text, but that it neglects the "labor of transformation" by which these tensions are reconstituted in the literary work».

[37] Si vedano le opportune osservazioni di Totaro (ap. Mastromarco-Totaro 2006: 235 n. 233), in merito ad *Av.* 1074-1076.

dell'avvento di un nuovo assetto politico in grado di rovesciare la democrazia. È notizia di Tucidide (VI 27, 3) che la mutilazione delle Erme del 415 a.C. poté apparire all'opinione pubblica una cospirazione per instaurare un nuovo regime non democratico (ἐδόκει εἶναι καὶ ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ἅμα νεωτέρων πραγμάτων καὶ δήμου καταλύσεως): accuse che attraverso una denuncia di meteci e servi della profanazione dei misteri eleusini si rivolsero, come noto, contro Alcibiade, sicché alcuni cittadini affermavano pubblicamente che gli empi fatti erano un tentato rovesciamento del regime democratico (VI 28, 2 ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει). E sarà appena da segnalare come Andocide (*Myst.* 36), a proposito di Pisandro, ben noto *leader* democratico di lungo corso evocato dal Coro degli *Uccelli* nella terza sezione dei canti in trochei (v. 1556), ricordi che egli fece parte della commissione d'inchiesta sui fatti del 415, e che in qualche modo tentò di accattivarsi il favore del popolo segnalando il pericolo di un rovesciamento della democrazia (ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ἐγένετο, Πείσανδρος καὶ Χαρικλῆς, ὄντες μὲν τῶν ζητητῶν, δοκοῦντες δ' ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ εὐνούστατοι εἶναι τῷ δήμῳ, ἔλεγον ὡς εἴη τὰ ἔργα τὰ γεγενημένα οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν ἀλλ' ἐπὶ τῇ τοῦ δήμου καταλύσει). Andocide si riferiva agli scandali del 415, ma da una prospettiva temporale successiva, e quindi egli poteva ben alludere al cambio di opinione politica cui andò incontro lo stesso Pisandro, molto attivo nel favorire il colpo di stato oligarchico del 411 a.C. (cf. Thuc. VIII 49-54 e 63-68)[38]. Condividendo il punto di vista della Dunbar (cf. *supra*) nel non voler leggere negli *Uccelli* un'allegoria della spedizione in Sicilia, non insisterei neppure nel vedere nella commedia un'allegoria alternativa sui rapporti politici di Atene con la Tracia, per stare alla proposta recente della Hall[39]. Mi pare condivisibile, invece, la valutazione di Sommerstein, secondo cui questa commedia non rappresenta tanto un richiamo a un episodio specifico della vita politica ateniese, quanto, semmai, la sollecitazione dello scenario aperto da un'alternativa alla democrazia[40].

Alla luce di tutto questo, per valutare le ragioni drammaturgiche che hanno indotto Aristofane ad affidare l'esito della votazione alla battuta incomprensibile di un inedito e rozzo dio straniero parlante un greco senza senso, si dovrà considerare l'ultima scena, che rappresenta l'apoteosi di Pisetero, e che si lega alle due che la precedono immediatamente, quella dell'ambasceria divina appunto, e quella di Prometeo. L'unitarietà complessiva del finale è garantita, mi pare, da alcuni elementi compositivi: in particolare, dalle brevi sezioni corali antistrofiche in trochei che uniscono le tre scene. Si tratta di una prima parte organizzata in due sezioni contigue (vv. 1470-1481 = 1482-1493), cui segue una terza (vv. 1553-1564), quindi un'ultima (vv. 1694-1705), tutte in qualche modo in responsione. Come ha osservato la Lomiento (2007: 327), si tratta di una struttura riconducibile al canto di beffa, che

[38] Segnalo in particolare Thuc. VIII 54, 1s., dove di Pisandro si spiegano le abilità retoriche nel convincere gli Ateniesi, pur *obtorto collo*, della inevitabilità dell'oligarchia. Si tratta di fatti del 411 a.C., dunque successivi alla messinscena degli *Uccelli*.

[39] Hall (2020).

[40] Sulla questione dell'alternativa alla democrazia, Sommerstein (2009: 212, ma l'articolo nella sua prima versione risale al 2005) osserva come nella prospettiva di Aristofane «this alternative is, quite simply, absolute monarchy […] no attempt is made to secure public approval in advance by legitimate methods; the people are either bypassed, or deceived, or coerced. And the hero ends up in a position of supreme power, with titles and honours like those of a monarch or a god». Cf. anche Bowie (1993: 172).

costituisce qui un innesto intercalare; ed «è possibile che la misura trocaica facesse parte del repertorio popolare dello *psogos*». Da segnalare i contenuti di queste canzoncine tutti orientati a evocare *mirabilia* di viaggi, coerentemente con il motivo politico alluso della strategia imperiale della città, riflessa e rovesciata in Nefelococcigia, quale specchio di Atene[41]. La studiosa nota che, «in una sorta di *climax* descrittiva, le quattro strofe identificano a poco a poco l'intera città» (2006: 308), vale a dire Atene, sia per l'oggetto dello *psogos* sia per i *komodoumenoi* evocati[42]. Nella prima coppia strofica il tema delle meraviglie lontane è immediatamente annunciato (v. 1470) e altrettanto immediatamente travolto dal richiamo al vile Cleonimo[43] assimilato a un albero (v. 1475), e dall'evocazione di incontri notturni con ladri, fra cui tal Oreste, non già l'eroe ma uno scippatore ateniese[44] (v. 1491). Nella terza sezione, si evoca nuovamente una terra lontana dove Pisandro e Socrate svolgerebbero riti psicagogici (vv. 1553-1558). Nella quarta stanza, tra la scena della delegazione divina e il finale, si evoca il πανοῦργον Ἐγ- / γλωττογαστόρων γένος (vv. 1695s.), un popolo inventato di barbari (v. 1700) i cui nomi sono Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι, dunque ancora specchio di Atene e sua trasfigurazione.

Nel 1993 Bowie ha osservato come nel finale degli *Uccelli* si possa intravvedere il ricordo della tirannide di Pisistrato, per il nome del protagonista (Pisetero) e per la sua rappresentazione: non sfugge che Pisistrato era stato rinsaldato al potere da un grandioso rientro in città su un cocchio, accompagnato da una ragazza che rappresentava Atena[45], mentre Pisetero arriva come nuovo Zeus con Basileia (cf. in part. 1993: 165). Il trionfante ingresso di Pisetero nel finale restituisce, dunque, l'immagine dell'ecista come nuovo tiranno. Certamente, l'esclamazione δέχεσθε τὸν τύραννον (v. 1708) presenta il sostantivo quale *vox media*, ma l'immagine di Pisetero, annunciato dal messaggero[46], che s'avanza con gli attributi di Zeus[47] però senza lo scettro, e che viene accolto dall'imeneo in telesillei e poi da solenni dattili, può ricordare, come ha notato Magnelli (2007: 118), Salmoneo che a Zeus si era empiamente equiparato con tanto di tuoni e fulmini. Contestualmente all'ordine δέχεσθε τὸν τύραννον e all'apparizione di Pisetero, uno spettatore potrebbe aver notato, o inconsapevolmente avvertito, che in questa commedia il termine τύραννος e il connesso τυραννίς, a segnalare il potere di Zeus, beneficiano di una frequenza insolita[48], ciò che potrebbe aver preparato l'immagine e l'indicazione τύραννος impiegata per Pisetero nell'esodo[49].

[41] Cf., fra gli altri, in particolare Fabbro (2013: 97 e 100).
[42] Similmente ad altri passi comici, ad esempio Cratin. fr. 223 K.-A.
[43] Noto bersaglio aristofaneo fin dagli *Acarnesi*. Il personaggio era già stato evocato precedentemente (vv. 289s.). Per un'ampia discussione si veda Dunbar (1995: 238s.), con bibliografia.
[44] Anche questo personaggio non meglio noto è menzionato nella commedia già precedentemente (v. 712) e sempre come ladro. Su questa figura cf. Dunbar (1995: 451-454).
[45] Cf. Herodot. I 60 e Aristot. *Pol.* 14,5.
[46] Si tratta dei vv. 1712-1714 ἔρχεται / ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατὸν λέγειν, / πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Διὸς βέλος.
[47] Nell'inno cantato dal coro – tanto solenne per le immagini evocate e per il ritmo dattilico, quanto fitto di soluzioni comicamente trite sul piano stilistico – si annuncia l'arrivo di Pisetero attraverso l'iconografia di Zeus (vv. 1748-1752): ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς φάος, / ὦ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος / πυρφόρον, ὦ χθόνιαι βαρυαχέες / ὀμβροφόροι θ' ἅμα βρονταί, / αἷς ὅδε νῦν χθόνα σείει.
[48] Ai vv. 1074, 1605, 1643, 1673, 1708 (*l.c.*) compare questa radice: a parte il caso del v. 1074, dove si parla della sospetta tirannia ad Atene, in generale ci si riferisce a Zeus negli altri o a Pisetero, che si sostituisce a Zeus (v. 1708). Il caso del v.

Aristofane inventa il Triballo grazie all'aggiornamento e a una rifunzionalizzazione di soluzioni già sperimentate nel 425 a.C. con Pseudartaba negli *Acarnesi*. A differenza degli *Acarnesi*, l'ambiguità morfologica e sintattica impressa dai suoni delle risposte del Triballo rende la scena complessivamente ridicola poiché è collocata, appositamente credo, nella *climax* dell'opera, come ha osservato la Dunbar (cf. *supra*); e rende questo mezzo della rappresentazione – la *lexis*, per utilizzare una categoria aristotelica – utile a sostenere sulla scena ragioni drammaturgiche diverse e nuove. Rispetto agli *Acarnesi*, dove il gioco sulla parlata straniera non aveva conseguenze sul finale, negli *Uccelli* il voto del dio straniero avvia l'esodo vero e proprio, con la rappresentazione ultima di Pisetero, la sua ambigua gloria e il nuovo corso – politico e nondimeno cosmico – che l'ecista inaugura. Si tratta di un nuovo corso che si delinea come un *golpe*, per insediare nella nuova polis, Nefelococcigia, una monarchia assoluta, non dissimile dai regimi dispotici caratterizzati, peraltro, da un riscontrabile multilinguismo[50]. Se è certo che l'introduzione del Triballo, forestiero facente parte dell'ambasciata, dio che parla un greco incomprensibile, serve a creare un tipo divertente di cui ridere, è possibile che la trovata comica con cui Aristofane aggiorna il personaggio di Pseudartaba assume anche nuove ragioni, che sono funzionali alla lettura politica del finale. Il tema della piena e legittima cittadinanza, come quello della tirannide, è particolarmente dibattuto nella commedia stessa: basterà ricordare il richiamo ai personaggi accusati di essere stranieri (Essecestide, il figlio di Pisia, Licurgo, Diitrefe); la questione dei meteci che viene allusa certamente nella scena con Prometeo in quanto il titano viene paragonato a una portatrice di sgabello e di ombrello, ruolo riservato alle figlie dei meteci nella processione panatenaica al seguito della canefora; il tema dei barbari a tutti gli effetti, come il Triballo. In questo senso credo che la laterale figura del Triballo goda di una rappresentazione coerente con la lettura politica del finale e dell'intera commedia e giochi un ruolo, non certo decisivo, ma non esclusivamente di puro divertimento o di evasione, perché il dio costituisce un tassello con cui si contribuisce a riflettere *in comicum* sul tema della cittadinanza piena. Mi sembra dunque che si capisca appieno a partire dal finale la scelta di Aristofane di aggiornare qui la scena di Pseudartaba e di creare un dio che grazie a questa sua implausibile *lexis* esprime un decisivo voto a favore di quella che si mostrerà come una tirannide.

1673, dove Pisetero promette a Eracle di farlo τύραννος, risulta paradossale come si capisce dal fatto che gli promette anche latte di gallina, a travolgere ogni plausibilità delle sue promesse. Cf. Herington (1963, 239 e n. 16), che ha osservato come solo in *Nu.* 564 compaia il termine in riferimento a Zeus, quale *vox media*. Peraltro, si noti che nelle *Nuvole* si tratta di un inno del coro. Quanto all'altro passo aristofaneo, dove Zeus beneficia dell'epiteto di τύραννος, *Pl.* 124, Herington ricorda che si tratta di citazione (o forse memoria) di Ps.-Aesch. *Prom.* 10 e 357 (pp. 236s. e n. 9.).

[49] Sulla caratterizzazione di Pisetero come eroe comico in parte nuovo e quindi come elemento di svolta nella produzione di Aristofane, Magnelli è tornato con alcuni ulteriori argomenti (2017: 397-402). Corsini (1987: 75-77), in particolare, ha ritenuto che l'immagine di Pisetero sia subito negativa, ma questa ipotesi radicale non mi sembra pienamente accettabile.

[50] Cf. Herodot. II 152,2, II 154,3, II 162, 1s.; Pl. *Leg.* III 692e-693a; D. S. XIV 41, 4s. Un'indagine recente su questo aspetto si trova in Mosconi (2020: 167-171).

Bibliografia

Arnott, W.G. (1996). *Alexis: the Fragments. A Commentary*. Cambridge.

Batisti, R. (2020). Estranei, commensali, nuovi venuti: prospettive etimologiche recenti sul lessico della stranierità nelle lingue classiche. In G. Alvoni-R. Batisti-S. Colangelo (edd.), *Figure dell'altro. Identità, alterità, stranierità* (1-20). Bologna.

Bayard, L. (1920). Aristophane, Oiseaux, 1615—1616. *RPh*, n.s. 44, 30.

Beazley, J.D. (1952). The New York 'Phlyax-Vase'. *AJA*, 56, 193-195.

Bianchi, F.P. (2016). *Cratino. Archilochoi-Empipramenoi (frr.1–68), introduzione, traduzione, commento*. Heidelberg.

Bowie, A.M. (1993). *Aristophanes. Myth, ritual and comedy*. Cambridge-New York.

Brixhe C. (1988), *L*a langue de l'étranger non grec chez Aristophane. In Raoul Lonis (éd.), *L'étranger dans le monde grec: Actes du colloque organisé par l'Institut d'Etudes Anciennes* (113-138). Nancy.

Colvin, S. (1999). *Dialect in Aristophanes: the Politics of Language in Ancient Greek Literature*. Oxford.

Corsini, E. (1987). Gli Uccelli di Aristofane: utopia o satira politica?. In R. Uglione (a cura di), *La città ideale nella tradizione classica e biblico-cristiana* «Atti del Convegno Nazionale A.I.C.C. Torino, 2-4 maggio 1985» (57-136). Torino.

Coulon, V. (1923). *Aristophane. Les Acharniens, les Cavaliers, les Nuées*, texte établi par V. C. et traduit par H. van Daele. Paris.

Dover, K.J. (1972). *Aristophanic Comedy*. Berkeley-Los Angeles.

Dunbar, N. (1995). *Aristophanes. Birds*, ed. with Intr. and Comm. Oxford.

Fabbro, E. (2013). Pistetero vs Zeus: strategie di assalto al cielo. *Dioniso*, n.s. 3, 97-128.

Ferguson, C.A. (1975). Toward a Characterization of English Foreigner Talk. *Anthropological Linguistics*, 17, 1-14.

Ferguson, C.A.-De Bose, C.E. (1977). Simplified Registers, Broken Language, and Pidginization. In Albert Valdman (ed.). *Pidgin and Creole Linguistics* (99-125). Bloomington (Ind.)-London.

Fiorentini, L. (2021). Una possibile funzione dello sgabello in Cratin. fr. 32 K.-A. In R. Pierini-A Bernabé-M. Ercoles (eds.). *Thronos. Historical Grammar of Furniture in Mycenaean and beyond* (227-230). Bologna.

Friedrich, J. (1918). Das Attische im Munde von Ausländern bei Aristophanes. *Philologus*, 75, 274-303.

Friedrich, J. (1921). Die altpersische Stelle in Aristophanes' Acharnern. *IF*, 39, 93-102.

Funaioli, M.P. (2006). Voci barbare e versi di animali nelle commedie di Aristofane. In A.M. Andrisano (a cura di). *Il corpo teatrale fra testi e messinscena. Dalla drammatrugia classica all'esperienza laboratoriale contemporanea*. (99-106). Roma.

Funaioli, M.P. (2007). Gli Uccelli di Aristofane (vv. 1565-1693) e le Troiane di Euripide (vv. 1- 97): un nuovo caso di paratragedia. *Dioniso*, n.s. 6, 98-107.

Hall, E. (1989). The Archer Scene in Aristophanes' Thesmophoriazusae. *Philologus*, 133, 38-54.

Hall, E. (2020). Aristophanes' Birds as Satire on Athenian Opportunists in Thrace. In R.M. Rosen-H.P. Foley (eds.), *Aristophanes and Politics. New Studies*. (187-213). Leiden-Boston.

Heath, M. (2008). Aristotle on Natural Slavery. *Phronesis,* 53, 243-270.

Herington, C.J. (1963). A Study in the "Prometheia", Part II: "Birds" and "Prometheia". *Phoenix*, 17, 236-243.

Kanavou, N. (2011). *Aristophanes' Comedy of Names. A Study of speaking Names in Aristophanes*. Berlin-New York.

Konstan, D. (1988), Rec. a Long 1986. *CPh*, 83, 160-162.

Konstan, D. (1990). A city in the air: Aristophanes' Birds. *Arethusa*, 23, 183-207.

Loma, A. (1997). Ein Barbarengott im Wolkenreich und das Problem der Sprachlichen Zugerhörigkeit der Triballer: zu Aristoph. Aves 1615[c]. *ŽA*, 47, 87-110.

Lomiento, L. (2006). La "scoperta" d'Atene in Aristoph. Av. 1470- 1481 = 1482-1493 = 1553-1564 = 1694-1705. In M. Vetta-C. Catenacci (a cura di), *I luoghi e la poesia nella Grecia antica* «Atti del Convegno Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, 20-22 aprile 2004». (295-310). Alessandria.

Lomiento, L. (2007). Parodie e generi intercalari nei corali di Aristofane. Indagine preliminare sui metri-ritmi. In F. Perusino-M. Colantonio (a cura di). *Dalla lirica corale alla poesia drammatica. Forme e funzioni del canto corale nella tragedia e nella commedia greca*. (302–334). Pisa,.

Long, T. (1986). *Barbarians in the Greek Comedy*. Carbondale-Edwardsville.

MacDowell, D.M. (1994). The number of speaking actors in Old Comedy. *CQ*,. n.s. 44, 325-335.

Magnelli, E. (2007). Sovversioni aristofanee. Rileggendo il finale degli Uccelli. In A. Camerotto (a cura di). *Diafonie. Esercizi sul comico*, «Atti del Seminario di studi. Venezia, 25 maggio 2006». (111-128). Padova.

Magnelli, E. (2017). Rethinking Aristophanes' Comic Hero: Utopianism, Ambiguity, and Athenian Politics. *Polis*, 34, 390-404.

Marzullo, B. (1970). L'interlocuzione negli Uccelli di Aristofane. *Philologus*, 114, 181-194.

Marzullo, B. (2003). *Aristofane. Le commedie*, Roma (1 ed. 1968, 2003[4]).

Mastromarco, G. -Totaro, P. (2006). *Commedie di Aristofane*. vol. II. Torino.

Morenilla-Talens, C. (1989). Die Charakterisierung der Ausländer durch lautliche Ausdrucksmittel in den Persern des Aischylos sowie den Acharnern und Vögeln des Aristophanes. *IF*, 94, 158-176.

Mosconi, G. (2020). Il multilinguismo e il suo significato sociopolitico secondo i Greci. Alcuni topoi fra Omero e l'età ellenistica. *A&R*, n.s. 14, 148-174.

Negri, M.-Ornaghi, M. (2008). Pseudartabas e gli Ioni. Appunti per l'esegesi linguistica e dammat(urg)ica di Ar. Ach. 100(-106). *Ἀλεξάνδρεια/Alessandria*, 2, 81–126.

Ornaghi, M (2020). Ethnic Stereotypes and Ethnic Mockery in Ancient Greek Comedy. In A. Lamari-F. Montanari-A. Novokhatko (eds.), *Fragmentation in Ancient Greek Drama*. (407-434). Berlin-Boston.

Papazoglou, F. (1978). *The Central Balkan Tribes in pre-Roman Times, Triballi, Autariatae, Dardaniens, Scordisci and Moesians*. Amsterdam.

Parker, L.P.E. (1997). *The Songs of Aristophanes*. Oxford.

Perusino, F. (1966). *Il* finale degli Uccelli di Aristofane. *Maia*, 18, 60-63.

Russo, C.F. (1984). *Aristofane autore di teatro*. Firenze (1 ed. 1962, 1984[2]).

Sommerstein, A.H. (1987). *Aristophanes. Birds*. Warminster.

Sommerstin, A.H. (2009). *Talking about Laughter and other studies on Greek Comedy*. Oxford.

Süvern, J.W. (1827). *Über Aristophanes Vögel*, Berlin.

Totaro, P. (2019). Maschere e lingue 'barbare' nell'iconografia e nei testi della commedia attica antica. *SemRom*, n.s. 8, 309-29.

van Leeuwen, J. (1902). *Aristophanis Aves*. Lugduni Batavorum.

West, M.L. (1968). Two passages of Aristophanes. *CQ*, n.s. 18, 5-8.

Whatmough, J. (1952). On "Triballic" in Aristophanes (Birds 1615). *Cph*, 47, 26.

Willi, A. (2003). *The Languages of Aristophanes. Aspects of linguistic variation in classical Attic Greek*. Oxford.

Willi, A. (2004). Old Persian in Athens revisited (Ar. Ach. 100). *Mnemosyne*, 4 s. 57, 657-681.

Wüst, E. (1906). Über Fremdwörter bei Aristophanes. *Blätter für das bayerische Gymnasial-Schulwesen,* 47, 241-250.

Zanetto, G. (1997). *Aristofane. Gli Uccelli*. Milano (1 ed. 1987, 1997[4]).

Leonardo Fiorentini (1981) si è laureato in lettere classiche con una tesi di letteratura greca all'Università di Bologna sotto la guida del prof. V. Tammaro con la correlazione del prof. C. Neri. Ha poi conseguito il dottorato all'Università di Ferrara sotto la guida della prof.ssa A.M. Andrisano. È professore associato di lingua e letteratura all'Università Telematica eCampus. Si occupa principalmente di commedia greca, di lessicografia e letteratura erudita.

Nota

LA CEDU E IL DIRITTO DEL LAVORO. UNA BREVE INTRODUZIONE

Fabrizio Ferraro

Nell'occasione della pubblicazione del report a conclusione del Modulo Jean Monnet Stovalue, non può non trovare spazio una breve introduzione sulla relazione tra la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e il diritto del lavoro.

Tale sintetica introduzione non si prefigge l'obiettivo di analizzare profili problematici della questione, proporre dubbi interpretativi e/o applicativi, bensì dare conto di come la ricerca e lo studio dei diritti, in particolare di quei diritti che maggiormente concorrono a realizzare bilanciamenti complessi, non può più, oggi, prescindere dall'esame di un quadro di protezione multilivello dei diritti fondamentali sempre più sfaccettato e complesso.

Sul versante dei diritti sociali, tale complessità si accentua, atteso che, come è noto, la CEDU, tradizionalmente focalizzata sui diritti civili e politici, non menziona esplicitamente molti diritti sociali o, comunque, non si focalizza sui profili della loro protezione. Tuttavia, la Corte EDU ha offerto interpretazioni evolutive che hanno finito per superare l'approccio individuo-centrico, per proiettare le potenzialità insite nella Convenzione verso una più definita dimensione (anche) collettiva e sociale, quella che maggiormente connota e distingue il diritto del lavoro. Tale processo è stato in qualche modo sospinto dal Trattato di Lisbona che, dal 2007, ha reso la Convenzione, accanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, un testo vincolante al pari dei Trattati costitutivi. Cosicché i principi ivi impressi divengono, entro una cornice sempre più ampia, principio dell'Unione europea stessa.

Del resto, la stessa CEDU è concepita e trattata come un *living instrument*, nel senso che la sua interpretazione si armonizza progressivamente con l'evoluzione sociale e giuridica, quindi con i principi generali del diritto internazionale, con l'obiettivo di riflettere standard sempre più elevati richiesti nella protezione dei diritti umani e della persona, soprattutto in ambito europeo.

Solo al fine di comprendere come e perché la riflessione sul diritto del lavoro trovi "spazio" nei ragionamenti sulla CEDU, basti elencare e citare alcune degli articoli maggiormente significativi a tal proposito.

Nella lettura di questi articoli se ne apprezza il carattere "puro", il loro costituire limpide espressioni di senso del più alto valore del diritto come mezzo di lotta contro la sopraffazione e la brutalità della forza degli Stati. La dimensione di tutela dei singoli e dei gruppi contro il potere è

quella primariamente contemplata. Ciò non esclude che queste disposizioni assumano rilevanza specifica nel rapporto di lavoro sul piano dell'effettività nel godimento di diritti e libertà enunciate, dovendo ogni organismo pubblico garantire che la libertà di espressione, ad esempio, possa esercitarsi anche nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

(b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

ARTICOLO 6 - Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. [...]

ARTICOLO 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

ARTICOLO 10 - Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una

società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

ARTICOLO 11 - Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 14 - Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Tra le sfide più complesse da affrontare vi sono sia l'inserimento dello sciopero tra i diritti e le libertà che costituirebbero un corollario dell'art. 11 CEDU, sia la protezione del fattore religioso, sia l'ampliamento ai militari dell'area delle libertà sindacali, sia il sempre più critico bilanciamento con le libertà economiche, che, relegate sul piano delle Costituzioni nazionali a ruoli a volte "suvvalenti", riemergono in ambito UE, rispetto ai diritti sociali, come libertà parigrado o persino prevalenti. Sui consideri che la Corte di Giustizia della UE, entrando indirettamente in polemica con la Corte EDU e con il CEDS, ha ritenuto di dare una "patente di superiorità" nell'ambito dell'Unione. Tale "patente" è tuttavia soggetta a un profondo vaglio critico della dottrina e delle Corti nazionali, nell'ambito di un sempre più intenso dialogo multilivello. Ciò, nonostante la resistenza e la legittimazione unionale dei controlimiti, atteso che nessun diritto o libertà riconosciuto dalla Convenzione o dalla Carta o dai Trattati può essere inteso come ablativo di diritti e libertà costituzionalmente riconosciute dagli Stati.

D'altronde, i principi sopra riportati hanno sempre più un impatto decisivo dalla prospettiva dei giudici nazionali, non quale mero ausilio all'interpretazione ma come effetto di uno specifico obbligo di conformazione a livello statuale e dell'uso dei principi CEDU come parametri interposti nei giudizi di costituzionalità, così contribuendo, nella chiave della interpretazione delle norme operanti sui diversi livelli, alla formazione di un sistema comune, a livello europeo ed unionale, di protezione della persona *nel* mercato e *nei confronti* dello Stato.

Fabrizio Ferraro è Professore associato di diritto del lavoro presso l'Università eCampus, abilitato alle funzioni di Professore di prima fascia. È avvocato in Roma e Vicepresidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la Sapienza Università di Roma. Ha partecipato a numerosissimi convegni e seminari, anche internazionali, in qualità di relatore. È autore di numerose pubblicazioni in primarie riviste scientifiche e di due monografie, *Studio sulla collaborazione coordinata* (2023) e *L'ultrattività del contratto collettivo* (2025), entrambe edite da Giappichelli.